This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 2044 059 381 327

HARVARD LAW LIBRARY.

Received Nov. 10, 1904

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME TERZO

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME TERZO

ANNO 1902

ROMA
STAMPERIA REALE

1902

ITA
201

Digitized by Google

Rec. Nov. 10, 1904.

Digitized by Google

N. 189. N. 189.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento di egual somma su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni in lire 560,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	3.	Spese d'ufficio – Ministero . . .	L. 16,000
»	15.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . .	» 10,000
»	16.	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	» 25,000
»	21.	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni da involgere e formare scatole pei tabacchi lavorati; registri pel giuoco del lotto	» 215,000
»	40.	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	» 5,000
»	46.	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse-forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative.	» 5,000
»	51.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali	» 100,000

Digitized by Google

Cap. 60. Fitti, canoni ed annualità passive -- Canali Cavour . . . . . L. 13,000

» 76. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, registri e libri in servizio dell'amministrazione delle imposte dirette ed altre minute spese occorrenti per il servizio dell' amministrazione stessa . . . . . » 2,000

» 79. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette . . . . . » 4,000

» 91. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza . . . . . » 75,000

» 109. Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate. . » 12,000

» 111. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane . . . . » 25,000

» 134. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell' amministrazione esterna dei tabacchi – Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione cen-

Digitized by Google

trale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei tabacchi . . . . . L. 10,000

Cap. 144. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . » 20,000

» 163. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi . . . . . » 5,000

» 171. Indennità ai volontari delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512 . . . . . » 18,000

L. 560,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Personale di ruolo del Ministero . L. 10,000

» 6. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour » 35,000

» 10. Personale di ruolo – Uffici tecnici di finanza . . . . . » 15,000

» 16. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . . » 15,000

Digitized by Google

Cap. 71. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto . . . . . L. 31,000

» 86. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza . . . . . » 200,000

» 90. Premi e spese per la scoperta e la repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza . . . . . » 10,000

» 97. Spesa di giustizia penale – Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse – Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario . . . . . » 20,000

» 108. Spese d'ufficio e indennità - Dogane. » 12,000

» 123. Spese di giustizia penale – Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse – Indennità a testimoni e periti – Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario. . » 20,000

» 133. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi » 20,000

» 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni,

Digitized by Google

		del burro e dei formaggi che si esportano all'estero – Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 . .	L. 5,000
Cap.	168.	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo . . .	» 16,000
»	170.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	» 13,000
»	173.	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . .	» 23,000
»	182.	Aggio ai contabili incaricati della riscussione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro	» 4,000
»	183.	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato . .	» 1,000
»	185 *bis*.	Spese per la rinnovazione delle matricole dei possessori dei terreni e dei fabbricati	» 100,000
»	199.	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	» 10,000
			L. 560,000

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 190. N. 190.

LEGGE *portante disposizioni per la leva sui nati nell'anno 1882.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 giugno* 1902, *n.* 146)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1882 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Digitized by Google

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1880 e 1881 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1882, assumeranno, quelli nati nel 1880 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1881 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1882 ed arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 191. N. 191.

REGIO DECRETO *che modifica l'art.* 16 *dell'altro regio decreto* 23 *febbraio* 1902, *n.* 108, *relativo all'ordinamento del personale farmaceutico militare.*

5 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 *giugno* 1902, *n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 23 febbraio 1902, n. 108, riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 16 del citato Nostro decreto 23 febbraio 1902, n. 108, è sostituito il seguente:

Gli attuali farmacisti di 1ª classe, che già hanno subìto l'esame di idoneità all'avanzamento secondo il prescritto del-

Digitized by Google

l'art. 6 del Nostro decreto 20 luglio 1887, potranno esser promossi farmacisti capi di 2ª classe per anzianità senza altra prova di esami.

Gli attuali farmacisti di 3ª classe, che subìrono l'esame di idoneità dopo un anno dalla loro ammissione nel personale farmaceutico militare, in base all'art. 4 del Nostro decreto 31 marzo 1895, saranno promossi alla classe superiore secondo la classificazione riportata negli esami stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 40. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 192. N. 192.

REGIO DECRETO *per l'attuazione in via di esperimento dell'esercizio economico sulle linee ferroviarie Bari-Taranto e Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio.*

12 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902 n. 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con le società esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, per procedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all'esperimento dell'esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale, compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro;

Vista la proposta presentata dalla società esercente la rete Adriatica con la nota n. 49861 del 30 maggio 1902 per l'attuazione di un parziale esercizio economico sulle linee Bari-Taranto e Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio;

Ritenuta la opportunità di sperimentare un esercizio economico che non comprenda tutti i servizî, per le difficoltà

Digitized by Google

e le anomalie che si seno manifestate in quello delle merci spedite da e per oltre il punto di giunzione con le linee ad esercizio normale;

Sensito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro, d'agricoltura, industria e commercio e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1902 sarà applicato, in via di esperimento per due anni, sulle linee Bari-Taranto e Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio, un esercizio economico limitato al servizio viaggiatori ed al trasporto di bagagli, cani, biciclette, con le modalità e con le condizioni tecniche che saranno determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici sentito il comitato superiore delle strade ferrate.

Art. 2.

L'imposta erariale stabilita, pei trasporti a grande velocità, dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 per cento ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e biciclette che si effettueranno sulle linee Bari-Taranto e Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio sotto il regime del servizio economico.

Art. 3.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto per l'approvazione delle tariffe e condizioni pei trasporti

Digitized by Google

viaggiatori, bagagli, cani e biciclette sulle dette linee a parziale servizio economico, in relazione alla sovraricordata proposta 30 maggio 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 39. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
CARCANO.
DI BROGLIO.
G. BACCELLI.
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 193. N. 193.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 25 *giugno* 1902, *n.* 147)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

Digitized by Google

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

La detta amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del fondo di beneficenza e di reli-

Digitized by Google

gione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

per l'esercizio finanziario 1902-903

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	640,562 »
2	Ministero - Personale straordinario	54,485 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	59,000 »
4	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	80,000 »
5	Indennità di tramutamento	125,000 »
6	Indennità di supplenza e di missione	215,000 »
7	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti	12,000 »
8	Indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria (regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544)	10,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,700 »
10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
11	Spese di stampa	159,040 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	19,800 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	10,000 »
		1.397.087 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,397,087 »
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie.	170,000 »
16	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti.	13,000 »
17	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	1,000 »
18	Spese casuali.	28,000 »
		1,609,087 »
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,027,000 »
20	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	131,000 »
		7,158,000 »
	Spese per l'amministrazione giudiziaria.	
21	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	26,247,795 »
22	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem)	719,645 »
23	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	5,400,000 »
24	Pigioni (Spese fisse).	109,844 78
25	Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti (Spesa obbligatoria).	10,000 »
26	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari	13,000 »
27	Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili. (Art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34). (Spesa d'ordine).	6,000 »
		32,506,284 78

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
28	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	16,667 63
29	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti.	432 »
30	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	2,000 »
		19,099 63
	CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.	
31	Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative.	160,506 18

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,609,087 »
	Debito vitalizio.	7,158,000 »
	Spese per l'amministrazione giudiziaria	32,506,284 78
	Totale della categoria prima della parte ordinaria. .	41,273,371 78
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	19,099 63
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . .	19,099 63
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . . .	41,292,471 41
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro. . . .	160,506 18
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	41,292,471 41
	Categoria IV. — Partite di giro	160,506 18
	Totale generale . . .	41,452,977 59

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	
1	Consolidato 5 per cento.	290,000 »
2	Consolidato 3 per cento.	2,000 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti	11,451,900 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori. . .	2,800 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti.	132,500 »
		11,879,200 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli.	*per memoria*

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Altre rendite patrimoniali.	
7	Prodotto di beni stabili	230,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,840,000 »
		6,070,000 »
	Proventi diversi.	
9	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, numero 3036).	1,400,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi.	1,140,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,560,000 »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali.	
12	Esazione e ricupero di capitali	1.600,000

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi .	11,879,200 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	*per memoria*
	Altre rendite patrimoniali.	6,070,000 »
	Proventi diversi.	2,560,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	20,509,200 »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI	
	Esazione di capitali.	1,600,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria. . . .	1,600,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria).	22,109,200 »

Visto, d'ordine di S. M. :
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale (Spese fisse)	488,000 »
2	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	120,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	450,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato, ed alle rispettive famiglie.	10,000 »
5	Spese pel servizio esterno	120,000 »
6	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962.	76,000 »
7	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
8	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
9	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
10	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	35,000 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
	Da riportarsi . . .	1,482,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,482,500 »
12	Spese d'ufficio	24,000 »
13	Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse).	16,975 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		1,523,475 »
	Spese di liti e contrattuali.	
15	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	300,000 »
16	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		333,000 »
	Contribuzioni e tasse.	
17	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	290,920 »
18	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	430,000 »
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	300,000 »
20	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
21	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria).	1,000 »
		1,026,920 »
	Spese patrimoniali.	
22	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
	Da riportarsi . . .	2,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	2,000 »
23	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria).	90,000 »
24	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
25	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse e obbligatorie).	15,000 »
26	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie).	360,000 »
27	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria). .	13,000 »
28	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse).	20,000 »
		1,370,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
29	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria).	2,000 »
30	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) .	3,455,000 »
31	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	915,000 »
32	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse).	751,500 »
	Da riportarsi . . .	5,123,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	5,123,500 »
83	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del fondo pel culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse). . .	444,800 »
84	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis* (Spese fisse ed obbligatorie).	65,000 »
85	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse).	379,000 »
86	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse).	105,000 »
37	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria). . .	2,200,000 »
38	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
		15,317,300 »
	Casuali.	
39	Spese casuali.	6,000 »
	Fondi di riserva.	
40	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. . .	100,000 »
41	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese straordinarie e diverse.	
42	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse) . . .	4,720 »
43	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	31,800 »
44	Compensi per lavori straordinari diversi e specialmente per la prima attuazione della legge per l'aumento delle congrue parrocchiali e per la liquidazione dei crediti dei comuni	42,000 »
45	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine).	500,000 »
46	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del fondo per il culto (Spesa d'ordine)	680,000 »
47	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
48	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
		1,503,520 »
	CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
	Capitali.	
49	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine).	177,000 »
	Da riportarsi . . .	177,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	177,000 »
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario (Spesa obbligatoria)	131,985 »
51	Rata annuale da pagarsi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai fino al saldo della somma di lire 2,950,000 di cui nell'art. 3 della legge 7 luglio 1901, n. 322, e da imputarsi nell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	590,000 »
		898,985 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione	1,523,475 »
	Spese di liti e contrattuali.	333,000 »
	Contribuzioni e tasse	1,026,920 »
	Spese patrimoniali	1,370,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	15,317,300 »
	Casuali	6,000 »
	Fondi di riserva	130,000 »
	TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	19,706,695 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie e diverse.	1,503,520 »
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali	898,985 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	2,402,505 »
	INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria).	22,109,200 »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

RIASSUNTO *degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.*

TABELLE B E C.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
TITOLO I.	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Parte ordinaria.	
Entrata	20,509,200 »
Spesa	19,706,695 »
Differenza . . .	+ 802,505 »
TITOLO II.	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Parte straordinaria.	
Entrata	»
Spesa	1,503,520 »
Differenza . . .	— 1,503,520 »
RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
Parte ordinaria e straordinaria (INSIEME).	
Entrata	20,509,200 »
Spesa	21,210,215 »
Differenza . .	— 701,015 »

Digitized by Google

	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
TITOLO II.	
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Parte straordinaria.	
Entrata.	1,600,000 »
Spesa	898,985 »
Differenza . . .	+ 701,015 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive.*	— 701,015 »
Differenza della categoria seconda — *Trasformazione di capitali.*	+ 701,015 »
Differenze totali . . .	»

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
8	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffizi finanziari provinciali.
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
15	Spese di liti e di coazione.
16	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
21	Spese postali e telegrafiche.
22	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
23	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
24	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
25	Doti dipendenti da pie fondazioni.
26	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.

Digitized by Google

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
27	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
29	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
31	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
34	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis*.
37	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
38	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
	SPESA STRAORDINARIA.
45	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
46	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del fondo per il culto.
47	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
49	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
5	Spese pel servizio esterno.
15	Spese di liti e di coazione.
16	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
23	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
29	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
32	Assegni al clero di Sardegna.
	SPESA STRAORDINARIA.
47	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	8,500 »
2	Rendita 4.50 per cento al netto	1,571,500 »
3	Prodotto di beni stabili	14,000 »
4	Censi, canoni, livelli, ecc.	316,000 »
5	Crediti fruttiferi	3,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse i svincolo di enti soppressi in Roma.	1,500 »
		1,914.500 »
	Proventi diversi.	
7	Ricuperi e proventi diversi	20,000 »
8	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato	12,000 »
		32,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali propri del fondo di beneficenza e di religione.	
9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,000 »
10	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità.	80,000 »
10 *bis*	Ricavato dalla alienazione di consolidato 4.50 per cento netto per pagamento da farsi alla provincia di Cosenza, in restituzione delle rendite sul legato Pizzullo in Roma.	159,500 »
		249,500 »
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.	
11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi .	20,000 »
13	Prezzo vendita beni di enti conservati	64,500 »
14	Ricupero capitali in dipendenza di conti di rinvestimento.	500 »
15	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi.	3,000 »
		90,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali	1,914,500 »
	Proventi diversi	32,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,946,500 »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali propri del fondo di beneficenza e di religione	249,500 »
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	90,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	339,500 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,286,000 »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Contributo a favore della direzione generale del fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma. Compensi e indennità.	39,400 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	13,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie.	3,000 »
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	7,500 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria). .	6,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse).	2,000 »
	Da riportarsi . . .	82,900 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	82,900 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		82,900 »
	Spese di liti e contrattuali.	
9	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	9,000 »
10	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria).	1,000 »
		10,000 »
	Contribuzioni e tasse.	
11	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,000 »
12	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria).	56,000 »
13	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	52,000 »
14	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		123,000 »
	Spese patrimoniali.	
15	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria).	100,000 »
16	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie).	8,000 »
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie).	213,000 »
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie).	12,000 »
		333,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse). .	600,000 »
20	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie).	12,000 »
21	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
22	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (Spese fisse ed obbligatorie).	49,100 »
		861,100 »
	Casuali.	
23	Spese casuali	2,600 »
	Fondi di riserva.	
24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. . .	18,000 »
25	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		20,000 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie diverse.	
26	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	2,750 »
27	Compensi per lavori straordinari.	3,000 »
28	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine e obbligatorie).	171,000 »
		178,750 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali di spettanza dell'amministrazione.	
30	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	5,000 »
31	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	85,000 »
		90,000 »
	Capitali di spettanza degli enti conservati.	
32	Reimpiego del prezzo beni e restituzioni di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	65,000 »
33	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa d'ordine).	23,000 »
34	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria). .	2,000 »
		90,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
35	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,662 32
36	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte	85,119 20
37	Assegno alla congregazione di carità di Roma.	180,000 »
38	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma. .	200,000 »
39	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		472,781 52
	TITOLO II. Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
40	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	21,868 48
41	Rimborso al tesoro dello Stato delle somme pagate alla congregazione di carità di Roma ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*
42	Rimborso al tesoro dello Stato a diminuzione della somma pagata alla congregazione di carità di Roma, ai termini dell'art. 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*
		21,868 48

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione	82,900 »
	Spese di liti e contrattuali	10,000 »
	Contribuzioni e tasse	123,000 »
	Spese patrimoniali	383,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	861,100 »
	Causali	2,600 »
	Fondi di riserva	20,000 »
	TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria. . . .	1,482,600 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie diverse	178,750 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI	
	Di spettanza dell'amministrazione.	90,000 »
	Di spettanza degli enti conservati	90,000 »
		180,000 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	358,750 »
	TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria).	1,791,350 »
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
	Titolo primo (Spesa ordinaria).	472,781 52
	Titolo secondo (Spesa straordinaria)	21,868 48
	TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	494,650 »
	INSIEME (Parte prima e seconda)	2,286,000 »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

RIASSUNTO *degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.*

TABELLE **D** ED **E**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1902-903
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,432,600 »
Titolo II. - Spesa straordinaria	178,750 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	472,781 52
Titolo II. - Spesa straordinaria	21,868 48
	2,106,000 »
Entrate. . . . . . Titolo I. - Entrata ordinaria.	1,946,500 »
Differenza.	— 159,500 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	180,000 »
Entrate. . . . . . Titolo II. - Entrata straordinaria . . .	339,500 »
Differenza.	+ 159,500 »
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA. . - Entrate e spese effettive	— 159,500 »
CATEGORIA SECONDA. - Trasformazione di capitali	+ 159,500 »
Differenze totali . . .	»

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, ai termini dell' art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
9	Spese di liti e di coazione.
10	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
11	Tassa di manomorta.
12	Imposta di ricchezza mobile.
13	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
14	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
15	Riparazioni ai fabbricati.
16	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
20	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
22	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.

Digitized by Google

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA STRAORDINARIA.
28	Spese diverse per concentramento di monache.
29	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
30	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
31	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
32	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
33	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento.
34	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
40	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
4	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
9	Spese di liti e di coazione.
10	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
11	Tassa di manomorta.
12	Imposta di ricchezza mobile.
13	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
14	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 194. N. 194.

LEGGE che approva lo Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

per l'esercizio finanziario 1902-903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	443,824 84
2	Ministero - Spese d'ufficio	78,645 »
3	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	30,080 »
4	Manutenzione del palazzo della Consulta	15,000 »
5	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	100 »
6	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	48,000 »
7	Spese postali (Spesa d'ordine)	44,060 »
8	Spese segrete	100,000 »
9	Spese di stampa	3,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,000 »
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	(*per memoria*)
12	Gratificazioni e compensi per lavori straordinari	32,490 »
13	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	800 »
14	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
15	Spese casuali	3,600 »
		836,599 84
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	328,000 »
	Da riportarsi	328,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	328 000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	7,000 »
		335,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero.	
18	Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	403,584 »
19	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	485,611 »
20	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	67,209 »
21	Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	1,338,000 »
22	Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	2,412,820 46
23	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	78,500 »
24	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero.	15,000 »
25	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione. . . .	254,000 »
26	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	40,000 »
27	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	80,000 »
28	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	150,145 »
29	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino e Sofia.	46,500 »
		5,371,369 46
	Spese diverse.	
30	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero.	292,140 »
	Da riportarsi . . .	292,140 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	292,140 »
31	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	190,000 »
32	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	215,000 »
33	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	6,000 »
34	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	8,000 »
35	Scuole all'estero, e istituti di istruzione speciale per i diplomatici e i consoli.	985,000 »
36	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	219,000 »
37	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno (Spesa obbligatoria).	114,000 »
38	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa	7,630,800 »
		9,659,940 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
39	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse).	20,000 »
40	Spese per la commissione amministrativa permanente per lo studio del regime economico doganale e dei trattati di commercio	4,000 »
41	Spesa per la pubblicazione del XVI volume della raccolta dei trattati e convenzioni internazionali	1,500 »
		25,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	
42	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	168,052 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	836,599 84
	Debito vitalizio.	335,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero	5,371,369 46
	Spese diverse.	9,659,940 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria. . .	16,202,909 30
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	25,500 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria.	25,500 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . .	16,228,409 30
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	168,052 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	16,228,409 30
	Categoria IV. — Partite di giro	168,052 »
	TOTALE GENERALE. . .	16,396,461 30

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 195. N. 195.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 27 *giugno* 1902, *n.* 149)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELL'INTERNO

per l'esercizio finanziario 1902-1903

Digitized by Google

Digitized by Google

	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	904,879 38
2	Ministero - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri	122,000 »
3	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	20,500 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	107,900 »
4 *bis*	Ministero - Fitto di locali per l'ispettorato generale di sanità (Spese fisse)	8,000 »
5	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	16,000 »
6	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	609,425 95
7	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	32,000 »
8	Consiglio di Stato - Fitto dei locali (Spese fisse)	25,000 »
9	Funzioni pubbliche e feste governative	30,000 »
10	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	5,000 »
11	Spese pel servizio araldico contemplate dall'art. 10 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, e compensi agli impiegati del Ministero addetti al servizio araldico	18,000 »
12	Indennità di traslocamento agli impiegati	210,000 »
13	Ispezioni e missioni amministrative	392,000 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	11,500 »
15	Spese di posta (Spesa d'ordine)	6,000 »
16	Spese di stampa	98,050 »
	Da riportarsi	2,616,255. 33

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	2,616,255 33
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	22,700 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
19	Compensi e gratificazioni agli impiegati dell'amministrazione centrale per lavori straordinari.	10,000 »
20	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale del consiglio di Stato e degli archivi di Stato	25,000 »
21	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie	40,000 »
22	Acquisti di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	200 »
23	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
24	Spese casuali	80,000 »
		2,797,155 33
	Debito vitalizio.	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	7,513,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	131,000 »
		7,644,000 »
	Spese per gli archivi di Stato.	
27	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	620,076 40
28	Archivi di Stato - Spese d'ufficio.	55,000 »
29	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	20,245 63
30	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio.	60
		755 322 03

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
31	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse). . .	7,501,831 17
32	Indennità di residenza ai prefetti (Idem)	278,000 »
33	Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem). . .	563,095 »
34	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Idem). . . .	82,970 »
35	Amministrazione provinciale - Gratificazioni	16,000 »
36	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Personale	51,800 »
37	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa e di posta	232,400 »
38	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie.	600 »
		8,726,696 17
	Spese per le opere pie.	
39	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	200,000 »
40	Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili.	30,000 »
41	Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi	73,460 »
42	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine).	700,000 »
		1,003,460 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per la sanità pubblica.	
43	Dispensari celtici - Personale (Spese fisse).	80,000 »
44	Dispensari celtici - Fitto locali (Idem)	20,000 »
45	Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Idem)	290,452 85
46	Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato	298,990 »
47	Dispensari celtici. Spese pel funzionamento, arredi, mobili ecc.	105,000 »
48	Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, al consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali sanitari . . .	30,000 »
49	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse).	75,206 66
50	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000 »
51	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie.	100,000 »
52	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica	10,000 »
53	Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della sanità pubblica.	2,000 »
54	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	43,000 »
55	Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione	20,000 »
56	Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea	10,000 »
	Da riportarsi . . .	1,124,649 51

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,124,649 51
57	Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie	23,000 »
58	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	46,840 »
59	Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera.	65,000 »
60	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali.	65,000 »
		1,324,489 51
	Spese per la sicurezza pubblica.	
61	Servizio segreto.	1,000,000 »
62	Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse).	4,820,885 83
63	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem)	208,752 »
64	Guardie di città - Personale (Idem)	8,794,758 »
65	Contributo al Ministero della guerra per la spesa occorrente al personale della legione dei carabinieri di Palermo, incaricata del servizio che disimpegnava il corpo delle guardie di sicurezza pubblica a cavallo	455,000 »
66	Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti.	400,000 »
67	Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale ed altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi.	85,000 »
68	Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane.	18,000 »
	Da riportarsi . . .	15,782,395 83

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	15,782,395 83
69	Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica	34,000 »
70	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
71	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città.	35,254 »
71 *bis*	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza del Regno	15,000 »
72	Servizio sanitario, istruzione, ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica.	39,500 »
72 *bis*	Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensione dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335).	5,280 »
73	Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000 »
74	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti assegnati nei comuni del Regno.	46,000 »
75	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse).	84,170 »
76	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio.	76,890 »
77	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri.	45,000 »
78	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	85,000 »
79	Spese di cancelleria pei reali carabinieri (Spese fisse) . .	7,100 »
80	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	400,000 »
	Da riportarsi . . .	16,663,589 83

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	16,663,589 83
81	Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica.	1,150,000 »
81 *bis*	Aumento della forza organica dell'arma dei reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa.	1,300,000 »
		19,113,589 83
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
82	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,178,033 71
83	Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione.	5,610,870 17
84	Carceri - Indennità di alloggio	29,000 »
85	Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari — Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	66,400 »
86	Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari.	135,000 »
87	Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.	7,200 »
88	Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari	40,000 »
89	Carceri - Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario. — Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti depositato alla cassa depositi e prestiti	95,000 »
90	Carceri - Spese per esami e studi preparatori.	10,000 »
91	Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	11,746,000 »
	Da riportarsi . . .	18,917,503 88

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	18,917,503. 88
92	Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri.	1,000,000 »
93	Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti-farmacisti e tassatori di medicinali	75,000 »
94	Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio	1,431,122 17
95	Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio.	654,979 15
96	Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie.	1,340,000 »
97	Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie	8,000 »
98	Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili.	140,000 »
99	Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	3,000,000 »
100	Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie	500,000 »
101	Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse dellemanifatture carcerarie	132,000 »
102	Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti — Minute spese per le lavorazioni.	175,000 »
103	Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza.	11,000 »
	Da riportarsi . . .	27,384,605. 20

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	27,384,605. 20
104	Carceri - Fitto di locali (Spese fisse)	130,000 »
105	Carceri - Manutenzione dei fabbricati.	540,000 »
106	Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	29,000 »
107	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260).	6,000 »
108	Sussidi alle società di patronato	13,300 »
108 *bis*	Contributo da pagarsi alla cassa di depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335)	45,718 48
		28,148,623 68
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
109	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	3,000 »
110	Assegni di disponibilità (Idem).	38,500 »
111	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	200,000 »
112	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 1 e 7).	525,000 »
113	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848-1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 1 e 7)	175,000 »
	Da riportarsi . . .	941,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	941,500 »
114	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 2 e 8)	80,260 55
114 *bis*	Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (legge 19 gennaio 1902, n. 6).	100,000 »
		1,121,760 55
	Spese per le opere pie.	
115	Assegni a stabilimenti di beneficenza	2,910 »
116	Pagamento dei crediti degli ospedali austro-ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, giusta la convenzione approvata con la legge 21 gennaio 1897, n. 35	*per memoria*
		2,910 »
	Spese per la sanità pubblica.	
117	Maggiore interesse da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) (Spesa obbligatoria)	170,000 »
118	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiansi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50) (Idem).	50,000 »
119	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5515	26,687 28
	Da riportarsi . . .	246,687 28

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	246,687 28
120	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,032 88
121	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315). .	9,938 64
		259,658 80
	Spese per la sicurezza pubblica.	
122	Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri.	700,000 »
123	Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata	1,000,000 »
		1,700,000 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
124	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	712,000 »
125	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti.	10,000 »
126	Acquisto di armamento di nuovo modello	5,000 »
		727,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
127	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	1,575,651 13

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese ESITTIVE.	
	Spese generali	2,797,155 33
	Debito vitalizio	7,644,000 »
	Archivi di Stato	755,322 03
	Amministrazione provinciale	8,726,696 17
	Opere pie	1,003,460 »
	Sanità pubblica	1,324,489 51
	Sicurezza pubblica	19,113,589 83
	Amministrazione delle carceri	28,148,623 68
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	69,513,336 55
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese ESITTIVE.	
	Spese generali	1,121.760 55
	Opere pie	9 910 »
	Da riportarsi	1,131,670 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,131,670. 55
	Sanità pubblica.	259,658 80
	Sicurezza pubblica	1,700,000 »
	Amministrazione delle carceri	727,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . .	3,818,329 35
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	73,331,665 90
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	1 575,651 13
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	73,331,665 90
	Categoria IV. — Partite di giro	1,575,651 13
	TOTALE GENERALE	74,907,317 03

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 196. N. 196.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1902, n. 147*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLA GUERRA

per l'esercizio finanziario 1902-1903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,993,800 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti	7,600 »
3	Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'amministrazione centrale	40,500 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	83,700 »
5	Spese postali (Spesa d'ordine).	4,940 »
6	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubbicazioni militari periodiche ed altre	89,400 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	31,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
9	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	15,000 »
10	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della guerra e loro famiglie	170,000 »
11	Spese casuali	16,500 »
		2,452,440 »
	Debito vitalizio.	
12	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,020,000 »
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	49,000 »
		35,069,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per l'esercito.	
14	Stati maggiori ed ispettorati	4.037,000 »
15	Corpi di fanteria	63,667,600 »
16	Corpi di cavalleria	11,889,700 »
17	Armi e servizi di artiglieria e genio.	23,383,800 »
18	Carabinieri reali	26,388,100 »
19	Corpo invalidi e veterani.	184,700 »
20	Corpo e servizio sanitario	5,552,400 »
21	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi.	3,218,400 »
22	Scuole militari	2,493,500 »
23	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	260,000 »
24	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . .	803,700 »
25	Spese per l'istituto geografico militare	444,000 »
26	Personale della giustizia militare	400,100 »
27	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (Spese fisse).	679,000 »
28	Indennità avventuali	4,155,000 »
29	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	18,370,900 »
30	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa.	14,330,800 »
31	Foraggi ai cavalli dell'esercito	17.596,000 »
32	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	4,189,700 »
33	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione.	89,000 »
	Da riportarsi . . .	202,133,400 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto. . .	202,133,400 »
34	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	4,374,000 »
35	Materiale e stabilimenti d'artiglieria.	6,496,000 »
36	Materiale e lavori del genio militare	5,544,400 »
37	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse).	1,040,000 »
38	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . .	27,000 »
39	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse).	86,500 »
40	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	86,000 »
41	Spese di liti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria).	59,000 »
42	Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,260 »
43	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »
44	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi. .	100,000 »
		220,547,560 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
45	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	8,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per l'esercito.	
46	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	2,000,000 »
47	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	*per memoria*
48	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita).	300,000 »
		2,300,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
49	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . .	1,200,000 »
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) .	*per memoria*
51	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	500,000 »
52	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	320,000 »
53	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita)	50,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	997,000 »
55	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	9,500,000 »
56	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso. .	1,080,000 »
	Da riportarsi . .	13,647,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	13,647,000 »
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita)	850,000 »
58	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) . . .	*per memoria*
59	Acquisto di cavalli per l'artiglieria da campagna.	126,000 »
		14,623,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
60	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	6,894,753 32

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	2,452,440 »
	Debito vitalizio.	35,069,000 »
	Spese per l'esercito	220,547,560 »
	TOTALE della categoria I della parte ordinaria . . .	258,069,000 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	8,000 »
	Spese per l'esercito	2,300,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato . . .	14,623,000 »
	TOTALE della categoria I della parte straordinaria. . .	16,931,000 »
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	275,000,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	6,894,753 32

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	275,000,000 »
	Categoria IV. — Partite di giro	6,894,753 32
	TOTALE GENERALE	281,894,753 32

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEGATO.

Elenco degli immobili militari da alienarsi.

(Art. 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151, per autorizzazione di spese straordinarie militari per il sessennio finanziario dal 1900-901 al 1905-906).

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
AGORDO	Strada ponte Alto-Pongan.
NAPOLI	Ex-forte di Baia.
TORINO	Ex-opificio arredi militari.
	Casermetta Brocca e dipendenze.
	Polveriera San Paolo e dipendenze.
	Infermeria cavalli a Sant'Antonio.
PESCHIERA	Opere della piazza radiata e dipendenze.
LEGNÀGO	Ex-ospedale militare alla prova con fabbricati ed aree annesse.
GENOVA	Panificio militare.
SAVONA	Reclusorio militare
ANCONA	Polveriera in Valle Miano.
CAPRI	Caserma Carmine.
	Certosa.
ROMA	Ex-convento S. Carlo ai Catenari.
SIRACUSA	Piazza d'armi.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 197. N. 197.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 25 *giugno* 1902, *n.* 147)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

per l'esercizio finanziario 1902-903

---

126 — Vol. III. - 1902.

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. **Spese generali.**	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	660,838 02
2	Ministero - Assegni al personale straordinario (compreso quello di servizio), indennità al personale stesso in caso di licenziamento e spese pei lavori di copiatura a cottimo.	377,623 20
3	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti.	12,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio.	55,000 »
5	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	1,500 »
6	Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca	7,000 »
7	Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura . . .	8,000 »
8	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse).	97,000 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali.	9,000 »
10	Indennità di tramutamento agli impiegati	17,500 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . .	2,000 »
12	Spese di posta (Spesa d'ordine)	42,000 »
13	Spese di stampa	100,000 »
	Da riportarsi	1,389,461 22

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,389,461 22
14	Spese di stampa per diffondere i riassunti delle pubblicazioni del Ministero, aventi carattere di speciale utilità pratica	10,000 »
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24.000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
17	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio, e loro famiglie	5,000 »
18	Spese per lavori straordinari e gratificazioni agli impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale.	30,000 »
19	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale.	6,000 »
20	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	4,300 »
21	Rimborso al Ministero del tesoro per le lavorazioni da commettersi all'officina carte-valori (Spesa d'ordine). . . .	4,580 »
22	Spese casuali.	26,400 »
		1,499,741 22
	Debito vitalizio.	
23	Pensioni ordinarie	645,000 »
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	20,000 »
		665,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	Agricoltura.	
25	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	19,985 »
	Da riportarsi . . .	19 985 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	19,985 »
26	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali alle quali si applica la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti . . .	196,650 »
27	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	379,000 »
28	Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	350,201 17
29	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti	806,614 »
30	Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine).	*per memoria*
31	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	*per memoria*
32	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'art. 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª.	39,000 »
33	Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie - Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi agli istituti suddetti	46,200 »
34	Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in istituti agrari all' interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione	
	Da riportarsi . . .	1,837,650 17

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,837,650 17
	- Conferenze - Sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori dei citati istituti agrari.	47,000 »
35	Sussidi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante - Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura. . .	178,000 »
36	Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita.	35,000 »
37	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative	225,000 »
38	Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico. ,	23,000 »
39	Miglioramento e diffusione di insetti utili (bachi da seta, api, ecc.) - Entomologia e crittogamia - Studi sperimentali - Trasporti	12,000 »
40	Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi	70,000 »
41	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi	54,000 »
41 bis	Esperienze di concimazioni per favorire l'aumento della produzione frumentaria.	150,000 »
42	Stipendi agli enotecnici all'interno ed all'estero, ai direttori ed agli assistenti delle cantine sperimentali, ai direttori degli oleifici sperimentali, ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio, ai direttori ed agli assistenti di vivai di viti americane (Spese fisse).	85,080 »
43	Spese per le cantine e per gli oleifici sperimentali . . .	52,900 »
44	Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione - Studi - Spese per cattedre ambulanti di viticultura ed onologia - Trasporti e fitto di locali per gli uffici degli enotecnici all'estero.	77,000 »
	Da riportarsi . .	2,846,630 17

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	2,846,630 17
45	Spese per il museo agrario in Roma e per il consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario.	9,000 »
46	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa	100,000 »
46 *bis*	Studi e ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura, esposizioni - Trasporti.	20,000 »
47	Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di consumo e ad altre istituzioni che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi.	27,000 »
48	Caccia e pesca - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Trasporti.	38,500 »
49	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione	23,780 »
50	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	19,985 »
51	Idraulica agraria, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Studi relativi, acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori	9,000 »
52	Idraulica agraria - Studi sul regime dei fiumi	8,000 »
53	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse).	446,637 »
54	Razze equine - Foraggi.	373,463 »
55	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti	519,000 »
56	Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse) . . .	832,509 89
57	Insegnamento forestale - Personale (Spese fisse)	28,290 »
58	Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti.	42,800 »
59	Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati.	90,000 »
	Da riportarsi . . .	5,434,595 06

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	5,434,565 06
60	Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	13,000 »
61	Sussidi agli ex impiegati addetti all'amministrazione forestale, loro vedove e famiglie	14,000 »
62	Spese per l'applicazione della legge forestale e della legge sui beni incolti dei comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali .	76,730 »
63	Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti, e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali	393,000 »
64	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (Spese fisse).	85,866 66
65	Spese d'ufficio - Sussidi per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali destinati alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia	3,000 »
66	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse).	270,679 »
67	Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,968 »
68	Concorsi e sussidi fissi a scuole minerarie	6,000 »
69	Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Trasporti	45,000 »
70	Miniere e cave - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari e spese per lavori straordinari di copia negli uffici medesimi.	12,940 »
71	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse) .	20,056 66
72	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e missioni - Trasporti	11,800 »
	Da riportarsi . . .	6,405,635 38

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	6,405,635 38
73	Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	52,726 66
74	Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione di istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni - Trasporti.	9,000 »
75	Meteorologia - Retribuzione al personale straordinario . .	6,400 »
76	Meteorologia - Compensi al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e sussidi al personale in servizio o cessato dall'ufficio medesimo, alle vedove e famiglie	3,000 »
77	Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera . . .	5,000 »
78	Sussidi ad osservatori meteorici e termo-udometrici e di montagna.	27,900 »
79	Concorso nelle spese di annuo mantenimento dell'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200 »
		6,509,962 04
	Credito e previdenza.	
80	Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse).	32,225 »
81	Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti.	58,140 »
82	Spese per la vigilanza degli istituti di credito fondiario ed agrario, delle società di assicurazione sulla vita, di altri istituti di credito e di previdenza e dei consorzi per la esecuzione di opere di bonificamento	4,500 »
83	Indennità di viaggio e soggiorno alla commissione consultiva per il credito agrario ed al consiglio della previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza	7,500 »
	Da riportarsi. . .	102,365 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	102,365 »
84	Retribuzioni e compensi per studi e traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza	2,500 »
85	Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza cooperativa e di quelle generalmente dirette a vantaggio della classe operaia	15,000 »
86	Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria).	75,000 »
87	Spese di vigilanza e diverse per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortunii del lavoro . . .	57,500 »
88	Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro (Spesa obbligatoria)	45,000 »
	Industria e commercio.	297,365 »
89	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	19,835 »
90	Museo industriale di Torino - Personale e dotazione . .	141,400 50
91	Museo commerciale di Torino - Personale	8,663 33
92	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria	563,660 »
93	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e commissioni - Premi, medaglie, studi ed ispezioni - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Sussidi al personale insegnante ed alle famiglie. . .	97,500 »
93 *bis*	Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo agli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.	50,000 »
	Da riportarsi .	876,058 83

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	876,058 83
94	Camere di commercio italiane all'estero - Addetti commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale.	117,000 »
95	Spese ed indennità per il consiglio dell'industria e del commercio, per la commissione del regime economico-doganale e per la commissione permanente dei valori doganali e per altri consigli e commissioni - Studi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio di informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio.	21,000 »
96	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli, e del regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore	13,000 »
97	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero . .	7,000 »
98	Concorsi a società d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica commerciale.	9,500 »
99	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse).	463,579 98
100	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio (Spese fisse).	29,300 »
101	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª (Spesa obbligatoria).	91,000 »
102	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità e indennizzi vari - Acquisto e riparazione di strumenti e di mobili per gli uffici metrici provinciali e per i laboratori centrali metrici e del saggio - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale dei campioni me-	
	Da riportarsi . . .	1,627,438 81

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,627,438 81
	trici - Spese per imballaggio e trasporti - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.	38,900 »
103	Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie - Rimunerazioni e sussidi al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico	5,500 »
104	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti allievi - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) e per rappresentare il Governo italiano alle adunanze ed alle conferenze indette dal comitato internazionale	27,300 »
105	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine).	2,500 »
		1,701,638 81
	Privative industriali e diritti d'autore.	
106	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse).	23,390 »
107	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di studi, traduzioni da lingue estere e ricerche compiute con prevalenza da impiegati di ruolo e straordinari - Concorso dell'Italia al *Bureau international* di Berna - Medaglie di presenza ai membri della commissione centrale per la revisione dei reclami	15,000 »
		38,390 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Statistica.	
108	Statistica - Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del consiglio superiore di statistica - Indennità per eventuali ispezioni e missioni nell'interesse della statistica.	3,000 »
109	Statistica - Compensi al personale addetto alla direzione generale di statistica per i lavori statistici occorrenti al Ministero di grazia e giustizia ed alla Commissione per la statistica giudiziaria.	5,000 »
110	Statistica - Lavori di cartografia e stereogrammi - Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine - Spese per facchinaggio e spedizione di stampati per il servizio della statistica.	3,000 »
		11,000 »
	Economato generale.	
111	Economato generale - Personale (Spese fisse)	22,420 »
112	Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio addetto ai magazzini compartimentali.	22,740 »
113	Compensi per lavori di contabilità e di copisteria, per facchinaggi avventizi e per indennità di missione e di funzioni	7,000 »
114	Trasporti ed imballaggi, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'economato generale . .	54,960 »
115	Magazzini dell'economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi. . . .	2,400 »
116	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine).	110,000 »
		219,520 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
117	Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'amministrazione.	16,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	Agricoltura.	
118	Acquisto di stalloni - Legge 26 giugno 1887, n. 4644, serie 3ª (Spesa ripartita).	*per memoria*
119	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato	30,000 »
120	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; spese generali.	40,000 »
121	Riparto dei beni demaniali e comunali nelle provincie meridionali - Retribuzioni e compensi per studi compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.	5,000 »
122	Spese relative alla formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	44,000 »
123	Spese per strumenti ed impianto di osservatori secondari geodinamici.	3,000 »
124	Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix* (Spesa obbligatoria)	660,000 »
124 bis	Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane. .	336,210 »
125	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici e magnetici governativi ed acquisto e riparazione di strumenti	22,450 »
	Da riportarsi . . .	1,140,660 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,140,660 »
126	Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine	60,000 »
127	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature	263,200 »
128	Colonizzazione all'interno	28,000 »
129	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria).	36,000 »
130	Campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine) . . .	20,000 »
131	Provvedimenti per il miglioramento agrario della Sardegna (legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa ripartita)	212,500 »
132	Sussidi straordinari a scuole speciali e pratiche di agricoltura per completare il loro arredamento	11,700 »
		1,772,060 »
	Credito e previdenza.	
133	Concorso nelle operazioni di credito foudiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita).	1,000,000 »
134	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª) (Spesa ripartita).	*per memoria*
135	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53 (Spesa ripartita).	70,000 »
136	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita)	12,000 »
	Da riportarsi . . .	1,082,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,082,000 »
136 bis	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 e nel 1° semestre 1901 (Spesa ripartita).	20,000 »
		1,102,000 »
	Industria e commercio.	
137	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	56,100 »
138	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d'impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altre.	5,000 »
139	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita).	1,500 »
		62,600 »
	Statistica.	
140	Censimento generale della popolazione italiana nel febbraio 1901 (Legge 15 luglio 1900, n. 261) (Spesa ripartita).	200,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
141	Fitte di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	197,348 47
142	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.	*per memoria*
		197,348 47

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	1,499,741 22
	Debito vitalizio	665,000 »
	Spese per servizi speciali — *Agricoltura*	6 509,962 04
	Spese per servizi speciali — *Credito e previdenza*	297,365 »
	Spese per servizi speciali — *Industria e Commercio*	1,701,638 81
	Spese per servizi speciali — *Privative industriali e diritti di autore*	38,390 »
	Spese per servizi speciali — *Statistica*	11,000 »
	Spese per servizi speciali — *Economato generale*	219,520 »
	TOTALE della categoria I della parte ordinaria.	10,942,617 07

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	16,000 »
	Spese per servizi speciali: *Agricoltura*	1,772,060 »
	Spese per servizi speciali: *Credito e previdenza*	1,102,000 »
	Spese per servizi speciali: *Industria e Commercio*	62,600 »
	Spese per servizi speciali: *Statistica*	200,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria	3,152,660 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	14,095,277 07
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	197,348 47
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	14,095,277 07
	Categoria IV. — Partite di giro	197,348 47
	Totale generale	14,292,625 54

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 198. N. 198.

LEGGE *che approva l'assegnazione straordinaria di L.* 10,200,000, *da inscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario* 1901-902 *per le spese della spedizione militare in Cina.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *giugno* 1902, *n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 10,200,000 per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi per lire 3,350,000 al Ministero della guerra, e per lire 6,850,000 al Ministero della marina, mediante la inscrizione delle rispettive quote in uno speciale capitolo, in ciascuno dei bilanci dei Ministeri predetti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
PRINETTI.
OTTOLENGHI.
E. MORIN.

Digitized by Google

N. 199. N. 199.

LEGGE *che approva lo stanziamento dei fondi occorrenti alle commissioni reali per lo studio dell'ordinamento ferroviario e per gli istituti di previdenza ferroviari.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *giugno* 1902, *n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 220,000 per l'adempimento del mandato rispettivamente affidato alle commissioni reali istituite coi decreti 11 novembre 1898, n. 459, ed 8 aprile 1900, n. 137; l'una per studi e proposte intorno all'ordinamento delle strade ferrate e l'altra per le valutazioni ed i riparti dei disavanzi degli istituti di previdenza ferroviari.

Art. 2.

La spesa di cui nel precedente articolo sarà inscritta per lire 60,000 al capitolo n. 97 - Fondo di riserva per le spese

Digitized by Google

impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in rimborso di altrettante anticipate sul capitolo medesimo per le spese autorizzate con l'art. 1; per lire 40,000 in uno speciale capitolo 294 *bis* della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici con la denominazione - Spese per la commissione reale istituita con decreto 11 novembre 1898, n. 459, per studi e proposte sull'ordinamento delle strade ferrate; e per le restanti lire 120,000 ad un altro speciale capitolo 294 *ter* con la denominazione - Spese per la commissione reale istituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per le valutazioni ed il riparto dei disavanzi degli istituti di previdenza ferroviari.

Art. 3.

Le spesa complessiva di lire 220,000 di cui all'art. 1 della presente legge, sarà compensata da corrispondente diminuzione al capitolo n. 311 di detto bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, salvo, ove occorra, a reintegrare il capitolo stesso negli stati di previsione successivi con la legge del bilancio dell'esercizio in cui se ne manifestasse il bisogno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.
N. BALENZANO.

Digitized by Google

N. 200. N. 200.

LEGGE *che fissa la pianta e gli stipendi del personale consolare di 1ª categoria.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 giugno* 1902, *n.* 142)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La pianta del personale consolare di prima categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati come segue:

Numero degli Ufficiali	GRADI E CLASSI	Stipendio individuale Lire	Totale per ogni Classe Lire
11	Consoli generali di 1ª classe	8,000	88,000
16	Id. id. 2ª id.	6,000	96,000
16	Consoli di 1ª classe	5,000	80,000
32	Id. 2ª id.	4,000	128,000
30	Vice consoli di 1ª classe	3,000	90,000
28	Id. 2ª id.	2,000	56,000
18	Applicati volontari	»	»
1	Console giudice	4,000	4,000
152	Totale . . .	. . . .	542,000

Digitized by Google

Art. 2.

È approvata la maggiore spesa di lire 60,000 occorrente per l'attuazione del detto nuovo ruolo organico insieme alla riduzione di lire 60,000 sul capitolo « Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti nelle tesorerie del Regno ».

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

PRINETTI.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 201. N. 201.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *giugno* 1902, *n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 182,012.80 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni

Cap.	33.	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125). . . . . L.	4,012. 80
»	45.	Personale straordinario del Ministero . . . . . »	3,000. »
»	46.	Spese d'ufficio del Ministero. »	8,000. »
»	56.	Spese d'ufficio delle avvocature erariali (Spese fisse) . . . »	3,000. »
»	63.	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Spese fisse) »	2,500. »
»	64.	Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse) . . »	1,500. »
»	66.	Spese pei servizi del tesoro e per l'accertamento presso le intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico »	6,000. »
»	74.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . . »	24,000. »

Digitized by Google

Cap.	109.	Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato . . . L.	130,000. »
		L.	182,012. 80

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	53.	Indennità di missione agli ispettori degli istituti di emissione e del tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato e compensi pei servizi relativi alla vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro . . . L.	5,350. »
»	65.	Spese per trasporto fondi e di tesoreria . . . . . »	1,500. »
»	71.	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . . »	27,000. »
»	98.	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, numero 1433 (Spesa obbligatoria) »	35,000. »

Digitized by Google

Cap. 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, numero 5794 – Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . .	L.	113,162. 80
	L.	182,012. 80

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 202. N. 202.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento per egual somma su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 3,410,500 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. **V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.**

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	3.	Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'amministrazione centrale . .	L.	2,000
»	9.	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	»	2,500
»	17.	Armi e servizi d'artiglieria e genio	»	300,000
»	19.	Corpo invalidi e veterani. . . .	»	50,000
»	20.	Corpo e servizio sanitario . . .	»	280,000
»	21.	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . .	»	470,000
»	22.	Scuole militari	»	200,000
»	26.	Personale della giustizia militare .	»	6,000
»	28.	Indennità eventuali	»	600,000
»	30.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	»	200,000
»	31.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . .	»	1,300,000
		TOTALE . . .	L.	3,410.500

Digitized by Google

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	5.	Spese postali (*Spesa d'ordine*) . .	L. 1,500
»	6.	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	» 1,000
»	15.	Corpi di fanteria	» 2,720,000
»	16.	Corpi di cavalleria	» 455,000
»	24.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. . . .	» 120,000
»	27.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (*Spese fisse*)	» 110,000
»	39.	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*)	» 3,000
		TOTALE . .	L 3,410,500

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 203. N. 203.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.016.821, 62 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1900-901, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1900-901 su taluni capitoli di « spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire un milione sedicimila ottocentoventuna e centesimi sessantadue (1,016,821. 62) ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

delle eccedenze d' impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1900-901 *risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.*

Ministero del tesoro.

Cap. 138*bis*. Somma da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101). L. 179,716. 72

Ministero delle finanze.

Cap.	46.	Restituzioni e rimborsi – Demanio	L. 199,325. 77
»	82.	Restituzioni e rimborsi - Imposte dirette	» 162,428. 34
			L. 61,754. 11

Ministero degli affari esteri.

Cap. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero . . . . . L. 110,080. 65

Digitized by Google

Ministero dell'interno.

Cap.	15. Spesa di posta	L.	1,170. 01
»	19. Spesa di liti	»	1,431. 80
		L.	2,601. 81

Ministero dei lavori pubblici.

Cap.	72*bis*. Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a *Vittorio Emanuele II* in virtù dell'articolo 1, lettera *a*, della legge 25 febbraio 1900, n. 56 . .	L.	5,615. 89

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap.	20. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato	L.	50,952. 19
»	25. Rimborsi eventuali – Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.	»	7,736. 39

Digitized by Google

Cap.	27. Retribuzione ai fattorini telegrafici	L.	37,488. 83
»	31. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi .	»	3,684. 10
»	37. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro	»	91,811. 19
»	38. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati: per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili .	»	145,004. 26
»	45. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	»	10,767. 25
		L.	347,444. 21

Ministero di agricoltura industria e commercio.

Cap. 79*bis*. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio

Digitized by Google

	decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro. .	L.	5,015. 31
Cap. 116.	Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix* .	»	4,592 92
		L.	9,608. 23

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro.		L.	179,716. 72
»	delle finanze	»	361,754. 11
»	degli affari esteri	»	110,080. 65
»	dell' interno	»	2,601. 81
»	dei lavori pubblici	»	5,615. 89
»	delle poste e dei telegrafi . .	»	347,444. 21
»	di agricoltura, industria e comm.	»	9,608. 23
	TOTALE . .	L.	1,016,821. 62

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 204. N. 204.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 146,812. 95 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 13,594. 95, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 21: « Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 2,451. 46, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 23: « Trasporti di re-

Digitized by Google

gistri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1990-901.

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3,594. 04, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 37: « Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1,980. 86, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 44: « Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casseforti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 102,871. 63, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 49: « Spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 21,046. 10, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 70: « Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'uf-

Digitized by Google

ficio, per reggenze ed altre missioni compiute nello interesse delle imposte dirette e del catasto », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1,130. 21, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 106: « Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte ed indennità agl'impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 143. 70, verificatasi nell'assegnazione del capitolo 129: « Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 205. N. 205.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 14,854. 17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,812. 39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 5: « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari », dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,109. 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 7: « Indennità di sup-

Digitized by Google

plenza e di missione « dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 525. 92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 8: « Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, nonchè indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,405. 89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 206. N. 206.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 96,142. 11, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario del 1900-901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,845. 87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2, « Ministero - Spese d'ufficio », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2. 262, 66 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4, « Manutenzione

Digitized by Google

del palazzo della Consulta », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 86,033. 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31, « Scuole all'estero », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 207. N. 207.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,422,753. 80 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 30,822. 30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 6: « Ministero - Spese d'ufficio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 11,636. 41, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 7: « Ministero - Spese

Digitized by Google

di manutenzione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 1,552. 94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 10: « Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero; compensi ed indennità alle commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 45,879. 58, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16: « Spese di stampa », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 3,933. 54, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 17: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 4,726. 94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 22: « Regi provveditori agli studi - Personale (spese fisse) », dello stato di

Digitized by Google

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 273,219. 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 25: « Regie università ed altri istituti universitari - Personale (spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinarii - Propine in supplemento della sopratassa di esame (regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3ª) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5,176. 74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 26: « Regie università ed altri istituti universitari - Materiale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5,402. 94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 29: « Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 10.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 4,422. 28, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 35: « Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - Personale (spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 2,468. 07, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 12.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 438. 91, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 38: « Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese di ufficio; inden-

Digitized by Google

nità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 13.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 31,824. 70, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 43: « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 14.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 7,564. 22, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 46: « Accademie ed istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Personale (spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 15.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 12,343. 83, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 47: « Accademie

Digitized by Google

ed istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle arti belle, ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti ed acquisto di azioni di società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 16.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 10.50, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 50: « Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della giunta di belle arti e di altre commissioni in servizio dei monumenti e delle scuole d'arte », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 17.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 7,977.79, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 52: « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 18.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 981.09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 53: « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni per gli istituti e

Digitized by Google

per l'ufficio del corista uniforme », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 19.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 310,279. 63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 57: « Regi ginnasi e licei – Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 20.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 274. 97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 59: « Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore e compensi ai segretari delle relative commissioni esaminatrici; compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi e di concorsi a posti d'istitutore, economo, ecc., nei convitti nazionali, ed ai segretari delle commissioni medesime - Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale ed ai regi commissari per la licenza ginnasiale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 21.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 20,101. 19, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 63: « Convitti nazionali e convitto *Principe di Napoli* in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 22.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 106,521. 67, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 65: Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimanto », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 23.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 870. 32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 67: « Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 24.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 3,027. 66, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 71: « Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per le commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per gli avanzamenti nel personale insegnante », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 25.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 133,434. 91, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 72: « Scuole tec-

Digitized by Google

niche - Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 26.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 372,803. 88, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 78: « Scuole normali e complementari – Personale (spese fisse) – Stipendi e rimunerazioni -- Compensi e rimunerazioni pei maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 27.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 687. 89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 88: « Sussidi, spese ed assegni a titolo di concorso in favore dei comuni ed altri enti morali per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 28.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 217, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 89: « Sussidi ai patronati e agli educatorî per i fanciulli delle scuole elementari », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 29.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 2,779. 94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 99: « Educatorî fem-

Digitized by Google

minili - Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 30.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 394. 47, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 108: « Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 31.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 20,978. 22, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 110: « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 208. N. 208.

LEGGE *chè approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 916,248.68, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,909.99, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 3 « Ministero – Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,845.59, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 4 « Ministero – Manu-

Digitized by Google

tenzione, riparazione e adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,725. 55, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 85. 49, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 13 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,245. 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,932. 51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 20 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,247. 22, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 35 « Servizi di pub-

Digitized by Google

blica beneficenza – Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,451. 19, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36 « Servizi di pubblica beneficenza – Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 75,008. 73, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 42 « Sale celtiche – Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,840. 78, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 43 « Dispensari celtici – Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,220. 44, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 46 « Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, al consiglio superiore di sanità ed ai consigli provinciali sanitari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,560. 35, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 49 *bis* « Spese varie per i servizi della sanità pubblica – Medaglie ai benemeriti della salute pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,184. 51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 62 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12. 43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 65 « Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 98,208. 09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 76 « Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,018. 08, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 78 « Carceri – Per-

Digitized by Google

sonale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,248. 89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 81 « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 778. 67, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 82 « Carceri - Premi di ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,000. 06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 83 « Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,246. 34, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 84 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,056. 13, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 85 « Carceri - Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 75,221. 95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 91 « Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 55,363. 58, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 92 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,501. 31, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 93 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,864. 82, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 94 « Carceri – Servizio delle manifatture – Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 188,684. 14, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 95 « Carceri – Servizio delle manifatture – Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,828. 40, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 97 « Carceri – Servizio delle manifatture – Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,036. 69, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 98 « Carceri – Ser-

Digitized by Google

vizio delle manifatture – Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti – Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 147,921. 48, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 117 « Sicurezza pubblica – Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 117,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 118 « Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 209. N. 209.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,663.06 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-1901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 542.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Spese d'ufficio - Indennità di reggenza (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 224.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51 « Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) » dello stato di pre-

Digitized by Google

visione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 117. 20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Assegni al personale straordinario addetto alla manutenzione, illuminazione e riparazione di fari e fanali (Spese fisse) – Indennità di trasferte, competenze diverse e sussidi al personale ordinario e straordinario adibito al suddetto servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,779. 15 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 244 « Indennità di trasferte al personale dell'ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dell'ispettorato medesimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 210. N. 210.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,248,837.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 545,662. 58, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1: « Personale di ruolo dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) - Personale e lavoro straordinario », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 173,026. 55, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2: « Indennità per tramutamenti, missioni ed altre indennità diverse », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,873. 82, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3: « Indennità per visite di ispezione », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 45,315. 77, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,186. 65, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9: « Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni della relazione statistica e del bollettino ufficiale, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 21,776. 34, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11: « Spese d'ufficio (amministrazione centrale) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,217. 63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 26,394. 29, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22: « Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 818. 05, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29: « Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 85,227. 89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32: « Personale degli ufizi postali e telegrafici di seconda classe », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 39,283. 41, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 35: « Spese d'ufficio (amministrazione provinciale) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 271,054. 72, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43: « Servizio postale e commerciale marittimo », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 211. N. 211.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,962,753. 28 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901, concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *giugno* 1902, *n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4,180. 46, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 2: « Ministero - Spese d'ufficio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 10,868, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 14: « Armi e servizi di

Digitized by Google

artiglieria e genio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 371,791. 57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 15: « Carabinieri reali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 66.601. 30 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16: « Corpo invalidi e veterani », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 408,813. 42, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 17: « Corpo e servizio sanitario », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 603,394. 55, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 18: Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 173,731. 51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 19: « Scuole mili-

Digitized by Google

tari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 8,410. 97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 23 « Personale della giustizia militare », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 764,884. 20. verificatasi sull'assegnazione del capitolo 25: « Indennità eventuali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 357,916. 73, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 27: « Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,100,739. 48, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: « Foraggi ai cavalli dell'esercito », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 67,047. 12, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 30: « Manutenzione

Digitized by Google

dei materiali varî di mobilitazione pei servizi delle sussistenze, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 22,915. 29, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37: « Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,458. 68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 41: « Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 212. N. 212.

LEGGE *che approva le eccedenze d'impegni per la somma di lire 574,508.86, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901 concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,587.51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 2: « Ministero - Spese d'ufficio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,981.09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 6: « Spese di stampa »,

Digitized by Google

dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,427.74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 9: « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 175,578.49, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12: « Pensioni ordinarie (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,333.04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 15: « Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,126.79, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16: « Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,369.47, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 24: « Corpo di commissariato militare marittimo », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,844.28, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: « Ufficiali in posizione ausiliaria », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,459.37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36: « Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggio e di uffici militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 78,887.79, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37: « Giornate di cura e materiali d'ospedale », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,312.53, veficatasi sull'assegnazione del capitolo 41: « Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,445. 20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 46: « Servizio idrografico - Materiale », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 266,492. 03, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 48 « Spese di trasferta del personale - Missioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,663, 53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 49: « Spese per trasporto di materiali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 213. N. 213.

LEGGE *che approva le eccedenze di impegni per la somma di lire 2,975.34 verificatasi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 concernenti spese facoltative.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1902, n. 148*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,730.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 25: « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di manutenzione degli istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1900-901.

Digitized by Google

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 245 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 56: « Sussidi agli ex impiegati addetti all'amministrazione forestale, loro vedove e famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 214. N. 214.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni per la somma di lire 36,243. 84 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno* 1902, *n.* 148)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 36,243. 84, iscritta al capitolo 26*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 19: (Spese di giustizia), dello stato di previsione della spesa 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 215. N. 215.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni per la somma di lire 16,761 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno li 27 giugno* 1902, *n.* 149)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,200 iscritta al capitolo 137 *ter*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 6: Ministero - Spese d'ufficio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 500 iscritta al capitolo 137 *quater*: « Eccedenza d'impegni verificatasi

Digitized by Google

al capitolo 12: Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,600 iscritta al capitolo 137 *quinquies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 21: Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (spesa obbligatoria), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 126 inscritta al capitolo 137 *sexies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 32: Biblioteche governative - Dotazioni - Supplemento alle dotazioni per maggiori spese impreviste - Compensi e indennità alle commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche, indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1893-94 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verifica-

Digitized by Google

tesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,950 iscritta al capitolo 137 *septies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 38: Scavi – Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifizi che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese di ufficio; indennità varie – Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni – Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-1901.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 260 iscritta al capitolo 137 *octies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 47: Accademie ed Istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazione - Spese per l'incremento generale delle belle arti ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti ed acquisto di azioni di società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verifica-

Digitized by Google

tesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15 iscritta al capitolo 137 *novies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 59, Spese concernenti la licenza liceale e la gara di onore e compensi ai segretari delle relative commissioni esaminatrici; compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi, e di concorsi ai posti d'istitutore economo, ecc., nei convitti nazionali, ed ai segretari delle commissioni medesime - Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale, ed ai regi commissari per la licenza ginnasiale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,000 iscritta al capitolo 137 *decies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 61: Propine d'esami nei regi licei e ginnasi e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie (spesa d'ordine), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,500 iscritta al capitolo 137 *undecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi

Digitized by Google

al capitolo 71: Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici, e la gara d'onore - Compensi ed indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per le commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli Istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti del personale insegnante, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 300 iscritta al capitolo 137 *duodecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 80: Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napolitane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,300 iscritta al capitolo 137 *terdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 88: Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti e retribuzioni per insegnamento nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali; spese per medaglie di benemerenza a municipi e ad enti morali, dello stato di previsione della

Digitized by Google

spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 10 iscritta al capitolo 137 *quatordecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 105: Indennità per le spese d'ispezione in servizio dell'istruzione normale, degli istituti femminili di educazione e dei collegi; compensi ai membri delle commissioni per concorsi a cattedre e per gli avanzamenti del personale insegnante e delle scuole normali e degli educatorii; spese per la gara d'onore nelle scuole normali; missioni e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 216. N. 216.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni per la somma di lire 226,607.45 per provvedere al saldo delle spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 giugno 1902, n. 149*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,192.30, inscritta al capitolo 122 A-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 10 – Indennità di trasloco agli impiegati – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 266. 60, inscritta al capitolo 122 B-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 11 – Ispezioni e missioni amministrative – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 150, inscritta al capitolo 122 C-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 12 – Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,568. 30 inscritta al capitolo 122 D-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 13 – Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,591. 67, inscritta al capitolo 122 E-*bis* « Eccedenza d'impegni verifi-

Digitized by Google

catasi al capitolo 19 – Spese casuali – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,170, inscritta al capitolo 122 F-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 22 – Archivi di Stato – Personale (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 58. 33, inscritta al capitolo 122 G-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 26 – Amministrazione provinciale – Personale (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 99. 04, inscritta al capitolo 122 H-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 32 – *Gazzetta Ufficiale del Regno* e foglio degli annunzi legali nelle provincie – Spese di stampa e di posta, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi

Digitized by Google

nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,108. 97, inscritta al capitolo 122 I-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 34 – Servizi di pubblica beneficenza – Sussidi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,675. 38, inscritta al capitolo 122 K-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 35 – Servizi di pubblica beneficenza – Spese di spedalità e simili, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,525, inscritta al capitolo 122 L-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 38 – Dispensari celtici – Pesonale (Spese fisse) – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 898, inscritta al capitolo 122 M-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 39 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 174. 95, inscritta al capitolo 122 N-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 40 - Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 14.

E approvata la maggiore assegnazione di lire 25,964. 92, incritta al capitolo 122 O-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 41 - Sale celtiche - Cura e mantenimento dei malati celtici contagiosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,504. 25, inscritta al capitolo 122 P-*bis* « Eccedenza d'impegni verifi-

Digitized by Google

catasi al capitolo 42 – Dispensari celtici – Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 570, inscritta al capitolo 122 Q-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 45 – Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, al consiglio superiore di sanità ed ai consigli provinciali sanitari – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 271. 66, inscritta al capitolo 122 R-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 48 – Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie – Spese varie per i servizi della sanità pubblica – Medaglie ai benemeriti della salute pubblica – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,033, 65, inscritta al capitolo 122 S-*bis* « Eccedenza d'impegni verifi-

Digitized by Google

catasi al capitolo 52 – Stazioni sanitarie – Lavori di miglioramento e manutenzione – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 145, inscritta, al capitolo 122 T-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 53 – Stazioni sanitarie – Retribuzione al personale sanitario amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40. 20, inscritta al capitolo 122 U-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 54 – Stazioni sanitarie – Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento e spese varie, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,540. 91, inscritta al capitolo 122 V-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 57 – Ufficiali di sicurezza pubblica – Personale (spese fisse) – dello stato di previsione della spesa per

Digitized by Google

l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,660. 29, inscritta al capitolo 122 X-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 58 – Sicurezza pubblica – Spese di ufficio (spese fisse) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 335. 56, inscritta al capitolo 122 Y-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 61 – Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 14, inscritta al capitolo 122 Z-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 62 – Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto

Digitized by Google

consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,059. 50, inscritta al capitolo 122 A[1]-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 70 – Sicurezza pubblica – Fitto di locali (spese fisse) – dello stato di previsione per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,244. 74, inscritta al capitolo 122 B[1]-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 71 – Sicurezza pubblica – Manutenzione dei locali e del mobilio – dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 723, inscritta al capitolo 122 C[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 73 - Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre spese per i reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,498.61, inscritta al capitolo 122 D[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 79 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 138.40, inscritta al capitolo 122 E[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 80 - Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2.40, inscritta al capitolo 122 F[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 83 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 100,000, inscritta al capitolo 122 G[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 86 - Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,289.08, inscritta al capitolo 122 H[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 87 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900, e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40, inscritta al capitolo 122 I[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 92 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23.50, inscritta al capitolo 122 K[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 171.14, inscritta al capitolo 122 L[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 97 - Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,902.28, inscritta al capitolo 122 M[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 99 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,119.93, inscritta al capitolo 122 N[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 100 - Carceri - Manutenzione di fabbricati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,826.52, inscritta al capitolo 122 O[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 116 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale, ed indennità ai reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9.37, inscritta al capitolo 122 P[1] *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al al capitolo 116 *ter* - Spese per i reali carabinieri richiamati sotto le armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 217. N. 217.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni per lire 48,950.58 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 giugno* 1902, *n.* 149)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 260.57, inscritta al capitolo 55*ter*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo 11 - Stati maggiori ed ispettorati », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 39,080.87 inscritta al capitolo 55 *quater*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo 12 - Corpi di fanteria », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,472.37 inscritta al capitolo 55 *quinquies*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo 19 - Scuole militari », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,510 inscritta al capitolo 55 *sexies*: « Saldo delle contabilità relative al capitolo 21 - Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 626.77 inscritta al capitolo 55 *septies*: « Saldo delle contabilità rela-

Digitized by Google

tive al capitolo 24 - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 218. N. 218.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni per lire 245,662.83 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 giugno 1902, n. 149*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 57,376. 01 inscritta al capitolo n. 61 *ter*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 27 « Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati (spesa obbligatoria) », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Digitized by Google

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 13,438.96 inscritta al capitolo n. 61 *quater*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 37 « Giornate di cura e materiale d'ospedale », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 174,847.86 inscritta al capitolo n. 61 *quinquies*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 48 « Spese di trasferta del personale, missioni », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 219. N. 219.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 13 luglio 1902, il collegio elettorale di Napoli 8° per la elezione del proprio deputato.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 25 *giugno* 1900, *n.* 147)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 14 giugno 1902 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati, notificò essere vacante il collegio elettorale di Napoli 8°;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Napoli 8° è convocato pel giorno 13 luglio 1902 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Digitized by Google

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 51. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 220. N. 220.

REGIO DECRETO *che deferisce ad una apposita commissione le proposte di concessione di ricompense al valor militare.*

27 aprile 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1902, n. 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio viglietto 26 marzo 1833, d'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, d'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1887, d'istituzione della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visto il regio decreto 12 luglio 1899, n. 322, che determina le attribuzioni del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

Le proposte di concessione di ricompense al valor militare, e relativi reclami, per operazioni guerresche, od altri fatti, a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata, saranno deferite, per parere, all'esame di un'apposita commissione, così composta:

1 Tenente generale – Comandante titolare del IX corpo d'armata, *Presidente*.

1 Vice ammiraglio – Vice presidente del consiglio superiore di marina, *Vice Presidente*.

1 Tenente generale - Comandante in 2° del corpo di stato maggiore dell'esercito;

3 Maggiori generali – L'addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, e due comandanti di brigata di fanteria;

2 Contrammiragli - L'uno direttore generale del personale e servizio militare presso il Ministero della marina, l'altro segretario del consiglio superiore di marina.

Membri

1 Ufficiale superiore di stato maggiore - L'addetto al comando del IX corpo d'armata, *Segretario*.

Art. 2.

La commissione sarà volta per volta convocata dal presidente, su richiesta del ministro della guerra o del ministro della marina.

Art. 3.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessario il numero di almeno sei votanti.

Digitized by Google

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; quando il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari, prevale il voto del presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *giugno* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 52. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

C. di San Martino.
E. Morin.

Digitized by Google

N. 221. N. 221.

REGIO DECRETO *che sospende la importazione ed il transito nella e per la provincia di Padova delle materie indicate nell'articolo 1 del testo unico delle leggi antifillosseriche.*

5 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 1° *luglio* 1902, *n.* 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del testo unico della legge inteso ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888, n. 5252;

Visti i voti del comizio agrario e della commissione di viticoltura e di enologia per la provincia di Padova;

Visto il parere della commissione consultiva per la fillossera nella sessione del 1901;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sospesi la importazione e il transito, nella e per la provincia di Padova delle materie indicate nell'art. 1° del

Digitized by Google

testo unico delle leggi, inteso ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252, se le dette materie provengano da una provincia del Regno nella quale esista qualche comune ufficialmente dichiarato infetto dalla fillossera, o sospetto d'infezione fillosserica.

Art. 2.

Fra le materie indicate nel precedente articolo sono escluse dal divieto ivi espresso le seguenti:

a) Le uve fresche, intatte o pigiate, le quali non potranno peraltro circolare se non osservate le prescrizioni contenute nell'art. 2 della convenzione antifillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881, resa esecutiva con i regi decreti del 26 febbraio 1888, n. 5237, e 15 dicembre 1889, n. 6556;

b) I fiori recisi e le frutta (escluse quelle delle cucurbitacee) di cui saranno liberi la importazione ed il transito dal 1° novembre al 1° maggio in conformità dell'art. 2 del testo unico delle leggi antifillosseriche;

c) Le pianticelle, gli arbusti e tutti gli altri vegetali (eccezione fatta della vite) provenienti da serre, da vivai e da giardini posti in comuni non dichiarati fillosserati o sospetti d'infezione fillosserica, osservate peraltro le disposizioni contenute nell'art. 3 della convenzione anzidetta e concernenti il modo d'imballaggio e la esibizione del certificato di origine e della dichiarazione dello speditore.

Art. 3.

Per constatare la provenienza delle altre materie, oltre quelle indicate nella lettera *c* dell'art. 2 di questo decreto (eccettuato, peraltro, quelle di cui è parola nelle lettere *a* e *b*),

Digitized by Google

esse dovranno essere accompagnate da un attestato dell'autorità municipale che assicuri del loro luogo di origine.

Art. 4.

Le contravvenzioni ai divieti sanciti negli articoli precedenti saranno punite in conformità dell'indicato testo unico delle leggi antifillosseriche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 53. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 222. N. 222.

Legge *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.*

26 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 28 *giugno* 1902, *n.* 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Di Broglio.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

per l'esercizio finanziario 1902-903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	740,110 »
2	Ministero - Spese per trasferte e per indennità diverse al personale dell'amministrazione centrale.	5,000 »
3	Compensi e gratificazioni al personale dell'amministrazione centrale e del regio ispettorato generale delle strade ferrate	30,000 »
4	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio dell'amministrazione centrale del regio ispettorato generale delle strade ferrate	30,000 »
5	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione e loro famiglie	67,000 »
6	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	8,500 »
7	Spese d'ufficio	73,860 »
8	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali. . . .	15,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine).	3,000 »
10	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	27,800 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	17,950 »
	Da riportarsi. . .	1,018,220 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,018,220 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
13	Spese casuali.	39,500 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	20,000 »
15	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	500 »
		1,078,220 »
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	2,076,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	43,000 »
		2,119,000 »
	Genio civile.	
18	Personale di ruolo (Spese fisse).	3,350,570 »
19	Spese d'ufficio (Spese fisse)	121,240 »
20	Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874).	20,000 »
21	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	62,000 »
22	Spese per indennità di visite e di traslocazione.	500,000 »
23	Spese diverse pel genio civile.	50,000 »
	Da riportarsi . .	4,103,810 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	4,103,810 »
24	Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874, e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla corte dei conti	16,000 »
25	Compensi per maggiori servizi resi dal personale del genio civile e personale straordinario in servizio, sia presso l'amministrazione centrale, sia presso gli uffici provinciali; spesa di copiatura di atti e disegni affidata ad estranei quando non convenga assumere altro personale straordinario.	15,000 »
		4,134,810 »
	Strade.	
26	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali; e spese per provvedere a tutto quanto concerne il servizio delle regie Trazzere.	4,200,000 »
27	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse). Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri	1,420,000 »
28	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *F*.	144,000 »
29	Assegno alla cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri . .	10,000 »
30	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *F*.	15,000 »
31	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	5,000 »
32	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.	150,000 »
		5,944,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Acque.	
	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.	
33	Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione	790,000 »
34	Opere idrauliche di 1ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	24,000 »
35	Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse).	180,920 »
36	Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse).	1,500 »
37	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	4,700,000 »
38	Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza.	90,000 »
39	Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse).	912,000 »
40	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) .	45,500 »
41	Servizio idrografico fluviale	4,000 »
42	Casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente.	250,000 »
43	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua. - Sussidi.	146,000 »
(a)		
		7,093,920 »
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.	
45	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato giusta gli articoli 96 e 97 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173	80,000 »
46	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173.	15,000 »
	Riporto. . .	95,000 »

(*a*) Il capitolo n. 44 fu soppresso.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	95,000 »
47	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta l'art. 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173	150,000 »
48 (a)	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa.	20,000 »
		265,000 »
	Bonifiche.	
50	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario (Spese fisse)	126,600 »
51	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi, quote complementari alla massa vestiario ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	8,000 »
52	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse (Spese fisse)	33,000 »
		167,600 »
	Porti, spiaggie, fari e fanali.	
53	Manutenzione e riparazione dei porti	1,695,000 »
54	Escavazione ordinaria dei porti	2,600,000 »
55	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione ordinaria dei porti	36,000 »
56	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse)	8,000 »
57	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) . . .	1,500 »
	Da riportarsi . .	4,340,500 »

(a) Il capitolo n. 49 fu soppresso.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Reporto. . .	4,340,500 »
58	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali.	858,000 »
59	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi.	53,000 »
60	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse)	350,000 »
61	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	19,000 »
62	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	35,000 »
63	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine) . .	15,000 »
		5,670,500 »
	Strade ferrate.	
64	Personale di ruolo dell'ispettorato (Spese fisse).	861,188 »
65	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'ispettorato, ed ai membri del consiglio delle tariffe (Spese variabili).	100,000 »
66	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª	7,500 »
	Da riportarsi. . .	968,688 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Da riportarsi. . .	968,688 »
67	Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all' ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata. — Legge 15 dicembre 1892, n. 710 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	10,000 »
68	Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa obbligatoria).	10,000 »
69	Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'esercizio delle strade ferrate.	5,000 »
		993,688 »
	Tramvie.	
70	Spese di sorveglianza sulle tramvie a trazione meccanica.	12,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
71	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	3,240 »
72	Assegni mensili al personale straordinario addetto alle diverse opere pubbliche (Spese fisse) – Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al detto personale.	1,216,080 »
		1,219,320 »
	Opere in Roma (Spese ripartite).	
73	Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56).	2,138,000 »
74	Trasferte e competenze diverse al personale ordinario addetto ai lavori di sistemazione del Tevere dipendenti dalla legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56. . .	7,000 »
75	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno – Leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª	2,500,000 »
76	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900, n. 56)	500,000 »
	Da riportarsi . . .	5,145,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	5,145,000 »
77	Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458).	*per memoria*
78	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (legge 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56)	3,445,000 »
79	Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1, lett. *a*, della legge 25 febbraio 1900, n. 56).	1.547,000 »
		10,137,000 »
	Opere varie.	
80	Ampliamento, sistemazione e arredamento della università di Napoli e degli istituti dipendenti (Legge 30 luglio 1896, n. 339) - settima annualità	434,500 »
81	Concorso dello Stato a favore del comune di Acerenza (Potenza) danneggiato dalla frana del 14 maggio 1901 e del comune di Colliano (Salerno) per la ricostruzione delle abitazioni dei proprietari meno agiati (legge 7 luglio 1901, n. 325)	86,000 »
82	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti al comune di Acerenza (art. 2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325.	880 »
		521,380 »
	Strade.	
	Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.	
	(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale).	
83	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 54 fra Grottaminarda e il ponte Ufita e parziali restauri al ponte Palombara (Avellino)	11,000 »
	Da riportarsi . .	11,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	11,000 »
84	Ricostruzione del ponte sul torrente Val Gravagna lungo la strada nazionale n. 17 (Brescia)	14,700 »
85	Consolidamento di svariati manufatti, sistemazione, difesa e bonificamento di alcuni tratti del tronco da Benesiti all'abitato di Piazza Armerina della strada nazionale n. 73 (Caltanissetta)	20.000 »
86	Sistemazione ed ampliamento della casa cantoniera Raffo-rosso; ricostruzione di briglia a valle dell'ultimo acquedotto del km. 10, bonificamento mediante costruzione o spostamento di cisterne di acqua potabile delle case cantoniere - Passo di Piazza, Ceresaro, Olivo e Pricopo, e difesa del tratto della nazionale n. 74 contro il torrente Gelo fra le progressive 19 + 323 e 19 + 383 (Caltanissetta)	17,000 »
(a)		
88	Ricostruzione della casa cantoniera Mandria Vecchia lungo il tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale, n. 70 (Catania)	6,450 »
89	Sistemazione della traversa di S. Marcello Pistoiese dal suo estremo verso l'Abetone allo sbocco nella piazza di quel comune lungo la strada nazionale, n. 40 (Firenze) . .	14,000 »
90	Sistemazione definitiva del tratto della strada nazionale n. 40, in corrispondenza del passaggio provvisorio fra i km. 34 e 35 da Pistoia nelle località Molino di Tistino e Fogna Tonda lungo la Lima (Firenze)	11,400 »
91	Costruzione di un muro a salvaripa di congiungimento fra i due muri esistenti nel fiume Lima fra il Molino di Tistino e Fogna Tonda lungo la strada nazionale n. 40 (Firenze)	9,200 »
92	Sistemazione e difesa della strada nazionale n. 40 nel tratto di Costa rocciosa disgregata a monte della strada stessa fra i km. 33 e 34 in località Muraglione del Cheli (Firenze)	11,800 »
	Da riportarsi . . .	115 550 »

(a) Il capitolo n. 87 fu soppresso con la nota di n. variazione 39 *bis* del 27 marzo 1902.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto. . .	115,550 »
92 *bis*	Rettificazione di un tratto della strada nazionale n. 41, fra i migli 16 e 17 nella località Ghiereto (Firenze) . . .	17,500 »
93	Consolidamento definitivo della frana Marzolo tra Portico di Romagna e Rocca S. Casciano lungo la strada nazionale n. 42 (Firenze)	13,800 »
94	Concorso dell'amministrazione stradale nell'interesse della conservazione della strada nazionale n. 72 nella spesa per la sistemazione e l'imboschimento della falda Montana soprastante all'abitato di Novara di Sicilia (Messina)	30,000 »
95	Costruzione di una casa cantoniera doppia nel tronco Stigliano-Craco della strada nazionale n. 58 (Potenza) . .	16,500 »
96	Costruzione di una casa cantoniera in contrada Toppo Laguzzo lungo la strada nazionale n. 55 (Potenza). . . .	8,700 »
97	Costruzione di una casa cantoniera nel tronco dal confine con Bari a Grottole della strada nazionale n. 53 (Potenza)	11,600 »
98	Ampliamento della casa cantoniera esistente in contrada Rondinella e costruzione di cisterna con filtro alla progressiva 4,334. 55 nel tronco dal confine con Bari a Grottole della strada nazionale n. 56 (Potenza)	6,500 »
99	Rettifica della strada nazionale n. 49 alla salita di Montefiascone (Roma)	27,000 »
100	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio o è deficiente lo stanziamento nei limiti di L. 30,000 .	30,000 »
101	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi.	10,850 »
		288,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. (Spesa dipendente dall'art. 1 lett. *c*, della legge 25 febbraio 1900, n. 56).	
102	Consolidamento del burrone detto Madonna dell'Arco, presso Ariano, lungo la strada nazionale n. 54 (Avellino). . . .	121,000 »
103	Sistemazione e consolidamento delle tratte in frana fra i ponticelli 55, 56, 78 e 79 nel tronco da ponte Nerolella a Sant'Andrea di Conza della strada nazionale n. 55 (Avellino)	26,000 »
104	Ricostruzione del ponte di Oltra sul torrente Cismon lungo la strada nazionale n. 8 (Belluno)	59,000 »
105	Costruzione di un nuovo ponte in sostituzione di quello esistente sul torrente Savena, presso San Ruffilo, lungo la strada nazionale n. 41 (Bologna)	*per memoria*
106	Sistemazione della strada nazionale n. 16 del Caffaro esternamente all'abitato di Anfo (Brescia)	30,000 »
107	Costruzione di un ponte sull'Oglio, in sostituzione dell'attuale detto del Noce presso Cedegolo lungo la strada nazionale n. 17 (Brescia)	100,000 »
108	Ricostruzione parziale del ponte sul torrente Fiumara con riparazioni accessorie lungo la strada nazionale n. 51 (Campobasso)	14,000 »
109	Consolidamento della frana detta del Sangue lungo la strada nazionale n. 53 (Campobasso)	29,000 »
110	Sistemazione della strada nazionale n. 57 e del viadotto ivi esistente al passaggio del ponte Virtù presso Castrovillari (Cosenza).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	379,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	379,000 »
111	Sistemazione della strada nazionale n. 31 nel tratto fra Gaiola e Maiola (Cuneo)	80,000 »
112	Rettificazione della strada nazionale n. 45 da Rimini a San Marino (Forlì)	80,000 »
113	Rettificazione della traversa di Tolentino, lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	15,000 »
114	Consolidamento di un tratto in frana in contrada S. Giovanello nel tronco da Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo).	30,000 »
115	Rettificazione della salita di Colle S. Lorenzo nella strada nazionale n. 46 (Perugia).	40,000 »
116	Costruzione di un ponte sussidiario all'antico ponte Manlio sul torrente Bosso nella strada nazionale n. 44 (Pesaro).	40,000 »
117	Rettificazione delle rampe di Toppo Laguzzo, nella strada nazionale n. 55 (Potenza).	5,000 »
118	Consolidamento della frana Fornaci nella strada nazionale n. 56 (Potenza)	*per memoria*
119	Costruzione di un ponte sul torrente Incudine lungo la strada nazionale n. 67 (Reggio Calabria)	30,000 »
120	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	120,000 »
121	Ricostruzione del ponte sul torrente Gallurese lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	10,000 »
122	Rettificazione della strada nazionale n. 25 nel tratto dalla progressiva 361.45 all'abitato di Oulx con costruzione di un ponte sulla Dora Riparia (Torino).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	829,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	829,000 »
123	Maggiori spese impreviste per lavori che precedono. . . .	35,000 »
124	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.	20,000 »
		884,000 »
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali. (Spese dipendenti da leggi speciali).	
125	Trasporto della nazionale del Tonale alla traversata di Pontagna (Brescia). . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 6).	*per memoria*
126	Sistemazione di frane lungo la strada nazionale Appulo-Sannitica (Campobasso). . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 10).	*per memoria*
127	Opere di consolidamento nei tratti 3° e 4° della strada nazionale Termini-Taormina (Catania) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 14).	*per memoria*
128	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino). . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).	120,000 »
	Lavori per la costruzione di strade provinciali sovvenute dallo Stato.	
129	Strada provinciale di 2ª serie da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza) . . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 8).	*per memoria*
130	Strada provinciale di 2ª serie dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano (Cosenza) . . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 9).	*per memoria*
	Da riportarsi . .	120,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	120,000 »
131	Strada da un punto della nazionale n. 57, presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro). . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 7).	*per memoria*
132	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza). . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 8).	450,000 »
133	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 13).	*per memoria*
134	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) . . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 15).	615,000 »
135	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Chieti) . . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 15).	113,000 »
136	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) . . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 29).	120,000 »
137	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti, e diramazione da Santa Lucia per i prati di Castiglione, la Sella d'Acquafredda, Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo. . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 47).	*per memoria*
138	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) . . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 53).	50,000 »
139	Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina (Messina) . . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 54).	*per memoria*
	Da riportarsi. . .	1,468,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	1,468,000 »
140	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	*per memoria*
141	Strada dal ponte Morgia Schiavoni sulla Frentana pei tenimenti di Castellino e Ripabottoni sulla nazionale Sannitica presso Centocelle (Campobasso) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 71).	20,000 »
142	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso). . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73).	333,600 »
143	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano (Campobasso) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74)	*per memoria*
144	Strada dal ponte dei 25 archi sul Volturno per Monteroduni, Longano alla nazionale del Pentri (Campobasso). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 75).	50,000 »
145	Strada dalla provinciale Cerrosecco in Bonefro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata (Campobasso). . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 79).	*per memoria*
146	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci e nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (Cosenza) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111)	70,000 »
147	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 112).	*per memoria*
	Da riportarsi . .	1,941,600 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	1,941.600 »
148	Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Girgenti) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 147).	*per memoria*
149	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio (Salerno) . . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n 333, Elenco III, n. 226).	*per memoria*
150	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521	120,000 »
151	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente.	1,500,000 »
152	Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (Elenco II) e 9 luglio 1883, n. 1506	908,900 »
153	Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333 (Elenco III).	250,000 »
154	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	54,000 »
155 (*a*)	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888 . . .	30,000 »
		4,804 500 »

(*a*) Il capitolo n. 156 fu soppresso.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Sussidi straordinari per opere stradali.	
157	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, e art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56).	1,498,500 »
158	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie.	1,500 »
159	Sussidi ai comuni per opere di difesa degli abitati contro le frane.	30,000 »
		1,530,000 »
	Acque.	
	Sistemazione dei principali fiumi veneti (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231). Completamento della sistemazione del fiume Reno ed influenti, (Legge 6 agosto 1893, n. 455) (Spese ripartite).	
160	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231)	1,465,000 »
161	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231.	35,000 »
		1,500,000 »
	Spese comuni ad acque e strade.	
162	Riparazioni dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 (Legge 7 luglio 1901 n. 341).	60,000 »
	Da riportarsi . . .	60,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	60,000 »
163	Sussidi a provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341 . . .	165,000 »
164	Sussidi supplementari ai comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 341	75,000 »
		300,000 »
	Bonifiche. Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195. TABELLA I. *Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.*	
165	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova).	76,000 »
166	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	36,000 »
167	Maremme Toscane (Grosseto e Pisa)	170,000 »
168	Palude dell'Alberese (Grosseto)	66,000 »
169	Agro Romano (Roma)	182,000 »
170	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	610,500 »
171	Torrenti di Somma e Vesuvio (Napoli)	120,000 »
172	Torrente di Nola (Caserta e Avellino)	163,000 »
	Da riportarsi . .	1,423,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,423,500 »
173	Piana di Fondi e Monte San Biagio (Caserta)	111,000 »
174	Lago Salpi (Foggia)	412,000 »
175	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	154,000 »
176	Agro Sarnese (Napoli e Salerno)	180,000 »
177	Bacino del Sele (Salerno)	94,000 »
178	Vallo di Diano (Salerno).	63,000 »
179	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia).	*per memoria*
180	Macchia della Tavola (Cosenza).	90,000 »
181	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	366,000 »
	TABELLA II.	
	Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai Consorzi	
182	Consorzio di VII Presa superiore (Venezia)	15,195 25
183	Consorzio Gambarare (Venezia).	15,600 »
184	Consorzio Gorzon Medio (Padova).	12,149 96
185	Consorzio Foresto generale (Venezia)	21,529 86
186	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo) . .	96,207 15
187	Consorzi Padani - Anticipazioni da farsi dallo Stato della spesa relativa alla costruzione del canale Polesano-Padano a destra di Canal Bianco (Rovigo)	540,000 »
188	Consorzio Polesine S. Giorgio (Ferrara).	86,119 08
189	Consorzio del Trasimeno (Perugia)	38,762 »
	Da riportarsi . . .	3,819,063 30

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	3,819,063 30
190	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova).	522,000 »
191	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova)	308,009 37
192	Bonificazioni Pontine (Roma).	30,000 »
	TABELLA III. *Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi.*	
193	Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino (Sondrio)	57,000 »
194	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	180,000 »
195	Terreni paludosi nel consorzio di Retratto Monselice (Padova).	180,000 »
196	Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Casalserugo e cioè in consorzio Pratiarcati (Padova)	141,000 »
197	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo).	141,000 »
198	Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna). .	275,000 »
199	Pantano di Sessa (Caserta).	94,000 »
200	Valle inferiore dell'Alento Salerno	94,000 »
201	Lago di Lesina (Foggia).	*per memoria*
202	Lago di Varano (Foggia)	*per memoria*
203	Paludi Mammalie, Bottecapozzi e Pali (Lecce)	96,000 »
	Da riportarsi . . .	5,937,072 67

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	5,937,072 67
204	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	71,000 »
205	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	102,000 »
206	Lago di Lentini e pantani di Lentini e Celsari (Siracusa) .	94,000 »
207	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina Grande (Trapani)	74,000 »
208	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	*per memoria*
209	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	47,000 »
210	Palude Brabbia (Como e Milano)	91,000 »
211	Terreni paludosi di Pranais, Barazzetta, Casteller, Preceres, Chiamano e Coluna (Udine)	42,000 »
212	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia)	94,000 »
213	Pantano Basso e Marinella (Campobasso)	110,000 »
214	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	135,000 »
215	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	142,000 »
	Tabella IV.	
	Somme a disposizione dell'amministrazione.	
216 (a)	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di benifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa	741,927 33
	Da riportarsi . .	7,681,000 »

(a) Il capitolo n. 217 fu soppresso.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto. .	7,681,000 »
	Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quelle del 18 giugno 1899, n. 236.	
218	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi Lisimelie (Siracusa)	*per memoria*
219	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Mondello (Palermo)	*per memoria*
220	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Napoli (Napoli)	*per memoria*
221	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Policastro (Salerno)	*per memoria*
222	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Rocca Imperiale (Cosenza)	*per memoria*
223	Compimento delle opere di bonificazione della Marina di Catanzaro (Catanzaro)	*per memoria*
224	Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta)	*per memoria*
225	Compimento delle opere di bonificazione del lago Dragone (Avellino).	*per memoria*
226	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Acquafondata (Caserta).	*per memoria*
227	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto)	*per memoria*
228	Compimento delle opere di bonificazione dell'Agro Telesino (Benevento)	*per memoria*
229	Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemezzano (Pisa).	*per memoria*
230	Compimento delle opere di bonificazione della salina e saline della di San Giorgio presso Taranto (Lecce).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	7,681,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	7,681,000 »
231	Pagamento, a mente dell'art. 9 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, degli interessi dovuti ai consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1ª categoria.	*per memoria*
232	Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2ª categoria giusta l'art 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195	*per memoria*
	Spese generali per le bonifiche.	
233	Indennità fisse mensili, trasferte, e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle bonifiche. .	230,50 »
234	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art 69, secondo comma, della legge stessa	*per memoria*
		7,911,500 »
	Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna. **Legge 2 agosto 1897, n. 382.**	
235	Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna.	217,500 »
236	Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna	90,000 »
237	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna	22,000 »
		329,500 »
	Acquedotto Pugliese. **Legge 5 maggio 1901, n. 156.**	
238	Spesa pel completamento del progetto tecnico dell'acquedotto pugliese e per l'accertamento dell'effettiva portata delle sorgenti a Caposele ed altri lavori occorrenti . .	400,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Porti, spiaggie, fari e fanali.	
	Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa ripartita).	
239	Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova.	980,000 »
	Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 (serie 3ª) (Spese ripartite).	
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.	
240	Porto di Porto Maurizio – Prolungamento del molo di ponente.	10,000 »
241	Porto di Spezia – Ampliamento del porto mercantile . . .	151,875 »
242	Porto di Venezia – Costruzione di un bacino di carenaggio e di vari tratti di banchine.	300,000 »
243	Porto di Chioggia – Costruzione di una darsena e di nuovi approdi.	*per memoria*
244	Porto di Reggio-Calabria – Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	107,000 »
245	Porto di Santa Venere – Prolungamento del molo di difesa.	*per memoria*
246	Porto di Taranto – Ampliamento del porto commerciale. .	103,000 »
247	Porto di Castellammare di Stabia – Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie.	137,000 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA – 1ª CLASSE.	
248	Porto di Brindisi – Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria.	200,000 »
	Da riportarsi . . .	1,988,875 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	1,988,875 »
249	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	494,200 »
250	Porto di Napoli - Costruzione di bacini di carenaggio	400,000 »
251	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	115,000 »
252	Porto di Cagliari - Costruzione di una diga ad occidente del porto	100,000 »
253	Porto di Catania - Completamento del nuovo porto	235,000 »
254	Porto di Savona - Costruzione di un molo in ampliamento del porto ed opere accessorie	200,000 »
255	Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio	295,000 »
	Porti di 2ª categoria - 2ª classe - 2ª serie.	
256	Porto di Porto Torres - Lavori di completamento	*per memoria*
257	Porto di Bosa - Ricostruzione parziale del muraglione di difesa e rifiorimento della scogliera	*per memoria*
258	Porto di Molfetta - Prolungamento del molo foraneo	59,000 »
259	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione	67,000 »
260	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale	40,000 »
	Porti di 2ª categoria - 3ª classe.	
261	Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo	*per memoria*
	Da riportarsi	3,994,075 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	3,994,075 »
262	Costruzione di nuovi fari e fanali	60,000 »
263	Imprevisti a termini della precitata legge 14 luglio 1889, n. 6280	441,125 »
	Opere dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, articolo 1, lettera d, *designate nella tabella* B, *annessa alla legge stessa.*	
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.	
264	Porto di Ancona - Ampliamento delle banchine fra il ponte sporgente dei magazzini generali ed il molo di San Primiano - Prolungamento ed ampliamento del molo della Sanità - Consolidamento delle esistenti banchine . . .	78,000 »
265	Porto di Manfredonia - Costruzione di un primo tratto di scogliera in prolungamento del molo esistente - Costruzione di un secondo tratto di scogliera in direzione da greco a libeccio - Prosecuzione del muraglione esistente fino al faro	46,000 »
266	Porto di Tortolì - Completamento di scogliere di difesa foranea e fanale di segnalamento	50,000 »
267	Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso.	40,000 »
	PORTO DI 2ª CATEGORIA - 1ª CLASSE.	
268	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci	295,000 »
	Da riportarsi . . .	5,004,200 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto .	5,004,200 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 2ª CLASSE - 1ª SERIE.	
269	Porto di Bari – Ampliamento della calata antistante l'edifizio della regia dogana e capitaneria di porto – Prolungamento del pennello in scogliera presso la via Pizzoli – Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente – Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli – Scavo delle zone interne del porto	50,000 »
270	Porto di Porto Empedocle – Consolidamento degli esistenti moli.	*per memoria*
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 2ª CLASSE - 2ª SERIE.	
271	Porto di Barletta – Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto – allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato – Allargamento della strada di accesso al porto – Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente – Lastricamento delle banchine dei predetti due moli isolato e di ponente – Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana – Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo – Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci – Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria.	120,000 »
272	Porto di San Remo – Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno – Segnalamento della testata del pennello – Completamento del muraglione di difesa – Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno – Pavimentazione sulle calate	*per memoria*
273	Porto di Termini Imerese – Prolungamento dell'esistente molo	78,000 »
274	Porto di Viareggio – Ampliamento di una darsena. . . .	40,000 »
	Da riportarsi. . .	5,292,200 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	5,292,200 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 3ª CLASSE.	
275	Porto di Fano - Prolungamento dei moli	20,000 »
276	Porto di Pesaro - Riparazioni straordinarie ai danni cagionati dalle piene del Foglia nell'autunno 1897 . . .	23,000 »
277	Porto di Rodi - Costruzione di un ponte sbarcatoio . . .	*per memoria*
278	Maggiori spese impreviste per le suindicate opere	*per memoria*
279	Opere diverse in altri porti del Regno	75,000 »
	Opera dipendente dalla legge 20 giugno 1901, n. 292.	
280	Porto di Villa San Giovanni - Difesa della spiaggia, robustamento del molo, ed opere portuali accessorie, nonchè opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei ferry-boats ed altre accessorie	335,000 »
	Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.	
	PORT..	
281	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi.	29,000 »
282	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo inscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	29,000 »
283	Porto di Trapani - Scogliera di chiusura del tratto di mare fra l'isolotto della Colombaia e quello del lazzaretto. .	29,400 »
284	Porto di Siracusa - Costruzione di un pennello a difesa della darsena	25,400 »
285	Porto Corsini - Sistemazione dei muri di sponda della vecchia darsena.	24,500 »
286	Porto di Anzio - Costruzione di un piazzale per deposito di merci	29,000 »
287	Porto di Monopoli - Rafforzamento della scogliera del molo - Sistemazione di banchina ed impianto di prese di ormeggio	29,500 »
	Da riportarsi. . .	5,941,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	5,941,000 »
	Fari.	
288	Rinnovazioni di apparecchi, ampliamento della illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	29,000 »
289	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari . . .	29,000 »
290	Ampliamento e sistemazione di fabbricati, dei fari	23,700 »
	Spese generali per i porti e pei fari.	
291	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle nuove opere marittime	76,300 »
292	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo . .	15,000 »
(a)		6,114,000 »
	Strade ferrate.	
294	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	600 »
295	Assegni al personale straordinario ed avventizio presso l'amministrazione centrale, gli uffici di circolo e di riscontro dell'ispettorato in aiuto al personale di ruolo per funzioni riguardanti l'esercizio delle strade ferrate . . .	416,000 »
296	Indennità di trasferte al personale dello ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dello ispettorato medesimo. . . .	40,000 »
297	Indennità di tramutamento, di reggenza, di collaborazione e diverse al personale ordinario e straordinario dello ispettorato.	16,000 »
298	Compensi e rimunerazioni al personale dell' ispettorato ed a quello ordinario, straordinario ed avventizio in aiuto al personale di ruolo dell' ispettorato medesimo . .	55,000 »
	Da riportarsi . . .	527,600 »

(a) Il capitolo n. 293 fu soppresso.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	527,600 »
299	Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla società Veneta d'imprese e costruzioni pubbliche (Legge 12 luglio 1896, n. 299, art. 21, contratto 29 agosto 1896)	15,000 »
		542,600 »
	CATEGORIA SECONDA.	
	SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	(Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 1900, n. 56, e leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 20 giugno 1901, n. 293).	
300	Spese pel compimento e saldo dei lavori relativi alle diciannove linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785	*per memoria*
301	Linea Roma-Sulmona	*per memoria*
302	Id. Faenza-Firenze.	*per memoria*
303	Id. Eboli-Reggio	*per memoria*
304	Id. Parma-Spezia.	*per memoria*
305	Id. Gozzano-Domodossola	*per memoria*
306	Id. Cuneo-Ventimiglia.	*per memoria*
307	Id. Benevento-Avellino	*per memoria*
308	Id. Taranto-Brindisi	*per memoria*
309	Id. Messina-Patti-Cerda.	*per memoria*
310	Id. Lucca-Viareggio	*per memoria*
311	Id. Foggia-Lucera	*per memoria*

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
312	Linea Valsavoia-Caltagirone	*per memoria*
313	Id. Macerata-Civitanova	*per memoria*
314	Id. Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano	*per memoria*
315	Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale	*per memoria*
316	Ampliamento di officine per la rete complementare. . . .	*per memoria*
317	Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla società delle strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269.	*per memoria*
318	Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale, in relazione ai bisogni della rete complementare.	*per memoria*
319	Quota di concorso dello Stato nella costruzione di strade ferrate di 4ª categoria, concesse all'industria privata. .	*per memoria*
320	Rimborso ai corpi morali delle anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a carico dello Stato per la costruzione delle linee complementari (art. 5 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª, ed art. 18, alinea 5, della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª)	*per memoria*
321	Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie (Spese fisse). Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato.	*per memoria*
322	Spese d'ufficio	*per memoria*
323	Alle società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per correspettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'art. 81 del capitolato d'esercizio . .	*per memoria*
324	Somma di riserva per aumenti di liquidazioni, per transazioni di vertenze, per interessi, e per altre maggiori spese impreviste relative alle linee e titoli di spesa che precedono, non che per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative all'azienda ferroviaria.	*per memoria*

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
325	Annualità alle società delle ferrovie Meridionali e del Mediterraneo per costruzione dei tronchi concessi colle convenzioni approvate dalla legge 2 luglio 1896, n. 269.	5,000,000 »
326	Concorso dello Stato nelle spese a carico delle casse per gli aumenti patrimoniali	8,000,000 »
327	Costruzione della ferrovia da Domodossola ad Iselle (Art. 2 della legge 20 luglio 1900, n. 268).	4,262,000 »
		17,262,000 »
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI. *Anticipazioni a provincie e comuni.*	
328	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56 (Spesa ripartita)	312,500 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
329	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	394,956 58
330	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195).	10,431,389 67
		10,826,346 25

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	1,078,220 »
	Debito vitalizio	2,119,000 »
	Genio civile	4,134,810 »
	Strade	5,944,000 »
	Acque — Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	7,093,920 »
	Acque — Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria	265,000 »
	Bonifiche	167,600 »
	Porti, spiaggie, fari e fanali	5,670,500 »
	Strade ferrate	993,688 »
	Tramvie	12,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	27,478,738 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	1,219,320 »
	Opere in Roma	10,137,000 »
	Opere varie	521,380 »
	Strade — Lavori di sistemazione non superiori a lire 30,000	288,000 »
	Strade — Lavori per sistemazione e miglioramento	884.000 »
	Strade — Costruzioni	4,804,500 »
	Strade — Sussidi straordinari per opere stradali	1,530,000 »
		7,506,500 »
	Acque	1,500,000 »
	Spese comuni ad acque e strade	800,000 »
	Bonifiche	7,911,500 »
	Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	329,500 »
	Acquedotto pugliese	400,000 »
	Porti, spiaggie, fari e fanali	6,114,000 »
	Strade ferrate	542,600 »
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	36,481,800 »
	CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	17,262,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali	312,500 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria. . .	54,056,300 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) .	81,535,038 »
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	10,826,346 25
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	63,960,538 »
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).	17,262,000 »
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	312,500 »
	Totale spese reali .	81,535,038 »
	Categoria IV. — Partite di giro	10,826,346, 25
	Totale generale .	92,361,384 25

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 223. N. 223.

Legge *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903.*

28 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno* 1902, *n.* 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi seguenti, da radiarsi durante l'esercizio 1902-903, in quanto non ritenga maggiormente opportuno la loro demolizione negli stabilimenti della regia marina: *Terribile*, *Sebastiano Veniero*, *Vedetta*, *Gorgona*, *Laguna*, *Luni*, *Rondine*, *Tino*, *Tremiti*, *Malaussena*, *Marittimo*, *Ancona*, *San Martino*.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLA MARINA

per l'esercizio finanziario 1902-903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria** — CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. **Spese generali.**	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,077,000 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	63,300 »
3	Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	30,922 »
4	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria). . .	10,000 »
5	Spese postali (Spesa d'ordine).	10,000 »
6	Spese di stampa.	74,950 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,900 »
8	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati (Spesa d'ordine)	700 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 »
11	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	4,000 »
12	Sussidi agli impiegati ed al basso personale dell'amministrazione centrale in attività di servizio	6,000 »
13	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie. . . .	70,000 »
14	Spese casuali.	20,000 »
		1,298,772 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	5,562,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 8, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	30,000 »
		5,592,000 »
	Spese per la marina mercantile.	
17	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse).	1,111,374 »
18	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima.	57,000 »
19	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	17,000 »
20	Spese varie della marina mercantile	112,000 »
21	Sussidi ad istituti della marina mercantile	218,572 »
22	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) . .	30,000 »
23	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
		9,545,946 »
	Spese per la marina militare.	
24	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento	6,070,000 »
25	Stato maggiore generale della regia marina	3,520,000 »
	Da riportarsi. . .	9,590,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	9,590,000 »
26	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).	1,348,000 »
27	Corpo di commissariato militare marittimo.	829,000 »
28	Corpo sanitario militare marittimo	682,000 »
29	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie	12,400,000 »
30	Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma (Spesa obbligatoria).	1,952,000 »
31	Ufficiali in posizione ausiliaria	120,000 »
32	Personale civile tecnico	1,363,400 »
33	Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino.	1,454,000 »
34	Carabinieri reali	305,800 »
35	Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	244,000 »
36	Servizio semaforico - Materiale.	177,000 »
37	Difese locali delle piazze marittime - Personale (Spese fisse).	350,000 »
38	Viveri a bordo ed a terra	8,100,000 »
39	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	208,000 »
40	Giornate di cura e materiali d'ospedale	548,000 »
41	Distinzioni onorifiche	15,000 »
42	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione . .	5,200,000 »
43	Materiali di consumo per le regie navi	1,700,000 »
44	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina	111,500 »
45	Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili	248,000 »
	Da riportarsi . . .	945,700 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . .	46,945,700 »
46	Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi	104,025 »
47	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	97,878 12
48	Servizio idrografico - Personale	37,112 »
49	Servizio idrografico - Materiale	255,000 »
50	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	32,000 »
51	Spese di trasferta del personale, missioni	600,000 »
52	Spese per trasporti di materiali	125,000 »
53	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente	5,614,000 »
54	Mano d'opera per la manutenzione degli scafi e loro apparati motori	5,716,000 »
55	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente - Artiglieria e armamenti	4,100,000 »
56	Artiglieria ed armamenti - Materiale	2,200,000 »
57	Mano d'opera per la manutenzione del materiale di artiglieria ed armamenti	2,223,025 »
58	Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,500,000 »
59	Riproduzione del naviglio. Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate nel presente capitolo .	22,400,000 »
	1° Continuazione della costruzione e allestimento della nave da battaglia di 1ª classe, *Benedetto Brin*, nel regio arsenale di Napoli;	
	2° Continuazione della costruzione e allestimento della nave da battaglia di 1ª classe, *Regina Margherita*, nel regio arsenale di Spezia;	
	3° Continuazione della costruzione e allestimento della nave da battaglia di 2ª classe, *Francesco Ferruccio*, nel regio arsenale di Venezia;	
	Da riportarsi . .	92,949,740 12

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto. . .	92,949,740 12
	4° Continuazione della costruzione della nave da battaglia di 1ª classe, *Vittorio Emanuele*, nel regio cantiere di Castellammare;	
	5° Continuazione della costruzione della nave da battaglia di 1ª classe, *Regina Elena*, nel regio arsenale di Spezia;	
	6° Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe (nave *A* tipo *Vittorio Emanuele*);	
	7° Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe (nave *B*, tipo *Vittorio Emanuele*);	
	8° Costruzione ed allestimento di un battello sottomarino;	
	9° Continuazione della costruzione di due navi trasporto carbone (navi *I* e *II*) presso l'industria privata;	
	10° Continuazione della costruzione di due navi cacciatorpediniere;	
	11° Continuazione della costruzione di due rimorchiatori;	
	12° Costruzione di quattro torpediniere di alto mare;	
	13° Inizio di una nave officina;	
	14° Costruzione di due cisterne da 80 tonnellate;	
	15° Costruzione palischermi a vapore e galleggianti per uso arsenali e porti.	
60	Combustibili ed altri generi di consumo; macchine, attrezzi e relativi impianti e manutenzione per gli stabilimenti militari marittimi – Materiale e mano d'opera.	4,350,000 »
		97,299,740. 12

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
61	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse).	26,000 »
62	Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse).	72,876 »
		98,876 »
	Spese per la marina militare.	
63	Riproduzione del naviglio (Legge 13 giugno 1901, n. 258). Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate al capitolo n. 59.	6,769,665 88
64	Difesa delle coste (Spesa ripartita)	200,000 »
65	Acquisto di siluri (Spesa ripartita)	100,000 »
		7,069,665 88
	CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.	
	Partite che si compensano nell'entrata.	
66	Fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	
67	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	2,665,963 72

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,393,772 »
	Debito vitalizio	5,592,000 »
	Spese per la marina mercantile.	9,545,946 »
	Spese per la marina militare.	97,299,740. 12
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . .	113,831,458. 12
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	98,876 »
	Spese per la marina militare.	7,069,665. 88
	Totale della categoria prima della parte straordinaria.	7,168,541. 88
	CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.	
	Partite che si compensano nell'entrata	3,500,000 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	10,668,541. 88
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . . .	124,500,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	2,665,963 72

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	121,000,000 »
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	3,500,000 »
		124,500,000 »
	Categoria IV. — Partite di giro	2,665,963. 72
	TOTALE GENERALE	127,165,963. 72

Visto, d' ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 224. N. 224.

Legge *per la distribuzione del chinino di Stato alle congregazioni di carità ed ai comuni.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 1° *luglio* 1902, *n.* 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:

Il chinino dello Stato, agli effetti dell'art. 2, sarà distribuito alle congregazioni di carità ed ai comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto ministeriale, udita la commissione di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con regio decreto, udito il consiglio superiore di sanità.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 225. N. 225.

LEGGE *che autorizza la spesa straordinaria di lire 5 milioni per la riparazione di danni apportati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di 2ª categoria.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 1° *luglio* 1902, *n.* 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,000,000 per la riparazione di danni apportati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di 2ª categoria e per le sistemazioni di dette opere divenute urgenti in conseguenza delle piene medesime.

Art. 2.

La somma suindicata sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio della spesa pel Ministero dei lavori pubblici, in un capitolo speciale, con la denominazione contenuta

Digitized by Google

nel precedente articolo, e sarà ripartita in quattro esercizi come segue:

Esercizio	1901-1902 . . .	L.	1,000,000
Id.	1902-1903 . . .	»	1,000,000
Id.	1903-1904 . . .	»	1,500,000
Id.	1904-1905 . . .	»	1,500,000
	Totale . . .	L.	5,000,000

Art. 3.

Lo stanziamento fatto in lire 975,000, al capitolo 153 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1901-902, è ridotto a lire 575,000, e quello di lire 1,000,000, fatto al capitolo 157 del bilancio stesso, è ridotto a lire 400,000.

Le somme di lire 400,000 e di lire 600,000, rispettivamente dedotte dai citati due capitoli, saranno ristabilite nei capitoli corrispondenti del bilancio della spesa di detto Ministero per lire 500,000 nell'esercizio 1903-1904 e per lire 500,000 nell'esercizio 1904-905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V.to Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. BALENZANO.

Digitized by Google

N. 226. N. 226.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.*

12 giugno 1902.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 luglio 1902, n. 155)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regio decreto 24 marzo 1892, n. 200, che approva il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

Sentito il parere della commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misu-

Digitized by Google

rare, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente e che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 1902.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio approverà apposite istruzioni tecniche da sottoporsi a revisione quando ciò sia riconosciuto opportuno, sentita la commissione superiore metrica.

Art. 3.

È abrogato il regolamento approvato con regio decreto in data 24 marzo 1892, n. 200; sono pure abrogati i successivi regi decreti che lo hanno modificato e le disposizioni del regolamento sul servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), che sono contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 57. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER LA

FABBRICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI

Disposizioni generali.

Art. 1.

Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla prefettura o alla sotto-prefettura della località nella quale intende esercitare la sua industria.

Alla dichiarazione unirà:

a) un'impronta delle marche di fabbrica, colle quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verificazione prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza;

b) un certificato, dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'ufficio metrico del distretto.

Il prefetto, o il sotto-prefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato.

Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima in un ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a tale ufficio la ricevuta di cui sopra.

Digitized by Google

Art. 2.

I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verificazione.

I fabbricanti residenti in comuni ove esiste un ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verificazione periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verificazione periodica nel comune di loro residenza.

Art. 3.

I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, nè venderli nel Regno se non siano anche muniti del bollo di verificazione prima.

I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verificazione.

Art. 4.

Coloro che fabbricheranno ad uso del commercio pesi, misure o strumenti per pesare o per misurare, senza aver fatta la dichiarazione di cui all'art. 1, e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dagli articoli 2 e 3, in-

Digitized by Google

correranno nelle pene stabilite dagli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili qualora avessero consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificazione.

Art. 5.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi, deformarsi o guastarsi, nè temporaneamente, nè in modo permamente; e che le loro variazioni, sia per cambiamenti di temperatura, sia per l'uso ordinario, non eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente regolamento.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono portare la marca di fabbrica stabilmente ed in luogo visibile; devono esser costruiti in modo da poter ricevere e conservare permanentemente i bolli di verificazione prima e periodica in posizioni ben visibili, e in condizioni tali che la presenza dei bolli tolga la possibilità di alterazioni o deformazioni. A questo scopo i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, di ferro, di acciaio o di ghisa, dovranno essere muniti di spine di rame per ricevere i bolli di verificazione prima; e, quando occorra, vi dovranno essere colate goccie di stagno e piombo o di piombo antimoniato per i bolli di verificazione periodica.

Inoltre, salvo quanto è disposto dagli articoli 11, 20 e 47 rispetto alle abbrevazioni e denominazioni, i pesi e le misure dovranno portare in italiano e in luogo visibile, senza abbreviazioni e stabilmente, le denominazioni fissate dalla legge.

Digitized by Google

Ogni altra denominazione è vietata anche se fosse seguita dal ragguaglio in pesi o misure del sistema metrico decimale.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare che non soddisfino a queste condizioni generali e alle altre speciali stabilite dal presente regolamento, non saranno ammessi alla verificazione prima.

Art. 6.

Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

Con le norme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto reale, sentita la commissione superiore metrica, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purchè siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella *B* predetta.

In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella *B* per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Art. 7.

Potranno essere ammessi con decreto ministeriale, sentita la commissione superiore metrica, pesi, misure e strumenti per pesare o per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Digitized by Google

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, dovranno essere corredate dei disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, ed, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento.

Il richiedente, in luogo dei disegni, potrà mandare un esemplare dello strumento, il quale rimarrà in proprietà del Ministero.

Disposizione speciale per gli strumenti metrici non destinati agli usi di commercio.

Art. 8.

Per gli effetti del presente regolamento non sono sottoposte a verificazione, qualunque sia la loro lunghezza, le righe divise in centimetri e millimetri. Del pari non sono sottoposte a verificazione le misure che, oltre la divisione decimale, hanno divisioni relative a misure estere, ovvero altre divisioni in uso per arti o industrie speciali; i pesa-lettere, le bilance a molla, ed, in generale, gli strumenti, non contemplati nel presente regolamento, che, pur potendo servire per pesare o per misurare, non sono, per la loro natura, adatti ad essere adoperati in commercio in rapporto con terzi.

Qualora questi strumenti venissero usati in commercio in rapporto con terzi per pesare o per misurare, saranno sequestrati, ed ai contravventori saranno applicate le penalità di cui agli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche.

Responsabilità dei verificatori.

Art. 9.

I verificatori non debbono ammettere al bollo di prima verificazione gli strumenti metrici che non riuniscano le condizioni prescritte dal presente regolamento. Essi sono respon-

Digitized by Google

sabili della regolarità della verificazione prima, e, nei casi di strumenti metrici indebitamente bollati, il Ministero adotterà i provvedimenti che saranno reputati opportuni, sentita, occorrendo, la commissione superiore metrica.

In caso di disaccordo fra il verificatore metrico ed il fabbricante, sulla possibilità di bollare uno strumento metrico, il Ministero, a richiesta del fabbricante, fa eseguire un esame definitivo dalla commissione superiore metrica. Se la decisione del Ministero conferma quella del verificatore metrico, le spese sono a carico del fabbricante, il quale dovrà, in ogni caso, anticiparle.

Applicazione dei bolli agli strumenti metrici.

Art. 10.

È fatto divieto ai verificatori di valersi dell'opera dei fabbricanti o degli aggiustatori metrici, ovvero di qualsiasi altra persona che non sia il bollatore usciere, o chi ne faccia le veci, per la bollatura degli strumenti metrici sottoposti alla verificazione prima e periodica, salvo autorizzazione speciale da concedersi dal Ministero.

È fatta eccezione per la bollatura delle misure di vetro e di terra cotta e dei misuratori dei gas.

Misure lineari.

Disposizioni generali.

Art. 11.

Le misure lineari sono:

1° in asta;
2° snodate;
3° a catena;
4° a nastro.

Digitized by Google

Le misure lineari maggiori del metro, invece del nome, potranno portare l'indicazione della loro lunghezza in cifre arabiche, precedute o seguite dalla parola *metri*.

Art. 12.

Le divisioni in metri, decimetri, centimetri e millimetri delle misure lineari dovranno essere esatte entro i limiti di tolleranza di cui in appresso: i tratti che le formano saranno ben visibili, netti, sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura; essi cominceranno dallo spigolo nelle misure a sezione retta poligonale; avranno lunghezze diverse, per distinguere facilmente i decimetri dai centimetri e i centimetri dai millimetri e porteranno numeri progressivi almeno di decimetro in decimetro.

Per le misure a sezione retta circolare l'origine delle divisioni, o i loro punti di mezzo, dovranno trovarsi sulla stessa generatrice.

Le divisioni non inferiori al decimetro potranno anche esser fatte con piccole borchie o con fori, in modo però da poter distinguere facilmente i decimetri dai mezzi metri e dai metri.

Il triplometro, il doppio metro, il metro ed il mezzo metro saranno divisi almeno in centimetri. Il doppio metro, il metro, il mezzo metro snodati dovranno avere almeno il primo decimetro diviso in millimetri; il doppio decimetro ed il decimetro saranno divisi in millimetri e facoltativamente in mezzi millimetri.

È vietata ogni divisione non decimale ed ogni indicazione che si riferisca a misure non ammesse dalla legge, giusta quanto è disposto dall'art. 5 del presente regolamento.

Digitized by Google

Misure in asta.

Art. 13.

Le misure in asta del decimetro, del doppio decimetro, e del mezzo metro saranno di un solo pezzo; quelle del metro e del doppio metro, se non sono di un sol pezzo, saranno la prima di due pezzi e la seconda di due, ovvero di quattro pezzi uguali, uniti fra loro mediante viti e madreviti di metallo.

Il triplometro potrà essere di uno, due o anche di tre pezzi uguali e il mezzo decametro di uno due o anche cinque pezzi uguali; tali pezzi saranno uniti fra loro nel modo sopraindicato.

Art. 14.

Le misure in asta saranno costruite con materie di sufficiente durezza e di tale sezione che non si inflettano sensibilmente.

Ai capi delle misure di legno e ben aderenti ad essi saranno solidamente fissati, mediante viti o trafitte, calciuoli o staffe metalliche di grossezza non inferiore ad un millimetro, che proteggano le faccie longitudinali per due centimetri almeno.

Nelle misure di canna i calciuoli avranno la lunghezza di almeno tre centimetri e saranno fissati da spine di rame con ribaditure di almeno quattro millimetri di diametro per applicarvi i bolli di verificazione prima.

Le testate delle guarnizioni formano i termini della misura e devono essere piane e perpendicolari alle faccie longitudinali di essa.

Digitized by Google

Devono soddisfare alla medesima condizione le testate delle misure metalliche.

Le misure lineari non superiori al metro potranno essere prive di staffe o di calcinoli terminali, ma allora l'asta, su cui sono segnate le dette misure, dovrà prolungarsi di almeno due millimetri oltre le divisioni estreme.

Art. 15.

Nelle misure di ferro o di acciaio la spina di rame, per l'applicazione dei bolli di verificazione prima, dovrà trovarsi in prossimità del nome della misura e attraversarla da parte a parte; le estremità della spina si troveranno in piano con le faccie longitudinali della misura.

Misure snodate.

Art. 16.

Le misure snodate non possono essere superiori al doppio metro e devono essere formate con regoli di metallo, di legno duro o di altra materia resistente, uniti a cerniera o per mezzo di spine, o di occhielli, ribaditi.

Il numero dei regoli, tutti uguali fra loro, sarà tale che la distanza fra i centri di due occhielli, cerniere o spine successive corrisponda a 5, 10, 20, 50 centimetri o a un metro.

Le estremità delle misure snodate di legno saranno protette come quelle delle misure in asta, con la differenza che le guarnizioni metalliche potranno essere più sottili e fissate senza trafitte, ma dovranno estendersi longitudinalmente per un mezzo centimetro almeno e su di esse sarà prolungata la suddivisione dei regoli estremi.

Il nome della misura sarà impresso sul regolo (o regoli),

Digitized by Google

che contiene l'origine della divisione. I bolli di verificazione prima saranno applicati in prossimità del nome della misura, e soltanto da una parte, anche per quelle misure che portano la divisione sulle due faccie.

Misure a catena.

Art. 17.

Le misure a catena non possono essere inferiori al mezzo decametro; devono essere composte di filo metallico del diametro di quattro millimetri almeno.

Gli articoli intermedi si comporranno di un tratto rettilineo terminante in due occhielli, ciascuno dei quali sarà concatenato con un anello, e la distanza fra i centri di due anelli consecutivi sarà di due o di cinque decimetri.

La divisione di metro in metro dovrà essere indicata da anelli di metallo, di cui il colore contrasti con quello delle altre parti della misura.

Gli articoli estremi saranno invece concatenati con due impugnature terminali a snodo, fatte con filo avente almeno lo stesso diametro alle quali si applicano internamente od esternamente, due caviglie di uguale diametro; la lunghezza totale della misura verrà contata da asse ad asse delle caviglie, a catena distesa.

Le impugnature e gli anelli di congiunzione saranno di un solo pezzo o saldati.

Queste misure potranno essere usate anche senza caviglie, ma allora le facce estreme delle impugnature dovranno essere piane e corrispondere alle due estremità della misura.

Il nome della misura sarà impresso su una delle impugnature, che porterà la spina di rame per ricevere il bollo di verificazione prima.

Digitized by Google

Misure a nastro.

Art. 18.

Le misure a nastro metalliche devono essere munite di una staffa pure metallica, atta a ricevere i bolli di verificazione.

Queste misure possono anche essere costruite in modo da potersi adoperare come misure a teste; esse potranno essere munite di impugnature con o senza caviglie, con le modalità stabilite dall'articolo precedente per le misure a catena.

Le misure a nastro non metalliche dovranno presentare sufficiente resistenza all'allungamento ed essere munite esse pure di una staffa metallica atta a ricevere i bolli di verificazione.

Tolleranze nelle misure lineari.

Art. 19.

Nelle misure lineari sono tollerati gli errori indicati nella seguente tabella.

NOME DELLE MISURE	MISURE					
	in asta		snodate	a catena	a nastro	
	di legno	di altra materia			metalliche	non metalliche
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Doppio decametro	..	..	..	15,0	5,0	6,0
Decametro	..	..	..	10,0	4,0	5,0
Mezzo decametro	4,0	3,0	..	5,0	3,0	4,0
Triplometro (misura tollerata)	2,5	1,5	..	..	2,0	3,0
Doppio metro	1,5	1,0	2,0	..	1,0	2,0
Metro	1,0	0,7	1,0	..	0,5	2,0
Mezzo metro	0,7	0,5	0,7	..	0,5	1,0
Doppio decimetro	0,3	0,2	0,4	..	..	..
Decimetro	0,2	0,2	0,3	..	..	..

Digitized by Google

Per le misure in asta e per quelle a nastro non sono tollerati che errori in più; per le misure snodate ed a catena, sono tollerati errori in più ed in meno,

Per la suddivisione sono tollerati, per tutte le misure lineari, errori in più ed in meno, colla condizione che l'errore nella misura compresa fra due suddivisioni qualsiansi, che distino fra loro di una delle quantità enumerate nella tabella precedente, non superi la tolleranza ammessa, per la misura corrispondente, nella tabella stessa, eccetto per suddivisioni distanti fra loro di uno o due decimetri, nel qual caso la tolleranza può essere una volta e mezza quella indicata nella tabella.

Per le suddivisioni inferiori al mezzo decametro nelle misure a catena, e per quelli inferiori al mezzo metro nelle misure a nastro le tolleranze saranno eguali a quelle stabilite per le misure in asta di legno.

Per gli intervalli minori di un decimetro l'errore non dovrà superare un quinto di millimetro.

Misure di capacità.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Le misure di capacità potranno, invece del loro nome italiano per intero, portare l'indicazione del numero di litri in cifre arabiche seguito dalla parola *Litri* o dall'abbreviazione *Lit.*

Misure di capacità per gli aridi.

Art. 21.

Le misure per gli aridi, enumerate nella tabella *B* annessa alla legge, avranno la forma interna di un cilindro circolare retto di diametro uguale all'altezza. Per i diametri superiori

Digitized by Google

ed inferiori e per l'altezza è ammessa la tolleranza seguente col limite minimo di un millimetro:

nelle misure di metallo, fino ad $^1/_{100}$ dei valori corrispondenti;

nelle misure di legno, fino ad $^1/_{50}$ dei valori corrispondenti.

Misure metalliche per gli aridi.

Art. 22.

Le misure metalliche per gli aridi saranno costruite con lamiera di ferro anche zincato o stagnato (latta o lattone), di ottone o di altro metallo resistente, la quale abbia la grossezza minima indicata nella tabella che segue:

NOMI DELLE MISURE	GROSSEZZA minima della lamiera
	mm.
Doppio ettolitro	1,5
Ettolitro	1,2
Mezzo ettolitro e quarto di ettolitro	1,0
Doppio decalitro e decalitro	0,8
Mezzo decalitro e doppio litro	0,6
Litro	0,5
Misure inferiori al litro	0,4

Le misure di latta non devono essere superiori al litro.

Le misure metalliche — quando siano superiori al litro — saranno rinforzate alla bocca e alla base da due cerchi metallici di conveniente altezza e grossezza, i quali, se non faranno corpo colla misura, dovranno essere solidamente imbullettati o saldati sulla lamiera e saranno attraversati da spine di rame, ribadite all'interno ed all'esterno, per l'apposizione del bollo di

Digitized by Google

prima verificazione. Il cerchio superiore dovrà costituire, insieme con la lamiera, l'orlo piano della bocca, oppure dovrà avere un risalto, che ricopra esattamente la grossezza della lamiera. Il cerchio inferiore avrà un risalto, che potrà anche essere saldato, su cui il fondo si appoggia. Dovrà poi sporgere oltre il fondo in guisa che, posta la misura sopra un piano, questo venga toccato solamente dal cerchio.

Inoltre e misure superiori al mezzo decalitro dovranno esser munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino.

Le misure non superiori al litro potranno essere costruite con rinforzi diversi da quelli sopra indicati.

Misure di legno per gli aridi.

Art. 23.

Nelle misure di legno per gli aridi la parete laterale sarà di un solo pezzo ripiegato a cilindro che dovrà sporgere sotto il fondo, ovvero sarà composta di doghe e il fondo che dovrà essere piano all'interno, sarà fissato alla parete in modo che non si possa far mutare di posizione.

La grossezza minima delle pareti e del fondo è indicata nella tabella che segue:

	MISURE			
	di legno piegato		a doghe	
	Pareti	Fondo	Pareti	Fondo
	mm.	mm.	mm.	mm.
Ettolitro e mezzo ettolitro.	10	15	6	10
Quarto di ettolitro e doppio decalitro.	6	10	4	8
Decalitro.	5	8	4	6
Mezzo decalitro, doppio litro e litro	4	6	4	5

Digitized by Google

Queste misure dovranno essere rinforzate esternamente da cerchi e liste metalliche, e alla parte superiore dovranno essere munite di una guarnizione metallica, che ricopra l'orlo in tutta la sua larghezza.

Le misure superiori al mezzo decalitro dovranno essere munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino.

Per correzioni non superiori a $^1/_{200}$ della capacità, potrà essere applicata solidamente al fondo una toppa a spigoli smussati, e, anche per questa, saranno applicati bolli di prima verificazione per garantirne la stabilità.

Tolleranze nelle misure di capacità per gli aridi.

Art. 24.

Nelle misure di capacità per gli aridi sono tollerati gli errori in più, indicati nella seguente tabella.

NOME DELLE MISURE	TOLLERANZA nelle misure
	ml.
Doppio ettolitro	500
Ettolitro	300
Mezzo ettolitro	200
Quarto di ettolitro (misura tollerata	120
Doppio decalitro	100
Decalitro	50
Mezzo decalitro	30
Doppio litro	12
Litro	6
Mezzo litro	4
Quarto di litro (misura tollerata)	3
Doppio decilitro	3
Decilitro	2
Mezzo decilitro e misure inferiori	1

Digitized by Google

Misure di capacità per i liquidi.

Art. 25.

Le misure per i liquidi possono essere di due specie: da riempirsi fino all'orlo, ovvero, da riempirsi fino ad un certo segno, detto linea di fiducia, che ne indica la capacità.

Esse devono avere, in corrispondenza dell'orlo o della linea di fiducia, diametri non superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

NOME DELLE MISURE	DIAMETRO per le misure che si riempiono fino all'orlo	DIAMETRO per le misure con linea di fiducia
	mm.	mm.
Doopio ettolitro	503	634
Ettolitro	400	503
Mezzo ettolitro	317	400
Quarto di ettolitro (misura tollerata)	252	317
Doppio decalitro	234	294
Decalitro	185	233
Mezzo decalitro	147	185
Doppio litro	108	137
Litro	86	108
Mezzo litro	86	
Quarto di litro (misura tollerata)	68	
Doppio decilitro	63	
Decilitro	50	
Mezzo decilitro	40	
Doppio centilitro	28	
Centilitro	22	

Digitized by Google

Art. 26.

Le misure non inferiori al decalitro potranno avere suddivisioni interne, quando la forma ne sia cilindrica o a tronco di cono con qualunque sezione retta. Tali suddivisioni però, potranno esser fatte soltanto sui tre quinti superiori della misura e procederanno di 10 in 10, ovvero di 5 in 5 litri per le misure non inferiori al mezzo ettolitro, e di 5 in 5 litri per le altre. Inoltre le misure non inferiori al mezzo ettolitro potranno in ogni caso, avere la divisione corrispondente alla loro metà.

Per il decalitro, le divisioni potranno procedere anche di 2 in 2 litri.

Misure metalliche per i liquidi.

Art 27.

Le misure metalliche per i liquidi, dovranno soddisfare alle prescrizioni stabilite dall'art. 22; però per queste misure non si richiedono la spranga diametrale e il tondino, e le misure, che non devono riempirsi per intero, potranno essere rinforzate in qualsiasi modo, qualunque sia la loro capacità, e non occorrerà per esse il risalto che ne ricopra l'orlo per tutta la sua grossezza. Anche per le misure da riempirsi per intero, i rinforzi potranno farsi in modo qualsiasi, ma soltanto quando la loro capacità non superi i due litri.

Le misure di latta per i liquidi non potranno avere capacità superiore al doppio litro.

Art. 28.

La linea di fiducia e le suddivisioni, ammesse dall'art. 26, saranno indicate nelle misure metalliche, sulla parete in-

Digitized by Google

terna di esse ovvero sopra due regoli metallici, mediante due segni orizzontali, lunghi almeno due centimetri, bene incisi oppure rilevati. I due regoli metallici saranno uniti invariabilmente con la misura stessa in modo da potervi essere assicurati mediante i bolli di verificazione. Queste indicazioni potranno anche essere segnate da indici metallici saldati a forte sulla parete interna della misura o sui regoli, e si dovranno trovare in parti delle misure diametralmente opposte.

Misure di legno per i liquidi.

Art. 29.

Le misure di legno composte di doghe dovranno essere solidamente cerchiate; porteranno impressa a fuoco, in luogo facilmente visibile, la indicazione della capacità.

In quelle che non si riempiono per intero, la capacità e le suddivisioni di cui all'art. 26, sono indicate da borchie a capo conico confitte nel legno in parti opposte. Queste borchie, all'esterno verranno ribadite e dovranno presentare il modo di potervi applicare i bolli di prima verificazione; nell'interno dovranno terminare in una punta che segnerà il giusto livello.

La linea di fiducia e le suddivisioni potranno anche essere segnate su due regoli metallici, nel modo indicato nell'articolo precedente, ovvero su due regoli di legno con borchie ribadite sui regoli stessi.

In quelle che si riempiono per intero (barili, botti, ecc.), è ammessa l'applicazione di una massa di correzione in modo da permettere l'applicazione dei bolli di prima verificazione, i quali ne assicurino la stabilità.

Digitized by Google

Misure di vetro, di terra cotta, ecc., per i liquidi.

Art. 30.

Nelle misure di vetro, porcellana, terra cotta, ecc., che non si riempiono per intero, la giusta capacità sarà indicata da una linea nitida, orizzontale lunga 2 centimetri almeno, incisa all'esterno nelle misure trasparenti e all'interno nelle altre. Questa linea dovrà essere incisa ad una distanza dall'orlo superiore, contata sulla verticale, non minore di 15 mm., fatta eccezione per le misure di terra cotta inferiori al litro, per le quali questa distanza, contata nel modo sopradetto, potrà essere di 10 mm.

Non saranno ammesse alla verificazione le misure che, oltre alla linea di fiducia, abbiano altri segni consimili. In queste misure il valore della capacità sarà segnato in modo indelebile all'esterno, e l'impressione dei bolli di prima verificazione potrà anche essere fatta a caldo, all'atto della fabbricazione, colle norme che verranno stabilite con decreto ministeriale, sentita la commissione superiore metrica.

Apparecchi speciali per misurare i liquidi.

Art. 31.

Per misurare i liquidi è autorizzato l'uso in commercio di recipienti con chiavetta di efflusso, con suddivisioni che corrispondano a litri, decilitri e centilitri, alle condizioni seguenti.

Questi apparecchi saranno di vetro trasparente, avranno forma cilindrica o conica col vertice in basso, e potranno anche essere composti di vari tronchi cilindrici di diversa

Digitized by Google

sezione, ma raccordati in modo da formare un solo corpo di vetro o riuniti invariabilmente con armature metalliche.

La graduazione, accompagnata dalle indicazioni della capacità, sarà incisa sul vetro a tratti orizzontali.

Per garantire la posizione normale dell'apparecchio, esso sarà munito di piombino, ovvero avrà due graduazioni diametralmente opposte.

I detti recipienti, nei tratti suddivisi in parti di eguale capacità, dovranno avere sezione costante e di tale grandezza che la distanza verticale fra due tratti successivi non sia minore di quella indicata nella tabella che segue:

Per le suddivisioni in:

	Distanza minima fra due tratti	
centilitri	26	millimetri
doppi centilitri	32	»
mezzi decilitri	50	»
decilitri	63	»
doppi decilitri	84	»
mezzi litri	123	»
litri	154	»
doppi litri	200	»

Nei recipienti nei quali la suddivisione è fatta secondo le scale:

litri 2 - 1 - 0. 5 - 0. 25

» 2 - 1 - 0. 5 - 0. 2 - 0. 1 - 0. 05 - 0. 2 - 0. 01

le sezioni corrispondenti ai segni di divisione saranno di tale grandezza, che l'innalzamento o l'abbassamento di un centi-

Digitized by Google

metro nel livello del liquido corrisponda tutt'al più alle seguenti variazioni di capacità:

Per litri 2 - 1 - 0. 5	50	millimetri
» 0. 25 - 0. 2 - 0. 1. . . .	20	»
» 0. 05	10	»
» 0. 02 - 0. 01	5	»

Art. 32.

Tolleranze nelle misure di capacità per i liquidi.

Nelle misure di capacità per i liquidi sono tollerati gli errori in più indicati nella tabella seguente:

NOME DELLE MISURE	MISURE di cui all'art. 27	MISURE di cui agli articoli 29, 30 e 31
	ml.	ml.
Doppio ettolitro	250	500
Ettolitro	150	300
Mezzo ettolitro.	100	200
Quarto di ettolitro (misura tollerata).	60	120
Doppio decalitro	50	100
Decalitro	25	50
Mezzo decalitro	15	30
Doppio litro.	6	12
Litro	3	6
Mezzo litro	2	4
Quarto di litro (misura tollerata)	1	2
Doppio decilitro	1	2
Decilitro	1	2
Mezzo decilitro.	0,5	1
Doppio centilitro.	0,5	0,5
Centilitro	0,5	0,5

Digitized by Google

Nelle suddivisioni delle misure di capacità sono tollerati errori in più ed in meno, con la condizione che nella misura della capacità, compresa fra due suddivisioni qualsiansi e corrispondente ad una di quelle enumerate nella tabella precedente, l'errore non superi la tolleranza ammessa, per la detta misura, nella tabella stessa.

Misuratori dei gas.

Disposizioni comuni ai misuratori a secco ed a liquido.

Art. 33.

Sono ammessi i soli misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico decimale, e che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 34.

Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile da esso:

1° il nome, l'indirizzo del costruttore e la sua marca di fabbrica;

2° il numero progressivo di fabbricazione;

3° l'erogazione oraria massima espressa in litri;

4° l'indicazione del tipo.

Art. 35.

I quadranti del contatore devono essere divisi ciascuno in dieci parti e rappresentare successivamente le unità e i relativi multipli decimali.

Digitized by Google

L'unità può essere il metro cubo o il litro; e sulla placca dei quadranti saranno scritte le parole *metri cubi* nel primo caso e *litri* nel secondo.

In corrispondenza di ciascun quadrante sarà scritto rispettivamente *unità, decine, centinaia, ecc.*, e quando l'unità sia il litro potranno mancare i quadranti delle unità e delle decine.

In ogni caso il misuratore dovrà offrire il modo di apprezzare le frazioni di metro cubo, come nella tabella seguente.

Per i misuratori che erogano:

fino a litri 1400 all'ora (10 becchi), di litro in litro;

da oltre 1400 a 2800 litri all'ora (20 becchi), di due in due litri almeno;

da oltre 2800 fino a 7000 litri all'ora (50 becchi), di cinque in cinque litri almeno;

da oltre 7000 fino a 14000 litri all'ora (100 becchi), di dieci in dieci litri almeno;

più di 14000 litri all'ora, di venti in venti litri almeno.

Art. 36.

Quando un misuratore sia presentato per la prima volta alla verificazione, il suo contatore, se non sarà stato già preventivamente verificato e bollato, dovrà potersi separare dal resto dell'apparecchio ed essere costruito in modo che, appena esaminato e bollato, si possa fissare invariabilmente al suo posto.

Il contatore sarà protetto da una custodia con una parete di vetro per la lettura dei quadranti. La custodia sarà fissata invariabilmente al resto dell'apparecchio e riceverà i bolli di verificazione.

Digitized by Google

La cassa che contiene l'apparecchio misuratore sarà costruita in modo che, coll'applicazione di pochi bolli di verificazione alle commettiture, siano garantite le parti interne da qualsiasi modificazione.

Art. 37.

I misuratori devono essere congegnati in modo che sia impedito il movimento in senso opposto a quello prodotto dalla erogazione del gas.

Art. 38.

Il manometro collocato all'uscita del gas dal misuratore e le fiamme non dovranno presentare variazioni periodiche.

Art. 39.

Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento, se è in meno, e soltanto fino all'uno per cento se è in più.

Misuratori a liquido.

Art. 40.

I misuratori a liquido devono essere provveduti di acconci apparecchi perchè s'interrompa automaticamente l'efflusso del gas ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una tale quantità di liquido, che produca nell'indicazione un errore in più o in meno uguale o maggiore del 4 per cento per i misuratori che erogano non meno di 2400 litri di gas all'ora (20 becchi), e uguale o maggiore del 5 per cento di quelli di portata in-

Digitized by Google

feriore; e ciò quando il misuratore sia collocato su di un piano orizzontale.

I misuratori che erogano non meno di 12,000 litri di gas all'ora (100 becchi) potranno mancare di questa chiusura automatica ma, in sua vece, dovranno avere un indicatore di livello, che mostri chiaramente l'innalzamento o la depressione del liquido dal giusto livello, il quale deve essere segnato da una linea di fiducia.

Quando il liquido è al suo giusto livello, il gas non deve poter uscire dagli orifizi, che servono ad introdurre o a togliere il liquido dal misuratore.

Apparecchi per la verificazione dei misuratori del gas.

Art. 41.

Gli apparecchi per la verificazione dei misuratori dei gas, che, per l'art. 23 del testo unico delle leggi metriche, i fabbricanti, gli aggiustatori od i fornitori devono mettere a disposizione del verificatore, dovranno essere collocati stabilmente in apposito locale decente, bene illuminato e tale che i detti apparecchi possano sempre conservare la voluta precisione.

Art. 42.

Gli apparecchi principali per la verificazione sono i seguenti:

a) Un gasometro a campana;

b) Due misuratori regolatori;

c) Un tubo munito di chiavette per dare l'accesso al gas nei misuratori, e di manometri per determinare la pressione del gas all'entrata ed all'uscita di ciascun misuratore;

Digitized by Google

d) Un secondo tubo che guidi il gas ad una serie di beccucci, collocati in altro ambiente, per osservare la regolarità delle fiamme, senza alterare la temperatura nel locale ove trovasi il misuratore.

Art. 43.

La campana del gasometro sarà cilindrica; terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas da misurarsi, nè produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere la parete sufficientemente grossa e convenientemente rinforzata per guisa da non subire deformazioni.

All'esterno, la campana porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata dall'ufficiale metrico, verrà munita di bolli.

La cupola della campana avrà una tubulatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm. almeno. Questa dovrà potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La capacità utile della campana sarà non minore di 500 litri, ed il suo diametro interno non maggiore di 80 centimetri. Sarà sospesa ad un nastro accavallato sopra una puleggia fissa in modo che l'asse della campana rimanga verticale e la campana stessa si sposti sempre verticalmente.

La campana dovrà essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro.

Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana.

Digitized by Google

Art. 44.

Accanto al gasometro deve trovarsi una solida tavola orizzontale di metallo o di pietra, col piano superiore scanalato longitudinalmente, per lo scolo dell'acqua, che esce dai misuratori.

Parallelamente ai lati maggiori della tavola medesima devono trovarsi il tubo con le chiavette ed i manometri in conformità dell'art. 42; e la luce del tubo e delle chiavette deve essere commisurata alla erogazione massima dei misuratori sottoposti alla verificazione.

A ciascuna estremità del tubo portante le chiavette è applicato uno dei misuratori regolatori, muniti di quadranti divisi in 100 parti corrispondenti ciascuna ad un litro; dopo il secondo di questi misuratori dev'essere applicata una chiavetta a vite.

Art. 45.

I manometri devono essere ad aria libera e formati da tubi di vetro col diametro interno di un centimetro almeno, e devono avere una scala divisa in millimetri.

Art. 46.

Per la verificazione dei misuratori dovranno essere posti a disposizione del verificatore metrico un termometro, un contasecondi, un livello a bolla d'aria, tubi di gomma elastica vulcanizzata muniti di raccordi metallici per tutte le portate dei misuratori, e gli altri attrezzi occorrenti, compresa la lega da saldatore, per l'applicazione dei bolli. Dovrà anche

Digitized by Google

esser messo a disposizione del verificatore il personale necessario per riempire d'acqua i misuratori, per disporli alla verificazione e per bollarli.

Pesi.

Disposizioni generali.

Art. 47.

I pesi del gramma fino al doppio decagramma inclusivi devono essere di ottone o di altre sostanze metalliche, che non siano più facilmente alterabili dell'ottone; quelli superiori al doppio decagramma possono essere anche di ghisa.

I pesi possono essere nichelati, dorati, od in generale ricoperti con uno strato di altri metalli, che ne rendano meno alterabile la superficie, purchè tale strato sia perfettamente aderente e ottenuto per deposizione galvanica o con altro metodo equivalente.

La sostanza di cui sono formati i pesi deve essere di struttura compatta, omogenea e presentare la superficie liscia.

Ogni peso deve portare l'indicazione del suo valore in cifre arabiche seguite dal nome italiano del peso, per intero, od abbreviato ma non più di quanto segue:

Per chilogramma, chilog. o kg.;
Per ettogramma, ettog.;
Per gramma, gr.;
Per decigramma, dg.;
Per centigramma, cg.;
Per milligramma, mg.

Digitized by Google

Per i pesi dal gramma al milligramma può bastare la sola cifra, che indica il valore in milligrammi.

La marca di fabbrica per i pesi inferiori all'ettogramma dovrà essere impressa sul fondo; per gli altri sarà impressa sulla faccia superiore.

Art. 48.

I pesi dal gramma al doppio decagramma inclusivi devono avere la forma di cilindro retto a base circolare, munito di bottone nella parte superiore.

I pesi maggiori del doppio decagramma possono avere forma di cilindro retto a base circolare ovvero di tronco di piramide retta a basi parallele aventi figura di rettangolo o di esagono regolare, e saranno muniti, nella faccia superiore, di un bottone, ovvero di un uncino o di un anello metallico.

I pesi potranno avere anche la forma di tronco di cono cavo per poter essere introdotti uno nell'altro, e in questo caso dovranno essere d'ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone e dovranno essere conformi ai modelli depositati presso gli uffici metrici.

Art. 49.

Le dimensioni dei pesi a forma di cilindro o di tronco di piramide, e le tolleranze sulle dimensioni stesse sono indicate nella seguente tabella:

Digitized by Google

NOMI DEI PESI	PESI CILINDRICI					PESI A TRONCO DI PIRAMIDE								
	di ottone			di ghisa		a base rettangolare					a base esagonale			
						Lati della base		Lati della faccia superiore						
	Diametro del cilindro	Altezza del cilindro	Tolleranza	Diametro e altezza del cilindro	Tolleranza	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lato della base	Lato della facciata superiore	Altezza	Tolleranza
	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Mezzo quintale = 50 chilogrammi.	19[illegible]	190	4	198	5	318	210	288	181	136	152	140	140	5
Doppio miriagramma = 20 id.....	142	142	4	149	4	245	157	221	133	100	112	103	103	4
Miriagramma = 10 id.....	114	114	3	120	4	195	125	175	106	79	89	82	82	4
Mezzo miriagramma = 5 id.....	90	90	3	94	3	154	99	139	84	63	72	66	66	3
Doppio chilogramma = 2 id.....	66	66	2	71	3	114	73	103	62	46	53	48	48	3
Chilogramma.....	52	52	2	55	3	90	58	82	49	37	42	39	39	3
Mezzo chilogramma = 500 grammi....	41	41	1	43	2	72	46	65	39	29	34	31	31	2
Doppio ettogramma = 200 id.....	30	30	1	32	2	53	34	48	29	22	26	23	23	2
Ettogramma = 100 id	24	24	1	25	1	42	27	38	23	17	20	18	18	1
Mezzo ettogramma = 50 id.....	19	19	1	20	1	33	21	30	18	14	16	14	14	1
Doppio decagramma = 20 id.....	17	8,5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Decagramma = 10 id.....	13	6,5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mezzo decagramma = 5 id.....	11	5,5	0,5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Doppio gramma = 2 id.....	10	2,5	0,5	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gramma.....	7	1,7	0,5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Nei pesi cilindrici muniti di bottone, l'altezza di questo dovrà essere la metà del diametro.

Digitized by Google

Art. 50.

I pesi dal decagramma in su potranno avere una massa di correzione in apposita cavità, che sbocchi sul fondo del peso.

Per quelli dal decagramma al doppio ettogramma questa cavità potrà anche restare aperta, ma in questo caso dovrà essere di forma tale da poter ricevere e conservare in modo permanente la massa di correzione, la quale dovrà essere di piombo e stagno o di piombo antimoniato, e su di questa saranno impressi i bolli di verificazione.

Salva questa eccezione, la cavità destinata a ricevere la massa di correzione sarà chiusa da una vite in modo da potervi applicare i bolli di verificazione secondo le prescrizioni dell'art. 5. Il fondo sarà munito di un orlo sporgente, e dovrà avere una grossezza tale da comprendere non meno di quattro passi della madrevite.

Una piccola cavità, praticata metà nel corpo del peso e metà sulla testa della vite, riceverà una goccia di stagno e piombo o di piombo antimoniato per uno dei due bolli di verificazione prima. Questo bollo potrà essere sostituito da quelli periodici nelle successive verificazioni.

Se il peso è munito di bottone avvitato sulla faccia superiore, la cavità dovrà sboccare su questa faccia invece che sul fondo, e il bottone servirà a chiudere la cavità stessa, e sarà fissato con una spina di rame, sulla cui testa, accecata a fiore della superficie, sarà impresso il bollo di verificazione.

Art. 51.

I pesi minori di mezzo chilogramma devono essere di un solo getto; e per quelli maggiori di due ettogrammi e formati di ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ot-

Digitized by Google

tone, la massa di getto, compresa la vite di chiusura della massa di correzione, deve essere in quantità non minore di quella qui sotto indicata.

Per i pesi di forma cilindrica:

da mezzo chilogramma	almeno	$^{6}/_{10}$	del peso totale
da 1 e 2 chilogrammi	id.	$^{5}/_{10}$	id.
per pesi maggiori	id.	$^{4}/_{10}$	id.

Per i pesi di forma non cilindrica almeno $^{6}/_{10}$ del peso totale.

Art. 52.

Nei pesi muniti di anello o di uncino, questo sarà infilato in un occhiello, che potrà essere di un solo getto col peso od essere unito inseparabilmente a questo. L'occhiello potrà anche essere avvitato od infisso, ed in tal caso sarà fissato con una spina di rame, nel modo indicato all'art. 50 per il bottone.

L'uncino dovrà essere inseparabile dall'occhiello e, quando occorra, l'inseparabilità sarà garantita coi bolli di verificazione.

L'uncino potrà anche essere unito rigidamente col peso senza l'occhiello; e dovrà essere garantito coi bolli di verificazione.

L'anello dovrà essere tutto di un pezzo o saldato mediante bollitura.

Nei pesi di forma tronco-piramidale, la testa dell'occhiello non dovrà sporgere dal piano di un orlo, che cingerà la faccia superiore del peso.

L'anello dovrà potersi collocare in una scanalatura incavata sulla faccia stessa.

Art. 53.

I pesi di ghisa saranno di un solo getto a superficie unita, ed avranno una cavità, secondo le prescrizioni dell'art. 50, destinata a ricevere la massa di correzione.

Digitized by Google

L'uncino o l'anello saranno applicati con le norme stabilite per i pesi di ottone.

Sulla faccia superiore o sul fondo saranno fatti tre fori, in due dei quali saranno fortemente incastrati tondini di rame che facciano una superficie continua col peso, sui quali saranno impressi i bolli di prima verificazione, e l'altro sarà riempito di piombo e stagno ovvero di piombo antimoniato per l'applicazione di quelli di verificazione periodica.

Art. 54.

Affinchè si possa verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte per i pesi che avranno la massa di correzione, i fabbricanti dovranno presentarli all'ufficio metrico prima di finirli.

Frazioni del gramma.

Art. 55.

Le frazioni del gramma si faranno di lastra metallica (ottone o altro metallo di non maggiore alterabilità) abbastanza grossa per ricevere e ritenere l'impronta della indicazione del loro valore; e saranno a contorno poligonale, con un lembo rialzato.

Alla serie delle frazioni del gramma si potrà aggiungere il gramma, fatto pure di lastra.

Il pezzo maggiore di ciascuna serie dovrà essere fatto in modo da ricevere anche i bolli di verificazione.

Marchi per pesare le monete.

Art. 56.

È permesso l'uso dei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, a condizione che cia-

Digitized by Google

scuno di essi porti scritto il nome della corrispondente moneta e l'indicazione del suo peso approssimato fino al milligramma.

Questi marchi saranno massicci e d'un solo pezzo di ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone; avranno forma di un tronco di piramide secondo i modelli depositati presso gli uffici metrici, od anche quella di un disco circolare.

Il nome della moneta, il valore del peso ed i bolli di verificazione si porranno, possibilmente, sulla medesima faccia.

Tolleranze nei pesi.

Art. 57.

Nei pesi sono tollerati gli errori in più, indicati nella seguente tabella:

PESI				TOLLERANZE
				Grammi
Mezzo quintale	=	50	chilogrammi	5. 0
Doppio miragramma	=	20	id.	4. 0
Miriagramma	=	10	id.	2. 5
Mezzo miriagramma	=	5	id.	1. 25
Doppio chilogramma	=	2	id.	0. 60
Chilogramma				0. 40
Mezzo chilogramma	=	500	grammi	0. 25
Doppio ettogramma	=	200	id.	0 10
Ettogramma	=	100	id.	0. 06
Mezzo ettogramma	=	50	id.	0. 05
Doppio decagramma	=	20	id.	0. 03
Decagramma	=	10	id.	0. 02
Mezzo decagramma	=	5	id.	0. 010
Doppio gramma	=	2	id.	0. 005
Gramma				0. 005
Mezzo gramma	=	500	milligrammi	0. 003
Doppio decigramma	=	200	id.	0. 002
Decigramma	=	100	id.	0. 001
Mezzo decigramma	=	50	id.	0. 000. 5
Doppio centigramma	=	20	id.	0. 000. 5
Centigramma	=	10	id.	0. 000. 5
Mezzo centigramma	=	5	id.	0. 000. 25
Doppio milligramma	=	2	id.	0 000. 2
Milligramma				0. 000. 1

Digitized by Google

Tolleranze nei marchi per pesare le monete.

Art. 58.

Nei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete, sono tollerati gli errori in più od in meno indicati nella seguente tabella:

MONETE	PESO DELLA MONETA		PESO GIUSTO della moneta e del marco	TOLLERANZA sul peso del marco
	crescente	calante		
	Grammi	Grammi	Grammi	Milligrammi
Lire 100 di oro	32.29031	32.22581	32.25806	5
» 50 »	16.14515	16.11291	16.12903	4
» 20 »	6.46451	6.43871	6.45161	3
» 10 »	3.23225	3.21935	3.22580	2
» 5 »	1.61774	1.60806	1.61290	1
» 5 di argento . . .	25.075	24.925	25	5
» 2 » . . .	10.050	9.950	10	4
» 1 » . . .	5.025	4.975	5	3
» 0.50 » . . .	2.5175	2.4825	2.500	2

Strumenti per pesare.

Disposizioni generali.

Art. 59.

Gli strumenti per pesare, carichi o scarichi, devono avere una posizione di equilibrio stabile detta *posizione normale*, alla quale devono ritornare dopo compiute le oscillazioni ad essi impresse. Un indice, invariabilmente unito allo strumento, deve accusare la posizione normale.

Digitized by Google

Qualora sotto il carico massimo lo strumento non assuma esattamente la posizione normale, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o con la sottrazione di un peso uguale a quello corrispondente alla sensibilità di cui all'art. 64. Se questo non avverrà, lo strumento non sarà ritenuto esatto.

Art. 60.

Gli spigoli dei perni a coltello, o *coltelli*, di ogni giogo e di ogni leva debbono essere paralleli fra di loro e giacere in un medesimo piano; questo dovrà essere orizzontale quando lo strumento trovasi nella posizione normale. I coltelli di una delle leve portanti il tavolato nelle bilancie e stadere a bilico e a ponte bilico saranno paralleli fra loro, ma potranno giacere in piani diversi.

I coltelli devono essere rettilinei e rigidamente connessi con le leve.

Per le portate non superiori ai 50 chilogrammi, alle sospensioni con coltello rettilineo, possono essere sostituite quelle con coltello ad arco e gancio arrotondato nel luogo di contatto.

Art. 61.

Tutte le leve devono essere di materiale duro, resistente e poco alterabile come il ferro, l'acciaio, la ghisa, l'ottone, il bronzo, ecc., e di dimensioni tali da non subire, sotto l'azione dei carichi massimi, deformazioni elastiche, che alterino la sensibilità e la esattezza dello strumento oltre i limiti di tolleranza consentiti dal presente regolamento.

I coltelli, i cuscinetti ed i ganci devono essere così duri al luogo d'accoppiamento da non essere facilmente intaccati da una buona lima.

Digitized by Google

Art. 62.

Gli strumenti comuni per pesare, salvo l'eccezione di cui all'art. 66, devono portare l'indicazione chiara, durevole ed in luogo ben visibile, della loro portata massima. Tale indicazione sarà fatta in lettere mediante impressione e sarà seguita dalle parole chilogrammi o grammi, oppure dalle loro abbreviazioni chilog., kg. o gr. Soltanto nelle stadere senza pesi di rapporto la portata massima potrà essere espressa in cifre.

Quando la parte su cui si trovano le suddette indicazioni è di ferro, di acciaio o di ghisa, essa sarà, in prossimità delle medesime, attraversata da una spina di rame con le due estremità accecate per applicarvi il bollo di verificazione prima.

Art. 63.

Gli strumenti per pesare devono essere conformati in modo che un dato peso, comunque collocato sull'apposito sostegno (piatto, piattaforma, ecc.), dia sempre lo stesso risultato, entro i limiti dell'esattezza di cui all'art. 59.

Tutti i ganci che congiungono le diverse parti dello strumento dovranno essere inseparabili da uno dei pezzi con cui si accoppiano.

Sensibilità degli strumenti per pesare.

Art. 64.

Per la sensibilità degli strumenti per pesare sono stabilite le norme seguenti:

a) Le bilance semplici a bracci uguali, di portata non superiore ai 50 grammi, devono dare uno spostamento visi-

Digitized by Google

bile dell'indice quando si aggiunga, su uno dei piatti, un peso di due milligrammi;

b) Le bilance semplici a bracci uguali, di portata superiore ai 50 grammi, devono dare uno spostamento dell'indice di almeno mezzo centimetro coll'aggiunta su uno dei piatti dei seguenti pesi:

Per portate fino a	500 gr.		1/1000 del carico massimo
Per portate da oltre	500 a	1000 gr.	0,5 grammi
Id.	1000 a	5000 gr.	1/2000 del carico massimo
Id.	5000 a	10000 gr.	2,5 grammi
Per portate maggiori di	10000 gr.		1/4000 del carico massimo

c) Le bilancie composte a sospensione inferiore e a bracci uguali devono dare lo stesso spostamento dell'indice coll'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati al comma precedente;

d) Le bilancie semplici e composte a bracci disuguali e le stadere, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice coll'aggiunta o con la sottrazione dei seguenti pesi:

Per portate fino a	5 kg.		1/250 del carico massimo
Per portate da oltre	5 fino a	10 kg.	20 grammi
Id.	10 id.	100 kg.	1/100 del carico massimo
Id.	100 id.	200 kg.	200 grammi
Id.	200 id.	1000 kg.	1/1000 del carico massimo
Id.	1000 id.	2000 kg.	1 kg.
Id.	2000 id.	10000 kg.	1/2000 del carico massimo
Id.	10000 id.	25000 kg.	5 kg.
Per portate maggiori di	25000 kg.		1/5000 del carico massimo

Inoltre nelle stadere lo spostamento di almeno mezzo centimetro dell'indice deve avvenire quando il romano o il nonio, se vi è, si sposta di una tacca.

Bilancia semplice a bracci uguali.

Art. 65.

Nelle bilancie semplici a bracci uguali, i due bracci del giogo devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni.

Digitized by Google

L'indice dovrà essere perpendicolare al piano dei coltelli e fissato alla metà del giogo.

I bolli di prima verificazione dovranno essere apposti sul giogo e sui piatti, e l'indicazione della portata massima dovrà trovarsi essa pure tanto sul giogo quanto sui piatti.

Art. 66.

Nelle bilancie di portata non superiore ai 50 grammi, ed, in generale, in quelle destinate a pesate di maggiore precisione, è permessa l'aggiunta di regolatori dei momenti dei bracci e di piccole masse, con le quali si possa spostare il centro di gravità del giogo per regolare lo strumento.

Sopra queste bilancie si potrà omettere l'indicazione della portata, ed in esse i bolli di verificazione prima e periodica potranno essere apposti, anzichè sul globo e sui piatti, sulla base o sulla custodia. Per i pesi che accompagnano queste bilancie i bolli di verificazione prima e periodica si potranno apporre sulla custodia.

Art. 67.

Il giogo deve assumere la posizione normale, sia da solo, sia coi piatti vuoti, e anche quando i piatti siano caricati di pesi uguali al massimo carico.

Bilancia semplice a bracci disuguali.

Art. 68.

Nelle bilancie semplici a bracci disuguali il rapporto fra i carichi applicati ai due punti di sospensione sarà da 1 a 2, o da 1 a 5, o da 1 a 10, o da 1 a 20, o da 1 a 50 e sarà impresso o inciso sul giogo, in prossimità del perno di sospensione dei pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 2, 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.

Digitized by Google

Per i bolli di verificazione e per la indicazione della portata massima saranno osservate le prescrizioni stabilite dall'art. 65 per le bilancie a bracci uguali.

Art. 69.

Al giogo si potrà aggiungere una massa di correzione, la quale si sposti parallelamente ad esso per mezzo di una madrevite carcerata, che non possa essere girata se non con l'aiuto di apposita chiave.

La massa di correzione dovrà potersi infilare in un modo solo nell'asta, ed un bollo di verificazione prima impedirà di separare la madrevite dalla massa stessa.

Bilancie composte a sospensione inferiore od a pendolo.

Art. 70.

La bilancia composta è a sospensione inferiore quando i due piatti sono collocati al di sopra del giogo, col mezzo di leve, ganci e montanti.

Quando il giogo oscilla, i piatti si devono muovere conservandosi paralleli a sè stessi.

Art. 71.

I sostegni dei piatti devono portare due indici, che si trovino dirimpetto l'uno all'altro ed al medesimo livello quando il giogo sia nella posizione normale.

I gioghi composti dovranno essere formati di parti invariabilmente collegati fra loro.

L'indicazione della portata massima sarà impressa sul coltello principale o sul giogo, ed anche sui piatti.

Digitized by Google

Il coltello principale oppure un braccio del giogo saranno attraversati da una spina di rame accecata alle due estremità sulle quali, oltre che sui piatti, saranno impressi i bolli di prima verificazione.

Art. 72.

Se i bracci sono uguali, il giogo si deve disporre nella posizione normale, da solo, con le attinenze e coi carichi. La posizione normale deve mantenersi anche invertendo il giogo o scambiando le leve ausiliarie.

Se i bracci sono disuguali questa condizione deve essere soddisfatta quando la bilancia è scarica, o carica nel determinato rapporto per il quale essa è costruita. I valori di questo rapporto dovranno essere quelli stabiliti all'art. 68 per le bilancie semplici a bracci disuguali.

Bilancia portatile, a piattaforma, detta a bilico.

Art. 73.

La bilancia portatile, a piattaforma, detta anche a bilico, consta di un giogo, ad un braccio del quale si applicano i pesi; all'altro braccio si applica il carico mediante un sistema di leve che portano una piattaforma.

Quando il giogo oscilla, la piattaforma deve subire spostamenti in direzione verticale, conservandosi sempre parallela a sè stessa.

Un congegno apposito deve indicare l'orizzontalità della piattaforma.

Le bilancie di cui nel presente articolo, possono avere la massa di correzione come è stabilito dall'art. 69.

Digitized by Google

Art. 74.

Il rapporto fra i pesi e il carico sarà uno dei seguenti: da 1 a 5, da 1 a 10, da 1 a 20, da 1 a 50, da 1 a 100, da 1 a 200, da 1 a 500, da 1 a 1000, da 1 a 2000 e sarà scritto sull'asta vicino al perno, al quale si applicano i pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.

Art. 75.

La bilancia deve assumere la posizione normale quando è scarica e quando i pesi ed il carico sono nel rapporto, che sarà impresso od inciso sul giogo nel modo indicato all'articolo precedente, e deve avere la sensibilità stabilita dall'articolo 64, lettera *d*.

Bilancia fissa, a piattaforma, detta a ponte bilico.

Art. 76.

La bilancia fissa, a piattaforma detta anche a ponte bilico, è dello stesso tipo delle precedenti, salvo che è fissa sul posto e quindi può mancare del mezzo che indica se la piattaforma è orizzontale; ma deve soddisfare a tutte le altre condizioni prescritte dagli articoli precedenti, relative alle bilancie a bilico. Questa bilancia potrà anche essere costruita col rapporto da 1 a 5000.

Stadere semplici.

Art. 77.

La stadera semplice ad una portata si compone: di un giogo, munito di due coltelli, che ha il braccio più lungo (asta)

Digitized by Google

graduato; di un peso, detto *romano*, spostabile sul braccio lungo; di un indice e di due trutine con relativo gancio, per sospendere con una il giogo e con l'altra i carichi.

Art. 78.

Quando l'asta è orizzontale deve essere orizzontale anche il piano che passa per gli spigoli dei due coltelli; in tal caso la stadera è nella posizione normale.

L'indice deve far parte dell'asta od esservi saldato a forte e deve essere lungo almeno un quindicesimo della lunghezza dell'asta quando questa non superi in lunghezza il metro, e almeno 7 centimetri nei casi di aste di lunghezza maggiore.

Quando la stadera è in posizione normale l'indice deve essere nascosto per intero dalla trutina di sospensione del giogo.

Art. 79.

L'asta è divisa in intervalli uguali non minori di due millimetri per mezzo di *tacche*, abbastanza profonde perchè il romano, applicato col tagliente su di una di esse, non scorra in causa di piccole oscillazioni del giogo intorno alla posizione normale. Ogni intervallo deve rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

I fondi delle *tacche* devono essere allineati e la graduazione deve arrivare fino al termine dell'asta.

All'asta può essere sostituito un disco, alla cui periferia si muovano il romano da una parte ed il nonio dall'altra. Il disco sarà graduato in modo che le divisioni corrispondano a pesi della tabella *B*.

I numeri segnati sull'asta, o sul disco, saranno in progressione aritmetica e i tratti ad essi corrispondenti saranno più lunghi degli altri.

Digitized by Google

Art. 80.

Nelle stadere ad una sola portata è ammesso un contrappeso di correzione sul giogo. Il contrappeso sarà chiuso fra due borchie assicurate nel loro centro per mezzo di una spina avente sezione quadrata e ribadita alle due estremità. Se la spina è di ferro, le ribaditure verranno coperte di piombo e stagno per applicarvi i bolli di prima verificazione.

Per le stadere che cominciano con la tacca zero, la massa di correzione potrà farsi anche secondo le norme dell'art. 69.

Art. 81.

La stadera semplice può essere anche a due portate. La posizione normale è definita per la seconda portata come per la prima, in conformità di quanto è disposto dall'art. 78. La prima tacca della seconda portata deve essere tale da non interrompere la continuità della scala della prima.

Entrambe le graduazioni devono estendersi su tutta la lunghezza dell'asta.

Art. 82.

Il romano deve essere di getto, di ghisa, di ottone o di altra lega ugualmente resistente e sarà inseparabilmente unito al proprio cursore, al quale verrà assicurato con opportuni bolli. Potrà avere una cavità interna per la massa di correzione, e questa cavità sarà chiusa colle stesse norme stabilite per i pesi all'art. 50. Potrà anche essere a manicotto e in questo caso dovrà avere un indice che permetta la lettura delle pesate.

Per le stadere *a mano*, il romano deve essere inseparabile dall'asta, la quale terminerà quindi con una testa.

Digitized by Google

Le stadere, oltre al romano, possono avere anche un nonio il cui peso abbia, con quello del relativo romano, uno dei rapporti seguenti: $^1/_2$ - $^1/_5$ - $^1/_1$ - $^1/_{20}$ - $^1/_{50}$ - $^1/_{100}$ ecc.

Art. 83.

Sul braccio minore e sul romano devono essere impresse, nel modo indicato all' art. 62, le indicazioni della portata massima corrispondente all'ultima tacca segnata sull'asta, premettendo alle indicazioni stesse la parola *portata* o la lettera *P*.

Per queste indicazioni sono permesse le abbreviazioni enumerate all'art. 47.

Se il romano è separabile dall'asta, il suo peso, espresso in grammi e proceduto dalla parola *romano* o dalla lettera *R*, dovrà essere impresso tanto su di esso o sul cursore, quanto sul braccio corto della stadera. Nella indicazione di questo peso potranno essere tralasciate le frazioni di gramma.

Art. 84.

Le catene che si usano come accessori di alcune stadere per eseguire pesate speciali, quando ne sono disgiunte o possono disgiungersi, devono essere considerate come pezzi a parte del tutto indipendenti; e le stadere saranno considerate e verificate come costituenti un tutto a sè, indipendentemente dalle catene medesime, le quali, quando verranno usate, dovranno formare tara del peso indicato dalle stadere.

Art. 85.

Alle stadere possono essere applicati uno o più pesi di rapporto per aumentarne la portata come all'art. 74, ed in

Digitized by Google

tal caso l'asta deve avere la tacca corrispondente al carico zero.

I valori di questi pesi devono essere fra quelli della tabella *B* annessa alla legge.

Le stadere, sia semplici, sia a rapporto, possono avere più aste gradute coi relativi romani.

Stadera a bilico e a ponte bilico.

Art. 86.

Le stadere che hanno più aste o leve possono anche essere a sospensione inferiore. Si chiamano anche a bilico o a ponte bilico, secondo che sono portatili o fisse.

Per queste stadere valgono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti per le corrispondenti bilancie a piattaforma e per le stadere, in quanto sono ad esse applicabili.

Disposizioni transitorie.

Art. 87.

Gli strumenti metrici non contemplati nel presente regolamento, la cui costruzione fu autorizzata con decreto reale, o ministeriale, e che sono già muniti dei bolli di prima verificazione, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica.

Gli stessi strumenti saranno anche ammessi alla verificazione prima entro un anno dall'applicazione del presente regolamento. Spirato questo termine le autorizzazioni date si intenderanno revocate, e gli strumenti medesimi non potranno

Digitized by Google

più essere costruiti se non intervenga una nuova autorizzazione, previo l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 6 e 7.

Art. 88.

Le disposizioni o concessioni sulla fabbricazione metrica contrarie alle norme contenute nel presente regolamento sono abrogate.

Art. 89.

Gli strumenti metrici, che non corrispondono alle disposizioni del presente regolamento, ma che siano stati costruiti secondo le norme di quello approvato col regio decreto del 24 marzo 1892, n. 200, saranno ancora ammessi alla verificazione prima e periodica, purchè siano presentati alla prima verificazione entro l'anno 1903.

Gli strumenti metrici e i misuratori dei gas, i quali all'atto dell'attuazione del presente regolamento sono muniti dei bolli di verificazione prima, continueranno ad essere ammessi alle verificazioni successive.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 227. N. 227.

REGIO DECRETO *che approva la tabella esplicativa per l'esercizio finanziario 1901-902.*

19 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 luglio 1902, n. 161)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 del regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, e 156 del relativo regolamento approvato col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le leggi: 13, 20, 23 e 30 giugno e 7 luglio 1901, nn. 206, 219, 239, 240, 244, 245, 246, 263, 264, 294, 295, 296 colle quali vennero approvate le previsioni per l'entrata e per la spesa dello Stato, per l'amministrazione del fondo pel culto e per quella del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902;

Vista la legge in data d'oggi 1902, n. 180, che approva le variazioni da introdursi alle previsioni stabilite colle leggi predette, per l'assestamento del bilancio dell'esercizio medesimo;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella esplicativa ripartita in undici prospetti, visti d'ordine Nostro dal ministro del tesoro, coi quali vengono indicate le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1901-902 dell'amministrazione dello Stato, di quella del fondo per il culto e dell'altra del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 2.

La previsione per la competenza della entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 è definitivamente stabilita nella somma di lire *milleottocentottantaquattromilioni novecentotrentaduemila trecentosessantatre* e centesimi *settantadue* (lire 1,884,932,363.72), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto I.

Art. 3.

La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 è definitivamente stabilita nella somma di lire *milleottocentosessantunmilioni trentaduemila novecentocinquantasette* e centesimi *trentasette* (lire 1,861,032,957. 37), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto II.

Art. 4.

I residui attivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1901-902 sono determinati nella somma di lire

Digitized by Google

duecentoquattromilioni trecentosettantamila duecentosettantuno e centesimi *quaranta* (lire 204,370,271. 40), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1900-901, e riportata nella colonna 9ª del prospetto I.

Art. 5.

I residui passivi degli esercizi precedenti da trasportarsi all'esercizio 1901-902 sono determinati nella somma di lire *trecentotrentasettemilioni novecentoventiquattromila diciotto* e centesimi *uno* (lire 337,924,018. 01), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1900-901, e riportata nella colonna 9ª del prospetto II.

Art. 6.

Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nello esercizio 1901-902 sono determinate, giusta la colonna 11ª del prospetto I, nella somma di . .	L.	1,910,192,122. 60
la quale, sotto deduzione dei minori incassi, indicati nel prospetto III, che si presume di effettuare per . . .	»	57,305,763. 67
si riduce a	L.	1,852,886,358. 93

Art. 7.

Le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1901-902 sono determinate, giusta la colonna 11ª del

Digitized by Google

prospetto II, nella somma di . . .	L.	1,934,030,384. 21
che, sotto deduzione dei minori pagamenti, indicati nel prospetto III, che si ritiene eseguire per	»	154,722,430. 73
si riduce a	L.	1,779,307,953. 48

Art. 8.

La previsione del conto di cassa per l'esercizio 1901-902 è stabilita secondo il prospetto IV, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un fondo di tesoreria di lire *trecentomilioni quattrocentoventunmila novecentosessantotto* e centesimi *diciassette* (lire 300,421,968. 17).

Art. 9.

La situazione del tesoro alla fine dell'esercizio 1901-902 viene presunta, siccome risulta dal prospetto V, nella differenza passiva di lire *trecentotrentamilioni ottocentodiciassette mila quattrocentodiciotto* e centesimi *otto* (L. 330,817,418. 08).

Art. 10.

Le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1901-902 dell'amministrazione del fondo per il culto vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire *ventunmilioni novecentosessantasettemila duecento* (lire 21,967,200), giusta la colonna 6ª del prospetto VI;

Digitized by Google

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire *ventunmilioni novecentosessantasettemila duecento* (lire 21,967,200), giusta la colonna 6ª del prospetto VII;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1901-902 sono determinati nella somma di lire *venticinquemilioni duecentoquarantanovemila ottocentodiciotto* e centesimi *ventitre* (lire 25,249.818. 23), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1900-901 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VI;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1901-902 sono determinati nella somma di lire *ventiduemilioni quarantaquattromila novecentoquarantasette* e centesimi *diciassette* (lire 22,044,947. 17), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1900-901 e riportata nella colonna 7ª del prospetto VII;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1901-902 sono previste nella somma di lire *ventiseimilioni centosessantaduemila diciotto* e centesimi *ventitre* (lire 26,162,018. 23), giusta la colonna 9ª del prospetto VI;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nello esercizio 1901-902 sono previste nella somma di lire *trentamilioni centosettantatremila centoquarantasette* e centesimi *diciassette* (lire 30,173,147. 17), giusta la colonna 9ª del prospetto VII;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1901-902 è stabilita secondo il prospetto VIII, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un fondo di cassa di lire *unmilione novecentottantunmila settecentosettantotto* e centesimi *settantacinque* (lire 1,981,778. 75).

Digitized by Google

Art. 11.

Le somme che costituiscono il bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902, gestito dall'amministrazione del fondo per il culto, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire *duemilioni centoquarantamila cento* (lire 2,140,100), giusta la colonna 6ª del prospetto IX;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire *duemilioni centoquarantamilacento* (lire 2,140,100), giusta la colonna 6ª del prospetto X;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1901-902 sono determinati nella somma di lire *settecentonovantacinquemila centonovantuna* e centesimi *sessantuno* (lire 795,191. 61), risultante dal rendiconto consuntivo dello esercizio 1900-901 e riportata nella colonna 7ª del prospetto IX;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi da trasportare all'esercizio 1901-902 sono determinati nella somma di lire *unmilione centoquattromila cinquecentonovantadue* e centesimi *settantacinque* (lire 1,104,592. 75), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1900-901 e riportata nella colonna 7ª del prospetto X;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nello esercizio 1901-902 sono previste nella somma di lire *duemilioni centosettantasettemila duecentonovantuna* e centesimi *sessantuno* (lire 2,177,291. 61), giusta la colonna 9ª del prospetto IX;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1901-902 sono previste nella somma di lire *duemilioni*

Digitized by Google

settecentosettantasettemila centonovantadue e centesimi *settantacinque* (lire 2,777,192. 75), giusta la colonna 9ª del prospetto X;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1901-1902 è stabilita secondo il prospetto XI, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un fondo di cassa di lire *centottantaquattromila cinquecentoundici* e centesimi *sei* (lire 184,511. 06).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 58. F. De Carlo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

Di Broglio.

Digitized by Google

TABELLA ESPLICATIVA

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPE

	Competenza per l'e	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Varianz approv con la leg di assestam 5
Riassunto dell'entrata		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali dello Stato	101,570,800. »	— 5,00
Contributi: Imposte dirette	480,955,000. »	+ 5,707,00
Contributi: Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	200,100,000. »	— 3,300,00
Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione dell'ispettorato generale delle strade ferrate	22,240,000. »	+ 200,00
Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000. »	»
Contributi: Tasse di consumo	366,375,000. »	+ 22,670,00
Contributi: Privative	345,440,000. »	+ 3,680,00
Proventi di servizi pubblici	102,524,100. »	+ 2,146,00
Rimborsi e concorsi nelle spese	24,585,569. 61	+ 758,68
Entrate diverse	24,627,000. »	— 700,33
Totale della categoria prima — *Parte ordinaria*	1,669,217,469.61	+ 31,156,35

Digitized by Google

Entrata.

901-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonne v e x del conto consuntivo per l'esercizio* 1900-901	Totale delle colonne 6 e 7	Incassi presunti	
visione sultante			per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
6	7	8	9	10
01,565,800. »	30,486,824.37	132,052,624.37	100,608,642.37	31,444,000. »
36,662,000. »	10,421,451.21	497,083,451.21	487,463,451.21	9,620,000. »
96,800,000. »	8,690,209.69	205,490,209.69	197,240,209.69	8,250,000. »
22,440,000. »	3,665,551.25	26,105,551.25	22,505,551.25	3,600,000. »
800,000. »	102,520.09	902,520.09	802,520.09	100,000. »
89,045,000. »	11,523,838.30	400,568,838.30	388,308,838.30	12,260,000. »
49,120,000. »	8,920,004.74	358,040,004.74	350,300,004.74	7,740,000. »
04,670,100. »	5,610,245.24	110,280,345.24	105,519,345.24	4,761,000. »
25,344,259.40	27,194,123.85	52,538,383.25	34,111,194.85	18,427,188.40
23,926,669.22	9,730,994.48	33,657,663.70	27,511,881.65	6,145,782.05
700,373,828.62	116,345,763.22	1,816,719,591.84	1,714,371,621.39	102,347,970.45

Digitized by Google

Tabella esplicativa. *Segue* PROSPE

	Competenza per l'es	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese	5,499,240. »	— 601,076.
Entrate diverse	84,997.05	»
Capitoli aggiunti	»	»
Totale della categoria prima — *Parte straordinaria*	5,584,237.05	— 601,076.
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	232,536.86	— 29,707.
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	5,378,840. »	+ 435,000. »
Accensioni di debiti	43,497.000. »	+ 43,631,108.
Rimborsi di somme anticipate dal tesoro	761,676.57	»
Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	394,000. »	— 394,000. »
Partite che si compensano nella spesa	22,628,774.16	— 1,078,295.
Ricuperi diversi	1,280,000. »	»
Totale della categoria terza	73,940,290.73	+ 42,593,813.
Totale del titolo II — *Entrata straordinaria*	79,757,064.64	+ 41,963,029.
Totale dell'Entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,748,974,534.25	+ 73,119,388.
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	62,949,974.28	— 111,533.

Digitized by Google

Entrata.

01-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonne v e x del conto consuntivo per l'esercizio* 1900-901	Totale delle colonne 6 e 7	Incassi presunti	
visione ultante			per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
6	7	8	9	10
4,898,163.62	55,706,156.77	60,604,320.39	8,687,925 01	51,916,395.38
84,997.05	18,219 57	103,216.62	98,216.62	5,000. »
»	10,434,437.03	10,434,437.03	2,059,231.14	8,375,205.89
4,983,160.67	66,158,813.37	71,141,974.04	10,845,372.77	60,296,601.27
202,829.36	3,592,758.66	3,795,588.02	995,588.02	2,800,000. »
5,813,840. »	3,878,391.24	9,692,231.24	6,442,231.24	3,250,000. »
7.128,108.95	»	87,128,108.95	87,128,108.95	»
761,676.57	137,455.94	899,132.51	899,132.51	»
»	224,500.02	224,500.02	224,500.02	»
1,550.478.56	5,368,870.61	26,919,349.17	23.371,349.17	3,548,000. »
1,280,000. »	»	1,280,000. »	1,280,000. »	»
6,534.104.08	9,609,217.81	126,143,321.89	119,345,321.89	6,798,000. »
1,720,094.11	79,360,789.84	201,080,883.95	131,186,282.68	69,894,601.27
2,093,922.73	195,706,553.06	2,017,800,475.79	1,845,557,904.07	172,242,571.72
2,838,940.99	8,663,718.34	71,502,159.33	64,634,218.53	6,867,940.80

Digitized by Google

Tabella esplicativa *Segue* PROSPE

Riassunto per categorie

		Competenza per l'a	
		Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Varianti approv con la leg di assestam 5
Categoria I. — Entrate effettive	*Parte ordinaria*	1,669,217,469.61	+ 31,156,35
	Parte straordinaria	5,584,237.05	— 601,07
		1,674,801,706.66	+ 30,555,28
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (*Parte straordinaria*)		232,536.86	— 29,70
Categoria III. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)		73,940,290.73	+ 42,593,81
Totale dell'entrata reale		1,748,974,534.25	+ 73,119,38
Categoria IV. — Partite di giro		62,949,974.28	— 111,53
Totale generale		1,811,924,508.53	+ 73,007,85

Digitized by Google

Entrata.

901-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonne v e z del conto consuntivo per l'esercizio* 1900-901	Totale delle colonne 6 e 7	Incassi presunti	
evisione sultante			per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
6	7	8	9	10
00,373,828.62	116,345,763.22	1,816,719,591.84	1,714,371,621.39	102,347,970.45
4,983,160.67	66,158,813.37	71,141,974.04	10,845,372.77	60,296,601.27
05,356,989.29	182,504,576.59	1,887,861,565.88	1,725,216,994.16	162,644,571.72
202,829.36	3,592,758.66	3,795,588.02	995,588.02	2,800,000. »
16,534,104.08	9,609,217.81	126,143,321.89	119,345,321.89	6,798,000. »
22,093,922.73	195,706,553.06	2,017,800,475.79	1,845,557,904.07	172,242,751.72
62,838,400.99	8,663,718 34	71,502,159.33	64,634,218.53	6,867,940.80
84,932,363.72	204,370,271.40	2,089,302,635.12	1,910,192,122.60	179,110,512.52

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPETTO

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5	Previsione risultante 6
Riassunto della spesa			
Ministero del tesoro	817,555,636.79	+ 42,509,859.59	860,065,496.38
Id. delle finanze.	228,458,800.24	+ 3,234,874.67	231,693,674.91
Id. di grazia e giustizia. . . .	41,346,900.59	»	41,346,900.59
Id. degli affari esteri	16,416,461.30	+ 82,000. »	16,498,461.30
Id. dell'istruzione pubblica. . .	49,111,698.11	+ 1,121,295.10	50,232,993.21
Id. dell'interno	71,655,150.83	+ 3,012,832.46	74,667,983.29
Id. dei lavori pubblici	92,327,724.96	+ 1,468,709.13	93,796,434.09
Id. delle poste e dei telegrafi. .	69,112,210.37	+ 646,668. »	69,758,878.37
Id. della guerra	268,953,132.14	+ 12,995,069.22	281,948,201.36
Id. della marina.	122,816,555.85	+ 4,347,570. »	127,164,125.85
Id. di agricoltura, industria e commercio	13,205,508.02	+ 654,300. »	13,859,808.02
	1,790,959,779.20	+ 70,073,178.17	1,861,032,957.37

Digitized by Google

Spesa.

sidui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per rimaste ponibili assegnazioni trovate tutto dicembre 1901	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901	Totale — (Colonna u del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8)		per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
7	8	9	10	11	12
05,927. »	179,716.72	25,885,643.72	885,951,140.10	859,791,350.10	26,159,790. »
87,055.10	508,567.06	34,695,622.16	266,389,297.07	225,515,197.07	40,874,100. »
82,982.86	14,854.17	1,597,837.03	42,944,737.62	41,749,387.62	1,195,350. »
52,654.51	206,222.76	1 258,877.27	17,757,338.57	17,463,838.57	293,500. »
52,311.87	835,404.23	8,687,716.10	58,920,709.31	53,349,548.31	5,571,161. »
83,887.95	1,145,457.94	15,929,345.89	90,597,329.18	77,826,013.09	12,771,316.09
55,886.89	13,278.95	128,769,165.84	222,565,599.93	122,336,599.93	100,229,000. »
70,362.02	1,596,281.91	11,566,643.93	81,325,522.30	74,595,322.30	6,730,200. »
91,994.09	4,011,703.86	57,603,697.95	339,551,899.31	304,373,388.06	35,178,511.25
45,018.18	819,341.57	48,964,359.75	176,128,485.60	141,204,822.77	34,923,662.83
53,793.66	11,314.71	2,965,108.37	16,824,916.39	15,824,916.39	1,000,000. »
581,874.13	9,342,143.88	337,924,018.01	2,198,956,975.38	1,934,030,384.21	264,926,591.17

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa.

RIASSUNTO GENERALE

Tabella esplicativa per l'es

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5	Previsione risultante 6
CATEGORIA I.			
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE			
Parte ordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	725.231,411.18	— 481,345.41	724,750,065.7
Id. delle finanze	189,219,045.46	+ 1,627,975.57	190,847,021.0
Id. di grazia e giustizia	41,168,794.78	»	41,168,79
Id. degli affari esteri	16,224,409.30	+ 62,000. »	16,286,409.3
Id. dell'istruzione pubblica	47,083,273.63	+ 599,326.75	47,682,601.3
Id. dell'interno	66,358,269.68	+ 2,612,832.46	68,971,102.1
Id. dei lavori pubblici	27,481,745. »	+ 319,236.52	27,800,981.2
Id. delle poste e dei telegrafi	67,780,375.40	+ 643,668. »	68,427,043.4
Id. della guerra	258,028,600. »	+ 34,069.22	258,062,669.2
Id. della marina	115,653,890. »	— 1,974,000. »	113,679,89
Id. di agricoltura, industria e commercio	9,853,735.46	+ 15,000. »	9,868,735.4
Entrata	1,561,083,552.89	+ 3,461,763.11	1,567,545,316. »
	1,669,217,469.61	+ 31,156,359.01	1,700,373,828.6
Differenza	+ 105,133,916.72	+ 27,694,595.90	+ 132,828,512.6
Parte straordinaria.			
Spesa.			
Ministero del tesoro	4,017,823.08	+ 1,150,746.65	5,168,569.7
Id. delle finanze	4,272,690 93	+ 1,773,000. »	6,045,690.9
Id. di grazia e giustizia	19,599.63	»	19,599.6
Id. degli affari esteri	24,000. »	+ 20,000. »	44,000. »
Id. dell'istruzione pubblica	635,430.85	+ 521,968.35	1,157,399.2
Id. dell'interno	3,718,568.83	+ 400,000. »	4,118,568.8
Id. dei lavori pubblici	36,034,920. »	+ 1,140,000. »	37,174,920. »
Id. delle poste e dei telegrafi	551,515.60	»	551,515.6
Id. della guerra	4,076,000. »	+ 12,961,000. »	17,037,000. »
Id. della marina	998,540. »	+ 6,321,570. »	7,320,110. »
Id. di agricoltura, industria e commercio	3,157,960. »	+ 639,300 »	3,797,260. »
Entrata	57,507,048.89	+ 24,927,585. »	82,434,633.8
	5,584,237.05	— 601,076.38	4,983,160.6
Differenza	— 51,922,811.84	— 25,528,661. 38	— 77,451,473.2

Digitized by Google

DEI PROSPETTI I E II.

Ragioneria generale dello Stato.

izio finanziario 1901-902.

Residui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per somme rimaste disponibili sulle assegnazioni approvate a tutto il 30 giugno 1901	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901	Totale (Colonna 11 del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8)		per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
7	8	9	10	11	12
15,563,693. 69	»	15,563,693. 69	740,313,759. 46	725,017,759. 46	15,296,000. »
26,819,918. 55	508,567. 06	27,328,485. 61	218,175,506. 64	184,877,206. 64	33,298,300. »
1,572,785. 33	14,854. 17	1,587,639. 50	42,756,434. 28	41,564,734. 28	1,191,700. »
960,658. 29	206,222. 76	1,166,881. 05	17,453,290. 35	17,159,790. 35	293,500. »
5,349,866. 03	818,643. 23	6,168,509. 24	53,851,109. 64	48,533,709. 64	5,317,400. »
10,016,096. 57	653,929. 01	10,670,027. 58	79,641,129. 72	70,736,859. 72	8,904,270. »
10,981,301. 90	883. 91	10,982,185. 81	38,783,170. 33	27,041,170. 33	11,742,000. »
8,874,934. 75	1,596,281. 91	10,471,216. 66	78,898,260. 06	72,418,060. 06	6,480,200. »
20,317,473. 34	3,961,294. 60	24,278,767. 96	282,341,437. 18	259,341,937. 18	22,999,500. »
31,933,616. 86	573,678. 74	32,507,295. 60	146,187,185. 60	116,029,185. 60	30,158,000. »
742,449. 22	6,721. 79	749,171. 01	10,617,906. 47	10,442,906. 47	175,000. »
133,132,796. 55	8,341,077. 18	141,473,873. 73	1,709,019,189. 73	1,573,160,319. 73	135,858,870. »
116,345,763. 22	»	116,345,763. 22	1,816,719,591. 84	1,714,371,621. 39	102,347,970. 45
— 16,787,033. 33	— 8,341,077. 18	— 25,128,110. 51	+ 107,700,402. 11	+ 141,211,301. 66	— 33,510,899. 55
3,381,979. 45	»	3,381,979. 45	8,550,549. 18	5,980,549. 18	2,570,000. »
6,463,753. 93	»	6,463,753. 98	12,509,444. 91	5,843,644. 91	6,665,800. »
10,197. 53	»	10,197. 53	29,797. 16	29,147. 16	650. »
91,996. 22	»	91,996. 22	135,996. 22	135,996. 22	»
2,502,445. 84	16,761. »	2,519,206. 84	3,676,606. 04	3,422,845. 04	253,761. »
4,767,789. 38	491,528. 93	5,259,318. 31	9,377,887. 11	5,510,841. 02	3,867,046. 09
61,919,787. 87	12,395. 04	61,932,182. 91	99,107,102. 91	49,110,102. 91	49,997,000. »
957,075. 34	»	957,075. 34	1,508,590. 94	1,308,590. 94	200,000. »
33,274,520. 73	50,409. 26	33,324,929. 99	50,361,929. 99	38,182,918. 74	12,179,011. 25
16,211,401. 52	245,662. 83	16,457,064. 15	23,777,174. 15	19,011,511. 32	4,765,662. 83
2,198,536. 58	4,592. 92	2,203,119. 50	6,000,379. 50	5,175,379. 50	825,000. »
131,779,474. 24	821,349. 98	132,600,824. 22	215,035,458. 11	133,711,526. 94	81,323,931. 17
66,158,843. 37	»	66,158,843. 37	71,141,974. 04	10,845,372. 77	60,296,601. 27
— 65,620,630. 87	— 821,349. 98	— 66,442,010. 85	— 143,893,484. 07	— 122,866,154. 17	— 21,027,329. 90

Digitized by Google

Segue RIASSUNTO GENERALE

Tabella esplicativa.

Tabella esplicativa per l'es

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione	Variazioni approvate con la legge di assestamento	Previsione risultante
	4	5	6
Parte ordinaria e straordinaria (*insieme*):			
Spesa:			
Ministero del tesoro	729,249,234. 26	+ 669,401. 24	729,918,635.
Id. delle finanze	193,491,736. 39	+ 3,400,975. 57	196,892,711.
Id. di grazia e giustizia	41.188,394. 41	»	41,188,394.
Id. degli affari esteri	16,248,409. 30	+ 82,000. »	16,330,409.
Id. dell'istruzione pubblica	47,718,704 48	+ 1,121,295 10	48,839,999.
Id. dell'interno	70,076,838. 48	+ 3,612,832. 46	73,689,670.
Id. dei lavori pubblici	63,516,668. »	+ 1,459,236. 52	64,975,904.
Id. delle poste e dei telegrafi	68,331,891. »	+ 646,668. »	68,978,559.
Id. della guerra	262,104,600. »	+ 12,995,069. 22	275,099,669.
Id. della marina	116,652,430. »	+ 4,347,570. »	121,000,000.
Id. di agricoltura, industria e commercio	13,011,695 46	+ 654300. »	13,665,995.
Entrata	1,621,590,601. 78	+ 28,389,348. 11	1,649,979,949.
	1,674,801,706. 66	+ 30,555,282. 63	1,705,356,989.
Differenza	+ 53,211,104. 88	+ 2,165,934. 52	+ 55,377,039.
CATEGORIA II.			
COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.			
Parte straordinaria.			
Spesa:			
Ministero dei lavori pubblici	17,766,464. »	»	17,766,464. »
Entrata	232,536. 86	— 29,707. 50	202,829. 36
Differenza	— 17,533,927. 14	— 29,707. 50	— 17,563,634. 50

Digitized by Google

PROSPETTI I E II

Ragioneria generale dello Stato.

o finanziario 1901-902.

Residui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per mme rimaste l'sponibili l assegnazioni approvate a tutto 30 giugno 1901	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901	Totale (Colonna u del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8)		per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
7	8	9	10	11	12
18.945,673 14	»	18.945.673 14	748,864,308 83	730,998,308. 64	17,866,000. »
33,284,672 53	508,567 06	33,792,239. 59	230,684,951. 55	190,720,551. 55	39,964,400. »
1,592,982 36	14,854 17	1,59[illegible],837. 03	42.786,231. 44	41.590,881. 44	1,195,350. »
1,052,654. 51	206,222 76	1.258,877. 27	17,589.288. 57	17.295,786 57	293,500. »
7,852,311 87	835,404 23	8,687,716. 10	57,527.715 68	51.956,554. 68	5,571,161. »
14,783,887 95	1,145,457. 94	15.929,345. 89	89[illegible]19,046. 83	76,247,700. 74	12,7[illegible]1,316. 09
72,9[illegible]1,189 77	13,278 95	72,914,468 72	137,890,273. 24	76,151.273 24	61,739,000. »
9,932,010 09	1,596,281. 91	11,428,292 »	80.406.851. »	73,726.651. »	6,68[illegible],200. »
53,591,994. 09	4,011,703. 86	57,603,697 95	332,703.367. 17	297,524.855. 92	35.178,511. 25
48,145,018 18	819.341. 57	48,964,359. 75	169,944,359. 75	135,040 696. 92	34.923,662. 83
2.940,975 80	11,314. 71	2,952,290. 51	16,618,285 97	15,618,285. 97	1,000,000. »
864.912,270. 79	9,162,427. 16	274,074,697. 95	1,924,054,547 84	1,706.871,846. 67	217,182,701. 17
182,504,576. 59	»	182,504,576. 59	1,887,861,565. 88	1,725,216.994. 16	162,644.571. 72
82,407,694. 20	— 9,162,427. 16	— 91,570,121. 36	— 36,193,081. 96	+ 18,315,147. 49	— 54,508,229. 45
55,195,388. 49	»	55,195,388. 49	72,961,552 49	34,871,552. 49	38,090,000. »
3,592,758. 66	»	3,592,758. 66	3,795,588. 02	995,588. 02	2,800,000. »
51,602,629 83	»	— 51,602,629. 83	— 69,166,264. 47	— 33,876,264. 47	— 35,290,000 »

Digitized by Google

Tabella esplicativa.

Segue RIASSUNTO GENERALE

Tabella esplicativa per l'es

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5	Previsione risultante 6
CATEGORIA III.			
MOVIMENTO DI CAPITALI.			
Parte straordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	80,230,039. 14	+ 41,840,363. 35	122,070,402. 49
Id. delle finanze	4.735,200. »	— 45,000. »	4,690,200. »
Id. dei lavori pubblici	187,500. »	»	187,500. »
Id. della marina	3,500,000. »	»	3,500,000. »
Entrata	88,652,739. 14	+ 41,795,363. 35	130,448,102. 49
	73,940,290. 73	+ 42,593,813. 35	116,531,104. 08
Differenza	— 14,712,448. 41	+ 798,450. »	— 13,913,998. 41
CATEGORIE I, II e III (*insieme*)			
Parte ordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	725,231,411. 18	— 481,345. 41	724,750,065. 77
Id. delle finanze	189,219,045. 46	+ 1,627,975. 57	190,847,021. 03
Id. di grazia e giustizia	41,168,794. 78	»	41,168,794. 78
Id. degli affari esteri	16,224,409. 30	+ 62,000. »	16,286,409. 30
Id. dell'istruzione pubblica	47,083,273. 63	+ 599,376. 75	47,682,650. 38
Id. dell'interno	66,358,269. 68	+ 2.612,832. 46	68,971,102. 14
Id. dei lavori pubblici	27,481,748. »	+ 319,236. 52	27,800,984. 52
Id. delle poste e dei telegrafi	67,781,375. 40	+ 646,668. »	68,427,043. 40
Id. della guerra	258,028,600. »	+ 34,069. 22	258,062,669. 22
Id. della marina	115,653,890. »	— 1,974,000. »	113,679,890. »
Id. di agricoltura, industria e commercio	9,853,735. 46	+ 15,000. »	9,868,735. 46
Entrata	1,564,083,552. 89	+ 3,461,763. 11	1,567,545,316. »
	1,608,217,469. 61	+ 31,156,359. 01	1,700,373,828. 62
Differenza	+ 105,133,916. 72	+ 27,694,595. 90	+ 132,828,512. 62

Digitized by Google

PROSPETTI I E II

Ragioneria generale dello Stato

finanziario 1901-902.

esidui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per e rimaste ombili seguazioni rovate tutto ugno 1901 7	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901 8	Totale (Colonna u del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8) 9	10	per l'esercizio finanziario 1901-902 11	per gli esercizi avvenire 12
,728,820. 01	»	3,728,820. 01	125,799,222. 50	122,437,222. 50	3,362,000. »
810,035. 94	»	810,035. 94	5,500,235. 94	4,655,235. 94	845,000. »
590,108. 63	»	590,108. 63	377,608. 63	377,608. 63	400,000. »
»	»	»	3,500,000. »	3,500,000. »	»
128,961. 58	»	5,128,964. 58	135,577,067. 07	130,970,067. 07	4.607,000. »
16,9,217. 81	»	9,609,217. 81	126,143,321. 89	119,345,321. 89	6.798,000. »
,480,253. 23	»	+ 4,480,253. 23	— 9,433,745. 18	— 11,624,745. 18	— 2,191,000. »
,563,693. 69	»	15.563.693. 69	740,313,759. 46	725.017,759. 46	15 296,000 »
,819,948 55	508,567. 06	27,328,485. 61	218,175,506. 64	184,877,206. 64	33,298,300. »
,572,785. 33	14,854. 17	1,587,639. 50	42,756,434. 28	41,561,734. 28	1,194,700. »
960,858. 29	206,222. 76	1,166 881. 05	17,453,290. 35	17,159,790. 35	293 500. »
,249,866. 03	818,643 23	6,168,509. 26	53,851,109 64	48,533,709. 64	5,317,400. »
016,098. 57	553,92- 01	10,670,027 58	79,641,129. 72	70,736,859. 72	8.904,270. »
,987,301. 90	383 91	10,982,185. 81	38,783,170. 33	27,041,170. 33	11.742,000. »
,874,934. 75	1,596,281 91	10,471,216. 66	78,898,260 06	72,418,060 06	6,480,200. »
,317,473. 36	3,961,294 60	21,278,767. 96	282,341,437. 18	259,341,937. 18	22,999,500. »
,931,616. 86	573,678 74	32,507,295. 60	146.187.185. 60	116,029,185. 60	30,158,000. »
742,449 22	6,721. 79	749,171 01	10,617,906. 47	10,442,906. 47	175,000. »
,132,796. 55	8,341.077. 18	141,473,873. 73	1,709.019,189. 73	1,573,160,319. 73	135,858,870. »
6,315,763. 22	»	116,345,763. 22	1.816,719,591. 84	1,714,371,621. 39	102.347.970. 45
6787,033. 33	— 8,341,077. 18	— 25,128,110. 51	+ 107,700,402. 11	+ 141,211,301. 66	— 33,510,899. 55

Digitized by Google

Tabella esplicativa.

Segue RIASSUNTO GENERALE

Tabella esplicativa per l'

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione	Variazioni approvate con la legge di assestamento	Previsioni risultanti
	4	5	6
Parte straordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	84,247,862.22	+ 42,994,110. »	127,238,972
Id. delle finanze	9,007,893 93	+ 1,728,000. »	10,735,89
Id. di grazia e giustizia	19,589.63	»	19,589
Id. degli affari esteri	24,000. »	+ 20,000. »	44,000
Id. dell'istruzione pubblica	635,430 85	+ 521,968 35	1,157,399
Id. dell'interno	3,718,568. 80	+ 400,000. »	4,118
Id. dei lavori pubblici	53,988,884. »	+ 1,140,000. »	55,128,88
Id. delle poste e dei telegrafi	551,515. 60	»	551,5
Id. della guerra	4,976,000. »	+ 12,961,000. »	17,937,0
Id. della marina	4,498,540 »	+ 6,321,570 »	10 820,11
Id. di agricoltura, industria e commercio	3,157,960. »	+ 639,300. »	3,797,26
Entrata	163,926,252 03	+ 66,722 948. 33	230,649,20
	79,757,064. 64	+ 41,963,029. 47	121,720,09
Differenza	— 84,169,187. 39	— 24,759,918 88	— 108,929,10
Parte ordinaria e straordinaria (*insieme*).			
Spesa:			
Ministero del tesoro	809,479,273. 40	+ 42,509,764. 79	851,989,03
Id. delle finanze	198,226,936 39	+ 3,355,975 57	201,5
Id. di grazia e giustizia	41,188,396. 41	»	41,188,39
Id. degli affari esteri	16,218,409. 30	+ 82,000. »	16,330,40
Id. dell'istruzione pubblica	47,748,704. 48	+ 1,121,295 40	48,869,99
Id. dell'interno	70,076,838. 48	+ 3,012,832. 46	73,089,67
Id dei lavori pubblici	81,470,632. »	+ 1,459,236. 52	82,929,86
Id. delle poste e dei telegrafi	68,331,891. »	+ 646.668. »	68,918,559
Id. della guerra	262,104 600. »	+ 12,995,069. 22	275,099,66
Id. della marina	120,152,430 »	+ 4,347,570. »	124,500,00
Id. di agricoltura, industria e commercio	13,011,695 46	+ 654,300. »	13,665,99
Entrata	1,728,009,804. 92	+ 70,184,711. 46	1,798 194,51
	1,748,974,534. 25	+ 73,119,388 48	1,822,09
Differenza	+ 20,964,729. 33	+ 2,934,677. 02	+ 23,89

Digitized by Google

PROSPETTI I E II

Ragioneria generale dello Stato.

o finanziario 1901-902.

Residui degli esercizi precedenti			Totale	Incassi e pagamenti presunti	
per me rimasta sponibili assegnazioni pprovate a tutto giugno 1901	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901	Totale (Colonna u del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8)	delle colonne 6 e 9	per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
7	8	9	10	11	12
7,110,799. 46	»	7,110,799. 46	134,349,771. 68	128,417,771. 68	5,932,000. »
7 2 3,784. 92	»	7,273.789. 92	18,009.680. 85	10,498,880. 85	7,510,800. »
10.197. 53	»	10,197 53	29,797. 16	29,147. 16	650. »
91,946. 22	»	91,996. 22	135,996. 22	135,996. 22	»
2.502 445 84	16,761. »	2,519.206 84	3 676,606. 04	3,422.845. 04	253.761. »
4,767,789. 38	491,528 93	5,259,318. 31	9,377,887 11	5,510,841. 02	3,867,046. 09
17,705 284 99	12 395. 04	117,717 680. 03	172,846 564 03	84,359,564. 03	88,487,000. »
957,075. 34	»	9 7,075. 34	1,508,590 94	1,308,590. 94	200,000. »
33.274,520 73	50 409. 26	33,324,929. 99	50,361,929. 99	38,182,918. 74	12,179,011 25
16.211,401. 32	245,662. 83	16 457,064. 15	27.277.174 15	22,511,511. 32	4,765,662. 83
2.198,526 58	4,592 92	2,203,119. 50	6 000,379 50	5,175,379. 50	825,000. »
92,103,827 31	821,349 98	192,925,177 29	423.574,377 67	299,553,446. 50	124 020,931 17
79 360,789 84	»	79,360,789. 84	201,080,883. 95	131,186,282. 68	69,894,601. 27
12,743,037. 47	— 821,349. 98	— 113,564,387. 45	— 222,493,493. 72	— 168,367,163. 82	— 54,126,329. 90
22 674.493. 15	»	22,674,493 15	874,663,531. 14	853,435 531. 14	21,228 000 »
34,093,708. 47	508,567 06	34,602 275. 53	236,185,187. 49	195,376,087 49	40,809 100. »
1,582,982 86	14,854. 17	1,597,837 03	42,786,231. 44	41,590,881. 44	1 195,350. »
1 052,654. 51	2 6 222 76	1,258,877 27	17,589,286 57	17,295,786. 57	293,500. »
7.852,311 87	835.404 23	8 687 716 10	57,527,715 68	51,956,554. 68	5,571,161. »
14,783,887. 95	1,145 457. 94	15,929,345. 89	89.019.016. 83	76,247,700 74	12,771,316 09
128.686,585. 89	13 278. 95	128.699 865 84	211,629,734. 36	111.400,734 36	100,229,000. »
9,832,010. 09	1 596 781. 91	11,428,292. »	80,406.851. »	73,726,651. »	6,680,200. »
53,581,994. 09	4,011,703. 86	57 603.697. 95	332,703,367 17	297.524.855. 92	35,178,511 25
48 145 018. 48	819 341 57	48,964,359. 75	173 464.359 75	138,540.696 92	34,923,662 83
2.940,975. 80	11,314. 71	2,952,290. 51	16,618,285. 97	15,618,285 97	1,000,000. »
325 236 623. 86	9,162,427. 16	334,399 051 02	2,132,593.567. 40	1,872,713,766 23	259,879 801. 17
195,706,553. 06	»	195,706,553. 06	2,017,800,475. 79	1,845,557,904. 07	172,242,571. 72
129 530,070. 80	— 9,162,427. 16	— 138,692,497. 96	— 114,793 091.	— 27,155,862. 16	— 87,637,229. 45

Digitized by Google

Segue RIASSUNTO GEN

Tabella esplicativa.

Tabella esplicativa per l'

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione	Variazioni approvate con la legge di assestamento	Previsioni risultanti
	4	5	6
CATEGORIA IV.			
PARTITE DI GIRO.			
Parte ordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	8,076,363.39	+ 95. »	8,076,[illegible]
Id. delle finanze	30,231,863.85	— 121,100 90	30,110,[illegible]
Id. di grazia e giustizia	158,506.18	»	[illegible]
Id. degli affari esteri	168,032 »	»	[illegible]
Id. dell'istruzione pubblica	1,392,993.63	»	1,392,[illegible]
Id. dell'interno	1,578,312 35	»	1,578,[illegible]
Id. dei lavori pubblici	10,857,092.96	+ 9,472.64	[illegible]
Id. delle poste e dei telegrafi	780,319.37	»	[illegible]
Id. della guerra	6,849,532.41	»	6,[illegible]
Id. della marina	2,664,125.85	»	2,[illegible]
Id. di agricoltura, industria e commercio	193,812.56	»	[illegible]
	62,949,974 28	— 111,533 29	[illegible]
Entrata	62,949,974.28	— 111,533.29	[illegible]
Differenza	»	»	»

Digitized by Google

PROSPETTI I E II

Ragioneria generale dello Stato.

o finanziario 1901-902.

Residui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per somme rimaste disponibili delle assegnazioni approvate a tutto 30 giugno 1901 7	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901 8	Totale (Colonna u del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8) 9	10	per l'esercizio finanziario 1901-902 11	per gli esercizi avvenire 12
3,031,433. 85	179,716. 72	3,211,150. 57	11,257,698. 96	6,355 818 96	4,931,790. »
93,346. 63	»	93,346 63	30,204,109. 58	30,139,109. 58	65,000 »
»	»	»	158,506. 18	158,506. 18	»
»	»	»	168,052. »	168,052 »	»
»	»	»	1,392,993. 63	1,392,993. 63	»
»	»	»	1,578,312 35	1,578,312. 35	»
69,300. »	»	69,300. »	10,935,865. 57	10,932,865. 57	»
138,351. 93	»	138,351. 93	918,671 30	868,671. 30	50,000. »
»	»	»	6,848,532. 14	6,848,532. 14	»
»	»	»	2,664,125 85	2 664,125 85	»
12,817. 86	»	12,817. 86	206,630. 42	206,630 42	»
3,345,250. 27	179.716. 72	3,524,966. 99	66.363,407. 98	61,316,617. 98	5,046,790. »
8,663,718. 34	»	8,663,718. 34	71,502,159. 33	64,634 228 53	6,867,910 80
+ 5,318,468. 07	— 179. 716. 72	+ 5,138,751. 35	+ 5,138,751. 35	+ 3,317,600 55	+ 1,821,150 80

Digitized by Google

Segue RIASSUNTO GENERALE

Tabella esplicativa.

Tabella esplicativa per l'esercizio

	Competenza per l'esercizio 1900-901		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione	Variazioni approvate con la legge di assestamento	Previsione risultante
	4	5	6
CATEGORIE I, II, III e IV (*insieme*)			
Parte ordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	733,307,774.57	— 481,250 41	732,826,524.16
Id. delle finanze	219,450,909.31	+ 1,506,874.67	220,957,783.98
Id. di grazia e giustizia	41,327,300.96	»	41,327,300.96
Id. degli affari esteri	16,392,461.30	+ 62,000. »	16,454,461.30
Id. dell'istruzione pubblica	48,476,267 26	+ 599,323 75	49,075,591.01
Id. dell'interno	67,936,582.03	+ 2,612,832 46	70,549,414.49
Id. dei lavori pubblici	38,[illegible]840.96	+ 328,709 13	38,617,[illegible]
Id. delle poste e dei telegrafi	68,560,694 77	+ 646,668 »	69,207,362.77
Id. della guerra	264,8[illegible]7 132.14	+ 34,069.22	264,911,201.36
Id. della marina	118,318,015.85	— 1,974,000. »	116,344,015.85
Id di agricoltura, industria e commercio	10,047,548.(2	+ 15,000. »	10,062,548.12
	1,627,033,527.17	+ 3,350,229.[illegible]2	1,630,383,756.[illegible]
Entrata	1,732,167,443.89	+ 31,[illegible]44,825 72	1,763,212,269.[illegible]
Differenza	+ 105,133,916.72	+ 27,694,595.90	+ 132,828,512.[illegible]
Parte straordinaria.			
Spesa:			
Ministero del tesoro	84,247,862.22	+ 42,991,110. »	127,238,972.22
Id. delle finanze	9,007 890.93	+ 1,728,000. »	10,735,890.93
Id. di grazia e giustizia	19,599 63	»	19,599.63
Id. degli affari esteri	24,000. »	+ 20,000. »	44,000. »
Id. dell'istruzione pubblica	635,430 85	+ 521,968.35	1,157,399.20
Id. dell'interno	3,718 568.80	+ 400,000. »	4,118,568.80
Id. dei lavori pubblici	53,988.884. »	+ 1,140,000. »	55,128,884. »
Id. delle poste e dei telegrafi	551.515.60	»	551,515.60
Id. della guerra	4,076,000. »	+ 12,961,000. »	17,037,000. »
Id. della marina	4,498 540. »	+ 6,321,570. »	10,820,110. »
Id. di agricoltura, industria e commercio	3,157,960. »	+ 639,300. »	3,797,260. »
	163,926,2[illegible]2.03	+ 66.722,918.35	230,619,200.38
Entrata	79.757,064.64	+ 41,9[illegible]3,029.47	121,729,094.11
Differenza	— 84,169,187.	— 24,759,918.88	— 108,929,106.[illegible]

Digitized by Google

PROSPETTI I E II

Ragioneria generale dello Stato.

) finanziario 1901-902.

Residui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per ...me rimasto ...sponibili ...assegnazioni ...approvate ...a tutto ...giugno 1901 7	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901 8	Totale (Colonna 11 del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8) 9	10	per l'esercizio finanziario 1901-902 11	per gli esercizi avvenire 12
18,595,127.54	179,716.72	18,774,844 26	751,604,368.42	731,373,578.42	20,227,790. »
2[illegible],943,265.18	5[illegible]8,567 06	27,421,832.24	248,379,616 22	215,046,316 22	33,363,300. »
1,[illegible]2,785.83	14,854 17	1,587,639.50	42,914,940 46	41,720,240 46	1,194,700. »
9[illegible],[illegible]58 29	206,222.76	1,166,881 05	17,621,342 35	17,327,842 35	293,500. »
5,749,866 03	818,643.23	6,168,509.26	55,244,103.27	49,926,703.27	5,317,400 »
10,016,098.57	653,929.01	10,670,027 58	81,219,442.07	72,315,172.07	8,904,270. »
11,050,601.90	883.91	11,051,485.81	49,719,045 90	37,977,045.90	11,742,000. »
9,043,286 68	1,[illegible]96, 81 91	10,609,568 59	99,816,931.36	73,286,731.36	6,530,200 »
20,31[illegible],473.36	3,961 294 60	24[illegible]2 8,[illegible]67.96	289,189,969.32	266,190,469.32	22,999,500. »
81,933,416.84	573,678.74	32,50[illegible],295.60	148,851,311.45	118,693,311.45	30,158,000. »
755,267.09	6,721.79	761,988.87	10,824,536.89	10,649,536.89	175,000. »
136,478,046 82	8,520,793.90	144,998,840.72	1,775,382,597.74	1,634,476,937.74	140,905,660. »
125,009,481.56	»	125,009,481.56	1,888,221,751.17	1,779,005.839.92	109,215,911.25
11,468 585 26	— 8,520,793.90	— 19,989,359.16	+ 112,839,153.46	+ 144,528,902.21	— 31,689,748.75
7,110,799.46	»	7,110,799.46	134,349,771.68	128,417,771.68	5,932,000. »
7,273,789.92	»	7,273,789.92	18,009,680.85	10,498,880.85	7,510,800. »
10,197 53	»	10,197.53	29,797.16	29,147.16	650. »
91,996.22	»	91,996.22	135,996.22	135,996.22	»
2,502,445.84	16,761. »	2,519,206.84	3,676,606.04	3,422,845.04	253,761 »
4,767,789.38	491,528 93	5,259,318.31	9,377,887.11	5,510,841 02	3,867,046.09
117,705,284.99	12,395 04	117,717,680 03	172,846,564 03	84,359,564.03	88,487,000. »
957,075 34	»	957,075.34	1,508,590.94	1,308,590.94	200,000. »
33,274,520.73	50,409.26	33,324,929 99	50,364,929.99	38,182,918.74	12,179,011 25
16,211,401.32	245,662.83	16,457,064.15	27,277,174.15	22,511,511.32	4,765,662 83
2,198,526.58	4,592.92	2,203,119.50	6,000,379 50	5,175,379.50	825 000. »
192,103,827.31	821,349.98	192,925,177.29	423,574,377 67	299,553,446.50	124,020,931.17
79,360,789.84	»	79,360,789.84	201,080,883.95	131,186,232.68	69,894,601.27
112,743,037.47	— 821,349.98	— 113,564,387.45	+ 222,493,493.72	— 168,367,163.82	— 54,126,329.90

Digitized by Google

Segue RIASSUNTO GENERALE

Tabella esplicativa.

Tabella esplicativa per l'e

	Competenza per l'esercizio 1901-902		
	Somme approvate colle leggi degli stati di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5	Previsione risultante 6
Parte ordinaria e straordinaria (*insieme*).			
Spesa:			
Ministero del tesoro	817,555,636. 79	+ 47,509,959. 59	860,065,596. [illegible]
Id. delle finanze	228,458,800. 24	+ 3,234,874. 67	231,693,674. [illegible]
Id. di grazia e giustizia	41,346,900. 59	»	41,346,900. [illegible]
Id. degli affari esteri	16,416,461. 30	+ 82,000. »	16,498,461. [illegible]
Id. dell'istruzione pubblica	49,111.698. 11	+ 1,121,295. 10	50,232,993. [illegible]
Id. dell'interno	74,685,550. 83	+ 3,012,832. 46	74,687,983. [illegible]
Id. dei lavori pubblici	92,327,724. 96	+ 1,468,709. 13	93,796,434. [illegible]
Id. delle poste e dei telegrafi	69,112,210 37	+ 646,668. »	69,758,878. [illegible]
Id. della guerra	268,953,132. 14	+ 12,995,069. 22	281,948,201. [illegible]
Id. della marina	122,816,555. 85	+ 4,317,570. »	127,134,125. [illegible]
Id. di agricoltura, industria e commercio	13,205,508. 02	+ 654,300. »	13,859,808. [illegible]
Entrata	1,790,959,779 20 1,811,924,503. 53	+ 70,973,178. 17 + 73,007,855. 19	1,861,932,957. [illegible] 1,884,932,358. [illegible]
Differenza	+ 20,964,724. 33	+ 2,034,677. 02	+ 23,999,401. [illegible]

Digitized by Google

PROSPETTI I E II

Ragioneria generale dello Stato.

lo finanziario 1901-902.

Residui degli esercizi precedenti			Totale delle colonne 6 e 9	Incassi e pagamenti presunti	
per somme rimaste disponibili delle assegnazioni approvate a tutto 30 giugno 1901	per somme accordate con leggi speciali per supplire alle eccedenze verificatesi col Rendiconto 1900-901	Totale (Colonna u del Rendiconto consuntivo 1900-901) (Colonne 7 e 8)		per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
7	8	9	10	11	12
25,705,927. »	179,716.72	25,885,643.72	885,951,140.10	859,791,350.10	26,159,790 »
34,187,055.40	508,567.06	34,695,622.16	266,389,297.07	225,515,197.07	40,874,100. »
1,582.982.86	14,854.17	1,597,837.03	42,944,737.62	41,749,387.62	1,195,350. »
1,152.654 51	206,222.76	1,358,877.27	17,757,338.57	17,463,838.57	293,500. »
7,852,311.87	835,404.23	8,687,716.10	58,920,709.31	53,349,548.31	5,571,161. »
14,783,887.95	1,145,557.94	15,929,345.89	90,597,329.18	77,826,013.09	12,771,316.09
128,725,886.89	13,278.95	128,769,165.84	222,565,599.93	122,346,599.93	100,279,000. »
9,970,342.02	1,596,281.91	11,566,643.93	81,325,522.30	74,595,322.30	6,730,200. »
53,591 994.09	4,041,703.86	57,603,697.95	334,554,893.31	304,873,858.06	35,178,511 25
48,146,018.18	819,341.57	48,965,359.75	176,128,485.60	141,204,822.77	34,923,662 83
2,953,793.66	11,314.71	2,965,108.37	16,824,916.39	15,824,916.39	1,000,000. »
328,581,874.13	9,342,143.88	337,944,018.01	2,198,456,975.38	1,934,030,384.21	264,926,591.17
204,370,271.40	»	204,370,271.40	2,089,302,635.12	1,910,492,122.60	179,110,512.52
124,211,602.73	— 9,342,143.88	— 133,553,746.61	— 109,654,340.26	— 23,838,261.61	— 85,816,078.65

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPETTI

Riepilogo generale delle previsioni di competenza degli incassi e dei pagamenti p

	Competenza per l'esercizio 1901-902			Residui negli esercizi precedenti
	Somme approvate cogli stati di previsione	Variazioni portate col disegno di assestamento del bilancio	Previsione risultante (Col. 1 e 2)	
	1	2	3	4
Spesa.				
Ministero del tesoro	817,555,636.73	42,509,859.59	860,065,496.32	25,[illegible]
Id. delle finanze.	228,458,800.24	+ 3,234,874.67	231,693,674.91	34,[illegible]
Id. di grazia e giustizia . .	44,316,900.59	»	44,316,900.59	1,[illegible]
Id. degli affari esteri . . .	16,416,461.30	+ 82,000. »	16,498,461.30	1,[illegible]
Id. dell'istruzione pubblica .	49,111,693.11	+ 1,121,295.10	50,232,993.21	8,[illegible]
Id. dell'interno	71,655,150.83	+ 3,012,832.46	74,667,983.29	15,[illegible]
Id. dei lavori pubblici. . .	92,327,724.96	+ 1,468,709.13	93,796,434.09	12[illegible]
Id. delle poste e dei telegrafi	69,112,210.37	+ 646,668. »	69,758,878.37	11,[illegible]
Id. della guerra	268,953,132.14	+ 12,995,069.22	281,948,201.36	57,[illegible]
Id. della marina	122,816,555.85	+ 4,347,570. »	127,164,125.85	48,[illegible]
Id. di agricoltura, industria e commercio . . .	13,205,508.02	+ 654,300. »	13,859,808.02	2,[illegible]
	1,790,959,779.20	+ 70,078,178.17	1,861,032,957.37	237,[illegible]
Entrata	1,811,921,508.53	+ 73,007,855.19	1,884,932,362.72	201,[illegible]
Differenza .	+ 20,961,722.33	+ 2,935,677.02	+ 23,899,406.35	— 123,[illegible]

Digitized by Google

Ragioneria generale dello Stato.

residui degli esercizi precedenti e della previsione
rcizio finanziario 1901-902.

Totale e colonne 3 e 4	Pagamenti ed incassi presunti: da effettuarsi nell'esercizio finanziario 190-1902	Pagamenti ed incassi presunti: da rimandarsi agli esercizi avvenire	Risultati probabili del conto dei residui alla fine dell'esercizio 1901-902: Somme presunte da incassare e da pagare negli esercizi avvenire come dalla col. 7.	Differenze in meno che si ritiene abbiano a verificarsi sulle previsioni esposte nella col. 6, in ragione del 3 °/o per gl'incassi e dell'8 °/o pei pagamenti	Probabile situazione del conto dei residui alla fine dell'esercizio 1901-902
5	6	7	8	9	10
5,951,140. 10	859,791,350. 10	26,159,790. »			
6,389,297. 07	225,515,197. 07	40,874.100. »			
2,944,737 62	41,749,387. 62	1,195 350 »			
7,757,338. 57	17,463,838. 57	293 500 »			
8,920,709. 31	53,349.518 31	5,571.161 »			
90.597,329. 18	77,8[illegible]013. 09	12,771,316 09	264,926,591. 17	154,722,430. 73	419,649,021. 90
22,565,599. 93	122,3 6,599. 93	100,239,000. »			
81,325,522. 30	74,595,322 30	6,730.200 »			
39,551,899. 31	304.373,388. 06	35,178,511. 25			
76,128,485 60	141,204,322. 77	34,923 662 83			
16,824,916. 39	15,824,916. 39	1,000,000 »			
198 956,975. 38	1,934,030,334. 21	264,926.591 17	264,926,591. 17	154,722,430. 73	419,649,021. 90
999.302,635. 12	1,910,192,122. 60	179,110,512. 52	179,110,512 52	57,305,763. 77	236,416.276. 19
109,654,340. 26	— 23,838,261. 61	— 85,816,078. 65	— 85,816,078. 65	— 97,416,667. 06	— 183,232,745. 71

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. *Previsioni del conto di cassa*

ATTIVO

Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1901-902.

Fondi disponibili	Contanti presso la tesoreria centrale e le tesorerie provinciali	186,165,934.83	
	Fondi in via ed all'estero - Effetti in portafoglio e buoni di cassa	56,373,481.72	242,539,416

Incassi presunti per l'esercizio 1901-902.

	Entrate ordinarie	Entrate straord.	
A) *Per entrate di bilancio:*			
CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*			
Redditi patrimoniali dello Stato	100,608,624.57	»	
Contributi: Imposte dirette	487,463,451.21	»	
Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze	197,240,299.69	»	
Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione dell'ispettorato gen. delle strade ferrate	22,505,551.25	»	
Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	802,520.09	»	
Contributi: Tasse di consumo	388,308,838.20	»	
Contributi: Privative	350,300,001.74	»	
Proventi di servizi pubblici	105,549,345.24	»	
Rimborsi e concorsi nelle spese	34,111,191.86	8,637,925.01	
Entrate diverse	27,541,681.65	38,216.62	
Capitoli aggiunti	»	2,059,291.44	
	1,714,571,621.39	10,[illegible]5,3 2 77	
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate:*			
Rimborsi e concorsi delle provincie e dei comuni interessati per costruzioni ferroviarie	»	995,588.02	
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali:*			
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	»	6,442,231.24	
Rimborsi di somme anticipate dal tesoro	»	999,122.51	
Anticipazioni al tesoro da enti locali per richieste acceleramento di lavori	»	294,800.02	
Partite che si compensano nella spesa	»	23,371,310.47	
Ricuperi diversi	»	1,290,000. »	
Accensioni di debiti	»	87,128,108.05	
	»	119,343,321.89	
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	64,594,215.53	»	
	1,779,005,830.92	131,186,[illegible]	1,910,192.[illegible]

Minor somma che, per l'esperienza dei decorsi esercizi, si ritiene occorrere in ragione dell'8 per cento sui pagamenti in conto spese di bilancio . . . . . 154,722,[illegible]

B) *Per crediti e debiti di tesoreria* (Veggasi progetto n. 8):

Crediti	disponibili	1,166,053.38
	non disponibili	»
		1,166,053.38
Debiti	effettivi	7,708,037.94
	non effettivi	»
		7,708,037.94
		8,874,091.32

Digitized by Google

ezio finanziario 1901-902. Ragioneria generale dello Stato.

PASSIVO

Pagamenti presunti per l'esercizio 1901-902.

	Spese ordinarie	Spese straordin.	
spese di bilancio:			
ria I. — *Spese effettive:*			
nistero del tesoro	725,017,759.46	5,980.549.18	
Id. delle finanze	184,877,206.64	5.813,644 91	
Id. di grazia, giustizia e culti	41,561,734 28	29,147.16	
Id. degli affari esteri	17,169,790 35	135,996.22	
Id. dell'istruzione pubblica	48,533,709.64	3,422,845.04	
Id. dell'interno	70,736,859.72	5,510,841.02	
Id. dei lavori pubblici	27,041,170.33	219,110,102.91	
Id. delle poste e dei telegrafi	72.418,060.06	1,308,590.94	
Id. della guerra	252,341,937.18	98,182,918.74	
Id della marina	116,029,185.60	19,011,541.32	
Id. di agricoltura, industria e commercio	10,442.906.47	5,175.379.50	
	1,573,160,319.73	153,711,526.94	
ria II. — *Costruzione di strade ferrate:*			
nistero dei lavori pubblici	»	34,871,852.49	
ria III. — *Movimento di capitali:*			
nistero del tesoro	»	122,437,222.50	
Id. delle finanze	»	4,655,235 94	
Id. dei lavori pubblici	»	377,608 63	
Id. della marina	»	3,500,000. »	
	»	130,970,067.07	
ria IV. — *Partite di giro:*			
nistero del tesoro	6,355,818.96	»	
Id. delle finanze	30 139,109.58	»	
Id. di grazia, giustizia e culti	168,506.18	»	
Id. degli affari esteri	168,054. »	»	
Id. dell'istruzione pubblica	1,392 993.63	»	
Id dell'interno	1,578,312.35	»	
Id. dei lavori pubblici	10,935,865.57	»	
Id delle poste e dei telegrafi	868,671.30	»	
Id. della guerra	6,848,532.14	»	
Id. della marina	2,564,125.85	»	
Id. di agricoltura, industria e commercio	206 630.42	»	
	61,316,617.98	»	
	1,634,476,937.71	299,553,446.50	1,934,030,384.21
omma che, in ragione del 3 per cento, si ritiene introitare per gli incassi presunti in o entrate di bilancio			57 305 763 67
editi e debiti di tesoreria (Veggasi prospetto n 8):			
tti { disponibili		3,367,868.97	
tti { non disponibili		»	
		3 367,868 97	
ti { effettivi		21,222,076.18	
ti { non effettivi		»	
		21,222 076.18	
		24 589,945.15	24,589,945 15
di di cassa presunti alla scadenza dell'esercizio 1901-902.			
ti presso la tesoreria centrale e le tesorerie provinciali			
in via ed all'estero - Effetti in portafoglio - Buoni di zecca			300,421,968.17
			2,316,348,061.20

Visto, d'ordine di S. M.: *Il ministro del tesoro* DI BROGLIO.

Digitized by Google

ALLEGATO A

Tabella esplicativa. *Situazione presunta dei crediti e debiti di tesorer*

Numero progressivo	Titolo dei crediti	Situazione al 1° luglio 1901	Situazione presunta al 30 giugno 1902	Differenze per presunti incassi	Differenze per presun pagamen
	I. — Crediti liquidi.				
	A) RISCUOTIBILI IMMEDIATAMENTE:				
1	Amministrazione del debito pubblico. . . .	61,722,699 09	62,000,000. »	»	277,300
2	Pagamenti per conto della Cassa dei depositi e prestiti	16,256,171.44	17,000,000. »		743 828.
3	Id. per acconti agli enti ecclesiastici assoggettati a conversione . . .	31,027.23	28,000. »	3,027,23	»
4	Id. per conto della direzione generale fondo culto per l'asse ecclesiastico in Roma.	535,448.49	400,000. »	135,448.49	»
5	Id. per conto della massa del corpo delle guardie di finanza	255 921.43	200,000. »	55,921.43	»
6	Id. per conto dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.	23 683,343.40	24,000.000. »	»	316 656
7	Id. per conto della società delle strade ferrate sarde.	82,833.	80,000. »		»
8	Id. per rimborso di biglietti danneggiati, o ritenuti falsi e poi riconosciuti legittimi	16,319. »	9,000. »	7,319. »	»
9	Id. per conto dell'amministrazione del fondo per il culto.	14,159,509.81	13,200,000 »	959,509.81	»
10	Id. monte vedovile dei ricevitori del lotto.	7,260.17	6,000. »	1,260.17	»
11	Id. per conto della cessata amministrazione cointeressata delle miniere dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana	»	»	»	»
		116,750,533.06	116,923,000. »	1,165,319.13	1,337,786.
	B) RISCUOTIBILI RATEALMENTE E NEGLI ANNI AVVENIRE.				
12	Delegazioni dei comuni in pagamento del dazio consumo arretrato.	25,267.12	25,267.12	»	»
13	Id. di provincie e comuni in pagamento di debiti verso il tesoro dello Stato	»	»	»	»
14	Deficienze di tesorieri	559.25	425. »	134.25	»
15	Ministero degli esteri - Vertenza Cerruti . . .	274,131.94	274,131.94	»	»
		299,958.31	299,824.06	134.25	»

Digitized by Google

OSPETTO IV.

Ragioneria generale dello Stato.

chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902.

Titolo dei debiti	Situazione al 1° luglio 1901	Situazione presunta al 30 giugno 1902	Differenze per presunti incassi	Differenze per presunti pagamenti
I. — Debiti effettivi.				
Buoni del Tesoro ordinari	295 484,000. »	294,000,000. »	»	1,484,000. »
Vaglia del Tesoro	16.545,080 97	20,446,000. »	3,900,919.03	»
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie	»	»	»	»
II. — Diversi.				
Conto corrente con l'amministrazione del debito pubblico	220.332,312.76	222,000,000. »	1,667,687 24	»
Id. con la cassa dei depositi e prestiti (fruttifero)	19,590,551. 89	17,000,000. »	»	2,590,551. 89
Id. con la cassa dei depositi e prestiti (infruttifero)	24,235.862 61	20.000,000. »	»	4,235,862. 61
Id con la società per la vendita dei beni demaniali (fruttifero).	297,746 30	200,000. »	»	97,746. 30
Id con l'amministrazione demaniale per acconti agli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione (infruttifero)	2.634,095. 74	2.700,000. »	65.904 26	»
Id. colla direzione generale del fondo culto per l'asse ecclesiastico in Roma (infruttifero)	575.014 02	570,000. »	»	4. 02
Id. col consiglio d'amministrazione del fondo di massa del corpo delle guardie di finanza (infruttifero)	323,304. 30	300,000. »	»	23,304. 30
Id. per fondi dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari (infruttifero)	5,005.252. 49	1,500,000. »	»	3,505,252. 49
Id. per fondi del monte vedovile del lotto (fruttifero)	78,338 65	80,000 »	1,661 35	»
Id. colla società delle strade ferrate Sarde (infruttifero)	213,341. 28	200,000. »	»	13,341. 28
Id. per i fondi da servire all'acquisto ed intestazione di rendite a favore di corpi morali (infruttifero)	13,187. 88	10,000. »	»	3,187. 88
Id con l'amministrazione del fondo per il culto (infruttifero).	18,988,670. 71	20,000,000. »	1,011,329. 29	»
Da riportarsi	604,316,759. 60	599,006,000. »	6.647,501. 17	19,958,206. 77

Digitized by Google

Segue ALLEGATO A

Tabella esplicativa.

Situazione presunta dei crediti e debiti di tesoreria

Numero progressivo	Titolo dei crediti	Situazione al 1° luglio 1901	Situazione presunta al 30 giugno 1902	Differenze per presunti incassi	Differenze per presunti pagamenti
	II. — Crediti da regolarizzare.				
	A) RAPPRESENTATI DA CAPITALI ANTICIPATI IN ATTESA DI REGOLAZIONE:				
16	Obbligazioni dell'asse ecclesiastico	»	»	»	»
17	Carte contabili	10,269,917. 10	12,300,000. »	»	2,030,082.
18	Rimborso ai contabili demaniali degl'interessi abbuonati sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni venduti.	»	»	»	»
19	Pagamenti eseguiti nel mese di giugno 1899 in conto dell'esercizio 1899-900	»	»	»	»
		10,269,917. 10	12,300,000. »	»	2,030,082.
	B) DI DUBBIA ESAZIONE:				
20	Deficienze di tesorieri	1,933,044. 36	1,932,444. 36	600. »	»
21	Anticipazioni all'antica cassa ecclesiastica di Torino	»	»	»	»
		1,933,044. 36	1,932,444. 36	600. »	»
	III. — Valuta presso la cassa depositi e prestiti.				
	In esecuzione dell'art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486.	91,250,000. »	91,250,000. »	»	»
	Riepilogo delle attività.				
	I. - CREDITI LIQUIDI — *A)* Riscuotibili immediatamente	116,750,533 06	116,923,000. »	1,165.319. 13	1,337,786.
	I. - CREDITI LIQUIDI — *B)* Riscuotibili ratealmente e negli anni avvenire.	299,958. 31	299,824. 06	134. 25	»
	II. — CREDITI DA REGOLARIZZARE — *A)* Rappresentati da capitali anticipati in attesa di regolazione.	10,269,917. 10	12,300,000. »	»	2,030,082.
	II. — CREDITI DA REGOLARIZZARE — *B)* Di dubbia esazione . . .	1,933,044. 36	1,932,444. 36	600. »	»
	III. — VALUTA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI in esecuzione dell'art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486.	91,250,000. »	91,250,000. »	»	»
	Totale generale . . .	220,503,452. 83	222,705,268. 42	1,166,053. 38	3,367,868.

Digitized by Google

SPETTO IV.

Ragioneria generale dello Stato.

chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902.

Titolo dei debiti	Situazione al 1° luglio 1901	Situazione presunta al 30 giugno 1902	Differenze per presunti incassi	Differenze per presunti pagamenti
Riporto . .	603,536,759. 60	599,006,000. »	6,047,501. 17	11,953,260. 77
Conto corrente per i versamenti in conto del prestito del comune di Roma per le nuove spese edilizie in dipendenza dell'esecuzione del piano regolatore (fruttifero)	79,166. 56	78,000. »	»	1,166. 56
Id con la direzione generale del fondo per il culto per l'asse ecclesiastico di Roma (fruttifero)	563,225. 43	500,000. »	»	.
Id col municipio di Napoli - Fondo destinato alle spese di risanamento di quella città (fruttifero)	824,413. 07	900,000. »	75,586. 93	»
Ministero della guerra - Acquisto di rendite dovute ai raffermati militari	»	»	»	»
Congregazione di carità di Roma per le spese di beneficenza	»	»	»	»
Municipio di Roma - Anticipazioni per le opere del piano regolatore . . .	236,878. 08	30,000. »	»	206,878 08
Incassi da regolarizzare (Contab. del portafog.)	42,765,050. 16	43,750,000 »	984,949. 84	»
Conto corrente speciale dei buoni di cassa in rappresentanza del fondo in valuta divisionale di argento immobilizzata	11,860,841. »	3,000,000 »	»	8,860,841. »
Cessata amministrazione cointeressata delle miniere dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana (conto corrente infruttifero) . .	»	»	»	»
Ministero degli affari esteri.	931,704. 34	800,000. »	»	131,704. 34
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000. »	11,250,000. »	»	»
Totale generale. .	672,823,038. 24	659,314,000. »	7,703,037. 94	21,222,076. 18

Digitized by Google

PROSPETT

Tabella esplicativa.

Presunta situazione delle attività e delle passivit

	Attività		
	Al 30 giugno 1901	Variazioni presunte per l'esercizio 1901-902	Presunte al 30 giugno 1902
Fondi di cassa	212,559,416.55	+ 57,862,551.62	300,421,968.17
Crediti di tesoreria (*Veggasi allegato al Prospetto III*)	220,503,452.83	+ 2,201,815.59	222,705,268.42
Residui attivi di bilancio.	192,972,362.44	32,046,004.79	225,018,367.23
	656,085,231.82	+ 92,110,372. »	748,145,603.82
Somma a pareggio o *Differenza passiva.*	354,716,824.43	— 23,899,403.35	330,817,418.08
	1,010,752,056.25	+ 68,210,965.65	1,078,963,021.90

	Al 30 giugno 1901	Variazioni presunte	Al 30 giugno 1902
Somme risultanti dal prospetto II .	204,370,971.40	+32,046,004.79	236,416,976.19
Partite di dubbia esazione.	11,397, 06.96		11,397,906.96
	192,972,362.44	+32,046,004.79	225,018,367.23

Digitized by Google

Ragioneria generale dello Stato.

Tesoro alla fine dell'esercizio finanziario 1901-902.

	Passività		
	Al 30 giugno 1901	Variazioni presunte per l'esercizio 1902-903	Presunte al 30 giugno 1902
iti di tesoreria (*Veggasi allegato al Prospetto III*).	672,828,038. 24	— 13,514,038.24	659,314,000. »
idui passivi di bilancio (*Veggasi Prospetto II*).	337,924,018.01	+ 81,725,003.89	419,649,021. 90
	1,010,752,056.25	+ 68,210,965.65	1,078,963,021. 90

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPET

	Competenza per l'ese	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamen 5
RIASSUNTO DELL'ENTRATA		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	11,787,200. »	»
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. . .	*per memoria*	»
Rendite patrimoniali	6,120,000. »	»
Proventi diversi.	2,460,000. »	»
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . .	20,367,200. »	»
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. - TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.	1,600,000. »	»
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	1,600,000. »	»
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria).	21,967,200. »	»

Digitized by Google

ENTRATA — Amministrazione del Fondo per il culto.

1901-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonne v e z del conto consuntivo per l'esercizio* 1900-901	Totale delle colonne 6 e 7	Incassi presunti	
revisione risultante			per l'esercizio finanz. 1901-902	per gli esercizi avvenire
6	7	8	9	10
11,787,200. »	3,033,240.08	14,820,440.08	11,785,440.08	3,035,000. »
per memoria	»	»	*per memoria*	»
6,120,000. »	15,782,238.95	21,902,238.95	7,642,238.95	14,260,000. »
2,460,000. »	5,839,732.80	8,299,732.80	4,639,732.80	3,660,000. »
20,367,200. »	24,655,211.83	45,022,411.83	24,067,411.83	20,955,000. »
1,600,000. »	594,606.40	2,194,606.40	2,094,606.40	100,000. »
1,600,000. »	594,606.40	2,194,606.40	2,094,606.40	100,000. »
21,967,200. »	25,249,818.23	47,217,018.23	26,162,018.23	21,055,000. »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tavolla esplicativa. PROSPET

	Competenza per l'ese	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5
RIASSUNTO DELLA SPESA		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione	1,541,715. »	+ 3,760
Spese di liti e contrattuali	333,000. »	»
Contribuzioni e tasse	1,231,920. »	— 150,000
Spese patrimoniali	1,370,000. »	»
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,259,550. »	+ 970,000
Casuali	14,200. »	»
Fondi di riserva	130,000. »	— 4,000
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria. .	18,880,385. »	+ 819,760
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie e diverse.	1,481,020. »	»

Digitized by Google

/II. SPESA — Amministrazione del fondo per il culto.

zio 1901-902	Residui degli esercizi precedenti —	Totale	Pagamenti presunti	
Previsione risultante	Colonna 11 del conto consuntivo per l'esercizio 1900-901	delle colonne 6 e 7	per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
8	7	8	9	10
1,545,475. »	380,713. 08	1,926,188. 08	1,686,188. 08	240,000. »
333,000. »	53,734. 76	386,734. 76	376,734. 76	10,000. »
1,081,920. »	693,830. 21	1,775,750. 21	1,322,750. 21	453,000. »
1,370,000. »	1,333,106. 85	2,703,106. 85	1,852,106. 85	851,000. »
15,229,550. »	9,564,666. 16	24,794,216. 16	17,029,216. 16	7,765,000. »
14,200. »	78. 20	14,278. 20	14,278. 20	»
126,000. »	»	126,000. »	126,000. »	»
19,700,145. »	12,026,129. 26	31,726,274. 26	22,407,274. 26	9,319,000. »
1,481,020. »	846,957. 79	2,327,977. 79	1,847,977. 79	480,000. »

Digitized by Google

Tabella esplicativa. *Segue* PROSPET

	Competenza per l'es	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione	Variazioni approvate con la legge di assestamento
	4	5
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali	1,600,000. »	— 813,96
Capitoli aggiunti	»	»
	1,600,000. »	— 813,96
Totale del titolo II. — Spese straordinarie. .	3,081,020 »	— 813,96
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria). .	21,961,405 »	+ 5,7

Digitized by Google

SPESA — Amministrazione del fondo per il culto.

1901-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonna z del conto consuntivo per l'esercizio 1900-901*	Totale delle colonne 6 e 7	Pagamenti presunti	
revisione risultante			per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
6	7	8	9	10
786,035. »	2,898,067. 40	3,684,102. 40	3,644,102. 40	40,000. »
»	6,273,792. 72	6,273,792. 72	2,273,792. 72	4,000,000. »
786,035. »	9,171,860. 12	9,957,895. 12	5,917,895. 12	4,040,000. »
2,267,055. »	10,018,817. 91	12,285,872. 91	7,765,872. 91	4,520,000. »
21,967,200. »	22,044 947. 17	44,012,147. 17	30,173,147. 17	13,839,000. »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPETT

Previsione del conto di cass

NUMERO dei capitoli del bilancio	ATTIVO	SOMMA
	Fondo di cassa al 30 giugno 1901	1,537,973.
	Credito verso il tesoro.	4,454,933.
		5,992,907.
	Incassi presunti in conto entrate di bilancio.	
1 a 5	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	11,785,440.
6	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. . .	*per memoria*
7 e 8	Altre rendite patrimoniali	7,642,238.
9 a 11	Proventi diversi.	4,639,732.
12	Esazione di capitali	2,094,606.
		26,162,018.
		32,154,925.

Digitized by Google

ENTRATA E SPESA — Amministrazione del fondo per il culto.

l'esercizio 1901-902.

UMERO dei capitoli l bilancio	PASSIVO	SOMMA
	Pagamenti presunti in conto spese di bilancio.	
1 a 14	Spese di amministrazione	1,686,188. 08
15 e 16	Spese di liti e contrattuali	376,734. 76
17 a 21	Contribuzioni e tasse	1,322,750. 21
22 a 28	Spese patrimoniali	1,852,106. 85
29 a 38	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	17,029,216. 16
39	Casuali	14,278. 20
40 e 41	Fondi di riserva.	126,000. »
42 a 48	Spese straordinarie e diverse	1,847,977. 79
50 e 50 *bis*	Capitali	3,644,102. 40
51 e 52	Capitoli aggiunti	2,273,792. 72
		30,173,147. 17
	Fondo di cassa presunto al 30 giugno 1902 . . .	1,981,778. 75
		32,154,925. 92

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPETTO

	Competenza per l'esercizio	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Variazioni approvate con la legge di assestamento 5
RIASSUNTO DELL'ENTRATA		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE		
Rendite patrimoniali	1,917,100. »	+ 4,000. »
Proventi diversi.	39,000. »	»
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria. .	1,956,100. »	+ 4,000. »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali propri del fondo di beneficenza e di religione	90,000. »	»
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	90,000. »	»
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria. .	180,000. »	»
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria). .	2,136,100. »	+ 4,000. »

Digitized by Google

ENTRATA — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

901-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonne v e x del conto consuntivo per l'esercizio 1900-901*	Totale delle colonne 6 e 7	Incassi presunti	
visione iniziale			per l'esercizio finanziario 1901-902	per gli esercizi avvenire
6	7	8	9	10
1,921,100. »	499,127. 27	2,420 227. 27	1,919,227. 27	501,000. »
39,000. »	91,699. 56	130,699. 56	48,699. 56	82,000. »
1,960,100. »	590,826. 83	2,550,926. 83	1,967,926. 83	583,000. »
90,000. »	30,102. 42	120,102 42	75,102. 42	45,000. »
90,000. »	174,262. 36	264,262 36	134,262. 36	130,000. »
180,000. »	204.364. 78	384,364. 78	209,364. 78	175,000. »
2,140,100. »	795,191. 61	2,935,291. 61	2,177,291. 61	758,000. »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Tabella esplicativa. PROSPET

	Competenza per l'es	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione 4	Variazioni appro con la legge di assestamento 5
RIASSUNTO DELLA SPESA		
PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I. — **Spesa ordinaria**		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione	81,000. »	+ 500
Spese di liti e contrattuali	8,000. »	— 500
Contribuzioni e tasse	121,000. »	+ 2,000
Spese patrimoniali	329,000. »	+ 1,000
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	860,000. »	+ 2,000
Casuali	5,000. »	»
Fondi di riserva.	20,000. »	»
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	1,424,000. »	+ 5,000

Digitized by Google

SPESA — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

01-902 visione ultante 6	Residui degli esercizi precedenti — *Colonna* 11 *del conto consuntivo per l'esercizio* 1900-901 7	Totale delle colonne 6 e 7 8	Pagamenti presunti per l'esercizio finanziario 1901-902 9	Pagamenti presunti per gli esercizi avvenire 10
81,500. »	6,056. 72	87,556. 72	84,556. 72	3,000. »
7,500. »	166. 55	7,666. 55	7,666. 55	»
123,000. »	29,370. 19	152,370. 19	125,870. 19	26,500. »
330,000. »	148,025. 66	478,025. 66	380,025. 66	98,000. »
862,000. »	260,335. 86	1,122,335. 86	867,335. 86	255,000. »
5,000. »	820. »	5,820. »	5,820. »	»
20,000. »	»	20,000. »	20,000. »	»
1,429,000. »	444,774. 98	1,873,774. 98	1,491,274. 98	382,500. »

Digitized by Google

Tabella esplicativa.

Segue PROSPET

	Competenza per l'es	
	Somme approvate colla legge dello stato di previsione	Variazioni approvate con la legge di assestamen
	4	5
TITOLO II. — Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse	25,250. »	+ 5,00
Capitoli aggiunti	»	»
	25,250. »	+ 5,00
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI		
Di spettanza dell'amministrazione	90,000. »	»
Di spettanza degli enti conservati	90,000. »	»
Capitoli aggiunti	»	»
	180,000. »	»
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	205,250. »	+ 5,00
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria).	1,629,250. »	+ 10,00
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.		
Titolo primo (Spesa ordinaria)	472,781. 52	»
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	34,068. 48	— 6,00
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	506,850. »	— 6,00
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,136,100. »	+ 4,000

Digitized by Google

Spesa — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

01-902	Residui degli esercizi precedenti — *Colonna* m *del conto consuntivo per l'esercizio* 1900-901	Totale delle colonne 6 e 7	Pagamenti presunti per l'esercizio finanziario 1901-902	Pagamenti presunti per gli esercizi avvenire
visione ultante 6	7	8	9	10
30,250. »	2,175. 88	32,425. 88	32,425. 88	»
»	9,916. 14	9,916. 14	9,916. 14	»
30,250. »	12,092. 02	42,342. 02	42,342. 02	»
90,000. »	104,830. 30	194,830. 30	174,830. 30	20,000. »
90,000. »	37,785. 43	127,785. 43	107,785. 43	20,000. »
»	12,285. 40	12,285. 40	12,285. 40	»
180,000. »	154,901. 13	334,901. 13	294,901. 13	40,000. »
210,250. »	166,993. 15	377,243. 15	337,243. 15	40,000. »
1,633,250. »	611,768. 13	2,251,018. 13	1,828,518. 13	422,500. »
472,781. 52	95,653. 53	568,435. 05	523,435. 05	45,000. »
28,068. 48	397,171. 09	425,239. 57	425,239. 57	»
500,850. »	492,824. 62	993,674. 62	948,674. 62	45,000. »
2,140,100. »	1,104,592. 75	3,244,692. 75	2,777,192. 75	467,500. »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro: DI BROGLIO.

Digitized by Google

PROSPE

Tabella esplicativa.

Previsione del conto di c

ATTIVO

Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1900-901.			784,419
Incassi presunti per l'esercizio 1901-902.			
	Entrate ordinarie	Entrate straordinarie	
CATEGORIA PRIMA.			
ENTRATE EFFETTIVE.			
Rendite patrimoniali	1,919,227. 27	»	
Proventi diversi.	48,699. 56	»	
CATEGORIA SECONDA.			
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.			
Esazioni di capitali propri del fondo di beneficenza e di religione . . .	»	75,102. 42	
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati . .	»	134,262. 36	
	1,967,926. 83	209,364. 78	2,177,291.
			2,961,703.

Digitized by Google

ENTRATA E SPESA — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

esercizio 1901-902.

PASSIVO

Pagamenti presunti per l'esercizio 1901-902.

	Spese ordinarie	Spese straordinarie	
PARTE PRIMA.			
PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE			
CATEGORIA PRIMA			
SPESE EFFETTIVE.			
di amministrazione	84,556. 72	»	
di liti e contrattuali	7,666. 55	»	
ibuzioni e tasse	125,870. 19	»	
patrimoniali	380,025. 66	»	
disposte da leggi e decreti legislativi.	867,335. 86	»	
casuali	5,820. »	»	
di riserva	20,000. »	»	
straordinarie diverse	»	32,425. 88	
oli aggiunti per spese residue . .	»	9,916. 14	
CATEGORIA SECONDA.			
SFORMAZIONE DI CAPITALI.			
ettanza dell'amministrazione . .	»	174,830. 30	
ettanza degli enti conservati . .	»	107,785. 43	
oli aggiunti per spese residue . .	»	12,285. 40	
	1,491,274. 98	337,243. 15	1,828,518. 13
PARTE SECONDA.			
SE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.			
o primo (Spesa ordinaria) . . .	523,435. 05	»	
o secondo (Spesa straordinaria). .	»	425,239. 57	
	523.435, 05	425,239. 57	948,674. 62
			2,777,192. 75
lo di cassa previsto alla scadenza dell'esercizio 1901-902			184,511. 06
			2,961,703. 81

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 228. N. 228.

LEGGE *per l'abolizione delle sopratasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento ed Aquila-Terni.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1902, n. 151*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abolite a datare dal 1° luglio 1902 le sopratasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli; Termoli-Benevento-Napoli per Campobasso ed Aquila-Terni della rete Adriatica, stabilite, in base all'art. 19 del contratto di esercizio approvato con la legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), nel capo XVI delle tariffe per la rete suddetta.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'abolizione delle sopratasse di cui all'articolo precedente, lo Stato accrediterà al conto

Digitized by Google

dei prodotti della rete principale Adriatica, dal 1° luglio p. v., e fino a tutto il 30 giugno 1905, l'annua somma *à forfait* di lire 340,000 (lire trecentoquarantamila).

Art. 3.

Le somme da accreditarsi al conto prodotti della rete principale Adriatica, come dal precedente articolo, saranno iscritte fra i prodotti dell'esercizio soggetti all'imposta erariale del 3 per cento, ripartibili con lo Stato ai termini dell'art. 25 del contratto d'esercizio.

La compensazione di cui al precedente articolo sarà fatta alla fine di ogni esercizio finanziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
G. BACCELLI.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 229. N. 229.

Legge *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1902, n. 151*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Digitized by Google

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1902-903 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1902-903, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del tesoro	L.	12,000
»	delle finanze	»	25,000
»	di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
»	degli affari esteri . . .	»	10,000
»	dell'istruzione pubblica . .	»	12,000
»	dell'interno	»	48,000
	Da riportarsi . . .	L.	121,000

Digitized by Google

Riporto . . .	L.	121,000
Ministero dei lavori pubblici . . .	»	15,000
» delle poste e dei telegrafi .	»	18,000
» della guerra	»	140,000
» della marina	»	20,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
TOTALE . . .	L.	320,000

Al conto consuntivo 1902-903 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEL TESORO

per l'esercizio finanziario 1902-903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . .	400,360,598 57
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,590 62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem).	7,741,256 »
4	Rendita consolidata 4. 50 per cento al netto (Idem)	60,516,284 43
5	Rendita per la Santa Sede.	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria).	1,063,835 88
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem).	983,340 52
8	Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane (Idem)	94,171 46
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Idem)	593,459 15
		479,380,536 63
	Debiti redimibili.	
10	Debiti redimibili inscritti nel gran libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,851,397 26
11	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem)	10,029,214 83
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	236,462 50
	Da riportarsi	19,117,074 59

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1 al 30 giugno 19
	Riporto	19,117,074 59
13	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,106,858 50
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	33,529,470 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,718,700 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,553,500 »
		86,025,603 09
	Debiti variabili.	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	323,000 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
19	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Idem).	9,500,000 »
20	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza - legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	2,624,704 84
21	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem).	1,762,000 »
	Da riportarsi	14,609,704 84

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	14,609,704 84
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	40,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Idem).	750,000 »
24	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Idem)	750,000 »
25	Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,810,000 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,306 29
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	125,060 »
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Idem)	*per memoria*
29	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).	32,061,645 88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,089 43
	Da riportarsi . . .	86,897,746 44

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	86,397,746 44
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (Art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Spesa obbligatoria).	5,500,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (Art. 78 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula (Idem).	21,929,450 »
33	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (Art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem).	972,246 »
34	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (Art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem).	110,209 60
35	Annualità dovuta alla società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899.	1,670 »
36	Annualità spettante alla cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Sesta annualità).	4,138,097 53
		119,044,419 57

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Debito vitalizio.	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,685,000 »
	Pensioni straordinarie.	
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	823,000 »
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489.	2,000,000 »
		2,823,000 »
40	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	34,000 »
	Totale del debito vitalizio	5,542,000 »
	Dotazioni.	
41	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
42	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393).	1,000,000 »
		16,050,000 »
	Spese per le Camere legislative.	
43	Spese pel Senato del Regno.	450,000 »
44	Spese per la Camera dei deputati	891,000 »
45	Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria).	882,000 »
		2,223,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero.	
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,108,301 60
47	Personale straordinario	122,437 »
48	Spese d'ufficio del Ministero.	101,740 »
		2,332,478 60
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
49	Presidente del Consiglio dei ministri.	25,000 »
50	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	4,000 »
51	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri	24,000 »
52	Spese per l'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri.	10,000 »
53	Spese casuali	24,000 »
		87,000 »
	Corte dei conti	
54	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,617,698 95
55	Spese d'ufficio	84,500 »
		1,702,198 95
	Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro.	
56	Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (Spese fisse) . . .	76,517 50
57	Spese diverse occorrenti per la commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373.	5,000 »
58	Indennità di missione agli ispettori degli istituti di emissione e del tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato	27,500 »
59	Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugl'istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre istituti di emissione	5,000 »
		114,017 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Avvocature erariali.	
60	Personale di ruolo (Spese fisse)	835,079 61
61	Personale straordinario	80,000 »
62	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,500 »
63	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,600 »
		980,179 61
	Intendenze di finanza.	
64	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze (Spese fisse) . .	1,984,112 30
65	Personale straordinario	76,800 »
		2,060,912 30
	Servizio del tesoro.	
66	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse). . .	141,699 »
67	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori.	50,250 »
68	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla banca d'Italia (Spese fisse).	800 664 »
69	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Idem).	100,000 »
70	Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Idem)	16,500 »
71	Spese per trasporto fondi e di tesoreria.	37,000 »
72	Spese pei servizi del tesoro e per l'accertamento presso le intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	94,060 »
73	Spese di liti sostenute nell'interesse delle amministrazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,256,173 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Regia zecca e monetazione.	
74	Personale di ruolo (Spese fisse)	46,123 »
75	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
76	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) .	85,000 »
		132,623 »
	Servizi diversi.	
77	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	800,000 »
78	Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori	30,200 »
79	Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione	30,000 »
80	Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio	23,500 »
81	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).	120,000 »
82	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . .	5,000 »
83	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
84	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000 »
85	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 »
86	Spese postali (Idem).	4,700 »
87	Spese di stampa	101,700 »
	Da riportarsi	1,203,100 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	1,203,100 »
88	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	25,850 »
89	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine).	300 »
90	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
91	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro	16,000 »
92	Spese e compensi diversi per l'esecuzione degli inventari da compilarsi in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato. . . .	45,000 »
93	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
94	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti.	14,000 »
95	Compensi al personale del segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'amministrazione centrale e provinciale	9,000 »
96	Spese casuali.	23,000 »
		1,376,250 »
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
97	Personale (Spese fisse).	29,760 »
98	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri istituti congeneri (Spesa d'ordine). .	438,100 »
	Da riportarsi. . .	467,860 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	467,860 »
99	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine)	1,465,500 »
		1,933,360 »
	Fondi di riserva.	
100	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016). .	2,500,000 »
101	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		3,500,000 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti variabili.	
102	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).	94,000 »
103	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem).	16,000 »
	Da riportarsi	110,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	110,000 »
104	Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,472 70
105	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni.	*per memoria*
106	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318.	500,000 »
107	Somma dovuta alla società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Undecima annualità)	162,838 26
108	Sovvenzione accordata alla compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione (Quinta rata)	96,000 »
		1,227,310 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese generali di amministrazione.	
109	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spesa fisse)	6,900 »
110	Spesa occorrente alla corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	50,000 »
111	Spesa pei lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico	34,680 »
112	Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria).	300,000 »
		391,580 »
	Spese diverse.	
113	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine).	257,000 »
114	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine).	5,000 »
115	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art 8 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137	*per memoria*
116	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
117	Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in eseguimento dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 8 febbraio 1898, n. 48.	1,200,000 »
	Da riportarsi	1,462,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	1,462,000 »
118	Contributo eventuale dello Stato a favore della congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
119	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma.	300,000 »
120	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, numero 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
121	Spesa per demonetazione di lire 30,000,000 di monete di bronzo da 5 e 10 centesimi e per la coniazione della corrispondente somma in pezzi di nichelio puro (legge 7 luglio 1901, n. 302)	600,000 »
		2,662,000 »
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
122	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	7,053,352 62
123	Debiti redimibili iscritti nel Gran libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	1,974,083 01
124	Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro - Ammortamento (Idem)	2,276,920 »
	Da riportarsi . . .	11,304,355 63

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	11,304,355 63
125	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	1,350,000 »
126	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per cento delle casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,450,000 »
127	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	44 000 »
128	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) Ammortamento (Idem)	121,500 »
129	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem).	39,000 »
130	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Idem) .	50,000 »
131	Annualità spettante alla cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato *M*, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Sesta annualità).	866,902 47
132	Spesa occorrente per il pagamento del capitale di buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, n. 111).	25,402,000 »
133	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323).	1,300,000 »
134	Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato	*per memoria*
		43,927,758 10

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Anticipazioni a provincie e comuni.	
135	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	500,000 »
	Partite che si compensano coll'entrata.	
136	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) .	170,000 »
137	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti (Idem.	13,070,732 77
137 *bis*	Anticipazioni pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito . .	10,000,000 »
		23,240,732 77
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
138	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,697 »
139	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.	12,455 »
140	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 °/₀ per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,950,700 »
141	Somma da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (Legge 29 marzo 1900, n. 101).	5,620,000 »
142	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	496,313 81
		8,086,165 81

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui	479,380,536 63
	Debiti redimibili	86,025,603 09
	Debiti variabili	119,044,419 57
	Debito vitalizio	5,542,000 »
	Dotazioni	16,650,000 »
	Spese per le Camere legislative	2,223,000 »
		708,265,559 29
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero	2,332,478 60
	Presidenza del consiglio dei ministri	87,000 »
	Corte dei conti	1,702,198 95
	Vigilanza sugl'istituti di emissione e sui servizi del tesoro	114,017 50
	Avvocature erariali	980,179 61
	Intendenze di finanza	2,060,912 30
	Servizio del tesoro	1,256,173 »
	Regia zecca e monetazione	132,623 »
	Servizi diversi	1,376,250 »
		10,041,832 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	1,933,360 »
	Fondi di riserva	3,500,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria.	723,740,752 25
	TITOLO II. Spesa straordinaria —	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato	1,227,310 96
	Spese generali di amministrazione	391,580 »
	Spese diverse	2,662,000 »
		3,053,580 »
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria.	4,280,890 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	43,927,758 10
	Anticipazione a provincie e comuni	500,000 »
	Partite che si compensano coll'entrata	23,240,732 77
	Totale della categoria III della parte straordinaria . .	67,668,490 87
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria. . .	71,942,381 83
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . .	795,690,134 08
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	8,086,165 81
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	728,021,643 21
	Categoria III — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*).	67,668,490 87
	Totale spese reali . . .	795,690,134 08
	Categoria IV. — Partite di giro.	8,086,165 81
	TOTALE GENERALE	803,776,299 89

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
» n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - *interessi.*
» n. 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia – *interessi.*
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3ª).
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel gran libro – *interessi.*
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel gran libro – *interessi e premi.*
» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - *interessi.*
» n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - *interessi.*

Digitized by Google

Capitolo n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) *interessi*.

» n. 18. Annualità del comune di Napoli per l'assegno degli istituti di beneficenza di detta città — Legge 12 maggio 1901, n. 164.

» n. 19. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.

» n. 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).

» n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.

» n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.

» n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

» n. 24. Interessi dell' 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'alleg. *D*).

» n. 25. Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate.

» n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª).

» n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).

» n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).

» n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.

» n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

Digitized by Google

Capitolo n. 32. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).

» n. 33. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).

» n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).

» n. 40. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 45. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

» n. 73. Spese di liti sostenute nell'interesse dell'amministrazione del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 76. Spese d'esercizio della zecca.

» n. 77. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.

» n. 81. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» n. 82. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» n. 85. Telegrammi da spedire all'estero.

» n. 86. Spese postali.

» n. 89. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro.

» n. 90. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 98. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla

Digitized by Google

cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri istituti congeneri.

Capitolo n. 99. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.

» n. 102. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 103. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 104. Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3. 50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» n. 112. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.

» n. 113. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 114. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 116. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell' art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148.

» n. 118. Contributo eventuale dello Stato a favore della congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Digitized by Google

Capitolo n. 120. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'ammistrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.

» n. 123. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 124. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 125. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» n. 127. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 128. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

» n. 129. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento).

» n. 130. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

» n. 136. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 137. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti.

» n. 141. Somma da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Digitized by Google

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 15. Spese postali.

» n. 17. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori e della zecca di Roma.

» n. 18. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 28. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.

» n. 38. Aggio di esazione ai contabili (demanio).

» n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - articolo 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (idem).

» n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (idem).

» n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (idem).

» n. 47-*bis*. Spese per le commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato *C* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

» n. 48. Restituzioni e rimborsi (idem).

Digitized by Google

Capitolo n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (demanio).

» n. 50. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).

» n. 52. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.

» n. 53. Annualità e prestazioni diverse (demanio).

» n. 59. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (canali Cavour).

» n. 60. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (idem).

» n. 62. Spese per imposte e sovraimposte (idem).

» n. 63. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 67. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (canali Cavour).

» n. 68. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.

» n. 69. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

» n. 70. Contribuzioni fondiarie — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).

» n. 71. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

» n. 72. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» n. 74. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giro d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 79. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (imposte dirette).

» n. 80. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (idem).

Digitized by Google

Capitolo n. 82. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 83. Spese di coazioni e di liti (imposte dirette).

» n. 84. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 85. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (imposte dirette).

» n. 86. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 98. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (gabelle).

» n. 99. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

» n. 100. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (idem).

» n. 103. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (tasse di fabbricazione).

» n. 105. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (idem).

» n. 106. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 107. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 115. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 119. Restituzione di diritti all'esportazione (dogane).

Digitized by Google

Capitolo n. 120. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 123-*bis*. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

» 123-*quater*. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese della gestione stessa.

» n. 127. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (privative).

» n. 128. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (privative).

» n. 134. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.

» n. 135. Aggio d'esazione (lotto).

» n. 136. Vincite al lotto.

» n. 141. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

» n. 142. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.

» n. 146. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi, spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.

» n. 148. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 149. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

Digitized by Google

Capitolo n. 154. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

» n. 155. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 157. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.

» n. 158. Compra dei sali.

» n. 159. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.

» n. 162. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 163. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.

» n. 164. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 167. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 171. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

» n. 173. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).

» n. 175. Spesa per la compra dei sali di chinino fabbricati e preparati a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lettera *A*.

» n. 177. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.

» n. 178. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Digitized by Google

Capitolo n. 179. Somma corrispondente al prezzo della materia prima, articolo 4, lettera *D*, della legge 29 dicembre 1900, n. 505.

» n. 185. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 188. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).

» n. 190. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (idem).

» n. 192. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 193. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 194. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 195. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 196. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

» n. 197. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» n. 198. Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie pel quinquennio 1903-907.

» n. 225. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (asse ecclesiastico).

» n. 226. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 228. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 229. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 230. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Digitized by Google

Capitolo n. 231. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

» n. 232. Personale per la riscossione del dazio (comune di Napoli).

» n. 233. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 234. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 235. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 236. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (idem).

» n. 237. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 238. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 239. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

» n. 240. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).

» n. 241. Personale per la riscossione del dazio (comune di Roma).

» n. 242. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

» n. 243. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).

» n. 244. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 245. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).

» n. 246. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).

» n. 247. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 248. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolo n. 9. Spese postali.

» n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Digitized by Google

Capitolo n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 17. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 23. Spese di giustizia.

» n. 25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.

» n. 27. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 7. Spese postali.

» n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 37. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 16. Spese di liti.

» n. 17. Spese postali.

» n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Digitized by Google

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 53. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

» n. 104. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).

» n. 105. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali. - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

» n. 106. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie e i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi. — Onere del Governo, secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

» n. 112. Propine ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell'interno.

Capitolo n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 15. Spese di posta.

» n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Digitized by Google

Capitolo n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 23. Spese di liti.
» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 42. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» n. 70. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
» n. 117. Maggiore interesse da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791).
» n. 118. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Ministero dei lavori pubblici.

Capitolo n. 9. Spese postali.
» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 14. Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze con l'amministrazione.
» n. 15 Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 31. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.

Digitized by Google

Capitolo n. 63. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

» n. 67. Quota-parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'articolo 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.

» n. 68. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo n. 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 8. Spese di liti.

» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 17. Spese postali.

» n. 18. Bollo straordinario di cambiali.

» n. 27. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 28. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

» n. 30. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954, modificato col regio decreto 25 marzo 1897).

» n. 31. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 32. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.

» n. 34. Retribuzioni ai fattorini telegrafici.

» n. 38. Spese telegrafiche, e telefoniche per conto di diversi.

» n. 45. Crediti di amministrazioni estere, e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.

Digitized by Google

Capitolo n. 46. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati: per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche di spese di espresso e simili.

» n. 52. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.

» n. 54. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 58. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti – (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698) – Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia – Valori dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

Capitolo n. 5. Spese postali.

» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 23. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi allo erario.

Digitized by Google

Capitolo n. 38. Spese di giustizia penale militare.

» n. 41. Spese di liti e per risarcimento di danni.

» n. 42. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

Capitolo n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 5. Spese postali.

» n. 8. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.

» n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 10. Spese di liti.

» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 22. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

» n. 23. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), e 23 luglio 1896, n. 318 — Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi.

» n. 30. Corpo reale equipaggi — Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma - Premi individuali dei raffermati.

» n. 47. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti da versarsi all'erario.

» n. 50. Spese di giustizia.

Digitized by Google

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capitolo n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 12. Spese di posta.
» n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 20. Spese di liti.
» n. 21. Rimborso al Ministero del tesoro per le lavorazioni da commettersi all'officina delle carte-valori in Torino.
» n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 30. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Spese per l'azienda.
» n. 31. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Spese per l'azienda.
» n. 86. Pubblicazione del Bollettino della Società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52).
» n. 88. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugl'infortuni del lavoro.
» n. 101. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, numero 7249 (serie 3ª).
» n. 105. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» n. 116. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.

Digitized by Google

Capitolo n. 117. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete — Compensi e retribuzioni per studi compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari.

» n. 124. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix* e per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.

» n. 129. Bonificamento agrario dell'agro romano — Annualità dovute alla cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.

» n. 130. Campo sperimentale di Sant'Alessio.

» n. 142. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Capitolo n. 72. Spese per i servizi del tesoro — Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.

» n. 73. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico — Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 38. Aggio d'esazione ai contabili (demanio).

» n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486, (idem).

» n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (idem).

» n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (idem).

» n. 48. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).

» n. 50. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (demanio).

Digitized by Google

Capitolo n. 62. Spese per imposte e sovrimposte (canali Cavour).
» n. 63. Spese di coazioni e di liti (idem).
» n. 64. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (idem).
» n. 69. Restituzione d'indebiti dipendenti dall' amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
» n. 70. Contribuzioni fondiarie — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).
» n. 71. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
» n. 72. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» n. 80. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (imposte dirette).
» n. 82. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
» n. 83. Spese di coazioni e di liti (imposte dirette).
» n. 84. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 85. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (imposte dirette).
» n. 86. Restituzioni e rimborsi (idem).
» n. 88. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
» n. 89. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volant ed altre per la guardia di finanza.
» n. 90. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
» n. 92. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (gabelle).
» n. 94. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.

Digitized by Google

Capitolo n. 93. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.

» n. 95. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

» n. 98. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (gabelle).

» n. 99. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

» n. 105. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (tasse di fabbricazione).

» n. 106. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 107. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 115. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 119. Restituzione di diritti all'esportazione (dogane).

» n. 120. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 126. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (privative).

» n. 127. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).

» n. 128. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (privative).

Digitized by Google

Capitolo n. 141. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

» n. 142. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.

» n. 146. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.

» n. 149. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 155. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 162. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararle.

» n. 163. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.

» n. 164. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 167. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 170. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.

» n. 171. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa e di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.

» n. 173. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali)

» n. 185. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 del testo unico della legge 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 188. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

Digitized by Google

Capitolo n. 190. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.

» n. 192. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 194. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 197. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» n. 198. Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie pel quinquennio 1903-907.

» n. 229. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 232. Personale per la riscossione del dazio (comune di Napoli).

» n. 233. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 234. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 235. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 236. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre (idem).

» n. 237. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 238. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 241. Personale per la riscossione del dazio (comune di Roma).

» n. 243. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).

» n. 244. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 245. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (comune di Roma).

Capitolo n. 246. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).

» n. 247. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 230. N. 230.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1902, n. 151*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per quanto concerne i capitoli n. 53 « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554), e n. 94 « Concorso dello Stato nella spesa che i comuni so-

Digitized by Google

stengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798), potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1902 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1902-903, tanto le spese di competenza propria di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

per l'esercizio finanziario 1902-903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	783,070 »
2	Ministero - Personale straordinario - Paghe e rimunerazioni.	89,960 »
3	Compensi straordinari ad impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale ed agli straordinari per attribuzioni speciali estranee a quelle che normalmente disimpegnano nel Ministero	49,100 »
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti.	18,432 »
5	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse)	16,500 »
6	Consiglio superiore di pubblica istruzione e segreteria - Indennità e compensi - Consulenza legale	40,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	69,200 »
8	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 »
9	Ministero - Spese di manutenzione, ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale	15,000 »
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	95,000 »
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio .	30,000 »
12	Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi	29,000 »
	Da riportarsi . . .	1,236,762 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	1,236,762 »
13	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze, ed all'incremento degli studi sperimentali - Spesa per concorso a premi fra gli insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali, normali e magistrali	34,500 »
14	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero	100,000 »
15	Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo .	125,899 22
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	6,000 »
17	Spese postali (Spesa d'ordine)	13,000 »
18	Spese di stampa	48,330 »
19	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. . . .	13,850 »
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
21	Spese casuali.	17,968 »
		1,596,249 22
	Debite vitalizie.	
22	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	2,493,000 »
23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	169,000 »
		2,662,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per l'amministrazione scolastica provinciale.	
24	Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse) . .	356,377 50
25	Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse).	552,960 »
26	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, missioni e ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria; compensi per le commissioni dei concorsi al posto di ispettore scolastico e di direttore didattico	266,800 »
		1,176,137 50
	Spese per le università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
27	Regie università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa d'esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª).	7,822,537 43
28	Regie università ed altri istituti universitari - Materiale .	2,323,224 08
29	Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo la convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, n. 885, e legato di Filippo Barker Webb	380,788 41
30	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi	183,278 25
	Spese per istituti superiori di magistero femminile.	
31	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse)	156,409 16
32	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di materiale scientifico.	6,000 »
		10,872,237 33

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per gl'istituti e corpi scientifici e letterari.	
33	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi	131,837 62
34	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali.	242,563 35
35	Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) - Assegni e rimunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari . . .	791,631 02
36	Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste e sussidi a biblioteche non governative - Compensi e indennità alle commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali.	471,953 86
		1,638,055 85
	Spese per le antichità e le belle arti.	
	Spese per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità.	
37	Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari. . .	584,665 18
38	Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio.	180,548 »
	Da riportarsi. . .	765,213 18

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	765,213 18
39	Musei e pinacoteche comunali e provinciali - Fondo per incoraggiamenti	3,000 »
40	Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi.	68,700 »
41	Scavi comunali e provinciali - Sussidi d'incoraggiamento .	2,000 »
42	Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia pel perfezionamento negli studi archeologici e in quelli di arte medioevale e moderna - Assegni, indennità d'alloggio e rimborso di spese per gite - Acquisto di materiale scientifico per la scuola medesima (Regi decreti 23 luglio 1896, nn. 412 e 413)	13,000 »
43	Indennità ai membri della giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte. . . .	9,000 »
	Spese per i monumenti e le scuole d'arte.	
44	Monumenti - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario, indennità e rimunerazioni.	462 650 44
45	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio	628,128 09
46	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso).	122,800 »
	Da riportarsi . . .	2,074,491 71

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	2,074,491 71
47	Sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello e Monumento di Calatafimi - Fondo per la manutenzione e custodia .	4,220 »
48	Regie opificio delle pietre dure in Firenze - Personale (Spese fisse) - Stipendi, rimunerazioni e paghe ai lavoranti straordinari	36,718 »
49	Accademie ed istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni	618,667 63
50	Accademie ed istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle belle arti ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti ed acquisto di azioni di società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative	249,100 »
51	Assegni a diversi comuni per l'insegnamento di belle arti ed assegno al museo industriale ed artistico di Napoli.	17,925 60
52	Galleria moderna - Acquisti e commissioni di opere d'arte, e spese per il loro collocamento.	65,000 »
	Spese comuni per i musei, le gallerie, gli scavi di antichità ed i monumenti.	
53	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria).	331,299 25
53 *bis*	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa del 5 per cento sugli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, istituita con la legge 26 dicembre 1901, n. 524.	*per memoria*
	Spese per l'istruzione musicale e drammatica.	
54	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni.	451,430 »
	Da riportarsi . . .	3,848,851 59

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	3,848,851 59
55	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme - Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica - Pensionato musicale e spese relative.	138,830 »
56	Assegni fissi a comuni ed alla regia accademia di S. Cecilia in Roma per il liceo musicale	48,290 »
57	Sussidi a studenti e ad artisti bisognosi di belle arti, di musica e di drammatica meritevoli di aiuto	8,000 »
58	Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della giunta superiore di belle arti, della commissione permanente per le arti musicale e drammatica e di altre commissioni in servizio dei monumenti, delle scuole d'arte e degli istituti d'istruzione musicale e drammatica - Compensi ai segretari della giunta superiore di belle arti e della commissione permanente per le arti musicale e drammatica.	19,100 »
	Spese per l'istruzione secondaria classica.	4,063,371 59
59	Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	7,154,850 »
60	Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei regi licei e nei ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi - Spese d'ufcio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto.	97,910 36
61	Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore; compensi ai segretari delle relative commissioni esaminatrici; compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi ed ai segretari delle commissioni medesime - Indennità e compensi ai commissari per la licenza liceale e per quella ginnasiale	12,000 »
62	Assegni per posti di studio liceali e lasciti per sussidi e premi a studenti di liceo.	25,304 90
	Da riportarsi. . .	7,290,065 26

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	7,290,065 26
63	Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica - Fondo per sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica	120,987 93
64	Sussidi ad alunni poveri dei regi licei e ginnasi	2,000 »
64 *bis*	Indennità per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica	12,000 »
65	Convitti nazionali e convitto Principe di Napoli in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	470,402 92
66	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali	234,150 85
67	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento.	320,083 33
67 *bis*	Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni (art. 25 del decreto luogotenenziale, 17 febbraio 1861)	19,000 »
68	Posti gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio convitto di Reggio Emilia	61,034 35
69	Indennità per le ispezioni e missioni in servizio dei convitti nazionali - Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di istitutore, economo, ecc., nei convitti stessi, ed i segretari delle relative commissioni .	10,000 »
		8,539,724 64
	Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.	
70	Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni. .	3,898,037 40
	Da riportarsi . . .	3,898,037 40

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	3,898,037 40
71	Assegni ad istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma; ed ai comuni di Ancona e Novara pei lasciti Leone Levi e Amico Cannobio	105,100 »
72	Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali - Spese per laboratori di legislazione doganale annesse alle cattedre corrispondenti negli istituti tecnici di Roma e di Genova; ed altre spese a vantaggio dell'istruzione tecnica e nautica.	35,620 »
73	Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore, e compensi ai segretari delle relative commissioni esaminatrici - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle commissioni medesime.	15,000 »
74	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	3,806,393 91
75	Scuole tecniche - Sussidi a scuole mantenute da provincie, da comuni e da altri corpi morali; acquisto di materiale scolastico destinato a titolo di sussidio a scuole tecniche governative.	153,000 »
76	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitane (Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861)	35,000 »
77	Sussidi a studenti poveri delle regie scuole tecniche e dei regi istituti tecnici e nautici	2,000 »
78	Indennità per ispezioni e missioni presso gli istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche.	7,000 »
79	Indennità per ispezioni dei regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato.	5,000 »
		8,062,151 31

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese per l'istruzione normale e magistrale, per gli istituti femminili d'istruzione e di educazione, pei collegi e per l'istruzione elementare.	
80	Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni - Compensi e rimunerazioni pei maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali	2,650,560 »
81	Scuole normali e complementari - Materiale	35,150 »
82	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali (Spese fisse)	141,000 »
83	Borse di studio oltre quelle stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293, per allieve delle classi complementari e normali della regia scuola normale femminile di S. Pietro al Natisone (spese fisse).	4,500 »
84	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle regie scuole complementari e normali	2,000 »
85	Sussidi alle scuole normali di Teramo ed alla scuola pareggiata « Domenico Berti » di Torino	17,000 »
86	Incoraggiamenti e sussidi ad insegnanti, ad enti morali, ad altre istituzioni e spese varie per l'istruzione agraria, il lavoro manuale educativo, i lavori donneschi e l'economia domestica - Conferenze magistrali, esercizi pratici.	196,743 »
87	Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone	21,000 »
87 *bis*	Sussidio e spese per l'istruzione magistrale nelle scuole normali, nei corsi complementari e nei giardini d'infanzia annessi alle scuole normali nelle provincie napolitane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861).	21,600 »
	Da riportarsi. . .	3,089,553 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	3,089,553 »
87 *ter*	Spese concernenti la licenza e la gara d'onore nelle scuole normali, e compensi ai segretari delle relative commissioni esaminatrici – Compensi ai membri ed ai segretari delle commissioni pei concorsi a cattedre nelle scuole normali e complementari, e per le promozioni del personale insegnante delle scuole medesime – Spese per le ispezioni e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio dell'istruzione magistrale	20,000 »
(a) 89	Sussidi a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile, e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidi ai comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari ed assegni per compenso di determinati uffici e prestazioni a vantaggio dell'istruzione obbligatoria per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961 – Sussidi a biblioteche popolari	213,441 »
89 *bis*	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane (art. 25 del decreto luogotenenziale 15 febbraio 1861, n. 251). . . .	43,400 »
90	Sussidi, spese ed assegni a titolo di concorso in favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore	165,900 »
91	Sussidi ai patronati e agli educatorii per i fanciulli delle scuole elementari.	120,000 »
92	Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, e retribuzioni per insegnamento nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali – Spese per medaglie di benemerenza per l'istruzione e l'educazione popolare . .	213,338 »
93	Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove, ai loro orfani ed ai genitori d'insegnanti defunti . . .	281,000 »
94	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798).	2,000,000 »
	Da riportarsi. . . .	6,146,632 »

(1) Il capitolo n. 88 è stato soppresso con la nota di variazioni del 13 aprile 1902.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	6,146,682 »
95	Spese e compensi pei lavori preparatori della statistica dell'istruzione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero	16,080 »
96	Collegio-convitto maschile *Principe di Napoli* in Assisi per i figli degli insegnanti elementari - Annuo assegno - Assegno al personale della scuola professionale ed a quello di servizio - Assegno per arredo dei gabinetti e della biblioteca	68,312 »
97	Istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari	23,700 »
98	Collegio-convitto femminile *Regina Margherita* in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Annuo assegno	65,900 »
99	Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	270,300 »
100	Assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili; sussidi a scuole superiori professionali femminili e per il riordinamento di istituti di educazione femminile.	332,026 50
101	Educatori femminili - Posti gratuiti	48,986 48
102	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	87,371 »
103	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni e sussidi ad istituti autonomi.	120,107 »
104	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria).	445,000 »
	Da riportarsi . . .	7,624,414 98

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	7,624,414 98
105	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere allo acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali. Onere del Governo secondo l'art. 3 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria).	320,000 »
106	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi. Onere del Governo, secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria).	39,000 »
107	Indennità per le spese d'ispezioni in servizio degli istituti femminili di educazione e dei collegi - Compensi ai membri ed ai segretari delle commissioni per concorsi a cattedre, e per le promozioni del personale insegnante degli educatori - Missioni e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari	9,400 »
		7,992,814 98
	Spese comuni all'istruzione secondaria classica e tecnica ed all'istruzione normale.	
108	Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni. . .	25,765 »
109	Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate e spese diverse compreso il vestiario al personale di servizio	2,000 »
110	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	434,337 50
	Da riportarsi . . .	462,102 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	462,102 50
111	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse.	17,000 »
112	Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine).	516,100 »
		995,202 50
	Spese diverse.	
113	Misura del grado europeo.	32,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
114	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	8,070 »
115	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).	10,000 »
116	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse).	9,100 »
		27,170 »
	Spese per le università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
117	Annualità dovuta alla cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della R. Scuola d'applicazione degl'ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta città (Spesa ripartita) Decima annualità	16,530. 85
118	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'università di Torino e suoi istituti dipendenti - Rimborso di capitale al comune ed alla provincia di Torino - Sesta annualità	30,000 »
119	Sezione industriale presso la scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Napoli - Spesa per l'impianto di nuovi gabinetti, per l'arredamento, per l'acquisto di macchine ed altro materiale scientifico	10,000 »
120	Università di Messina - Lavori e provviste pel risanamento dei locali della clinica chirurgica.	7,200 »
121	Università di Padova - Urgenti lavori di restauro e di adattamento dei fabbricati.	6,000 »
	Da riportarsi . . .	69,730 85

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	69,730 85
122	Università di Palermo e Orto botanico - Urgenti riparazioni ai tetti e ricostruzione del grande soffitto dell'edifizio principale	7,400 »
123	Università di Palermo - Costruzione dei nuovi locali per l'istituto di patologia generale	30,000 »
124	Università di Parma - Urgenti riparazioni al tetto del palazzo universitario.	12,000 »
125	Università di Pavia - Provvista di scaffali e mobili per l'arredamento dei locali dell'istituto di anatomia comparata	12,000 »
126	Università di Pavia - Lavori nei sotterranei dell'istituto di anatomia normale.	5,500 »
127	Università di Pisa - Maggiore spesa per il mantenimento delle cliniche per gli anni 1899-900, 1900-901 e 1901-902.	23,600 »
128	Università di Pisa - Urgenti lavori di adattamento nel palazzo universitario.	30,000 »
129	Università di Roma - Costruzione ed adattamento di locali destinati alla custodia degli istituti posti sull'altipiano di Panisperna.	7,500 »
130	Università di Rnma - Costruzione di un anfiteatro nell'aula V	3,700 »
131	Università di Roma - Riduzione, risanamento e arredamento di locali per l'istituto zoologico.	7,200 »
132	Università di oma - Risanamento, riduzione ed arredamento di locali al piano terreno del palazzo universitario, ad uso di aule per le lezioni	21,000 »
133	Università di Siena - Compenso all'ospedale di S. Maria della Scala in Siena per concorso alla spesa di miglioramento degli istituti clinici.	17,000 »
	Da riportarsi . . .	246,630 85

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	246,630 85
134	Università di Torino - Lavori e provviste per l'arredamento di nuovi locali dell'istituto di clinica medica. .	6,000 »
135	Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Milano - Concorso alla spesa per la costruzione di una stalla sperimentale	7,000 »
		259,630 85
	Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.	
136	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca *Vittorio Emanuele* in Roma	2,000 »
137	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca *Vittorio Emanuele* in Roma (legge 3 luglio 1892, n. 348).	*per memoria*
		2,000 »
	Spese per le antichità e le belle arti.	
138	Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere	12,000 »
139	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo.	70,000 »
140	Catalogo dei monumenti e oggetti d'arte	10,000 »
141	Annualità al comune di Modena a titolo di rimborso delle spese pel trasferimento e per la sistemazione nel palazzo *Albergo arsi* degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in detta città (Legge 11 maggio 1890, (n. 6863) - (Spesa ripartita) - Quattordicesima ed ultima annualità.	10,000 »
	Da riportarsi . . .	102,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	102,000 »
142	Concorso nelle spese per le esposizioni estere e nazionali . .	10,000 »
143	Spesa per espropriazioni e per lavori inerenti alla zona monumentale di Roma - Quinta quota.	200,000 »
144	Concorso del Ministero nella spesa per la sistemazione dello edificio ove ha sede il Regio Conservatorio musicale « Giuseppe Verdi » in Milano	10,000 »
145	Acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi (Spesa ripartita) Seconda quota	100,000 »
145 *bis*	Acquisto della galleria e del museo, già fidecommissari, della casa Borghese in Roma (Legge 26 dicembre 1901, n. 524).	360,000 »
146	Acquisto di oggetti d'arte e di antichità.	30,000 »
		812,000 »
	Spese per l'istruzione secondaria classica.	
147	Espropriazione di locali annessi al fabbricato di San Carlo alle Mortelle, ove risiedono il regio liceo Umberto I e la scuola tecnica municipale G. B. Della Porta in Napoli . .	3,500 »
	Spese per l'istruzione normale e magistrale, per gli istituti femminili d'istruzione e di educazione, pei collegi e per l'istruzione elementare.	
148	Fondo per rimborso di tasse e spese relative alle concessioni di terreni sperimentali a vantaggio delle scuole per l'insegnamento delle prime nozioni di agricoltura.	1,000 »
148 *bis*	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con regio decreto del 15 maggio 1901 . .	10,000 »
		11,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Spese diverse.	
149	Spese e compensi per raccogliere documenti da servire alla storia dei musei di antichità, degli scavi, dei monumenti e delle gallerie del Regno	8,000 »
150	Continuazione della stampa dell'opera del De-Rossi intitolata *Iscriptiones christianae*.	3,000 »
151	Osservatorio astronomico di Catania - Acquisto di materiale fotografico e spese varie.	10,000 »
152	Spese per la conferenza internazionale di Londra, per la compilazione di un catalogo di letteratura scientifica. . . .	25,000 »
153	Concorso nelle spese del congresso internazionale di scienze storiche	6,000 »
154	Concorso nella spesa per la pubblicazione degli atti del XII congresso degli Orientalisti tenutosi in Roma. . .	2,500 »
		54,500 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
155	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,387,910 33

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,596,249 22
	Debito vitalizio.	2,662,000 »
	Spese per l'amministrazione scolastica provinciale.	1,176,137 50
	Spese per le università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	10,872,237 33
	Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari . . .	1,633,055 85
	Spese per le antichità e le belle arti	4,063,371 59
	Spese per l'istruzione secondaria classica	8,539,724 64
	Spese per l'insegnamento tecnico industriale e professionale.	8,062,151 31
	Spese per l'istruzione normale e magistrale, per gli istituti femminili d'istruzione e di educazione, pei collegi e per l'istruzione elementare	7,992,814 98
	Spese comuni all'istruzione secondaria classica e tecnica ed all'istruzione normale	995,202 50
	Spese diverse	32,500 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	47,630,444 92

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	27,170 »
	Spese per le università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	259,630 85
	Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari . . .	2,000 »
	Spese per le antichità e le belle arti	812,000 »
	Spese per l'istruzione secondaria classica	3,500 »
	Spese per l'istruzione normale e magistrale, per gli istituti femminili d'istruzione e di educazione, pei collegi e per l'istruzione elementare	11,000 »
	Spese diverse.	54,500 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria .	1,169,800 85
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	48,800,245 77
	CATEGORIA QUARTA - Partite di giro	1,387,910 33
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	48,800,245 77
	Categoria IV — Partite di giro	1,387,910 33
	Totale generale	50,188,156 10

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 231. N. 231.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-1903.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *giugno* 1902, *n.* 151)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

E. DI BROGLIO.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

per l'esercizio finanziario 1902-1903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	I.	
	Stanziamenti comuni all'amministrazione centrale e provinciale.	
1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	17,591,900 »
2	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse).	6,180,000 »
3	Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo.	450,000 »
4	Indennità per tramutamenti, missioni, ed altre indennità diverse	550,000 »
5	Indennità per visite d'ispezione.	250,000 »
6	Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	420,000 »
7	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	2,400 »
8	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	8,000 »
9	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	15,000 »
10	Compensi e gratificazioni	25,000 »
11	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni nell'amministrazione centrale e provinciale	66,000 »
12	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle poste e dei telegrafi e loro famiglie . .	40,000 »
13	Spese casuali.	20,000 »
	Da riportarsi. . .	25,618,300 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	25,618,300 »
14	Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del bollettino ufficiale, ecc. . . .	636,360 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		26,254,660 »
	II. **Stanziamenti speciali pel servizio dell'Amministrazione centrale.**	
16	Spese d'ufficio (Amministrazione centrale)	75,700 »
17	Spese postali (Spesa d'ordine)	15,000 »
18	Bollo straordinario di cambiali (Spesa d'ordine)	12,000 »
19	Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali (Amministrazione centrale)	40,000 »
20	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	29,850 »
		172,550 »
	III. **Stanziamenti speciali pel servizio provinciale delle poste.**	
21	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1ª classe	1,006,750 »
22	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse).	2,245,000 »
23	Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	22,200 »
	Da riportarsi . . .	3,273,950 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	3,273,950 »
24	Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto di agenti postali subalterni sui tramwais-omnibus - Trasporto sui tramwais-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse) .	4,835,000 »
25	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (art. 26 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125)	12,000 »
26	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491, e regio decreto 23 novembre 1893, n. 208, art. 24).	24,800 »
27	Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa d'ordine) .	2,360,000 »
28	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa d'ordine)	930,000 »
28	Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi. .	200,000 »
29	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	264,000 »
30	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) (Spesa d'ordine)	530,000 »
31	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine).	1,000 »
32	Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi (Spesa d'ordine) . .	200,000 »
33	Compenso agli uffici di 2ª e 3ª classe per pagamenti eseguiti per conto del tesoro	60,000 »
		12,690,750 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	IV **Stanziamenti speciali per il servizio provinciale dei telegrafi.**	
34	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine). . . .	1,450,000 »
35	Spese d'esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche e telefoniche in esperimento - Acquisto, trasporto di materiale, dazio, ecc.	1,360,000 »
36	Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza . .	90,000 »
37	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.	403,894 »
38	Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	400,000 »
		3,703,894 »
	V. **Stanziamenti comuni per i servizi provinciali delle poste e dei telegrafi.**	
39	Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª e di 3ª classe .	8,422,106 »
40	Spese di pigione (Spese fisse).	550,000 »
41	Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Spese fisse). .	540,000 »
42	Indennità ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed agli impiegati di ruolo che hanno qualità di contabili di danaro o di materia	45,000 »
43	Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale).	600,000 »
44	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (Amministrazione provinciale).	180,000 »
45	Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa d'ordine)	1,610,000 »
46	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti, e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili, restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine)	625,000 »
	Da riportarsi . . .	12,572,106 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	12,572,106 »
47	Versamento alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi in favore degli agenti inferiori fuori ruolo	5,000 »
		12,577,106
	VI. **Stanziamenti speciali per il servizio dei risparmi.**	
48	Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi	340,500 »
49	Spese di mobili, stampe, cancelleria ed illuminazione (Risparmi).	111,700 »
50	Fitto di locali.	35,400 »
		487,600 »
	VII. **Stanziamenti per la navigazione generale.**	
51	Servizio postale e commerciale marittimo	10,176,393 34
	VIII. **Servizi speciali.**	
52	Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc. (Spesa d'ordine).	1,126,520 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	IX. **Debito vitalizio.**	
53	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	3,494,000 »
54	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	120,000 »
		3,614,000 »
	TITOLO II. Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — Spese effettive	
55	Compenso spettante alla navigazione generale italiana per i servizi da essa prestati durante le quarantene degli anni 1884, 1885 e 1886 (art. 12 della legge 22 aprile 1893, n. 195) - Ottava annualità	56,515 60
56	Costruzione di un edificio in Milano per uso degli uffizi centrali della posta e del telegrafo (Legge 4 marzo 1900, n. 80 (Spesa ripartita)	350,000 »
		406,515 60
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	
57	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	220,416 37
58	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffizi postali ed altri istituti. - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350)	560,000 »
		780,416 37

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
I.	— Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale	26,254,660 »
II.	— Stanziamenti speciali pel servizio dell'Amministrazione centrale.	172,550 »
III.	— Stanziamenti speciali pel servizio provinciale delle poste	12,690,750 »
IV.	— Stanziamenti speciali pel servizio provinciale dei telegrafi	3,703,894 »
V.	— Stanziamenti comuni per i servizi provinciali delle poste e dei telegrafi.	12,577,106 »
VI.	— Stanziamenti speciali per il servizio dei risparmi.	487,600 »
VII.	— Stanziamenti per la navigazione generale	10,176,393 34
VIII.	— Servizi speciali.	1,126,520 »
IX.	— Debito vitalizio.	3,614,000 »
	TOTALE DELLA CATEGORIA I DELLA PARTE ORDINARIA. . .	70,803,473 34

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	406,515 60
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	71,209,988 94
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	780,416 37
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA PRIMA — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	71,209,988 94
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	780,416 37
	Totale generale	71,990,405 31

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 232. N. 232.

LEGGE *che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *giugno* 1902, *n.* 151)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accettare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

Digitized by Google

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1903 l'aumento d'imposta sui fondi urbani di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed all'art. 1, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'alleg. *N* alla legge suddetta.

Art. 3.

I contigenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla banca d'Italia ed al banco di Sicilia.

Digitized by Google

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,701,803,915. 42
Spesa	»	1,657,698,881. 68
Avanzo effettivo . . .	L.	44,105,033. 74

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	121,599. 73
Spesa	»	17,262,000. »
Eccedenza passiva . . .	L.	17,140,400. 27

Movimento di capitali.

Entrata	L.	60,771,017. 25
Spesa	»	74,430,690. 87
Eccedenza passiva . . .	L.	13,659,673. 62

Digitized by Google

Partite di giro.

Entrata	L.	62,971,968. 76
Spesa	»	62,971,968. 76
		»

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,825,668,501. 16
Spesa	»	1,812,363,541. 31
Differenza attiva . . .	L.	13,304,959. 85

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU

DI BROGLIO.

Digitized by Google

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario 1902-1903

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. **Redditi patrimoniali dello Stato.**	
1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato.	2,496,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare.	1,800,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico.	1,950,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	900,000 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico.	1,230,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato . . .	60,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali.	3,500,000 »
8	Fitti e prodotti di beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	*per memoria*
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	372,000 »
10	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del tesoro .	200,000 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	250,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio).	73,500,000 »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	16,210,000 »
	Da riportarsi	102.468 000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	102,468,000 »
14	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio).	147,000 »
15	Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessole esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova-Bassano (legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896)	85,022. 30
16	Canoni dovuti da società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato.	2,200 »
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406).	37,000 »
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . .	756,000 »
19	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893).	76,000 »
		103,521,222. 30
	Contributi.	
	Imposte dirette.	
20	Imposta sui fondi rustici.	99,115,000 »
21	Imposta sui fabbricati	90,600,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	294,482,000 »
		484,197,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.	
23	Tasse di successione	37,500,000 »
24	Tasse di manomorta.	5,500 000 »
25	Tasse di registro	57,000,000 »
	Da riportarsi	100,000,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	100,000,000 »
26	Tasse di bollo	68,000,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	14,700,000 »
28	Tasse ipotecarie.	6,700,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	8,850,000 »
		198,250,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'ispettorato generale delle strade ferrate.	
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945).	22,520,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.	
31	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »
	Tasse di consumo.	
32	Tasse di fabbricazione.	101,500,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	227,450,000 »
34	Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,170,000 »
(a)		
36	Dazio di consumo della città di Roma.	588,200 »
		379,708,200 »
	Privative.	
37	Tabacchi.	208,200,000 »
38	Sali	76,400,000 »
39	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori . . .	1,440,000 »
40	Lotto e tassa sulle tombole	66,500,000 »
		352,540,000 »

(a) Il capitolo n. 35 venne soppresso.

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Proventi di servizi pubblici.	
41	Poste	67,800,000 »
42	Corrispondenza telegrafica e telefonica	15,600,000 »
43	Tasse di pubblico insegnamento	8,360,000 »
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,300,000 »
45	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 »
46	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	550,000 »
47	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	120,000 »
48	*Gazzetta ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	916,500 »
49	Proventi delle carceri	5,900,000 »
50	Diritti dovuti per il servizio araldico (regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314)	25,000 »
51	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	8,500 »
52	Proventi eventuali delle zecche	50,000 »
53	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	150,600 »
		106,240,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
54	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	6,768,678 43
55	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	298,500 »
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	258,800 »
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	5,892,318 17
	Da riportarsi	13,218,296 60

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	13,218,296 60
58	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	3,765,426 98
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	3,129,868 86
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi. .	2,862,300 »
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.	1,922,032 55
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	137,878 12
63	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	1,155,754 67
		26,191,557 78
	Entrate diverse.	
64	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	895,000 »
65	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	6,850,000 »
66	Profitti netti annuali della cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	2,300,000 »
67	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari	570,000 »
68	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,900,000 »
69	Proventi e ricuperi di portafoglio.	4,000,000 »
70	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca	300,000 »
71	Interessi attivi sul conto corrente colla banca d'Italia ai termini dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	*per memoria*
	Da riportarsi	18,815,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	18,815,000 »
72	Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari a norma dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	*per memoria*
73	Ricavo della vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra	*per memoria*
73 bis	Tassa 5 per cento per gli oggetti di antichità e belle arti destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi (Legge 26 dicembre 1901, n. 524)	*per memoria*
74	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350.	35,000 »
75	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte.	7,000 »
76	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (tesoro).	2,000,000 »
77	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale .	730,000 »
78	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo (parte ordinaria).	1,675,000 »
		23,262,000 »

TITOLO II.

Entrate straordinarie

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

79	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	410,421 37
	Da riportarsi. . . .	410,421 37

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	410,421 37
80	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi in dipendenza della legge 2 agosto 1897, n. 349	176,500 »
81	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.	762,575 »
82	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	247,100 »
83	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	23,620 98
84	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	*per memoria*
85	Rimborsi diversi di spese straordinarie	2,402,908 51
86	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali.	*per memoria*
87	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento . . .	500,000 »
88	Ricupero delle somme rimborsate dall'amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori d'imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.	2,000 »
89	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla congregazione di carità di Roma, in conformità dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343. . .	*per memoria*
90	Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità degli articoli 9 (comma *b*) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	4,525,125 81

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto . . .	4,525,125 81
91	Rimborso da parte della Cassa dei depositi e prestiti di rate scadute sulla rendita consolidata 5 per cento annullata con godimento posteriore a quello della rendita consolidata 4 50 per cento netta, inscritta per conversione di debiti redimibili compresi nella tabella *A* all'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 (art. 1 della legge 2 luglio 1896, n. 253).	*per memoria*
		4,525,125 81
	Entrate diverse.	
92	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	20,000 »
93	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255).	28,209 53
94	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma	*per memoria*
95	Interessi liquidati dalla cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'art. 5 della legge 18 giugno 1899, n. 236 . .	*per memoria*
96	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo. .	*per memoria*
		48,209 53
	CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate	
97	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	121,599 73
98	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	*per memoria*
		121,599 73

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
99	Vendita di beni immobili	1,800,000 »
100	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia).	500,000 »
101	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	1,300,000 »
102	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi . .	390,000 »
103	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	1,200,000 »
104	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	*per memoria*
105	Ricavo dall'alienazione di navi destinate alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Legge 13 giugno 1901, n. 278	*per memoria*
106	Prodotto della vendita di 30 milioni in moneta di bronzo da cent. 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	600,000 »
106 *bis*	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinati ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari	*per memoria*
107	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458 . .	*per memoria*
108	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro.	13,840 »
		5,803,840 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Accensione di debiti.	
109	Capitale da ricavarsi colla emissione di rendita 4.50 per cento al netto, per far fronte al rimborso anticipato dei buoni del tesoro a lunga scadenza.	25,402,000 »
110	Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato	*per memoria*
		25,402,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	
111	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	105,091 87
112	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi. .	157,377 57
113	Riscossione di anticipazioni varie.	504,475 04
		766,944 48
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
114	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682).	*per memoria*
115	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280.	*per memoria*
		»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Partite che si compensano nella spesa.	
116	Rimborso dall'amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
116 *bis*	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito	10,000,000 »
117	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
118	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati.	27,000 »
119	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali. .	680,000 »
120	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla cassa ademprivile instituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	*per memoria*
121	Somministrazione dalla cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339.	13,070,732 77
		27,448,232 77
	Ricuperi diversi.	
122	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4. 50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa.	1,350,000 »
123	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	*per memoria*
		1 350,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
124	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	16,036,628 57
	Da riportarsi	16,036,628 57

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	16.036,628 57
125	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati od in sospeso	5,357 60
126	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo	9,964 »
127	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati e non ancora date in pagamento dei lavori. . . .	1,560,560 »
128	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	3,830 40
129	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	390,140 »
130	Anticipazione fatta dalla cassa dei depositi e prestiti in ordine all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'art. 9 della legge stessa.	*per memoria*
131	Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze.	306,000 »
132	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato.	11,804,361 24
132 *bis*	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa.	1,014,379 »
133	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,229,358 28
134	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella cassa nazionale di previdenza	560,000 »
	Da riportarsi	46,940,579 09

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	Riporto	46,940,579 09
135	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,431,389 67
136	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,620,000 »
137	Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo.	*per memoria*
		62,971,968 76

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	103 521,222. 30
	Contributi: Imposte dirette.	484,197,000 »
	Contributi: Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze. . . .	198,250,000 »
	Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione dell'ispettorato generale delle strade ferrate.	22,520,000 »
	Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
	Contributi: Tasse di consumo	379,708,200 »
	Contributi: Privative	352,540,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	106,240,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	26,191,557 78
	Entrate diverse	23,262 000 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria. .	1,697,230,580 08

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	4,525,125 81
	Entrate diverse	48,209 53
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria.	4,573,335 34
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	121,599 73
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	5,803,840 »
	Accensione di debiti.	25,402,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro	766,944 48
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa	27,448,232 77
	Ricuperi diversi.	1,350,000 »
	TOTALE della categoria terza.	60,771,017 25
	TOTALE del titolo II. — *Entrata straordinaria.* . . .	65,465,952 32
	TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria) . .	1,762,696,532 40
	CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO	62,971,968 76

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Entrate effettive { Parte ordinaria	1,697,230,580 08
	Parte straordinaria. . .	4,573,335 34
		1,701,803,915 42
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).	121,599 73
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	60,771,017 25
	Totale dell'entrata reale	1,762,696,532 40
	Categoria IV. — Partite di giro	62,971,968 76
	TOTALE GENERALE	1,825,668,501 16

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

RIEPILOGO

DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903

Digitized by Google

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa p

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale Colonne 2, 3 e
	1	2	3	4	5
Entrata	1,697,230,580 08	4,573,335 34	121,599 73	60,771,017 25	65,465,952
Spesa:					
Ministero del tesoro.	723,740,752 25	4,280,890 96	»	67,668,490 87	71,949,381
Id. delle finanze. .	199,074,459 68	5,684,182 40	»	2,949,700 »	8,633,882
Id. di grazia, giustizia e culti . . .	41,273,371 78	19,099 63	»	»	19,099
Id. degli affari esteri.	16,202,909 30	25,500 »	»	»	25,500
Id. dell'istruz. pubb.	47,630,444 92	1,169,800 85	»	»	1,169,800
Id. dell'interno . .	69,513,336 55	3,818,329 35	»	»	3,818,329
Id. dei lavori pubbl.	27,478,738 »	36,481,800 »	17,262,000 »	312,500 »	54,056,300
Id. delle poste e tel.	70,803,473 34	406,515 60	»	»	406,515
Id. della guerra . .	258,069,000 »	16,931,000 »	»	»	16,931,000
Id. della marina. .	113,831,458 12	7,168,541 88	»	3,500,000 »	10,668,541
Id. di agricol. industria e commer.	10,942,617 07	3,152,660 »	»	»	3,152,660
	1,578,560,561 01	79,138,320 67	17,262,000 »	74,430,690 87	170,831,011
Avanzo	118,670,019 07	»	»	»	»
Disavanzo . . .	»	74,564,985 33	17,140,400 27	13,659,673 62	105,365,059

Digitized by Google

sercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

INSIEME				Partite di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)
Entrate e pese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5)		
6	7	8	9	10	11
701,803,915 42	121,599 73	60,771,017 25	1,762,696,532 40	62,971,968 76	1,825,668,501 16
728,021,643 21	»	67,668,490 87	795,690,134 08	8,086,165 81	803,776,299 89
204,758,142 08	»	2,949,700 »	207,708,342 08	30,228,855 18	237,937,197 26
41,292,471 41	»	»	41,292,471 41	160,506 18	41,452,977 59
16,228,409 30	»	»	16,228,409 30	168,052 »	16,396,461 30
48,800,245 77	»	»	48,800,245 77	1,387,910 33	50,188,156 10
73,331,665 90	»	»	73,331,665 90	1,575,651 13	74,907,317 03
63,960,538 »	17,262,000 »	312,500 »	81,535,038 »	10,826,346 25	92,361,384 25
71,209,988 94	»	»	71,209,988 94	780,416 37	71,990,405 31
275,000,000 »	»	»	275,000,000 »	6,894,753 32	281,894,753 32
121,000,000 »	»	3,500,000 »	124,500,000 »	2,665,963 72	127,165,963 72
14,095,277 07	»	»	14,095,277 07	197,348 47	14,292,625 54
,657,698,881 68	17,262,000 »	74,430,690 87	1,749,391,572 55	62,971.968 76	1,812,363,541 31
44,105,033 74	»	»	13,304,959 85	»	13,304,959 85
»	17,140,400 27	13,659,673 62	»	»	»

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 233. N. 233.

LEGGE *che autorizza un prestito-lotteria a favore della cassa nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai, e della società* Dante Alighieri.

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio* 1902, *n.* 153)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai ed alla società « Dante Alighieri » è data concessione di fare un prestito-lotteria e all'uopo di emettere 500,000 obbligazioni da 20 lire ciascuna al portatore, con esenzione dalle tasse di bollo e di circolazione alla condizione che gli utili spettino per sette decimi alla cassa nazionale di previdenza e per tre decimi alla società « Dante Alighieri ».

L'emissione delle obbligazioni dovrà farsi nel termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge; il rimborso delle

Digitized by Google

obbligazioni, combinato coi premi del prestito, seguirà nei 50 anni immediatamente successivi, mediante estrazioni semestrali.

Art. 2.

Il piano dell'operazione del prestito, delle garanzie e delle estrazioni, con cui dovrà essere provveduto al pagamento dei premi e al rimborso delle obbligazioni, dovrà essere approvato con regio decreto promosso dai ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento delle obbligazioni sarà fatto per mezzo di istituti di credito o di risparmio che si obblighino a versarne alla cassa depositi e prestiti il prezzo integrale, diminuito soltanto delle spese di provvigione.

La delegazione agli istituti medesimi o a un gruppo di istituti consorziati a questo scopo e la determinazione delle spese di provvigione dovranno essere approvate dal ministro del tesoro.

Art. 4.

Le obbligazioni da emettersi saranno divise in serie.

Dopo la prima serie, nessun'altra potrà essere emessa fino a che in conto di quella precedente, compresa la prima, non sia stata versata nella cassa depositi e prestiti la somma sufficiente a guarentire rispettivamente la corrisponsione, a suo tempo, dei rimborsi e dei premi.

Art. 5.

Il rimborso delle obbligazioni e il pagamento dei premi saranno guarentiti dal prezzo delle obbligazioni, finchè questo

Digitized by Google

rimane presso gli istituti incaricati di venderle e poi dal deposito presso la cassa depositi e prestiti della somma occorrente per il rimborso delle obbligazioni e il servizio dei premi. Questa somma rimarrà vincolata a favore dei portatori delle obbligazioni fino alla totale estinzione del prestito.

Art. 6.

Le convenzioni che occorreranno per l'esecuzione della presente legge saranno sottoposte alla tassa fissa di registro di lire una.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.

Digitized by Google

N. 234. N. 234.

LEGGE *che autorizza la tumulazione della salma di Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio 1902, n. 153*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la tumulazione della salma di Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 235. N. 235.

LEGGE *che proroga al 30 giugno 1903, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, sull'ordinamento della colonia Eritrea.*

30 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *giugno* 1902, *n.* 151)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 30 giugno 1903 le facoltà per la pubblicazione delle leggi nel Regno nella Eritrea e per l'amministrazione della colonia, concesse al Governo del Re fino al 31 dicembre 1899 con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), e poi prorogate fino al 31 dicembre 1900 con la legge 24 dicembre 1899, n. 460, fino al 30 giugno 1901 con la legge 23 dicembre 1900, n. 442, e fino al 30 giugno 1902 con la legge 30 giugno 1901, n. 266.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

PRINETTI.

Digitized by Google

N. 236. N. 236.

LEGGE *che autorizza la spesa di lire 242,000 per lavori suppletivi nell'edificio di Castelcapuano in Napoli.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio* 1902, *n.* 153)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la spesa di lire duecentoquarantaduemila (lire 242,000) per il secondo lotto dei lavori suppletivi di di complemento dell'edifizio di Castelcapuano, in conformità del progetto redatto dall'ufficio del genio civile ed approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le somme che sopravanzeranno su quelle stanziate con la presente legge e con l'altra del 22 luglio 1897, n. 322, nei bilanci dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze ri-

Digitized by Google

mangono impegnate per sopperire alle ulteriori spese di trasferimento degli uffici giudiziari a Castelcapuano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

F. Cocco-Ortu.
Carcano.
Di Broglio.

Digitized by Google

N. 237. N. 237.

LEGGE *che varia la denominazione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio* 1902, *n.* 153)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La denominazione del capitolo 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1901-902 è modificata nel modo seguente:

Porto di San Remo - Costruzione d'una banchina.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.
BALENZANO.

Digitized by Google

N. 238. N. 238.

LEGGE *portante modificazioni al regime fiscale degli zuccheri.*

2 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio 1902, n. 153*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nota alla voce 14-*a* della tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato col regio decreto 24 novembre 1895, n. 679) è sostituita colla seguente:

Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.

Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.

Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento.

Digitized by Google

Art. 2.

La tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno sarà accertata in tutte le fabbriche sulla quantità di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe, coi criteri stabiliti dalla nota di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli zuccheri (bassi prodotti) il cui rendimento in raffinato non ecceda l'80 per cento, godranno un abbuono di 7 per cento sulle quantità da portarsi in carico per l'accertamento della tassa.

Art. 4.

I melazzi che escono dalle fabbriche sono esenti da tassa quando hanno meno di 63 di quoziente di purezza e vengono messi come tali in consumo.

L'estrazione dello zucchero dai melazzi è soggetta alla tassa di fabbricazione.

Art. 5.

L'alinea *e* dell'art. 4 del testo unico di legge 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, è soppresso.

Lo zucchero prodotto dovrà essere depositato in appositi magazzini e la tassa sarà versata dal fabbricaute direttamente nella sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini,

Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di proprietà privata. Però la

Digitized by Google

cauzione da prestarsi dai fabbricanti sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità e alla classe dello zucchero che verrà introdotto nei magazzini.

Art. 6.

Terminata la campagna saccarifera, i bassi prodotti, allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, potranno essere anche conservati nei locali e negli apparecchi di fabbrica, purchè sia data cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento. Potranno altresì essere immediatamente spediti ad altra fabbrica o raffineria per esservi rilavorati, nel qual caso verranno accompagnati con bolletta di cauzione e presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sarà ricavato.

Art. 7.

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti indicati negli articoli 2, 3 e 4 saranno risolute colle norme stabilite dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028, intendendosi sostituito l'ufficio tecnico di finanza alla dogana.

Art. 8.

La restituzione dei diritti accordata dall'art. 5 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486; e dai regi decreti del 29 maggio 1895, n. 353, e dal 27 giugno 1897, n. 311, ai prodotti contenenti zucchero che si esportano all'estero, sarà con decreto reale modificata in guisa che alla quantità di zucchero aggiunto ai prodotti corrisponda il rimborso della tassa interna di fabbricazione stabilita per gli zuccheri di prima classe.

Digitized by Google

I prodotti, che oltre allo zucchero contengono glucosio od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione di tassa soltanto per la quantità di zucchero che risulti aggiunto, determinata meidante analisi chimica e considerata come zucchero di prima classe.

È fatta eccezione soltanto per i frutti canditi e sciroppi contenenti zucchero e glucosio, pei quali verrà accordata la restituzione della tassa tanto sullo zucchero quanto sul glucosio aggiunti, secondo le norme e le condizioni da determinarsi col decreto reale suddetto.

È data facoltà al Governo di estendere la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero adoperato nella preparazione delle frutta in guazzo e dei liquori dolcificati che si esportano all'estero, sotto l'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite col precitato decreto reale.

Art. 9.

Chiunque, con falsa dichiarazione od altrimenti, senza l'osservanza delle norme prescritte dall'art. 1 del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), convalidato colla legge 15 maggio 1890, n. 6858 (serie 3ª), importi o tenti importare dall'estero, ovvero nell'interno dello Stato fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente saccarina (benzoato solfinico), è punito con una multa fissa di lire 300 e con multa proporzionale da lire 50 a lire 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma del detto prodotto.

Chiunque importi o tenti d'importare dall'estero, con falsa dichiarazione od altrimenti, ovvero fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente prodotti contenenti saccarina, è punito con multa fissa da lire 300 a lire 1,000, e con multa proporzionale da lire 50 a lire 100

Digitized by Google

per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.

Per gli effetti del presente articolo, sono pareggiate alla saccarina le sostanze ad essa assimilate dal repertorio della tariffa doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non contenga la indicazione di *saccarina* o del nome del prodotto ad essa assimilato.

Per quanto non è previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge doganale sul contrabbando, compresa la confisca della merce e dei mezzi di trasporto.

Art. 10.

È autorizzata la spesa di lire 45,000, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1902-903, per l'acquisto di strumenti e di materiale scientifico ad uso dei laboratorî chimici delle gabelle, nonchè per l'impianto di quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri.

È pure autorizzata la inscrizione, in aumento dei capitoli 96 e 97 della parte ordinaria del detto stato di previsione, rispettivamente delle somme di lire 45,000 e 15,000 per aumentare il personale tecnico ed operaio nel ruolo organico dei laboratorî chimici delle gabelle e per sopperire all'acquisto dei materiali di consumo per le analisi.

Art. 11.

Con decreti reali sarà stabilito il giorno in cui dovranno entrare in vigore le singole e speciali disposizioni della presente legge. Fino a quel giorno continuerà l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, nu-

Digitized by Google

mero 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuerà ad effettuarsi ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1° marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioè inscrivendo a carico del fabbricante una quantità di zucchero (greggio) di seconda classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risulterà superiore all'unità la loro densità a 15 gradi del termometro centesimale riferita alla densità dell'acqua alla stessa temperatura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 239. N. 239.

Regio Decreto *per l'applicazione della legge 2 luglio 1902, n. 238, circa il regime fiscale degli zuccheri.*

2 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio 1902, n. 153*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Visto l'art. 11 della legge 2 luglio 1902, n. 238;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1902, n. 238, ad eccezione di quelle esposte negli articoli 2, 3, 4, 6, 7 ed 8, entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con altro decreto sarà stabilito il giorno nel quale entreranno in vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge succitata.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 67. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 240. N. 240.

REGIO DECRETO *che convoca per il giorno 20 luglio 1902 il collegio elettorale di Taranto per la elezione del proprio deputato.*

26 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 3 *luglio* 1902, *n.* 154)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 23 giugno 1902 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati, notificò essere vacante il collegio elettorale di Taranto in provincia di Lecce;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica approvata con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Taranto è convocato per il giorno 20 luglio 1902 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Digitized by Google

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 63. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 241. N. 241.

REGIO DECRETO *portante alcune modificazioni sugli esami nelle scuole secondarie.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 5 *luglio* 1902, *n.* 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi e i regolamenti in vigore per la pubblica istruzione;

Veduti i Nostri decreti del 12 giugno 1902, n. 174 e 175;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle disposizioni dei Nostri decreti 12 giugno 1902, n. 174 e 175 sono aggiunte le seguenti:

1° Nelle scuole secondarie pareggiate, classiche, tecniche e complementari, il commissario o i commissari, inviati dal ministro per gli esami di licenza, hanno facoltà, esaminati i lavori scritti delle prove bimestrali o trimestrali ed ese-

Digitized by Google

guite tutte le altre indagini che crederanno opportune, d'applicare per la licenza senza esame le disposizioni contenute negli articoli 1 e 5, e nell'art. 2 transitorio del regio decreto 12 giugno 1902, n. 175.

A tal uopo i commissari potranno assistere all'ultima prova bimestrale e trimestrale, e dovranno presiedere alle operazioni dello scrutinio finale.

2° Per l'anno scolastico in corso è concessa nella prima quindicina di luglio una sessione d'esami d'ammissione alle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e complementari, ed alle scuole elementari, con diritto nei candidati alla riparazione della successiva sessione di ottobre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 41. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. NASI.

Digitized by Google

N. 242. N. 242.

LEGGE *sul lavoro delle donne e dei fanciulli.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio* 1902, *n.* 154)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell' art. 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Digitized by Google

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell'art. 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.

Art. 2.

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell'art. 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

Digitized by Google

L'uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 3.

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Dovrà pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal regolamento. Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunzie.

Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall'applicazione di essa una nuova denunzia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), ed al regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª).

Digitized by Google

Art. 4.

Con decreto reale, sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio delle industrie e del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

Art. 5.

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere.

Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'art. 2.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà, sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'età superiore ai 15 anni compiuti.

Digitized by Google

Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Art. 6.

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

Art. 7.

I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.

Digitized by Google

Art. 8.

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'art. 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.

Digitized by Google

Art. 11.

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'art. 15, e devono essere muniti del visto del sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

Art. 12.

L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gellerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Art. 13.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna

Digitized by Google

delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5,000.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da 50 alle 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'art. 15 si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 14.

Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato, del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell'industria e del commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento.

Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Digitized by Google

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 243. N. 243.

LEGGE *che autorizza la spesa straordinaria di lire 62,300 per la sistemazione dei locali dell'ex convento delle grazie in Milano ad uso della biblioteca Braidense.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1902, n. 157*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire sessantaduemilatrecento (lire 62,300) per i lavori di sistemazione dei locali nell'ex convento delle Grazie in Milano ad uso della biblioteca Braidense.

La detta somma ripartita in tre esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905 sarà inscritta in un capitolo apposito del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

N. 244. N. 244.

LEGGE *che autorizza la spesa di lire* 5,000 *per lavori di sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia nella regia università di Bologna.*

22 giugno 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1902, *n.* 157)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5,000 per lavori di sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia nella regia università degli studi in Bologna.

Art. 2.

Tale spesa, che viene compensata da uguale somma pagata all'erario dal municipio di Bologna, in corrispettivo del prezzo di espropriazione di una parte d i fabbricato demaniale attualmente in uso del detto istituto, verrà inscritta in

Digitized by Google

apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

N. 245. N. 245.

LEGGE *per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto Pugliese e tutela della silvicultura del bacino del Sele.*

26 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 7 *luglio* 1902, *n.* 157)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto.

Art. 1.

È istituito un consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'acquedotto Pugliese.

Il consorzio ha personalità giuridica, responsabilità verso i terzi e patrimonio distinti da quello dello Stato e delle dette provincie.

Digitized by Google

Le funzioni e le attribuzioni di esso saranno determinate in uno statuto da approvarsi per regio decreto.

La rappresentanza legale del consorzio è attribuita esclusivamente allo Stato, il quale ne avrà anche la gestione fino all'apertura dell'esercizio dell'acquedotto.

Art. 2.

La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, mercè gara internazionale fra ditte riconosciute idonee dal Ministero dei lavori pubblici.

La concessione avrà la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa giusta l'art. 5.

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà stanziata in apposito capitolo, a titolo di concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell'acquedotto, la somma di lire 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1903-904 al 1907-908 e di lire 5,000,000 dal 1908-909 al 1931-932.

In un capitolo della parte straordinaria del bilancio della entrata, verrà stanziata la somma di lire 1,000,000, da riscuotersi dallo Stato a titolo di contributo delle tre provincie, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Contemporaneamente nella parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre provincie, dall'anno 1907 fino al 1931, verrà stanziata, fra le spese obbligatorie, la quota rispettiva di con-

Digitized by Google

tributo, il cui riparto, da farsi in ragione della popolazione dei comuni serviti dall'acquedotto, sarà stabilito con regio decreto, sentito il consiglio di Stato e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

È data ai consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facoltà di ripartire fra i comuni serviti dall'acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della metà del contributo provinciale.

Il riparto fra i comuni è stabilito dalla giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei lavori pubblici.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato, la quale pronunzia anche nel merito.

La quota a carico dei comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.

Art. 5.

La gara internazionale per la concessione dell'opera sarà bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e a parità di condizioni sarà preferita l'industria nazionale.

Il concorso dello Stato e delle provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a termini dell'art. 3, e la concessione resterà aggiudicata alla ditta che avrà proposta la maggiore riduzione di annualità.

Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiore ad un decimo di annualità.

Art. 6.

Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima compilati a cura del Ministero dei la-

Digitized by Google

vori pubblici senza qualsiasi responsabilità dello Stato e del consorzio.

Sarà obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sarà approvato dal Ministero stesso, sentito il consiglio superiore.

L'acquedotto dovrà constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi di acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante secondo la importanza dei comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovrà eseguire a sue spese le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantità d'acqua.

Art. 7.

Il tempo, entro il quale l'acquedotto dovrà essere costruito ed aperto all'esercizio, non sarà superiore ai dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.

Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel regolamento, provvederà alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e allo esercizio dell'acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei comuni.

Dovrà inoltre costruire a sue spese in ciascun comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando facoltà in del comune di disciplinarne l'uso, e a suo carico il pagamento dell'acqua.

Digitized by Google

Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietarî.

Art. 8.

È data facoltà ai comuni, autorizzati secondo le norme della legge comunale e provinciale, di assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua ai cittadini, corrispondendo al concessionario un canone annuo, in ragione del consumo, ai prezzi della tariffa generale ridotti nella misura che sarà determinata dal regolamento.

In caso di dissenso fra comune e concessionario, deciderà con provvedimento definitivo il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato, la quale pronunzia anche nel merito.

Le convenzioni relative al canone avranno efficacia per un decennio e potranno rinnovarsi. Parimenti le dette decisioni ministeriali avranno efficacia per lo stesso periodo decennale.

Art. 9.

Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la metà della eccedenza spetta al consorzio.

Prodotto netto è quello che rimane del prodotto lordo detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.

La compartecipazione sarà divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.

La metà della quota di ciascuna provincia sarà corrisposta ai rispettivi comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.

Digitized by Google

Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel regolamento le norme per l'esercizio del sindacato, da parte del consorzio, sui conti del concessionario.

Art. 10.

Il pagamento delle annualità di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'acquedotto.

Il tesoro verserà alla cassa dei depositi e prestiti in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.

Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la cassa dei depositi e prestiti pagherà al concessionario, in una sola volta, le annualità che si troveranno accumulate a quell'epoca con i relativi interessi.

Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'acquedotto, il Governo è autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 11.

Nel regolamento sarà stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun comune, e sarà determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici di interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche amministrazioni, comprese le ferroviarie.

Art. 12.

Compiuti i novanta anni di concessione, la proprietà e la libera disponibilità dell'acquedotto passeranno al consorzio.

Digitized by Google

Art. 13.

Gli atti e documenti che occorreranno alla costituzione ed al regolare funzionamento del consorzio non saranno assoggettati alle tasse di registro e bollo. Il patrimonio consorziale sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa di manomorta.

Saranno del pari esenti dalla tassa proporzionale di registro e da quella ipotecaria, e soggetti invece per le une e per le altre alla tassa fissa di una lira tutti gli atti e contratti del consorzio con la ditta concessionaria, o della ditta coi terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto.

Se la ditta assuntrice sarà estera, i capitali che essa impiegherà nell'impresa saranno esenti dalla tassa graduale di bollo di cui all'art. 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414; se nazionale, i titoli che potrà emettere saranno esenti dalla tassa di bollo di cui all'art. 73 della legge stessa.

Art. 14.

Il comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello e di Matera in provincia di Potenza, e gli altri che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento, potranno ottenere dal Governo diramazioni da eseguirsi per metà a loro spesa, nel fine di derivare l'acqua necessaria ai rispettivi abitati, alle stesse condizioni dei comuni di Puglia.

Il pagamento della spesa a carico dei comuni sarà eseguito in venticinque annualità senza interessi.

Digitized by Google

TITOLO II.

Tutela della silvicultura nel bacino del Sele.

Art. 15.

Con reale decreto sarà stabilito il perimetro del bacino idrologico delle sorgenti del Sele.

I terreni in esso compresi, che non siano sottoposti al vincolo forestale giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolati per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da determinarsi per regolamento.

Art. 16.

In qualunque caso derivasse diminuzione di reddito ad un terreno per l'applicazione del precedente articolo, il proprietario avrà diritto ad una indennità da stabilirsi a termini della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 17.

Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente art. 15, saranno, senz'altra formalità ed agli effetti dell'imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.

Art. 18.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziato annualmente per dieci esercizi consecutivi a partire da quello 1902-903, un fondo di lire centomila, per le opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e per le spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura nel bacino medesimo.

Digitized by Google

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Le opere inerenti alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie ed all'esercizio dell'acquedotto, ed alla tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai residui del fondo di lire 1,000.000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'art. 2 e per le altre spese da erogarsi dallo Stato per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

Il regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sarà approvato con decreto reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 246. N. 246.

Legge *che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un ufficio del lavoro.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1902, n. 157*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un ufficio del lavoro con lo scopo:

a) di raccogliere, coordinare e pubblicare notizie ed informazioni relative al lavoro nel Regno, e nei paesi esteri dove a preferenza si dirige l'emigrazione, principalmente per quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale; l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro; i rapporti di questo col capitale; il numero e le condizioni degli operai, anche nei riguardi della disoccupazione, gli scio-

Digitized by Google

peri, le loro cause ed i loro risultati; il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro e le condizioni comparate del lavoro in Italia ed all'estero;

b) di seguire e di far conoscere lo svolgimento della legislazione e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, come pure di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia;

c) di compiere tutti gli studi e le ricerche, che, nelle materie indicate, fossero ordinati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di propria iniziativa, ovvero in seguito a voti o proposte del consiglio superiore del lavoro.

Art. 2.

È pure istituito presso lo stesso Ministero di agricoltura, industria e commercio un consiglio superiore del lavoro presieduto dal ministro o, in sua vece, dal sotto-segretario di Stato.

Il consiglio è composto di quarantatre membri, oltre il presidente, dei quali:

tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura;

quattro membri eletti dalla camera di commercio;

quattro dai comizi agrari;

tre membri eletti dalla federazione italiana delle società di mutuo soccorso;

tre membri eletti dalla lega nazionale delle cooperative italiane;

due membri eletti dall'associazione fra le banche popolari.

Digitized by Google

Inoltre fanno parte del consiglio: il direttore generale dell'agricoltura; il direttore generale della statistica; il direttore generale della marina mercantile; il direttore della industria e del commercio; il direttore della divisione credito e previdenza; il direttore dell'ufficio del lavoro; il commissario generale dell'emigrazione.

Gli altri quattordici membri sono nominati con regio decreto sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, e sono scelti: due fra i cultori delle discipline economiche e statistiche; cinque fra i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali; due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna; uno fra i lavoratori dei porti e del mare; quattro fra contadini ed operai.

Ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, tutti i membri eletti o nominati durano in carica tre anni; sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte.

Art. 3.

Il direttore dell'ufficio del lavoro fa parte di diritto del consiglio dell'emigrazione e di quello della cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

Art. 4.

Il consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai; a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai; a proporre gli studi e le indagini da compiersi dall'ufficio del lavoro; ad esprimere parere sopra i disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro oggetto, che il ministro sottoponga al suo studio.

Digitized by Google

Art. 5.

Nel consiglio superiore del lavoro sarà istituito un comitato permanente con l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del consiglio e di adempiere alle altre attribuzioni consultive, che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'art. 13.

Il comitato permanente sarà composto di nove membri, che saranno designati dal consiglio stesso fra i suoi componenti; però tre di essi dovranno essere scelti dal consiglio fra i consiglieri operai.

Art. 6.

Ai membri del consiglio e del comitato permanente, che non risiedano a Roma, saranno corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che stabilirà il regolamento.

Art. 7.

L'ufficio del lavoro pubblicherà, mensilmente, almeno, un *Bollettino dell'Ufficio del lavoro*, il quale conterrà le informazioni e le notizie di cui all'art. 1; e con particolarità quelle dei paesi verso i quali è diretta l'emigrazione italiana. L'ufficio pubblicherà anche monografie su tutte le varie quistioni che interessano il lavoro.

Art. 8.

Le pubblicazioni dell'ufficio del lavoro saranno vendute o date in abbonamento al solo prezzo di stampa.

Saranno, però, inviate gratuitamente a quante associazioni operaie ne facciano richiesta.

Digitized by Google

Art. 9.

Le autorità locali, i corpi morali, i sodalizi agrari, industriali, commerciali e operai e gli uffici locali del lavoro hanno obbligo di fornire all'ufficio del lavoro le notizie e le informazioni, che saranno loro richieste, perchè possa adempiere alle sue attribuzioni.

Tutte le comunicazioni da essi dirette all'ufficio del lavoro godranno della franchigia postale.

Art. 10.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verità, sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.

Art. 11.

All'ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente, per decreti reali, tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.

Per il personale di questo ufficio è autorizzata una spesa annua non superiore a lire 50,000; e alle relative variazioni di organico sarà provveduto col bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-903.

Art. 12.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'ufficio e del consiglio superiore del lavoro.

Digitized by Google

Art. 13.

Un regolamento da approvarsi con regio decreto, udito il consiglio di Stato; stabilirà le norme per il funzionamento dell'ufficio del lavoro; specificherà le attribuzioni di esso, del consiglio del lavoro e del comitato permanente entro i limiti stabiliti dalla presente legge; indicherà con quali norme le camere di commercio, i comizi, la federazione, la lega e l'associazione indicate nell'art. 2 procederanno alla scelta dei loro rappresentanti, fra persone appartenenti rispettivamante a ciascuno; determinerà quanto altro è necessario per l'esecuzione della legge medesima.

Una parte dei componenti dell'ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sarà scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 247. N. 247.

LEGGE *portante disposizioni relative ai quadri degli ufficiali.*

3 luglio 1902

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 luglio 1902, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di tenere nei ruoli, per il periodo dal 1902 al 1914 inclusi, 400 capitani di fanteria, in più del numero stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del regio esercito, in luogo di altrettanti subalterni della stessa arma.

Art. 2.

Durante lo stesso periodo di tempo, il Governo è parimenti autorizzato a concedere ai capitani di fanteria che ne facciano volontaria domanda, e per un numero non superiore a 400, speciali collocamenti in aspettativa, della durata da

Digitized by Google

1 a 3 anni, con assegni uguali ai tre quinti del relativo stipendio.

Il tempo passato in tale aspettativa sarà considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di corpo, agli effetti dell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Nel computo delle eccedenze di 400 capitani, di cui all'art. 1, saranno compresi gli ora detti collocamenti speciali in aspettativa.

Art. 3.

L'aumento di 400 capitani, di cui all'art. 1, non ha effetto sul ruolo organico dei capitani di fanteria, nei riguardi degli avanzamenti a scelta previsti dagli articoli 38 e 62 della vigente legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Parimenti, debbono rimanere inalterati gli effetti degli avanzamenti a scelta previsti dall'art. 36 della citata legge; ed a questo scopo sarà provveduto con decreto reale, affinchè i tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto dell'applicazione del precedente art. 1 e quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1902 e 1903, occupino, quando vengano promossi capitani a scelta, il posto medesimo che sarebbe ad essi spettato nel ruolo dei capitani, ove il predetto art. 1 non avesse avuto applicazione.

Art. 4.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

1° All'art. 19 aggiungere:

Eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte

Digitized by Google

alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenute ricompense al valore militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione;

2° All'art. 20 sostituire:

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi, pur conservando il grado con la relativa uniforme:

a 78 anni i tenenti generali;
a 75 » i maggiori generali;
a 68 » i colonnelli;
a 66 » i tenenti colonnelli;
a 65 » i maggiori;
a 62 » i capitani;
a 60 » i subalterni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 248. N. 248.

LEGGE *sulla indennità agli impiegati residenti in Roma.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 5 *luglio* 1902, *n.* 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, residenti in Roma, con stipendio non superiore a lire 4,000, i quali per effetto dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non godono le indennità di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3212, viene assegnata una indennità di residenza di lire 200 per gli scapoli, di lire 250 per gli ammogliati senza prole e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 350 per gli ammogliati o vedovi con prole.

Eguale trattamento viene fatto agli impiegati civili straordinari, qualunque sia la loro qualificazione, residenti in Roma, nominati prima della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Digitized by Google

Agli uscieri o inservienti, che si trovino nelle medesime condizioni e non forniti di alloggio, è assegnata la indennità di lire 150 ai celibi, di lire 200 agli ammogliati senza prole e agli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 250 agli ammogliati o vedovi con prole.

Gli impiegati, uscieri ed inservienti, ai quali con l'articolo della legge 22 luglio 1894, n. 339, fu conservata l'indennità di residenza, ed il decimo sullo stipendio di cui alla legge del 7 luglio 1876, n. 3212, avranno diritto alla indennità portata dalla presente legge, qualora questa attribuisca loro una somma maggiore di quella ora goduta compreso il decimo suddetto.

Art. 2.

Le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma, mantenuta con la legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelle concesse con la presente legge, saranno stanziate, a cominciare dall'esercizio 1902-903, in appositi capitoli, distintamente dagli stipendi e da qualsiasi altra competenza spettante agli impiegati dello Stato.

Al pagamento di dette indennità sarà però provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, nei quali titoli di spesa si faranno figurare in modo distinto le somme da imputarsi a ciascun capitolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 249. N. 249.

REGIO DECRETO *che proroga fino al 30 giugno 1902 il termine assegnato alla commissione pel compimento degli studi sul nuovo ordinamento delle strade ferrate.*

22 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio* 1902, *n.* 157)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1898, n. 459, col quale fu istituita una commissione allo scopo di esaminare gli effetti delle vigenti convenzioni per l'esercizio delle tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, e proporre l'ordinamento che si reputi più opportuno attuare al 1° luglio 1905;

Veduto il regio decreto 19 gennaio 1902, n. 15, col quale il termine assegnato alla detta commissione per presentare la propria relazione al Governo, fu prorogato fino al 30 giugno 1902;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per

Digitized by Google

il tesoro, le finanze, la guerra, l'agricoltura, industria e commercio e le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato alla commissione suddetta pel compimento dei propri lavori è prorogato fino al 30 settembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 64. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.
CARCANO.
OTTOLENGHI.
G. BACCELLI.
T. GALIMBERTI.

Digitized by Google

N. 250. N. 250.

REGIO DECRETO *che modifica le tabelle dimostrative delle autorità ed uffici ammessi alle esenzioni delle tasse postali.*

16 gennaio 1902

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio* 1900, *n.* 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 142, 143 e 151 del regolamento per il servizio delle poste, approvato con regio decreto del 2 luglio 1890, n. 6954 (serie 3ª);

Visto il regio decreto del 25 aprile 1897, n. 152, che modifica il secondo capoverso dell'art. 140 suddetto;

Visto il regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i regi decreti del 5 marzo 1899, n. 95; del 6 ottobre 1899, n. 391; del 4 gennaio 1900, n. 34; del 4 febbraio 1900, n. 87, del 18 marzo 1900, n. 131; del 9 aprile 1900, n. 164; del 14 giugno 1900, n. 244; del 23 agosto 1900, n. 355; del 20 gennaio 1901, n. 39, e visto il regio decreto del 22 luglio 1901, n. 441;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per

Digitized by Google

le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri della guerra, dell'interno, dell'istruzione e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al regio decreto del 5 marzo 1899, n. 95, e modificate coi regi decreti del 6 ottobre 1899, n. 391; del 4 gennaio 1900, n. 34; del 4 febbraio 1900, n. 87; del 18 marzo 1900, n. 131; del 9 aprile 1900, n. 164; del 14 giugno 1900, n. 244; del 23 agosto 1900, n. 355; del 20 gennaio 1901, n. 39, e del 22 luglio 1901, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1. *Tabella relativa al Ministero della guerra:*

a) Alla voce « Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi » togliere la seconda parte « e compagnie carcerati e reclusi » sostituendo « e carceri militari preventive »;

b) Alla voce « Comandi di reclusori militari » devesi aggiungere « e comando del carcere militare in Napoli »; nella 2ª colonna della rubrica stessa togliere le parole « Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi » e sostituire le parole « Comando degli stabilimenti militari di pena »;

c) Alla voce « Comando degli stabilimenti militari di pena (in Roma) », togliere le parole « (in Roma) » e sostituire le parole « (in Gaeta) ».

Digitized by Google

2. *Tabella relativa al Ministero dell'interno*:

a) alla voce « Medici provinciali » aggiungere alla 2ª e 3ª colonna della rubrica:

	Ministero dell'interno.	L. C. - P. C.
	Prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali della provincia nella quale hanno giurisdizione i medici mittenti.	

3. *Tabella relativa al Ministero dell'istruzione*:

Alla voce « Biblioteche governative » aggiungere nella 2ª colonna della rubrica riguardante il carteggio spedito alle biblioteche non governative « Biblioteca della deputazione provinciale di Lecce ».

4. *Tabella relativa al Ministero del tesoro*:

Nella 1ª, 2ª e 3ª colonna aggiungere:

VICE DELEGAZIONI DEL TESORO PRESSO LE SEDI E SUCCURSALI DELLA BANCA D'ITALIA.	Delegazioni del tesoro da cui dipendono	L. C. - P. C.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 66. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

T. GALIMBERTI.

Digitized by Google

N. 251. N. 251.

REGIO DECRETO *che modifica le tabelle dimostrative delle autorità ed uffici annessi alla esenzione delle tasse postali.*

5 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1902, n. 150*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141, 143 e 258 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il regio decreto del 5 marzo 1899, n. 95;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni delle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al regio decreto del 5 marzo 1899, n. 95, è apportata la seguente modificazione:

Digitized by Google

Tabella relativa al Ministero delle finanze:

Aggiungere nella seconda e terza colonna della rubrica riguardante il carteggio spedito dal « Medico ispettore capo (residente in Firenze od in Montecatini) e medici ispettori per le regie terme di Montecatini (residenti in Montecatini) », Ministero delle finanze LC. PC. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 68. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

T. GALIMBERTI.

Digitized by Google

N. 252. N. 252.

LEGGE *che approva la convenzione pel pareggiamento della regia università di Cagliari a quelle di primo grado.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1902, n.* 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione per il pareggiamento della regia università degli studi di Cagliari alle università indicate nell'art. 2, lettera *a* della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro e i rappresentanti della provincia e del comune di Cagliari in conformità delle deliberazioni 27 marzo 1900 del consiglio provinciale approvata il 27 febbraio 1902 dalla giunta provinciale amministrativa, e 2 e 9 aprile 1900 del consiglio comunale approvate il 12 aprile dalla giunta provinciale amministrativa.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

CONVENZIONE

pel pareggiamento della regia università degli studi di Cagliari a quelle di primo grado

---

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà al pareggiamento della regia università degli studi in Cagliari alle università indicate nell'art. 2, lettera *a*, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Art. 2.

Per tale pareggiamento, e conseguentemente per tutti i servizi inerenti alla università, ai quali provvede il Ministero della pubblica istruzione, la provincia e il comune di Cagliari corrispondono, secondo le deliberazioni prese dai rispettivi consigli, lire annue 72,170 per metà ciascuno, da pagarsi alle casse dello Stato in due rate semestrali anticipate.

Pel pagamento della quota di contributo spettante alla provincia, questa rilascerà equivalenti delegazioni sulla propria sovrimposta, valevoli per un decennio e rinnovabili di decennio in decennio.

A garanzia della sua quota di contributo il comune impegna una corrispondente somma della annualità dovutagli dal demanio dello Stato a titolo di compenso, in seguito allo incameramento delle dogane dell'isola di Sardegna.

Digitized by Google

Art. 3.

La presente convenzione andrà in vigore col primo anno scolastico successivo alla legge che approverà la presente convenzione.

Art. 4.

Le spese tutte di contratto, non escluse le tasse di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, addì 17 dicembre 1901.

Il ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

Per la provincia di Cagliari
E. BOJ.

Per la città di Cagliari
GIUSEPPE PICINELLI.

V. MELANI - F. COPPOLA, *testimoni*.

Digitized by Google

N. 253. N. 253.

LEGGE *che approva la convenzione pel pareggiamento della regia università di Sassari a quelle di primo grado.*

19 giugno 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1902, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione per il pareggiamento della regia università degli studi in Sassari alle università indicate nell'art. 2, lettera *a*, della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro e i rappresentanti della provincia e del comune di Sassari, in conformità delle deliberazioni 11 settembre 1901 del consiglio provinciale approvata il 9 gennaio 1902 dalla giunta provinciale amministrativa e 20 luglio e 29 novembre 1901 del consiglio comunale approvate il 29 dicembre dalla giunta provinciale amministrativa.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

NASI.

Digitized by Google

CONVENZIONE

pel pareggiamento della regia università degli studi di Sassari a quelle di primo grado

---

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà al pareggiamento della regia università degli studi di Sassari alle università indicate nell'art. 2, lettera *a*, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Art. 2.

Oltre il contributo annuo attualmente versato dalla provincia in lire 45,000 e dal comune in lire 25,000, per tale pareggiamento, e conseguentemente per tutti i servigi inerenti all'università ai quali provvede il Ministero della pubblica istruzione, la provincia e il comune di Sassari corrispondono, secondo le deliberazioni prese dai rispettivi consigli, la somma annua di lire 7,000 la prima e di lire 5,000, il secondo, da versarsi nelle casse dello Stato in due rate semestrali anticipate.

Pel pagamento di detti contributi la provincia ed il comune di Sassari rilasceranno equivalenti delegazioni rispettivamente sulla sovrimposta provinciale e sui proventi del dazio consumo comunale, valevoli le une e le altre per un decennio e rinnovabili di decennio in decennio.

Digitized by Google

Art. 3.

La presente convenzione andrà in vigore col primo anno scolastico successivo alla legge che approverà la presente convenzione.

Art. 4.

Le spese tutte di contratto, non escluse le tasse di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, addì 17 dicembre 1901.

Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

Il ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

Per la provincia di Sassari
ANTONIO VINCENTELLI.

Per la città di Sassari
PIETRO SATTA BRANCA, *assessore anziano.*

V. MELANI. — F. COPPOLA, *testimoni.*

Digitized by Google

N. 254. N. 254.

LEGGE *che separa la frazione di Viticuso dal comune di Acquafondata e la costituisce in comune autonomo.*

26 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1902, n. 158*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Viticuso è separata dal comune di Acquafondata ed è costituita in comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'esecuzione della presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 255. N. 255.

LEGGE *che approva il contratto 30 ottobre 1900 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio di Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'* 8 *luglio* 1902, *n.* 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il contratto 30 ottobre 1900, stipulato tra le amministrazioni demaniale e militare ed il municipio di Bologna, riflettente la permuta della caserma demaniale, detta S. Gervasio in quella città, con le ragioni di comproprietà, acquistate dal municipio con l'istrumento 3 febbraio 1900 sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli Federico ed Enrico.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 256. N. 256.

LEGGE *che proroga il termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna.*

29 giugno 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1902, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna, determinato in anni 12 dalla pubblicazione della legge 11 aprile 1889, n. 6020, è prorogato di anni 6, con effetto retroattivo al 23 aprile 1901.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 257. N. 257.

Legge *che separa il comune di Gorzegno dal mandamento di Bossolasco e l'aggrega a quello di Cortemilia.*

3 luglio 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1902, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Gorzegno è separato dal mandamento di Bossolasco ed aggregato al mandamento di Cortemilia.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

F. Cocco-Ortu.

Digitized by Google

N. 258. N. 258.

Legge *che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio* 1902, *n.* 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 174,000 e le diminuzioni di stanziamenti per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	2. Ministero -- Personale straordinario – Paghe e rimunerazioni.	L.	2,500
»	3. Compensi straordinari ad ufficiali in servizio dell'amministrazione centrale per attribuzioni speciali estranee a quelle che normalmente disimpegnano nel Ministero	»	8,000
»	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione e segreteria -- Indennità e compensi – Consulenza legale	»	16,000
»	7. Ministero – Spese d'ufficio . .	»	30,000
»	9. Ministero – Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale .	»	6,000
»	10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'amministrazione della istruzione pubblica, e loro famiglie	»	7,000

Digitized by Google

Cap. n.	11. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio.	L.	3,000
»	12. Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo – Spese per missioni all'estero e congressi . . .	»	8,000
»	19. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	5,000
»	36. Biblioteche governative – Dotazioni – Assegni ad altre biblioteche – Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste – Compensi e indennità alle commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali	»	4,500
»	38. Musei, gallerie ed oggetti d'arte – Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte – Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico – Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento ed illuminazione – Spese d'ufficio – Indennità		

Digitized by Google

varie – Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni – Vestiario per il personale di custodia e di servizio. L. 10,000

Cap. n. 40. Scavi – Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese d'ufficio; indennità varie – Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni – Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi . . » 12,000

» 43. Indennità ai membri della giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi d'antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte . » 6,000

» 45. Monumenti – Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti – Adattamento di locali – Spese d'ufficio – In-

Digitized by Google

dennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell' amministrazione provinciale nell' esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti – Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori – Vestiario pel personale di custodia e di servizio . . . . . L. 22,000

Cap. n. 50. Accademie ed istituti di belle arti – Regio opificio delle pietre dure in Firenze – Regia calcografia di Roma – Galleria nazionale di arte moderna – Dotazioni – Spese per acquisto del materiale didattico ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici – Sussidi e premi a scuole, a studenti e ad artisti – Acquisto di azioni di società promotrici di belle arti – Pensionato artistico e spese relative . . . . . » 3,000

» 57. Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica. . . . » 1,000

» 72. Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre

Digitized by Google

istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali; ed altre spese a vantaggio della istruzione tecnica e nautica . L. 8,000

Cap. n. 73. Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore, e compensi ai segretari delle relative commissioni esaminatrici – Compensi ed indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle commissioni medesime . . . » 2,000

» 89. Sussidi a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile, e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidi ai comuni per l'arredamente e mantenimento delle scuole elementari, ed assegni per compenso di determinati uffici e prestazioni a

Digitized by Google

	vantaggio dell'istruzione obbligatoria per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961 – Sussidi a biblioteche popolari. .	L.	10,000
Cap. n.	93. Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove, ai loro orfani, ed ai genitori d'insegnanti defunti. .	»	10,000
	Totale . . .	L.	174,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero – Personale (*Spese fisse*)	L.	44,000
»	18. Spese di stampa	»	3,500
»	24. Regi provveditori agli studi – Personale (*Spese fisse*) . . .	»	6,000
»	26. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, missioni e ispezioni straordinarie per la istruzione primaria; compensi per le commissioni dei concorsi al posto di ispettore scolastico e di direttore didattico	»	12,000
»	30. Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi	»	3,500

Digitized by Google

Cap. n.	35. Biblioteche governative - Personale (*Spese fisse*) - Assegni e rimunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari	L.	23,500
»	37. Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Personale (*Spese fisse*) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari	»	15,000
»	44. Monumenti - Personale (*Spese fisse*) - Assegni al personale straordinario, indennità e rimunerazioni	»	7000
»	70. Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni . . .	»	40,000
»	79. Indennità per ispezioni dei regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato	»	2,000
»	117. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	»	2,500
»	118. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali		

Digitized by Google

	demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazioni (*Spese fisse*)	L.	1,500
Cap. n. 137.	Fondo per rimborso di tasse e spese relative alle concessioni di terreni sperimentali a vantaggio delle scuole per l'insegnamento delle prime nozioni di agricoltura	»	1,500
» 141.	Spese per la conferenza internazionale di Londra, per la compilazione di un catalogo di letteratura scientifica . . .	»	12,000
	Totale . . .	L.	174,000

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 259. N. 259.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1902, n. 159*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 60,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	5.	Indennità di tramutamento	L. 10,000
»	6.	Indennità di supplenza e di missione .	» 50,000
		Totale . .	L. 60,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	3.	Ministero - Personale di ruolo . . .	L. 12,000
»	23.	Spese di giustizia	» 40,000
»	25.	Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti	» 8,000
		Totale . .	L. 60,000

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 260. N. 260.

Legge *che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1901-902.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio* 1902, *n.* 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni in lire 987,000 sui capitoli della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1901-902, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sono anche approvate le diminuzioni di stanziamento per somma uguale sui capitoli della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	2. Ministero - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri. . . .	L.	12,000
»	3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	»	4,500
»	4. Ministero - Spese d'ufficio . . .	»	16,000
»	4-*bis*. Ministero – Fitto di locali per l' ispettorato generale di sanità (*Spese fisse*)	»	2,000
»	5. Ministero – Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	»	12,000
»	9. Funzioni pubbliche e feste governative	»	2,600
»	12. Indennità di traslocamento agli impiegati	»	25,000
»	13. Ispezioni e missioni amministrative.	»	80,000
»	15. Spese di posta (*Spesa d'ordine*) .	»	5,000
»	16. Spese di stampa	»	12,000
»	17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	»	22,000

Digitized by Google

Cap.	22.	Acquisti di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*) . .	L. 200
»	23.	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*).	» 600
»	24.	Spese casuali	» 50,000
»	28.	Archivi di Stato - Spese d'ufficio	» 1,500
»	30.	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio . . .	» 17,800
»	42.	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24) (*Spesa d'ordine*) . .	» 23,000
»	49.	Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, al consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali sanitari. . .	» 6,000
»	55.	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica .	» 25,000
»	56.	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica.	» 25,000
»	60.	Stazioni sanitarie – Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea . .	» 9,000

Digitized by Google

Cap.	68.	Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	L. 130,000
»	71.	Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica.	» 10,000
»	73.	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città . .	» 57,600
»	74 *ter*.	Spese per acquisto e manutenzione di biciclette	» 15,000
»	80.	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri . . .	» 10,000
»	82.	Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	» 120,000
»	87.	Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . .	» 10,000
»	90.	Carceri – Spese di viaggio agli agenti carcerari	» 10,000
»	97.	Carceri – Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	» 200,000
»	102.	Carceri - Servizio delle manifatture – Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie .	» 50,000

Digitized by Google

Cap.	103.	Carceri - servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici eretribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . .	L. 18,000
»	113.	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici.	» 5,200
		Totale . .	L. 987,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	31.	Amministrazione provinciale - Personale (*Spese fisse*).	L. 33,000
»	64.	Ufficiali di sicurezza pubblica -- Personale (*Spese fisse*) . . .	» 150,000
»	66.	Guardie di città - Personale (*Spese fisse*)	» 700,000
»	94.	Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri	» 80,000
»	112.	Assegni di disponibilità (*Spese fisse*)	» 24,000
		Totale . .	L. 987,000

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 261. N. 261.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario* 1901-902.

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *luglio* 1902, *n.* 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 135,900 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario del 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	3.	Consiglio superiore di marina - Ufficio di stato maggiore - Ufficio di revisione (*Spese fisse*) . . . . . L.	400.	»
»	4.	Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*) . . . »	2,000.	»
»	5.	Spese postali (*Spesa d'ordine*) . »	2,500.	»
»	10.	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*) »	1,000.	»
»	13.	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie . . . . . »	5,000.	»
»	14.	Spese casuali . . . . . »	10,000.	»
»	25.	Stato maggiore generale della regia marina . . . . . »	12,000.	»
»	30.	Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati (*Spesa obbligatoria*) »	20,000.	»
»	37.	Difese locali delle piazze marittime - Personale (*Spese fisse*) . . »	20,000.	»
»	39.	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari . »	10,000.	»

Digitized by Google

Cap.	40.	Giornate di cura e materiali d'ospedale	L.	30,000. »
»	41.	Distinzioni onorifiche	»	3,000. »
»	52.	Spese per trasporti di materiali	»	20,000. »
		TOTALE . . .	L.	135,900. »

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	1.	Ministero - Personale (*Spese fisse*)	L.	12,000. »
»	24.	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento	»	50,000. »
»	26.	Corpo del genio navale (ufficiali, ingegneri, assistenti ed ufficiali macchinisti)	»	8,000. »
»	32.	Personale civile tecnico . . .	»	18,000. »
»	33.	Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino	»	15,900. »
»	45.	Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili	»	30,000. »
»	46.	Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi	»	2,000. »
		TOTALE . . .	L.	135,900. »

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 262. N. 262.

LEGGE *che approva lo stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1901-902.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *luglio* 1902, *n.* 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

PRINETTI.

Digitized by Google

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	CATEGORIA I. — Entrate effettive	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Rendite patrimoniali.	
1	Interessi sul conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti.	2,000 »
2	Rendita di titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione.	10,000 »
	Totale	12,000 »
	Contributi a carico dei vettori.	
3	Tasse per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	18,000 »
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti.	1,000,000 »
5	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario delle navi viaggianti e delle indennità diverse dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti.	292,300 »
6	Pene pecuniarie.	1,000 »
	Totale.	1,311,300 »

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	Entrate diverse.	
7	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti.	*per memoria*
8	Entrate diverse e impreviste.	400 »
9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa.	*per memoria*
	Totale.	400 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie.	1,323,700 »
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Nulla.	
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
	Nulla.	
	RIASSUNTO.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	1,323,700 »
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	»
	Totale generale dell'*entrata.*	1,323,700 »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro degli affari esteri
PRINETTI.

Digitized by Google

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Spese generali.	
1	Commissariato e ispettorati dell'emigrazione - Personale.	44,710 80
2	Consiglio dell'emigrazione e comitato permanente.	3,000 »
3	Fitto di locali pel commissariato e per gl'ispettorati nei porti d'imbarco.	11,233 33
4	Spese d'ufficio per il commissariato e per i tre ispettorati.	13,860 »
5	Spese speciali di posta e telegrafo.	6,000 »
6	Spese di stampa.	26,500 »
7	Spese casuali.	5,000 »
	Totale.	110,304 13
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.	
8	Stipendi, indennità di trasferta e di missioni e spese di viaggio degli ispettori viaggianti e dei delegati provvisori in qualità d'ispettori viaggianti; visite straordinarie ai piroscafi in arrivo all'estero.	30,000 »
	Da riportarsi	30,000 »

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	Riporto.	30,000 »
9	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.	292,300 »
10	Indennità ai componenti le commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici.	24,000 »
11	Ricoveri nei porti d'imbarco e locali che provvisoriamente li sostituiscono; disinfezioni e spese di vigilanza e di assistenza agli emigranti.	20,000 »
12	Spese per le commissioni arbitrali.	200 »
13	Spese di liti.	1,000
14	Missioni presso il commissariato e nelle provincie.	4,000 »
	Totale.	371,500 »
	Spesa per la protezione degli emigrati.	
15	Protezione degli emigrati all'estero.	100,000 »
	Fondi di riserva.	
16	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	25,000 »
17	Fondo per le spese impreviste.	15,000 »
	Totale.	40,000 »
	Totale delle spese ordinarie effettive.	621,804 13

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
18	Ricoveri nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione e di arredamento.	5,000 »
19	Spese per lavori straordinari per impianto di servizi.	13,800 »
20	Acquisto di mobili e arredamento dei locali a Roma e negli ispettorati.	18,000 »
	Totale delle spese straordinarie effettive.	36,800 »
	Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme.	658,604 13
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
21	Acquisto di titoli di Stato e garantiti dallo Stato.	665,000 »
22	Deposito alla cassa dei depositi e prestiti alla fine dell'esercizio.	95 87
	Totale del movimento dei capitali.	665,095 87
	RIASSUNTO.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	658,604 13
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	665,095 87
	Totale generale della *Spesa.*	1,323,700 »

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro degli affari esteri
PRINETTI.

Digitized by Google

N. 263. N. 263.

LEGGE *che approva lo stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1902-903.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1902, n. 159*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

PRINETTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Previsioni per l'esercizio 1902-903
	CATEGORIA I. — Entrate effettive	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Rendite patrimoniali.	
1	Interessi sul conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti.	10,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione.	13,000 »
	Totale.	23,000 »
	Contributi a carico dei vettori.	
3	Tasse per la concessione di patenti ai vettori di emigranti.	18,000 »
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti.	1,000,000 »
5	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario delle navi viaggianti e delle indennità diverse dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti.	346,770 »
6	Pene pecuniarie.	1,000 »
	Totale.	1,365,770 »

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI per l'esercizio 1902-903
	Entrate diverse.	
7	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti.	*per memoria*
8	Entrate diverse e impreviste.	500 »
9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa.	*per memoria*
	TOTALE.	500 »
	TOTALE delle entrate effettive ordinarie.	1,389,270 »
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	Nulla.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
10	Avanzo disponibile dell'esercizio precedente (fondo esistente al principio dell'esercizio).	95 87
11	Alienazione di titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione.	665,000 »
	TOTALE del movimento capitali.	665,095 87
	RIASSUNTO.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	1,389,270 »
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	665,095 87
	TOTALE generale dell'*Entrata.*	2,054,365 87

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro degli affari esteri
PRINETTI.

Digitized by Google

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI per l'esercizio 1902-903
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	Spese generali.	
1	Commissariato e ispettorati dell'emigrazione - Personale.	60,225 »
2	Consiglio dell'emigrazione e comitato permanente.	3,500 »
3	Fitto di locali pel commissariato e per gl'ispettorati nei porti d'imbarco.	11,800 »
4	Spese d'ufficio per il commissariato e per i tre ispettorati.	14,000 »
5	Spese speciali di posta e telegrafo.	7,000 »
6	Spese di stampa.	26,900 »
7	Spese casuali.	5,000 »
	TOTALE.	128,425 »
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.	
8	Stipendi, indennità di trasferte e di missioni e spese di viaggio degli ispettori viaggianti e dei delegati provvisori in qualità di ispettori viaggianti; - visite straordinarie ai piroscafi in arrivo all'estero.	60,000 »
	Riporto.	60,000 »

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Previsioni per l'esercizio 1902-903
	Da riportarsi.	60,000 »
9	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.	346,770 »
10	Indennità ai componenti le commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici.	27,700 »
11	Ricoveri nei porti d'imbarco e locali che provvisoriamente li sostituiscono; - Disinfezioni e spese di vigilanza e di assistenza agli emigranti.	56,800 »
12	Spese per le commissioni arbitrali.	200 »
13	Spese di liti.	1,000 »
14	Missioni presso il commissariato e nelle provincie.	6,000 »
	TOTALE.	498,470 »
	Spese per la protezione degli emigrati.	
15	Protezione degli emigrati all'estero.	240,000 »
15 *bis*	Sussidi e anticipazioni a operai italiani all'estero.	10,000 »
	TOTALE.	250,000 »
	Fondi di riserva.	
16	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	25,000 »
17	Fondo per le spese impreviste.	15,000 »
	TOTALE.	40,000 »
	TOTALE delle spese ordinarie effettive.	916,895 »

Digitized by Google

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI per l'esercizio 1902-903
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
18	Ricoveri nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione e di arredamento (da eseguirsi con alienazione di titoli di credito di cui al movimento di capitali dell'entrata e coi proventi dell'esercizio).	1,100,000 »
19	Spese per lavori straordinari e collaborazione per il bollettino dell'emigrazione.	15,400 »
20	Arredamento dei locali d'ufficio.	6,000 »
	TOTALE delle spese straordinarie effettive.	1,121,400 »
	Spese effettive e straordinarie insieme.	2,038,295 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI	
21	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	*per memoria*
22	Depositi alla cassa dei depositi e prestiti alla fine dello esercizio.	16,070 87
	TOTALE del movimento di capitali.	16,070 87
	RIASSUNTO.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	2,038,295 »
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	16,070 87
	TOTALE generale della *Spesa.*	2,054,365 87

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro degli affari esteri
PRINETTI.

Digitized by Google

N. 264. N. 264.

LEGGE *che approva la maggiore spesa sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lavori compiuti nel palazzo di Montecitorio in esecuzione della legge 1° aprile 1900, n. 110, e 15 luglio 1900, n. 250.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *luglio* 1902, *n.* 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 42 « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione del Ministero del tesoro è aumentato, per il solo esercizio finanziario 1901-902, di lire sessantaquattromila ottocentosei e 15 centesimi (lire 64,806. 15).

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 265. N. 265.

LEGGE *portante modifica alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito.*

3 luglio 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1902, n. 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà di stipulare contratti a partito privato, senza la formalità degli incanti, di cui all'art. 4 della vigente legge di contabilità, è estesa alle provviste dell'avena, del fieno, della paglia e della legna da ardere, occorrenti per l'esercito, sempre quando il Ministero della guerra giudichi che tali provviste non riescirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'art. 16 della legge medesima.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 266. N. 266.

LEGGE *portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.*

3 luglio 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1902, n. 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di anni tre. La ferma dei sott'ufficiali è di tre anni.

Art. 2.

Compiuta la ferma il sottufficiale può essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, è concessa una indennità di lire 250. L'indennità sarà di lire 350 per coloro che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Digitized by Google

Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che possegga i requisiti determinati dal regolamento e trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo, altrimenti dev'essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare, potrà essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.

Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, già raffermato con soprassoldo, è ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.

Art. 3.

Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti dalla presente legge sino al compimento di 25 anni di servizio e 42 di età; dopo di che non potrà ottenere ulteriori rafferme, nè con soprassoldo, nè senza soprassoldo.

Il sottufficiale che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani dev'essere congedato, acquistando diritto alla indennità stabilita dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

Digitized by Google

Art. 4.

Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo nei limiti stabiliti dai rispettivi organici i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

Art. 5.

Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate:

a) una rafferma triennale con soprassoldo annuo di lire 109.50;

b) quattro rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 219;

c) otto rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 365;

d) cinque successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 419.75, sino a che il sottufficiale rimanga alle armi.

Il soprassoldo è sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè vi rimangano, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.

I sottufficiali provvisti del soprassoldo di lire 365 possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad ec-

Digitized by Google

cezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.

Art. 6.

Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennità di lire 1,000.

Questa indennità è aumentata di lire 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di lire 2,000.

L'indennità non potrà ad ogni modo essere minore di lire 2,000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver compiuto dodici anni di servizio, purchè abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualità di raffermato con soprassoldo.

Le indennità divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

I sottufficiali, che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, possono ottenere il pagamento di una parte della indennità sino al massimo di tre quarti della indennità stessa.

Art. 7.

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennità di lire 300, se abbia compiuto il primo

Digitized by Google

anno di rafferma, o di lire 600, se abbia compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di lire 300 o 600 ed alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del raffermato con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennità pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in più dei cinque. Ad ogni modo l'indennità non potrà mai superare lire 2,000.

Art. 8.

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di raffermato con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

Art. 9.

Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali, salvo, per i diritti all'impiego, il disposto dell'art. 31 della legge 8 luglio 1883.

Digitized by Google

Art. 10.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° Sergente - Vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° Furiere - Brigadiere dei carabinieri reali;

3° Furiere maggiore;

4° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

Il grado di maresciallo è conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggiorità nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri corpi dell'esercito.

In tempo di pace nessun sergente può essere promosso furiere, se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessun furiere può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi; nessun furier maggiore potrà esser promosso maresciallo, se non conta almeno 12 anni di servizio alle armi.

Il capo-fanfara di cavalleria quando abbia i voluti requisiti artistici che saranno determinati da apposito regolamento, ed i maestri di scherma potranno essere promossi marescialli non appena sia promosso a detto grado nel proprio corpo un furiere maggiore meno anziano di loro.

Il sottufficiale che cessi dall'impiego inerente al grado di maresciallo, è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal ministro della guerra con le norme del regolamento.

Digitized by Google

Art. 11.

L'assegno giornaliero del maresciallo è di lire 3. 15.

La pensione di riposo è quella stessa stabilita per tale grado dalla tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coordinandolo colle disposizioni della presente legge e con quelle delle altre leggi che possono avervi attinenza.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno entro tre mesi dichiarare se optino per l'impiego civile, o per rimanere alle armi.

Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di età e di servizio di cui al precedente art. 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto, dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

Coloro che rinunziano all'impiego o vi abbiano già rinunziato potranno rimanere in servizio sino al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno di età, continuando nel soprassoldo di lire 419.75.

Digitized by Google

Coloro che abbiano rinunziato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno più aspirarvi, a meno che cessino di autorità dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovassero ammogliati, non saranno soggetti, venendo promossi marescialli, all'obbligo stabilito all'art. 5.

Art. 14.

I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio e non siano in attesa d'impiego o vi rinuncino, avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purchè posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 15.

I sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il ventesimo anno di servizio, saranno ammessi al soprassoldo di lire 419. 75 dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 16.

I sottufficiali e gli allievi sergenti vincolati alla ferma di anni 5, continueranno nell'obbligo contratto senza aver diritto ad alcun premio al termine della ferma.

Art. 17.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano già compiuto l'ottavo anno di servizio e sieno entrati nel nono, potranno chiedere di essere congedati, percependo l'indennità

Digitized by Google

di lire 1,000. Quelli che si trovano nel decimo, nell'undicesimo o nel dodicesimo anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennità di lire 1,250-1,500-1,750.

Art. 18.

Durante i primi anni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, secondo che verrà stabilito dal regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennità per i sottufficiali raffermati con soprassoldo, che al compimento del dodicesimo anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sarà portata da lire 2,000 a lire 3,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 267. N. 267.

LEGGE *che stacca dal comune di Caloveto la frazione di Crosia e la costituisce in comune autonomo.*

26 giugno 1902

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *luglio* 1902, *n.* 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Crosia, del comune di Caloveto, in provincia di Cosenza, è distaccata dal capoluogo e costituita in comune autonomo.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto reale che, udito il consiglio di Stato, avrà determinati i confini fra i due comuni, e regolati i loro rapporti patrimoniali.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 268. N. 268.

REGIO DECRETO *che fissa la cauzione da prestarsi dal segretario economo della regia calcografia di Roma.*

19 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1902, n. 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Considerata l'opportunità di elevare a lire 8,000 la cauzione di lire 2,500 stabilita pel segretario economo della regia calcografia di Roma;

Sentito il parere del Ministero del tesoro e del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

La cauzione da prestarsi dal segretario economo della regia calcografia di Roma è fissata nella somma capitale di lire 8,000.

Art. 2.

La cauzione sarà data mediante deposito in danaro o in rendita consolidato cinque, quattro e mezzo, quattro e tre per cento vincolato a favore dell'erario, e valutata secondo le disposizioni di cui al sopracitato art. 231 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 72. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

N. 269. N. 269.

Regio Decreto *che stabilisce per l'anno 1902 la somma da pagarsi dai volontari di un anno nel contrarre l'arruolamento nel corpo reale equipaggi.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio* 1902, *n.* 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 79 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno nel corpo reale equipaggi è stabilita, pel corrente anno 1902, in lire 1,600.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 76. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

E. MORIN.

Digitized by Google

N. 270. N. 270.

REGIO DECRETO *che istituisce un consolato in Point-à-Pitre con giurisdizione nel territorio dell'isola della Guadalupa.*

22 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1902, n. 159)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Nostro consolato in Point-à-Pitre con giurisdizione nel territorio dell'isola della Guadalupa.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 73. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

PRINETTI.

Digitized by Google

N. 271. N. 271.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari.*

16 marzo 1902

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 10 *luglio* 1902, *n.* 160)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 29 agosto 1889, n. 6372 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari;

Visto il regio decreto in data 14 gennaio 1881 che approva il regolamento sul servizio delle intendenze in guerra;

Visto il regio decreto in data 29 luglio 1882, n. 968 (serie 3ª), che stabilisce le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto;

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), che approva i contratti per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visto il regio decreto in data 16 maggio 1889 che approva l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio, ministro interinale per i lavori pubblici e del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro dal predetto presidente del consiglio, ministro interinale dei lavori pubblici e dal ministro della guerra.

Art. 2.

Rimane abrogato il regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1889 e rimangono del pari abrogate tutte le disposizioni in vigore in quanto siano contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 77. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
C. DI SAN MARTINO.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari

Capo I.

Studi preparatori in tempo di pace.

Art. 1.

Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia, ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'effettuazione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

Art. 2.

La predetta commissione centrale è composta come appresso:

Presidente.

I tenente generale o maggior generale addetto al comando del corpo di stato maggiore.

Membri.

Il capo dell'ufficio trasporti del corpo di stato maggiore.

I commissari militari per le strade ferrate del Regno.

I regi ispettori generali dell'esercizio e delle costruzioni e concessioni delle strade ferrate, o chi per essi, assistiti da funzionari superiori dei vari servizi.

Digitized by Google

I direttori d'esercizio delle grandi reti ferroviarie, o chi per essi, rispettivamente assistiti da un funzionario superiore per ogni ramo di servizio.

I capi degli uffici tecnici ferroviari istituiti presso il comando del corpo di stato maggiore, assistiti dai dipendenti ingegneri della trazione.

Segretario.

Un ufficiale dell'ufficio trasporti.

Art. 3.

Le direzioni generali delle strade ferrate del Mediterraneo, delle strade ferrate Meridionali (R. A.) e delle strade ferrate della Sicilia designeranno al Ministero dei lavori pubblici i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta.

A questi funzionari le predette direzioni generali delegheranno pieno potere per accettare le conclusioni della commissione stessa.

Il Ministero dei lavori pubblici comunicherà al Ministero della guerra i nomi dei funzionari ferroviari di cui sopra, unitamente a quello dei propri delegati che dovranno far parte della commissione predetta.

Art. 4.

La commissione centrale pei trasporti militari in ferrovia sarà convocata a seconda dei bisogni dal suo presidente, dopo aver preso in proposito gli ordini dal capo di stato maggiore dell'esercito.

La commissione centrale deve essenzialmente pronunciarsi intorno alla eseguibilità dei progetti dei trasporti di mobili-

Digitized by Google

tazione e radunata dell'esercito; ed è anche chiamata a trattare tutte le questioni relative a provvedimenti, lavori e disposizioni richiesti nell'interesse dei trasporti militari.

Gli ordini di convocazione per i funzionari civili della commissione saranno fatti loro pervenire rispettivamente per il tramite del Ministero dei lavori pubblici e delle direzioni generali delle società ferroviarie.

Art. 5.

Il presidente della commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutte le reti ferroviarie del Regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.

Queste riunioni parziali, della commissione potranno essere tenute, sia presso il comando del corpo di stato maggiore, sia presso la sede di una delle amministrazioni ferroviarie interessate.

A queste riunioni parziali saranno sempre invitati i delegati del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

La commissione centrale potrà, quando occorra per studi o per informazioni, chiamare nel suo seno gli ufficiali di stato maggiore addetti all'ufficio trasporti.

Essa potrà pure, allo stesso scopo, chiamare nel suo seno, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, i direttori delle reti ferroviarie minori.

Art. 7.

In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, il

Digitized by Google

Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni ferroviarie, provvederanno inviando un surrogante.

Capo II.

Esecuzione dei grandi trasporti.

Generalità.

Art. 8.

Durante la mobilitazione e durante la guerra il servizio delle strade ferrate passerà alla dipendenza dell'autorità militare, sia per i trasporti militari, come per quelli del pubblico, e ciò avverrà conformemente a quanto in appresso viene indicato.

Art. 9.

I trasporti ferroviari che occorre eseguire in tempo di guerra si possono essenzialmente distinguere in due periodi, quello cioè dei trasporti per la mobilitazione e la radunata e quello dei trasporti sulle linee di tappa dopo ultimata la radunata.

Capo III.

Trasporti per la mobilitazione e la radunata dell'esercito.

Costituzione e attribuzioni della direzione generale dei trasporti.

Art. 10.

All'atto della mobilitazione dell'esercito viene costituita la direzione generale dei trasporti; essa è composta del direttore generale dei trasporti (capo) e degli ufficiali designati dal Bollettino di mobilitazione (parte II).

Digitized by Google

Alla direzione generale dei trasporti verranno, per quanto riguarda i trasporti per ferrovia, aggiunti:

uno o più rappresentanti del regio ispettorato generale delle strade ferrate;

alcuni funzionari superiori pei servizi del movimento e della trazione (coadiuvati dal personale tecnico che loro potesse occorrere) per ciascuna delle grandi amministrazioni ferroviarie del Regno.

Art. 11.

Durante il periodo della mobilitazione e della radunata, la direzione generale dei trasporti risiederà alla capitale, pur facendo parte integrante del quartier generale dell'intendenza generale.

Art. 12.

La direzione generale dei trasporti, costituita come è detto precedentemente, riassume in sua mano la direzione dei movimenti da eseguirsi su tutte le reti ferroviarie nazionali.

Il buon funzionamento della direzione generale, come pure degli altri organi ferroviario-militari di cui si parlerà in appresso, costituiti coll'associazione dei funzionari militari, del regio ispettorato generale delle strade ferrate e delle società ferroviarie, è assicurato dall'accordo dei medesimi sulla base del reciproco riguardo alla competenza di ciascuno.

Art. 13.

Tutte le autorità militari si dovranno rivolgere alla direzione generale dei trasporti per tutto ciò che, non essendo già previsto, potesse concernere l'esecuzione dei trasporti di personale o di materiale.

Digitized by Google

Art. 14.

La direzione generale dei trasporti decide su quali linee, ed in qual momento, debba porsi in vigore l'orario militare; determina in quale misura, in tutta l'estensione del Regno, possansi lasciare dei treni a disposizione del pubblico e quali, e provvede alla conveniente ripartizione del materiale mobile.

Art. 15.

L'esercizio delle linee, sulle quali non è in vigore tale orario, rimane regolato in base all'orario ordinario. La direzione generale dei trasporti potrà però utilizzare parte, od anche tutti i treni di questo orario per uso militare, come pure modificare in qualunque modo l'orario stesso e disporre completamente del materiale mobile.

Art. 16.

La direzione generale dei trasporti provocherà le necessarie disposizioni per la sicurezza di quelle stazioni e linee ferroviarie soggette ad attacchi o colpi di mano, per le quali non fossero già stati presi provvedimenti dalle autorità militari territoriali.

Art. 17.

Pei lavori più urgenti che occorresse di eseguire in alcune stazioni, o su alcune linee, oltre a tutte le risorse in personale ed in materiale che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri e, ove occorra, saranno impiegati distaccamenti di truppa da fornirsi per cura delle competenti autorità militari.

Digitized by Google

Commissioni di linea.

Art. 18.

Pure all'atto della mobilitazione verranno completate, presso la sede di ciascuna delle direzioni d'esercizio del 1° e 2° compartimento della rete Mediterranea e presso la direzione d'esercizio del movimento e traffico della rete Adriatica, le commissioni di linea di cui esistono già i nuclei fin dal tempo di pace. Ad esse la direzione generale dei trasporti manderà i suoi ordini per tutto quanto riflette i movimenti da eseguirsi.

Pei trasporti nell'interno della Sicilia si costituirà apposita commissione di linea presso la direzione generale della rete Sicula.

Art. 19.

Ogni commissione di linea sarà composta di un commissario militare per le strade ferrate, designato dalla direzione generale dei trasporti, e del direttore dell'esercizio o chi per esso.

Ad ogni commissione sarà aggregato il regio ispettore del circolo in cui ha sede la commissione, o chi per esso.

La commissione avrà sotto i suoi ordini immediati i servizi della direzione d'esercizio, la quale, continuando a funzionare su tutta la propria rete, dovrà ottemperare agli ordini che riceve dalla detta commissione.

Nulla però è innovato circa la dipendenza di tutto il personale subalterno ferroviario dai rispettivi capi, dai quali continuerà a ricevere tutti gli ordini concernenti il servizio.

Le amministrazioni, o direzioni generali delle reti ferroviarie, delegheranno alle direzioni d'esercizio i poteri per eseguire, in quanto concerne l'attuazione dei prescritti movimenti,

Digitized by Google

tutto quanto loro verrà ordinato dalla predetta commissione militare.

Art. 20.

Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella rete dipendente da ciascuna commissione di linea, ed impegnate nel movimento, dietro invito della direzione generale dei trasporti, metteranno a disposizione della commissione stessa un proprio rappresentante per la diramazione degli ordini che questa avesse da impartire pei trasporti da effettuarsi su dette linee.

Art. 21.

A disposizione di ciascuna commissione militare di linea e alla diretta dipendenza di essa verranno messi al più presto possibile tutti gli ufficiali che sono indicati nell'apposito specchio (direzione dei trasporti di armata) del tomo I dell'*Istruzione per la formazione di guerra e la mobilitazione dell'esercito.*

Art. 22.

Alla dipendenza delle commissioni di linea potranno essere costituite delle sottocommissioni di linea composte ciascuna di un funzionario militare (ufficiale superiore o capitano tratto dalle commissioni stesse) e di un funzionario delle strade ferrate. Ad ogni sottocommissione sarà aggregato il locale regio ispettore di circolo od altro funzionario del regio ispettorato generale delle strade ferrate; potranno essere pure aggiunti funzionari dipendenti da altre amministrazioni ferroviarie, provocando all'uopo le necessarie disposizioni dalla direzione generale dei trasporti.

Digitized by Google

Art. 23.

Nelle stazioni di transito fra due amministrazioni ferroviarie, ove non risiedesse apposita sottocommissione militare di linea, potranno eziandio essere istituite delle sottocommissioni di linea, composte di funzionari civili locali tratti dalle due amministrazioni ferroviarie confinanti e messi alla diretta dipendenza di una sola commissione di linea.

Art. 24.

Le commissioni e le sottocommissioni di linea, oltre ad eseguire ed a far eseguire gli ordini impartiti dalla direzione generale dei trasporti, provvedono a tutte le anormalità che possono succedere, sia relativamente alla marcia dei treni, sia nelle operazioni di carico e scarico; ed ove occorresse recare qualche variante agli orari stabiliti, esse ne riferiscono alla direzione generale dei trasporti dalla quale riceveranno quindi gli ordini opportuni. In casi di urgenza provvedono alle necessità del servizio, e rendono informata la direzione generale dei trasporti delle disposizioni date.

Comandi di stazione.

Art. 25.

Le commissioni e sottocommissioni di linea hanno ai propri ordini un certo numero di comandi di stazione costituiti secondo norme stabilite fin dal tempo di pace. Occorrendo di stabilire altri comandi di stazione eventuali, oltre quelli indicati dai detti ordini, l'autorità militare superiore della zona nella quale trovasi la stazione dovrà fornire il perso-

Digitized by Google

nale necessario, in base alle richieste che le verranno fatte dalle commissioni di linea.

I comandi di stazione sono costituiti secondo l'importanza delle stazioni cui devono presiedere.

Art. 26.

I doveri dei comandanti di stazione sono particolareggiatamente indicati dalla *Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra.*

Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere tutte le disposizioni necessarie affinchè i trasporti militari di ogni genere si effettuino secondo gli ordini di movimento prestabiliti, ed in base alle istruzioni particolari che saranno date dalla rispettiva commissione di linea, o dalla direzione generale dei trasporti;

b) nel provvedere ai bisogni della truppa in viaggio, rivolgendosi, per quanto può occorrere, al comando del presidio, giusta le disposizioni contenute nei §§ 5 e 6 della precitata istruzione;

c) nell'informare telegraficamente la propria commissione di linea, o, nei casi urgenti, anche la direzione generale dei trasporti, delle anormalità che potessero succedere nell'eseguimento dei trasporti.

Capo IV.

Trasporti sulle linee di tappa.

Direzione generale dei trasporti.

Art. 27.

Appena finita la mobilitazione e la radunata dell'esercito, la direzione generale dei trasporti si reca presso il quartier

Digitized by Google

generale dell'intendenza generale, nella formazione indicata dal tomo I delle istruzioni per la mobilitazione, lasciando alla capitale una sua « *Delegazione* », incaricata di mantenere la continuità dei rapporti fra la direzione generale stessa e le amministrazioni ferroviarie. Fanno parte di tale delegazione un ufficiale superiore, commissario militare per le strade ferrate, alcuni ufficiali inferiori ed un certo numero di funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate e delle grandi reti ferroviarie.

Art. 28.

Contemporaneamente le commissioni di linea si sciolgono, restando solo il nucleo, costituito da un commissario militare per le strade ferrate o chi per esso, come in tempo di pace.

Tutti gli altri ufficiali che ne facevano parte, e così quelli delle sottocommissioni di linea, le quali saranno soppresse, passando alla dipendenza dei quartieri generali d'intendenza d'armata, vi formeranno le direzioni dei trasporti di armata, costituite come dal relativo specchio del tomo I per l'istruzione della mobilitazione.

A tale effetto la direzione generale dei trasporti richiederà al regio ispettorato generale delle strade ferrate e alle amministrazioni ferroviarie interessate il concorso di funzionari superiori dei diversi rami di servizio in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze.

Art. 29.

Il servizio dei trasporti sulle linee di tappa ha le seguenti attribuzioni:

Digitized by Google

1° concorrere, in quella misura che verrà ordinata, ai trasporti di truppe dell'esercito operante che si eseguiscono per operazioni militari;

2° trasportare con regolarità e prontezza, a portata dei mezzi di trasporto propri delle truppe, i convogli e le spedizioni di ogni genere, e così pure sgombrare, trasportandolo verso l'interno, ciò che proviene dalle truppe.

Art. 30.

A tali scopi, ed in base agli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale, la direzione generale dei trasporti organizza il suo servizio sulle linee di tappa.

Soppresso il servizio ferroviario militare sulle linee lontane dal teatro d'operazione, stabilisce quali debbano essere le stazioni di transito ferroviario militare, le stazioni cioè di origine delle linee sulle quali deve rimanere in vigore l'orario militare.

Art. 31.

Sul territorio compreso fra le spalle dell'esercito e dette stazioni di transito, la direzione generale predetta dirige l'azione esecutiva delle direzioni dei trasporti d'armata, e ripartisce fra loro i mezzi della rete ferroviaria, delle vie rotabili e delle comunicazioni acquee.

Quando due o più armate avessero una sola linea ferroviaria di tappa, o un solo gruppo di linee ferroviarie di tappa, la direzione generale dei trasporti assume essa stessa, o delega ad una delle direzioni trasporti d'armata, la direzione esecutiva del servizio dei trasporti, affinchè sia possibile provvedere ad una razionale distribuzione dei convogli e delle spedizioni che si dirigono alle singole armate.

Digitized by Google

Art. 32.

Sulle linee del territorio nazionale che trovansi all'infuori della zona compresa fra l'esercito e le stazioni di transito ferroviario militare, l'azione della direzione generale dei trasporti si esplica per mezzo della « delegazione » di cui al precedente art. 27.

Su tali linee le amministrazioni ferroviarie ripristinano, per quanto possibile, l'esercizio, colle norme e cogli orari normali.

Art. 33.

Tutti i trasporti però che, avendo origine sulle linee accennate al numero precedente, dovranno oltrepassare le stazioni di transito, saranno regolati dalla direzione generale dei trasporti, la quale sceglierà i treni e ne fisserà le precedenze. All'uopo essa farà in tempo, direttamente o per mezzo della sua delegazione, se ne sarà il caso, le occorrenti comunicazioni alle amministrazioni ferroviarie interessate, le quali dovranno corrispondere alle richieste di materiali che venissero loro dirette.

Art. 34.

Qualora, per iscopi aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero movimenti straordinari di truppa (trasporti strategici), la direzione generale dei trasporti assun e la direzione delle linee ferroviarie sulle quali dovranno eseguirsi tali movimenti, anche se queste linee fossero in tutto od in parte fuori della zona compresa fra l'esercito e le stazioni di transito ferroviario militare.

In quest'ultimo caso, ove la direzione generale si trovasse nell'impossibilità di poter direttamente provvedere a detti mo-

Digitized by Google

vimenti, in causa di altri còmpiti che le fossero assegnati sul teatro principale d'operazione, essa sarà sostituita dalla « *Delegazione* » di cui al precedente art. 27, la quale assumerà la direzione delle linee sopra accennate e provvederà all'effettuazione dei movimenti secondo le richieste che le perverranno dai grandi comandi interessati.

Per l'esecuzione di questi trasporti straordinari di truppe, la direzione generale dei trasporti, oppure la delegazione predetta daranno in tempo le necessarie partecipazioni alle amministrazioni ferroviarie interessate.

Direzione dei trasporti d'armata.

Art. 35.

Le direzioni dei trasporti d'armata, sotto l'impulso della direzione generale dei trasporti e secondo le richieste del rispettivo comandante ed intendente di armata, dirigono il servizio dei trasporti e l'esercizio delle ferrovie situate nella zona di tappa dell'armata cui sono addette.

Le disposizioni che a tal uopo dovessero essere emanate al personale ferroviario per l'esecuzione dei trasporti dovranno, in massima e finchè è possibile, essere date mantenendo l'ordine gerarchico vigente presso le amministrazioni ferroviarie interessate.

Art. 36.

Le richieste del personale e dei mezzi occorrenti per la ricostruzione di strade ed opere d'arte, sono dalle direzioni dei trasporti di armata dirette o alla direzione generale dei trasporti od al rispettivo intendente di armata, a seconda della natura dei lavori da eseguirsi.

Digitized by Google

Art. 37.

Esse, previa approvazione del rispettivo intendente d'armata, determinano le stazioni di testa ove debbono finire i treni, e quelle ove stabilire depositi di munizioni da guerra e da bocca.

Art. 38.

Esse fanno parte integrante dell'intendenza d'armata, ma possono comunicare direttamente colla direzione generale dei trasporti ogni qual volta sia necessario e massime per regolare il movimento nei punti comuni di transito, per le coincidenze, ecc.

Comunicano altresì colle direzioni dei trasporti d'armata contigue per il buon andamento del servizio ai transiti. Hanno sotto la loro diretta dipendenza i comandi di stazione, una o più compagnie della brigata ferrovieri, e all'occorrenza una o più sezioni ferroviarie militari, delle quali è in appresso parola.

Comandi di stazione mobili.

Art. 39.

Sulle linee ferroviarie comprese nella zona di tappa vengono stabiliti dei comandi di stazione mobili; il loro numero, la loro costituzione e la dislocazione loro saranno determinati a seconda delle circostanze dalla direzione generale dei trasporti o dalle direzioni dei trasporti d'armata.

Le attribuzioni dei comandi di stazione mobili sono affatto identiche a quelle accennate pei comandi di stazione del periodo di mobilitazione e radunata.

Digitized by Google

Sezioni ferroviarie militari.

Art. 40.

La direzione generale dei trasporti può, all'occorrenza, formare delle *sezioni ferroviarie militari*. Queste possono essere autonome ovvero raggruppute in numero di due a quattro, costituendo in tal caso una compagnia ferroviaria militare.

Le sezioni ferroviarie militari sono destinate:

a) ad esercitare quelle linee che, in seguito agli eventi della guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare invece di quello civile;

b) a riparare e ricostruire tronchi di ferrovia interrotti.

Le sezioni ferroviarie militari sono costituite con personale ferroviario ancora soggetto ad obblighi di servizio militare sotto la dipendenza immediata di ufficiali dell' esercito pratici del servizio ferroviario, e di funzionari superiori delle amministrazioni ferroviarie, soggetti ad obbligo militare o che volontariamente si offrono.

Art. 41.

Giusta il prescritto dalla vigente *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato*, il comando del corpo di stato maggiore ha una matricola generale di tutti gli impiegati ferroviari che, essendo soggetti all'obbligo militare nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale, hanno diritto alle dispense contemplate nella detta istruzione.

Con la scorta di tale matricola, e di concerto colle direzioni generali delle società ferroviarie, sono compilati i ruoli di 17 sezioni ferroviarie militari; questi ruoli, dei quali una

Digitized by Google

copia trovasi presso le direzioni predette, sono tenuti al corrente mediante costanti reciproche comunicazioni di tutte le variazioni che avvengono nel personale di quelle sezioni.

Art. 42.

Ciascuna sezione, formata nel modo risultante nel relativo specchio del tomo I dell'Istruzione per la mobilitazione, è composta di circa:

69 impiegati ed agenti del movimento;
42 impiegati ed agenti della trazione;
110 impiegati ed agenti del mantenimento.

Art. 43.

Delle predette 17 sezioni, 8 sono formate con personale delle strade ferrate del Mediterraneo, 8 con personale delle strade ferrate della rete Adriatica ed una con personale della rete Sicula.

Art. 44.

Gli individui dispensati delle due grandi reti e delle società minori del continente, che non siano stati chiamati a far parte delle dette 17 sezioni, sono considerati, finchè non debbano rispondere al richiamo alle armi per altri servizi, come costituenti una riserva destinata a mantenere a numero le 17 sezioni e, occorrendo, ad aumentarne la forza.

Art. 45.

Qualunque individuo ascritto alle sezioni ferroviarie militari potrà essere chiamato a quello speciale servizio, anche prima che la rispettiva classe, di qualunque categoria, sia stata richiamata alle armi.

Digitized by Google

In ogni sezione potranno anche essere chiamati in servizio, a seconda dei bisogni, gli impiegati addetti ad una sola delle specialità (movimento, trazione e manutenzione) di cui la sezione stessa è costituita. Ciò si verificherà specialmente nel caso in cui si debba provvedere, anzichè al completo esercizio di un tronco di ferrovia, al suo riattamento ovvero alla sua ricostruzione, potendo in tal caso bastare di richiamare in servizio il solo personale della manutenzione opportunamente rinforzato.

Art. 46.

Sono esclusi dal far parte delle sezioni ferroviarie i militari in congedo illimitato appartenenti alle compagnie ferrovieri e telegrafisti, i quali, in caso di mobilitazione, debbano senza altro rispondere al richiamo alle armi colla rispettiva classe.

Art. 47.

Il personale soggetto ad obbligo militare ed appartenente alle strade ferrate della Sardegna, può analogamente essere chiamato a costituire una speciale sezione ferroviaria militare per i bisogni eventuali di quell'isola.

Art. 48.

Gli individui destinati a far parte delle sezioni ferroviarie militari, fin dal primo momento della loro chiamata al servizio ferroviario militare e per tutto il tempo che vi rimarranno addetti, saranno considerati come richiamati alle armi e come adibiti ad un servizio militare. Essi però conserveranno la loro gerarchia ferroviaria, basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astrazione fatta completa-

Digitized by Google

mente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito.

Essi vestiranno la divisa della loro società ed avranno, come segno dell'esercizio militare, distintivi speciali.

Art. 49.

Tutti i militari estranei alle sezioni ferroviarie militari considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

Art. 50.

Con apposita istruzione saranno stabiliti tutti i particolari concernenti l'ordinamento ed il funzionamento delle sezioni ferroviarie militari.

Scuole per la formazione di personale militare sussidiario.

Art. 51.

In ogni anno un certo numero di militari di truppa, scelti fra coloro che volontariamente si offrono, potrà essere in parte ammesso a frequentare le scuole operai allievi fuochisti istituite dalle società ferroviarie, e in parte istruito nel servizio di scorta dei treni (frenatori) per cura del comando della brigata ferrovieri, od anche, occorrendo, per mezzo del personale ferroviario.

Art. 52.

I militari destinati alle scuole operai allievi fuochisti dovranno frequentare un apposito corso di lezioni teoriche nelle scuole sovra indicate ed addestrarsi nei lavori che si esegui-

Digitized by Google

scono nelle officine di riparazione annesse ai depositi locomotive. Essi faranno quindi un tirocinio pratico per la condotta delle locomotive.

Art. 53.

I militari destinati al servizio di scorta dei treni, dopo aver ricevuto una breve istruzione teorica sul servizio dei segnali e dei freni, faranno un tirocinio pratico per detto servizio, viaggiando per qualche tempo in scorta dei treni.

Art. 54.

Il comando del corpo di stato maggiore avrà l'alta direzione delle predette istruzioni e stabilirà, d'accordo con le società ferroviarie e col comando della brigata ferrovieri, tutti i particolari relativi alla loro attuazione.

Roma, addì 16 marzo 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il presidente del consiglio
ministro interinale per i lavori pubblici
G. ZANARDELLI.

Il ministro della guerra
C. DI S. MARTINO.

Digitized by Google

N. 272. N. 272.

LEGGE *che modifica alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), relativi all'assistenza e vigilanza zooiatrica.*

26 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'* 11 *luglio* 1902, *n.* 161)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 18, 19, 20, 21 e 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 18. — Nelle provincie, nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento e il commercio del bestiame, un veterinario provinciale è incaricato della vigilanza zooiatrica sotto la dipendenza del prefetto e del medico provinciale;

Digitized by Google

« Dove la quantità del bestiame e la estensione della provincia lo richiedano il prefetto può incaricare altri veterinarî in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

« Nelle provincie dove manca il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere affidate provvisoriamente dal Ministero dell'interno al veterinario di una provincia vicina ed anche al veterinario che fa parte del consiglio provinciale sanitario. »

« Art. 19. — I veterinari provinciali sono nominati per decreto reale, in seguito a concorso per titoli e per esame. Si dividono in tre classi con gli stipendi di lire 2,500, 3,000, 3,500 senza però che siano loro applicabili le norme dell'art. 10, 2° comma.

« Il numero dei posti, entro il massimo di uno per provincia, viene determinato con la legge che approva il bilancio del Ministero dell'interno. »

« Art. 20. — I comuni nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e parimenti i comuni che tengono frequenti mercati e fiere periodiche di bestiame, sono obbligati di stipendiare, sia isolatamente sia riuniti in consorzio con altri comuni vicini, un veterinario municipale. La dichiarazione dell'obbligo è fatta con decreto del prefetto, su parere motivato del consiglio sanitario provinciale e della giunta provinciale amministrativa.

« Ai veterinari municipali sono applicabili le norme dell'art. 16 della presente legge e quelle della legge 14 luglio 1898, n. 335, sulla cassa pensioni a favore dei medici condotti.

« Art. 21. — Mediante appositi veterinari governativi di confine e di porto, nominati dal Ministero dell'interno in seguito a concorso per esame, si provvede alla visita sanitaria

Digitized by Google

degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutto) che si importano nel Regno, e degli animali che si esportano. Detti veterinari proibiranno l'ingresso nello Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, e alle carni e ai prodotti animali (grassi e strutto) riconosciuti non sani. Proibiranno del pari l'uscita dal Regno agli animali riconosciuti affetti di malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.

« La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge. È fatta eccezione per i soli animali che si importano od esportano per l'alpeggio e per la svernatura, pei quali la visita è gratuita. »

« Art. 55. — I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonchè gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunziare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

« Ai contravventori si applica un'ammenda estensibile a lire 100.

« Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni della presente legge dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

« I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a lire 300.

« Inoltre nei casi di peste bovina, di pleuropneumonite contagiosa e di morva, il prefetto previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo decreto ordinare l'abbat-

Digitized by Google

battimento e la distruzione degli animali, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

« In tali casi ai proprietari è concessa una indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale e da non superare mai le lire 300 per ogni capo di bestiame.

« Apposito regolamento, emanato dal Ministero dell'interno, provvederà alla polizia veterinaria, e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta. »

Art. 2.

Al comma 1° dell'art. 60 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ogni provincia deve avere un regolamento locale di polizia sanitaria zooiatrica. A questo regolamento è annessa una tariffa unica dei diritti da pagarsi ai veterinarî municipali per la visita del bestiame sui mercati, e per il rilascio dei certificati sanitari del bestiame. Tale tariffa ed il regolamento sono approvati dal prefetto sulla proposta del consiglio provinciale, intesi il consiglio sanitario provinciale, e la giunta provinciale amministrativa.

« Le contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento locale di polizia sanitaria zooiatrica per le quali non siano da questa legge stabilite pene speciali sono punite con pena pecuniaria estensibile a lire 50, salvo sempre le pene maggiori sancite dal codice penale pei reati in esso previsti. »

Art. 3.

Nell'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, è soppressa la lettera *b*) del 3° comma, ed è aggiunto il comma seguente:

« Sono a carico dello Stato e della provincia in parti uguali:

« *a*) lo stipendio del veterinario provinciale;

« *b*) le indennità per abbattimento di animali nei casi contemplati dall'art. 55. »

Digitized by Google

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata è inscritta sotto apposito capitolo una somma corrispondente al presuntivo prodotto dei diritti di visita sanitaria e delle ammende stabilite dalla presente legge.

La metà di tali proventi è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie, al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo è versato annualmente alla cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero. Il fondo serve nei casi di straordinarie eventualità di epizoozie, come pure per sopperire ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidî per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno. I prelevamenti sono fatti con decreti del Ministero del tesoro ed inscritti nel bilancio del Ministero dell'interno in aumento del capitolo anzidetto.

L'altra metà del provento è destinata:

a) al pagamento degli stipendi ai veterinari provinciali per la quota spettante allo Stato, giusta l'art. 62;

b) al pagamento delle indennità per abbattimento di animali per la quota spettante allo Stato, giusta gli articoli 55 e 62;

c) ai sussidi per provvedimenti profilattici nei casi di epizoozie;

d) per aumento al fondo per i sussidi alla istituzione di condotte veterinarie comunali e consorziali.

In corrispondenza a siffatte destinazioni verranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Presso l'ufficio sanitario del Ministero dell'interno sono istituiti due posti d'ispettore veterinario con lo stipendio annuo rispettivamente di lire 5,000 e 4,000 ai quali sono affidate le ispezioni ordinarie e straordinarie sul servizio zooiatrico e nei

Digitized by Google

casi di epizoozie oltre le altre attribuzioni determinate nel regolamento di polizia veterinaria.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1902, il Governo ha facoltà di modificare, con decreto reale, la costituzione organica del consiglio superiore di sanità, dei consigli sanitari provinciali e della direzione generale della sanità pubblica, per conformarli alle nuove esigenze del servizio contemplato dagli articoli precedenti e dal regolamento da emanarsi a termini dell'art. 55 della legge sanitaria.

Trascorso detto termine ogni ulteriore modificazione organica deve farsi per legge.

Fino a che detta modificazione non venga tradotta in atto rimarranno in funzioni il consiglio superiore ed i consigli provinciali, quali erano costituiti allo scadere dell'ultimo triennio.

Art. 7.

I veterinari di confine o di porto che al promulgarsi della presente legge prestano il loro ufficio da 3 anni almeno possono essere confermati in ufficio senza alcuna formalità di concorso o di esami.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI. - GIOLITTI.

Digitized by Google

TABELLA

dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato,

a termini dell'art. 21.

INDICAZIONE DEGLI ANIMALI E PRODOTTI DI ANIMALI			DIRITTI per la visita sanitaria del bestiame che si importa	DIRITTI per la visita sanitaria del bestiame che si esporta
Cavalli	per capo.	L.	4. »	2. »
Muli	»	»	2. »	1. »
Asini	»	»	1. »	» 50
Bovini	»	»	2. »	» 50
Pecore e capre	»	»	» 20	» 10
Suini fino a chilogrammi 20		»	» 25	» 10
Suini oltre a chilogrammi 20.		»	» 50	» 10
Carni fresche conservate, salate o comunque preparate al quintale		»	2. »	—
Grassi e strutto		»	» 50	—

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 273. N. 273.

REGIO DECRETO *che modifica l'art. 1° del regio decreto 4 marzo 1900, n. 111, relativo alla destinazione degli addetti a titolo onorario presso le ambasciate e delegazioni.*

26 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *luglio* 1902, *n.* 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 4 marzo 1900, n. 111;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 1° del regio decreto 4 marzo 1900, n. 111, è modificato come segue:

Art. 1. Presso le Nostre ambasciate e legazioni potranno essere destinati addetti a titolo onorario.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 86. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
PRINETTI.

Digitized by Google

N. 274. N. 274.

LEGGE *che modifica le piante organiche del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.*

3 luglio 1902

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *luglio* 1902, *n.* 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono modificate le tabelle organiche del personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, annesse al regio decreto organico 26 gennaio 1899, n. 43, come segue:

1° Nella tabella *A* (*personale direttivo*) sono aggiunti:

10 posti di segretario di 1ª classe a lire 4,000;
40 posti di segretario di 2ª classe a lire 3,500;
60 posti di segretario di 3ª classe a lire 3,000;
50 posti di vicesegretario di 2ª classe a lire 2,000;

e sono soppressi:

70 posti di vicesegretario di 1ª classe a lire 2,500;

Digitized by Google

2° Nella tabella *B* - quadro 1° - (*personale amministrativo e contabile*) sono aggiunti:

480 posti di ufficiali di 5ª classe a lire 1,200;

3° Nella tabella *C* - quadro 1° - (*personale d'ordine*) sono aggiunti:

370 posti di aiutanti di 4ª classe a lire 1,200;

ed è soppressa l'intiera 5ª classe di aiutanti a lire 1,000;

4° Nella tabella *D* - quadro 1° - (*agenti subalterni*) sono aggiunti:

320 posti di portalettere e serventi di 2ª cl. a lire 1,000;

e sono soppressi:

320 posti di portalettere e serventi di 3ª cl. a lire 900.

Art. 2.

L'aumento dei posti, come sopra, stabilito nella tabella *B*, è *transitorio*; e perciò non saranno indetti nuovi concorsi per alunni fino a tanto che l'ultima classe degli ufficiali a lire 1,200 non sia riportata al numero normale, che viene fin d'ora stabilito in quello di posti 500.

Art. 3.

Allo stipendio massimo attuale degli ufficiali telegrafici, sono aggiunte due classi a lire 3,000 ed a lire 3,300.

Fermi restando gli aumenti quadriennali di lire 250 fino a raggiungere lo stipendio massimo attuale di lire 2,700, i due aumenti ulteriori di lire 300 ciascuno verranno normalmente accordati alla maturazione di periodi quinquennali.

In analogia alle qualifiche di cui nel quadro primo della tabella *B*, annessa al regio decreto n. 43, del 26 gennaio 1899, è conferito il titolo di *capo ufficio* agli ufficiali telegrafici che raggiungeranno lo stipendio di lire 2,700.

Digitized by Google

Art. 4.

Nei riguardi dei quadrienni e dei quinquenni di cui sopra, l'effetto dei punti di merito stabiliti con gli articoli 242, 243 e 244 del regolamento organico approvato col regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19, sarà quello di anticipare di sei mesi la maturazione dei suddetti periodi per ogni 10 punti di merito conseguiti.

L'anticipazione stessa non potrà però superare in complesso il termine di un anno per ogni periodo quadriennale, e di un anno e mezzo per ogni periodo quinquennale.

Art. 5.

Ai maggiori bisogni di personale ausiliario, occorrente per il progressivo incremento dei servizi, il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà facoltà di provvedere mediante personale fuori ruolo con la denominazione di *assistenti*, scelto, in seguito ad esame di concorso teorico-pratico, tra i supplenti degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe, che posseggano i requisiti voluti dall'art. 134 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19.

Il programma di esame sarà stabilito con decreto ministeriale.

Al primo concorso saranno eccezionalmente ammessi tutti i supplenti, senza eccezione di età, presso l'amministrazione centrale, le direzioni e gli uffici di 1ª, 2ª e 3ª classe, purchè abbiano almeno sei mesi di servizio effettivo e comprovato, anteriore al 1° maggio 1902. I supplenti in missione, che non supereranno la prova, cesseranno della missione.

Digitized by Google

Art. 6.

Gli *assistenti* non hanno diritto a pensione di riposo secondo le leggi per gl'impiegati civili dello Stato, ma sono inscritti d'ufficio alla cassa nazionale di previdenza nel ramo « *Assicurazioni del reddito vitalizio* » e sono retribuiti con indennità giornaliera lorda di lire 3.10, dalla quale, oltre il prelevamento della tassa di ricchezza mobile, sarà dedotto anche il contributo alla cassa nazionale suddetta, in misura tale che la diaria netta corrisponda a lire 2.50.

Art. 7.

Gli *assistenti* sono ammessi in servizio con decreto ministeriale previa prestazione di una cauzione di lire 250, e possono nella stessa forma, essere licenziati senza diritto a compenso:

1° per cattiva condotta o per inettitudine;

2° per cessazione di bisogno, con preavviso di sei mesi.

Art. 8.

Gli *assistenti* hanno titolo, mediante esame di concorso, al passaggio in pianta stabile nel ruolo del personale di 3ª categoria, per la metà dei posti vacanti non riservati agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni militari, ed in mancanza di questi agli ex sottufficiali dell'esercito in forza delle leggi 8 luglio 1883, n. 1470, e 14 luglio 1887, n. 4719, ed in concorso cogli agenti subalterni, giusta gli articoli 131 e 133 del citato regolamento organico.

Gli *assistenti* passando in pianta stabile non hanno diritto alla pensione secondo la vigente legge per gli impiegati civili dello Stato, ma sono sottoposti alla ritenuta ordinaria che sarà versata alla cassa nazionale di previdenza, ramo assi-

Digitized by Google

curazioni del reddito vitalizio, insieme al contributo complementare pagato dallo Stato per assicurar loro un trattamento di riposo pari a quello degli altri impiegati civili governativi.

Art. 9.

Sono modificati l'art. 8 del regio decreto 26 gennaio 1899, n. 44, nonchè l'art. 314 del regolamento organico sovra citato, nel senso che la retribuzione dei vuotacassette, dei portapieghi e dei portalettere suburbani varia dal minimo di lire 700 al massimo di lire 900. Questi agenti fuori ruolo sono inscritti d'ufficio, come sopra, alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 10.

L'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, avrà effetto dal 1° luglio 1902.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1902-903, la maggiore spesa di lire 760,646 occorrente per l'attuazione delle modificazioni organiche di cui sopra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

T. GALIMBERTI.

Digitized by Google

N. 275. N. 275.

Legge *che autorizza la spesa di lire 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna.*

19 giugno 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *luglio* 1902, *n.* 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna.

Art. 2.

Tali opere sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie, agli effetti dell'art. 13, capoverso primo, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 3.

La suddetta spesa di lire 460,000 sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e

Digitized by Google

ripartita per metà sull'esercizio finanziario 1902-903, e per l'altra metà su quello 1903-904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. BALENZANO.

Digitized by Google

N. 276. N. 276.

LEGGE *portante disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *luglio* 1902, *n.* 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni:

Digitized by Google

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento e il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

2° fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti dovuti per legge.

Nel caso di concorso delle cause di pignoramento o sequestrabilità di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

Art. 3.

Gli impiegati civili, gli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, corrispondente ad una somma maggiore di lire 100 mensili, possono cedere una quota parte degli emolumenti in parola, da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario. È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di altro impiegato, sempre che la obbligazione del fideiussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio od altro assegno fisso che ne tenga luogo.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di

Digitized by Google

cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata e la metà dello stipendio, o di altro assegno che ne tenga luogo.

Allorchè i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata all'amministrazione dello Stato, nella forma prescritta dal seguente articolo 8, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo.

È ammesso sempre, nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai comuni.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al corpo diplomatico e consolare.

Art. 4.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre anni cinque dall'inizio della prima.

Art. 6.

L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti, sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

Digitized by Google

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatari di costui devono giustificare presso l'amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un decreto pronunziato in camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio che deve operare il pagamento, se la successione è aperta all'estero.

Ove gli eredi o legatari siano creditori di una somma non eccedente al lordo lire 100, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'art. 336 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

In ogni caso gli eredi o legatari del cessionario non possono riscuotere la quota ceduta se non delegando un unico rappresentante.

Art. 7.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità, ove non sia altrimenti stabilito dalle parti, la cessione di una quota di stipendio o di altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota proporzionale della pensione concessa al debitore, fino all'estinzione del debito per cui la cessione fu stipulata, o sopra una quota non maggiore del quinto dell'indennità per una volta tanto spettante al debitore in luogo di pensione.

Art. 8.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto. Questo può anche consistere in una dichiarazione amministrativa fatta presso l'intendenza di finanza innanzi al funzionario incaricato di ricevere i contratti che si stipulano nella intendenza medesima.

Digitized by Google

La dichiarazione amministrativa deve essere compilata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Quando le cessioni non risultino da dichiarazione amministrativa debbono essere presentate all'intendenza di finanza per essere allibrate nei suoi registri.

La iscrizione dell'atto di cessione nei registri dell'intendenza tiene luogo della intimazione prescritta dall'art. 1539 del codice civile.

Art. 9.

Le cessioni hanno effetto rispetto all'amministrazione sulla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la loro iscrizione nei registri dell'intendenza.

Art. 10.

Invece delle ordinarie tasse sugli affari è stabilita per le dichiarazioni di cessione fatte in forma amministrativa innanzi alle intendenze di finanza, una tassa fissa di una lira per ciascun atto di cessione, ed una tassa proporzionale:

di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede lire 50;

di lire 1 se eccede lire 50 e non lire 100;

di lire 2 se eccede lire 100 e non lire 200;

di lire 3 se eccede lire 200 e non lire 300;

e successivamente di una lira in più per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al disopra delle lire 300.

Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata con le firme degli stipulanti.

Art. 11.

Le prescrizioni degli articoli 1 a 7 e della prima parte dell'art. 8 (fatta eccezione della condizione dello stipendio su-

Digitized by Google

periore a lire 100 mensili di cui al primo comma dell'art. 3, alla quale condizione viene per questi impiegati derogato) hanno effetto anche per gli impiegati, pensionati o salariati del fondo per il culto, degli economati generali, dei comuni, delle provincie e delle opere pie, delle camere di commercio, degli istituti di emissione, delle casse di risparmio e delle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, ai quali enti è rispettivamente trasferita la facoltà di cui al n. 1 dell'art. 2, per i debiti verso gli enti medesimi. Ferma la applicabilità dell'art. 3 esclusivamente agli stipendi, e non anche alle pensioni e salari.

Rimangono di conformità modificate le correlative disposizioni delle leggi 19 aprile 1885, n. 3099, 26 luglio 1888, n. 5579, 23 dicembre 1888, n. 5858, e 14 luglio 1898, n. 335.

Art. 12.

Saranno deferiti al consiglio di disciplina dell'amministrazione cui appartengono gl'impiegati i quali cedano una parte del loro stipendio senza estinguere gl'impegni precedentemente contratti.

Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi del reato.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Digitized by Google

Art. 14.

Con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima.

Art. 15.

È in facoltà delle amministrazioni non governative, di cui all'art. 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive autorità tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza.

Art. 16.

L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio od assegno, di cui al primo comma dell'art. 3, è limitato al termine di un anno dalla data in cui avrà esecuzione la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 277. N. 277.

REGIO DECRETO *che approva i due progetti per lavori di fognatura della città di Napoli.*

13 aprile 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 18 *luglio* 1902, *n.* 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i decreti 2 giugno 1889 e 11 settembre 1899 che approvano i progetti tecnici per la fognatura della città di Napoli;

Veduti i due nuovi progetti compilati dall'ispettorato municipale della fognatura, con i quali, in conformità del decreto 11 settembre 1899 si apportano due varianti ai primi progetti, l'una per lo spostamento dell'impianto meccanico per l'elevazione delle acque luride nel collettore medio, e l'altra per lo spostamento d'un tronco dello stesso collettore medio;

Veduto il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici che ha munito di visto i due progetti con la data del 14 febbraio 1902;

Veduta la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati i due suindicati progetti per lavori di fognatura della città di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 9. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 278. N. 278.

REGIO DECRETO *che istituisce un secondo posto di notaro nel comune di Bisaccia.*

19 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 luglio 1902, n. 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, con la quale il consiglio comunale di Bisaccia ha chiesto che sia istituito in quel comune un secondo posto di notaro;

Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale di Avellino e dal consiglio notarile di S. Angelo dei Lombardi;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico, del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª); e la tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvata con il regio decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3ª);

Ritenuta dimostrata la necessità dell'istituzione del nuovo posto;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È istituito un secondo posto di notaro nel comune di Bisaccia, distretto notarile di S. Angelo dei Lombardi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 89. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

F. Cocco-Ortu.

Digitized by Google

N. 279 N. 279.

REGIO DECRETO *che stabilisce le piazze estere nelle quali verrà effettuato il pagamento delle rate semestrali del consolidato 3.50 per cento, istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166.*

29 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 luglio 1902, n. 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge 12 giugno 1902, n. 166, il quale stabilisce che l'interesse del 3.50 per cento sui titoli al portatore è pagato, all'estero, sulle piazze che saranno fissate per decreto reale, in rate semestrali scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il pagamento delle rate di rendita sulle iscrizioni al portatore del consolidato 3.50 per cento netto istituite colla

Digitized by Google

legge 12 giugno 1902, n. 166, verrà effettuato, per l'estero, alla scadenza di ciascun semestre, nelle città di Parigi, Londra, Berlino e Vienna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 90. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 280. N. 280.

LEGGE *che modifica il testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto* 24 *dicembre* 1899, *n.* 501, *e la legge* 27 *maggio* 1875, *n.* 2799 (*serie* 2ª), *sulle casse postali di risparmio.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 18 *luglio* 1902, *n.* 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È prescritto a vantaggio della cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai il libretto della cassa postale di risparmio portante credito non superiore ad una lira al compiersi di tre anni dalla data dell'ultima operazione di versamento, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto ai sensi dell'art. 2 di questa legge.

Per tutti gli altri libretti la prescrizione e la devoluzione di cui sopra si verificano al compiersi di trent'anni dalla data

Digitized by Google

dell'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto.

I termini stabiliti con questo articolo cominceranno a decorrere dalla data della pubblicazione della legge.

Per i libretti appartenenti a minori i termini non decorrono finchè i titolari non abbiano raggiunto la maggiore età. Per i libretti caduti in successione e per i quali sia insorta controversia sui diritti a succedere, nonchè per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita od altrimenti rimossa.

Art. 2.

È obbligatoria per parte degli interessati la presentazione annuale dei libretti, perchè siano confrontati con le scritture del Ministero, e vi sieno inscritti gl'interessi maturati.

L'inosservanza di questa prescrizione, oltre agli effetti di cui nel precedente articolo, libera l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

Art. 3.

La tassa del titolo di credito è stabilita in centesimi 25 fino a lire cinquecento ed in centesimi 50 fino a lire mille, aggiungendo per le somme superiori lire 0. 25 per ogni lire mille.

Art. 4.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità di applicazione e di coordinamento della presente legge con le disposizioni vigenti.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

T. GALIMBERTI.
G. BACCELLI.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 281. N. 281.

REGIO DECRETO *che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette.*

29 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 luglio 1902, n. 271*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto del 23 giugno 1897, n. 236;

Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, il quale dispone che gli articoli della legge stessa sono sostituiti od aggiunti al testo unico predetto, per formare il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 99. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

NUOVO TESTO UNICO

delle leggi per la riscossione delle imposte dirette

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1.

Art. 1, legge 20 aprile 1871.

La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta dagli esattori comunali, a termini della presente legge.

Art. 2.

Art. 2, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa.

Su proposta del prefetto, sentiti i consigli comunali, e col parere favorevole del consiglio provinciale, possono per decreto reale riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del comune più popoloso tra gli associati.

Digitized by Google

Art. 3.

Art. 3, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897
Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal comune o dai consorzi dei comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinqnennio, deve essere approvata dal prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sopra terna proposta dalla giunta comunale o da una delegazione della rappresentanza consorziale, quando quello o questa trovi conveniente codesta nomina.

Può infine esser confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dal comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè le condizioni del con-

Digitized by Google

tratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'art. 12.

Il contratto deve in ogni caso riportare l'approvazione del prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Art. 4.

Art. 4, legge 20 aprile 1871.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il consiglio di Stato.

Le giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Art. 5, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

Digitized by Google

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per l'imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a comuni o consorzi con decreto motivato del prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito dal contratto esattoriale.

Art. 6.

Art. 6, legge 20 aprile 1871.

Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale

Digitized by Google

degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 7.

Art. 7, legge 20 aprile 1871.

Gli avvisi indicano il comune o i comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi d'asta.

Art. 8.

Art. 8, legge 20 aprile 1871.

L'asta è tenuta dalla giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, con l'assistenza di un delegato governativo.

Art. 9.

Art. 9, legge 20 aprile 1871.

L'esattoria si aggiudica dalla giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.

Digitized by Google

Art. 10.

Art. 10, legge 20 aprile 1871.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa.

Art. 11.

Art. 11, legge 20 aprile 1871.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'art. 6.

Art. 12.

Art. 12, legge 20 aprile 1871.

Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

Digitized by Google

Art. 13.

Art. 13, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 30 dicembre 1876.
Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Se il comune o consorzio non provvede nel senso prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.

Se entro questo anno il comune o consorzio non provvede, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, ha facoltà di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio, che a carico del comune o del consorzio il prefetto stesso avrà determinato, nei limiti di cui nel primo comma dell'art. 3.

In questo caso il prefetto avrà anche la facoltà, sentita la giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o più consorzi quei comuni pei quali debba provvedere.

Art. 14.

Art. 14, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Non possono essere esattori:

1. I membri del Parlamento e quelli della giunta provinciale amministrativa;

2. I pubblici impiegati in attività di servizio, sotto pena di decadenza dell'impiego;

3. I ministri dei culti;

4. I consiglieri e gli impiegati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

Digitized by Google

5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della giunta provinciale amministrativa, della giunta municipale, della rappresentanza consorziale, e coi segretari comunali dei comuni interessati;

6. Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7. Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8. Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Art. 15, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della giunta provinciale amministrativa, delle giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Digitized by Google

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Art. 16, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, o in titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonchè, per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri enti interessati nell'esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 17.

Art. 17, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nello articolo precedente.

Digitized by Google

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per 9 decimi del detto valore.

Art. 18.

Art. 18, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare la insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Digitized by Google

Se la insufficienza della cauzione dipende da altra causa, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un nuovo termine di sessanta giorni per la integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per stabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

Art. 19.

Art. 19, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La cauzione è accettata dalla giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, riconoscerne la idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Art. 20, legge 20 aprile 1871.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21.

Art. 21, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

Digitized by Google

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

Art. 22.

Art. 22, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 23.

Art. 23, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

10 febbraio — 10 aprile — 10 giugno — 10 agosto — 10 ottobre — 10 dicembre.

Art. 24.

Art. 24, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorî dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento

Digitized by Google

in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del n. 3 dell'art. 1205 del codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25.

Art. 25, legge 20 aprile 1871 — Art. 2, legge 14 aprile 1892
Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato lo ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, colle quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira di imposta, rispetto allo Stato, alla provincia, al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Art. 26.

Art. 26, legge 20 aprile 1871.

In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'art. 22,

Digitized by Google

deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27.

Art. 27, legge 20 aprile 1871.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'art. 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute designate dal ministro delle finanze, e quelle anche non scadute, che fossero designate per legge.

Art. 28.

Art. 28, legge 20 aprile 1871.

Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente staccandola da apposito registro a matrice.

Art. 29.

Art. 29, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina-vaglia intestata all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente e in tempo debito pervenute.

Digitized by Google

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

Art. 30.

Art. 30, legge 20 aprile 1871.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 31.

Art. 31, legge 20 aprile 1871.

Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non

Digitized by Google

siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Art. 32.

Art. 32, legge 20 aprile 1871.

Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Capitolo I.

Della esecuzione sui mobili.

Art. 33.

Art. 33, legge 20 aprile 1871.

Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi messi, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge,

Digitized by Google

e con diritto al compenso, per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34.

Art. 34, legge 20 aprile 1871.

L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35.

Art. 35, legge 20 aprile 1871.

Dell'avvenuto pignoramento il messo dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di

Digitized by Google

pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

I messi che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 36.

Art. 36, legge 20 aprile 1871.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore.

Art. 37.

Art. 37, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 21 gennaio 1897
Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare all'esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute al-

Digitized by Google

l'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o d'irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato dell'imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

Art. 38.

Art. 38, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'art. 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Digitized by Google

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti, ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 39.

Art. 39, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per

Digitized by Google

somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 40.

Art. 40, legge 20 aprile 1871.

Seguìta la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 41.

Art. 41, legge 20 aprile 1871.

Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito di imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Digitized by Google

Art. 42.

Art. 42, legge 20 aprile 1871.

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino per il fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabiliti dall'art. 1962 del codice civile.

Capitolo II.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43.

Art. 48, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882
Art. 1, legge 21 gennaio 1897 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'art. 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso

Digitized by Google

e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44.

Art. 44, legge 20 aprile 1871 — Art. 1 leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897.

L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli art. 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 45.

Art. 45, legge 20 aprile 1871.

L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti l'insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

Digitized by Google

Art. 46.

Art. 46, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia; ed è affisso, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

Art. 47.

Art. 47, legge 20 aprile 1871.

Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48.

Art. 48, legge 20 aprile 1871.

L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

Digitized by Google

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune dell'essttoria si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, come dall'art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 49.

Art. 49, legge 20 aprile 1871.

Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'esattore, il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 50.

Art. 50, legge 20 aprile 1871.

Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48,

Digitized by Google

la prova dell'affissione dell'avviso d'asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'art. 48.

Art. 51.

Art. 51, legge 20 aprile 1871.

Il pretore presiede l'asta assistito dal cancelliere.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte ed il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'art. 663 del codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 52.

Art. 52, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'art. 57.

Se la espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e con la medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

Digitized by Google

Art. 53.

Art. 53, legge 20 aprile 1871. — Art. 1, leggi 14 aprile 1892 e 21 gennaio 1897.

Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

Art. 54.

Art. 54, legge 20 aprile 1871. — Art. 1, leggi 30 dicembre 1876, 2 aprile 1882, 14 aprile 1892, 21 gennaio 1897 e 19 giugno 1902

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'art. 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza; in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrimposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agli incanti successivi al primo rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto a norma dell'art. 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovraimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente art. 51, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

Digitized by Google

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 55.

Art. 55, legge 20 aprile 1871.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 56.

Art. 56, legge 20 aprile 1871. — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori dal comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 57.

Art. 57, legge 20 aprile 1871. — Art. 1, legge 2 aprile 1882 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 ad istanza

Digitized by Google

del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'inscrizione in catasto del suo diritto potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento,

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Digitized by Google

Capitolo III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gl'immobili.

Art. 58.

Art. 58, legge 20 aprile 1871. — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

La devoluzione di cui all'art. 54 si fa in tali casi alla provincia, al comune, al consorzio, all'ente pel quale si è agito.

Art. 59.

Art. 59, legge 20 aprile 1871.

L'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re.

Digitized by Google

Art. 60.

Art. 60, legge 20 aprile 1871.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sovra indicati, senza bisogno di procura.

Art. 61.

Art. 61, legge 20 aprile 1871.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 62.

Art. 62, legge 20 aprile 1871.

Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco.

Art. 63.

Art. 63, legge 10 aprile 1871 - art. 1 legge 19 giugno 1902.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione, a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'art. 647 del codice di procedura civile.

Digitized by Google

Se il messo esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad una opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'art. 87.

Art. 64.

Art. 64, legge 20 aprile 1871.

I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 646 del codice di procedura civile.

Art. 65.

Art. 65, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, leggi 2 aprile 1882 e 21 gennaio 1897.

Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili potrà o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

Digitized by Google

Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati deve considerarsi per anno in corso, di cui all'art. 1962 del codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dello esattore, od, in mancanza dell'avviso d'asta, della trascrizione della sentenza di vendita.

Art. 66.

Art. 66, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve notificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio messo o del messo dell'esattoria, nel cui distretto trovasi l'ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguirà le conseguenti annotazioni a margine.

Art. 67.

Art. 67, legge 20 aprile 1871.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del

Digitized by Google

contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'art. 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'art. 48 e senza correspettivo.

Art. 68.

Art. 68, legge 20 aprile 1871.

Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della pretura pegli immobili si trasmette entro dieci giorni dalla vendita alla agenzia delle imposte.

Art. 69.

Art. 69, legge 20 aprile 1871 - Art. 2, legge 30 dicembre 1876.
Art. 1, legge 2 aprile 1882.

Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicarsi dal ministro delle finanze, col regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 70.

Art. 70, legge 20 aprile 1871 - art. 1 legge 19 giugno 1902.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento ese-

Digitized by Google

cutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli uscieri i diritti di trasferta.

Art. 71.

Art. 71, legge 20 aprile 1871 - Art. 2, legge 30 dicembre 1876.
Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72.

Art. 72, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agente delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide, nel termine di giorni venti.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata, dal prefetto.

Art. 73.

Art. 73, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti al-

Digitized by Google

l'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche colla cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli enti interessati nell'esattoria.

La domanda di risarcimento non può proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento dell'esecuzione.

Art. 74.

Art. 74, legge 20 aprile 1871.

L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 75.

Art. 75 legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Digitized by Google

Deve adempiere senz'altro correspettivo l'ufficio di cassiere della provincia, quando vi sia nominato dalla deputazione provinciale.

Il ricevitore provinciale riscuote altresì le entrate patrimoniali della provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde coll'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma lettera *b* dell'art. 5.

Art. 76.

Art. 76, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia.

Art. 77.

Art. 77, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal consiglio provinciale sopra terna presentata dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Se la deputazione o il consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede a carico della provincia.

Digitized by Google

Art. 78.

Art. 78, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla provincia, ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori lo sono dal ministro delle finanze pei ricevitori provinciali.

La durata del contratto per i ricevitori provinciali è di anni dieci.

Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

La multa del decuplo si può applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'art. 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'art. 74.

Art. 79.

Art. 79, legge 20 aprile 1871.

Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 80.

Art. 80, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e

Digitized by Google

alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Art. 81.

Art. 81, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore o del comune i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore.

Art. 82.

Art. 82, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 2 aprile 1882.

È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Digitized by Google

Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pagamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo.

Art. 83.

Art. 83, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'art. 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Art. 84.

Art. 84, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

In caso di ritardo nel versamento nelle casse erariali e provinciali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove cccorra, dall'intendente di finanza o dalla deputazione provinciale, alla esecuzione contro di esso.

Art. 85.

Art. 85, legge 20 aprile 1871.

L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al

Digitized by Google

Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di refusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia.

Art. 86.

Art. 86, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa la intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa in seguito ad ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Non è però necessario che si ottenga il consenso dell'intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali, e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sarà di dieci giorni.

Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 87.

Art. 87, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

Digitized by Google

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore, in qualunque parte del regno abbia beni mobili od immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però, l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo, subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Art. 88.

Art. 88, legge 20 aprile 1871.

I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali.

Digitized by Google

Art. 89.

Art. 89, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore, il quale dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'art. 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Art. 90.

Art. 90 legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Spetta all'intendente di finanza di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori e dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Contro le decisioni dell'intendente è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Il ricorso alla Corte dei Conti contro il provvedimento definitivo del Ministero, nei giudizi speciali in materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto nei novanta giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Digitized by Google

Art. 91.

Art. 91, legge 20 aprile 1871.

Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4.

Art. 92.

Art. 92, legge 20 aprile 1871.

L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli all'imposta e alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il comune e la provincia.

Art. 93.

Art. 93, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14, deve continuare nello esercizio fino al termine del primo o del secondo quinquennio del decennio, a seconda che la morte sia avvenuta nell'uno o nell'altro periodo. Però nei casi di nomina sopra terna, o per conferma, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del consiglio comnnale, della rappresentanza consorziale o quello del consiglio provinciale.

Digitized by Google

Qualora l'erede sia una donna, avrà facoltà di rinunciare la esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Art. 94.

Art. 94, legge 20 aprile 1871.

Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla corte dei conti, a norma delle leggi e dei regolamenti.

Art. 95.

Art. 95, legge 10 aprile 1871.

Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e del comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso coi crediti del comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Art. 96.

Art. 96, legge 20 aprile 1871.

Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Questa disposizione si applica pure al ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal ministro delle finanze sopra richiesta della deputazione provinciale, od anche d'ufficio.

Digitized by Google

Art. 97.

Art. 97, legge 20 aprile 1871.

La procedura stabilita dalla presente legge, per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Art. 98.

Art. 98, legge 20 aprile 1871.

In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 99.

Art, 99, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, e quando occorrano atti giudiziali da farsi secondo il codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'art. 70.

Digitized by Google

Art. 100.

Art. 100, legge 20 aprile 1871 — Art. 1, legge 19 giugno 1902.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere, anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto ed in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

Art. 101.

Art. 1, legge 19 giugno 1902.

Il ricorso straordinario, di cui all'art. 12, n. 4, del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede amministrativa, in applicazione della presente legge, del relativo regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte, deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 102.

Art. 2, legge 19 giugno 1902.

Il Governo del Re, previo parere della corte dei conti e del consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle im-

Digitized by Google

poste dirette approvato con reale decreto 23 giugno 1897, n. 237, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 103.

Art. 105, legge 20 aprile 1871.

Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. 104.

Art. 107, legge 20 aprile 1871.

È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

Digitized by Google

N. 282. N. 282.

REGIO DECRETO *che stabilisce il quadro organico del personale di servizio del Ministero della marina.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 18 *luglio* 1902, *n.* 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 16 giugno 1901, n. 329, che approva il quadro organico del personale del Ministero della marina;

Vista la legge 26 giugno 1902, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il quadro organico del personale di servizio del Ministero della marina, è stabilito in conformità della seguente tabella:

Digitized by Google

ORGANICO	DENOMINAZIONE	STIPENDIO individuale annuo
1	Magazziniere	1,600
2	Commessi	1,600
3	Capi uscieri	1,500
11	Uscieri.	1,300
14	Uscieri.	1,200
3	Inservienti.	1,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 98. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

E. MORIN.
G. ZANARDELLI.

Digitized by Google

N. 283. N. 283.

REGIO DECRETO *portante modificazioni da introdursi negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-1903 in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 248, concernente l'indennità di residenza in Roma.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 17 *luglio* 1902, *n.* 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248, sulle indennità di residenza in Roma;

Viste le leggi che approvano gli stati di previsione della spesa dell'amministrazione dello Stato e di quella del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1902-903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione dello Stato e di quella del fondo per il culto, per l'esercizio

Digitized by Google

finanziario 1902-903, sono portate le modificazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 100. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA DELLE VARIAZIONI

da portarsi negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio 1902-903 per l'attuazione della legge sulle indennità di residenza in Roma.

Digitized by Google

TABELLA DELLE VARIAZIONI da portarsi negli stati di previsione il culto per l'esercizio 1902-903 per l'attuazione della legge sull

1. — AMMINISTRA

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
		Ministero
46	Personale di ruolo (Ministero).	— 252,157. »
54	Personale di ruolo (Corte dei conti).	— 191,659 »
56	Personale dell'ufficio centrale d'ispezione.	— 5,517.5
60	Personale di ruolo (Avvocature erariali).	— 16,9 »
	Da riportarsi	— 466,281.5

Digitized by Google

ella spesa dell'amministrazione dello Stato e di quella del fondo per ndennità di residenza in Roma.

—

ZIONE DELLO STATO.

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	

del tesoro.

46 *bis*	Personale di ruolo (Ministero) — Indennità di residenza in Roma.	+ 290,007. »
47 *bis*	Personale straordinario (Ministero) — Indennità di residenza in Roma.	+ 12,000. »
50 *bis*	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri — Indennità di residenza in Roma.	+ 350. »
54 *bis*	Personale di ruolo (Corte dei conti) — Indennità di residenza in Roma.	+ 217,509. »
56 *bis*	Personale dell'ufficio centrale d'ispezione — Indennità di residenza in Roma.	+ 5,517. 50
60 *bis*	Personale di ruolo (Avvocature erariali) — Indennità di residenza in Roma.	+ 19,848. »
61 *bis*	Personale straordinario (Avvocature erariali) — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,600. »
	Da riportarsi	+ 548,831. 50

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
	Riporto	— 466,281.50
64	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze.	— 8,315. »
66	Personale di gestione o di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, dell'officina carte-valori e dipendenti cartiere, nella Regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.	— 9,137.50
68	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestito dalla banca d'Italia.	— 6,540. »
74	Personale di ruolo (Regia zecca e monetazione).	— 5,633. »
		— 495,907. »

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	+ 548,831.50
64 *bis*	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze — Indennità di residenza in Roma.	+ 11,415. »
65 *bis*	Personale straordinario (Intendenze di finanza) — Indennità di residenza in Roma.	+ 800. »
66 *bis*	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, nell'officina carte-valori e dipendenti cartiere, nella Regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato — Indennità di residenza in Roma.	+ 10,787.50
68 *bis*	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia — Indennità di residenza in Roma.	+ 12,190. »
69 *bis*	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,750. »
74 *bis*	Personale di ruolo, (Regia zecca e monetazione) — Indennità di residenza in Roma.	+ 6,633. »
76 *bis*	Personale straordinario (Regia zecca e monetazione) — Indennità di residenza in Roma	+ 700. »
10 *bis*	Personale straordinario (Corte dei conti) — Indennità di residenza in Roma.	+ 4,540. »
		+ 597,647. »

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
		Ministero
1	Personale di ruolo del Ministero.	— 258,886 »
6	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour.	— 7,558 »
26	Personale tecnico di ruolo del catasto.	— 2,350 »
29	Personale tecnico di finanza.	— 10,889 »
35	Personale di ruolo (Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari).	— 7,772 »
73	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto.	— 6,190 »
88	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia finanza.	— 2,978 »
96	Laboratori chimici delle gabelle — Personale di ruolo.	— 2,700 »
110	Personale di ruolo (Dogane).	— 33,734 »
124	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative.	— 2,010 »
129	Personale di ruolo (Servizio del lotto).	— 7,757 »
	Da riportarsi	— 342,680 »

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI		SOMMA
	Denominazione	
lle finanze.		
bis	Personale di ruolo del Ministero — Indennità di residenza in Roma.	+ 332,886. »
bis	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour — Indennità di residenza in Roma.	+ 23,008. »
bis	Personale tecnico di ruolo del catasto — Indennità di residenza in Roma.	+ 8,600. »
bis	Personale tecnico di finanza — Indennità di residenza in Roma.	+ 19,789. »
bis	Personale di ruolo (Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari) — Indennità di residenza in Roma.	+ 10,126.56
bis	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto — Indennità di residenza in Roma.	+ 17,040. »
bis	Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,820. »
bis	Personale dei laboratori chimici — Indennità di residenza in Roma.	+ 6,100. »
bis	Personale di ruolo (Dogane) — Indennità di residenza in Roma.	+ 46,514. »
bis	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative — Indennità di residenza in Roma.	+ 2,010. »
bis	Personale di ruolo (Servizio del lotto) — Indennità di residenza in Roma.	+ 13,537. »
	Da riportarsi	+ 483,430.56

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
	Riporto	— 342,680.[illegible]
139	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.	— 11,459.[illegible]
165	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi.	— 670. »
180	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo.	— 1,936 »
241	Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma).	— 100,950. »
		— 457,696.[illegible]

Ministero di grazia e

1	Ministero — Personale di ruolo.	— 60,092. »
21	Magistrature giudiziarie — Personale.	— 57,000. »
		— 117,092. »

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	+ 483,430. 56
139 *bis*	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi — Indennità di residenza in Roma.	+ 18,109. 80
165 *bis*	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi — Indennità di residenza in Roma.	— 1,220. »
180 *bis*	Impiegati fuori ruolo — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,936. »
241 *bis*	Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) — Indennità di residenza in Roma.	+ 106,450. »
		+ 611,146. 36

giustizia e dei culti.

bis	Ministero — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma.	+ 74,542. »
	Ministero — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma.	+ 4,050. »
21 *bis*	Magistrature giudiziarie — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 147,000. »
		+ 225,592. »

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
	Ministero degli	
1	Ministero — Personale di ruolo.	— 46,349. 84
	Ministero della	
1	Ministero — Personale.	— 86,000. »
24	RR. Provveditori agli studi — Personale.	— 857. 50
25	RR. Ispettori scolastici — Personale.	— 890. »
27	RR. Università ed altri istituti universitari — Personale — Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti — Assegni e compensi al personale straordinario — Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari — Propine in supplemento della sopratassa d'esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª).	— 83,304. 50
31	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze — Personale.	— 6,712. 50
35	Biblioteche governative — Personale — Assegni e rimunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti — Compensi per incarichi straordinari.	— 23,000. »
	Da riportarsi	— 200,764. 50

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	

affari esteri.

1 *bis*	Ministero — Personalo di ruolo — Indennità di residenza in Roma.	+ 51,979. 84

istruzione pubblica.

1 *bis*	Ministero — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 111,200 »
24 *bis*	RR. Provveditori agli studi — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 857. 50
25 *bis*	RR. Ispettori scolastici — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,490. »
27 *bis*	R. Università ed altri istituti universitari — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 125,754. 50
31 *bis*	Istituti superiori di magistero femminile — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 7,712. 50
35 *bis*	Biblioteche governative — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 31,500. »
	Da riportarsi	+ 278,514. 50

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	— 200,764.50
37	Musei, gallerie e scavi d'antichità, uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte — Personale — Assegni al personale straordinario — Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari.	— 19,000. »
44	Monumenti — Personale — Assegni al personale straordinario, indennità e rimunerazioni.	— 11,500. »
49	Accademie ed istituti di belle arti — R. calcografia di Roma — Galleria nazionale d'arte moderna — Personale — Compensi al personale insegnante, amministrativo e di servizio, assegni, indennità e rimunerazioni.	— 12,000. »
54	Istituti d'istruzione musicale e drammatica — Personale — Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio, assegni, indennità e rimunerazioni.	— 1,410. »
59	RR. ginnasi e licei — Personale — Stipendi e rimunerazioni.	— 26,000. »
70	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali — Personale — Stipendi e rimunerazioni.	— 15,000. »
74	Scuole tecniche — Personale — Stipendi e rimunerazioni.	— 21,700. »
80	Scuole normali e complementari — Personale — Stipendi e rimunerazioni — Compensi e rimunerazioni pei maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali.	— 9,500. »
99	Educatorî femminili — Personale — Stipendi e rimunerazioni.	— 470. »
	Da riportarsi	— 317,344.50

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI N.	Denominazione	SOMMA
	Riporto	+ 278,514. 50
7 *bis*	Musei, gallerie e scavi d'antichità — Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 26,750. »
4 *bis*	Monumenti — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 23,250. »
9 *bis*	Accademie ed istituti di belle arti. R. calcografia di Roma — Galleria nazionale di arte moderna — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 14,900. »
54 *bis*	Istituti d'istruzione musicale e drammatica — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,510. »
59 *bis*	RR. ginnasi e licei — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 45,850. »
65 *bis*	Convitti nazionali — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,600. »
70 *bis*	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 17,500. »
74 *bis*	Scuole tecniche — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 28,600. »
80 *bis*	Scuole normali e complementari — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 15,300. »
99 *bis*	Educatori femminili — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 470. »
	Da riportarsi	+ 458,244. 50

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	— 317,344.[illegible]
102	Istituti dei sordo-muti — Personale — Stipendi e rimunerazioni.	— 1,500. »
108	Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino — Personale — Stipendi e rimunerazioni.	— 1,53[illegible]. »
110	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali — Personale, stipendi e rimunerazioni.	— 2,357.5[illegible]
		— 322,73[illegible] »

Ministero

1	Ministero — Personale.	— 75,929. »
6	Consiglio di Stato — Personale.	— 56,546.9[illegible]
11	Servizio araldico.	— 1,070. »
27	Archivi di Stato — Personale.	— 7,492. »
	Da riportarsi	— 141,037.9[illegible]

Digitized by Google

Stanziamento da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI N.	Denominazione	SOMMA
	Riporto	+ 458,244. 50
2 *bis*	Istituti dei sordo-muti — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,950. »
8 *bis*	Scuole normali di ginnastica — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,530. »
0 *bis*	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 4,307. 50
		+ 468,032. »

ell'interno.

1 *bis*	Ministero — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 112,499. »
2 *bis*	Ministero — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma.	+ 20,700. »
6 *bis*	Consiglio di Stato — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 57,696. 92
11 *bis*	Personale del servizio araldico — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,070. »
27 *bis*	Archivi di Stato — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 11,442. »
	Da riportarsi	+ 203,407. 92

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	— 141,037. 92
31	Amministrazione provinciale — Personale.	— 25,572. 50
45	Medici provinciali — Stipendi ed indennità personali.	— 470. »
49	Laboratori della sanità pubblica — Personale.	— 2,710. »
62	Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica — Personale.	— 6,410. »
82	Carceri — Personale di direzione, di amministrazione e tecnico.	— 8,475. »
		— 184,675. 42

Ministero dei

1	Ministero — Personale di ruolo.	— 79,900. »
18	Personale di ruolo (Genio civile).	— 45,240. »
	Da riportarsi	— 125,140. »

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI — Denominazione	SOMMA
Riporto	+ 203,407. 92
Amministrazione provinciale — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 42,372. 50
Gazzetta Ufficiale del Regno — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,700. »
Dispensari celtici — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma.	+ 700. »
Medici provinciali — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,770. »
Laboratori della sanità pubblica — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 10,960. »
Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 16,360. »
Carceri — Personale di direzione, di amministrazione e tecnico — Indennità di residenza in Roma.	+ 15,275. »
	+ 292,545. 42

ori pubblici.

is Ministero — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma.	+ 95,900. »
is Personale di ruolo (Genio civile) — Indennità di residenza in Roma.	+ 57,240. »
Da riportarsi	+ 153,140. »

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
	Riporto	— 125,141
	Personale di ruolo (Genio civile). (*segue*)	
64	Personale di ruolo dell'ispettorato (Strade ferrate).	— 49,673
		— 174,818.

Ministero dell

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse).	— 470,000. »
2	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse).	— 125,000
		— 595,000.

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI Denominazione	SOMMA
Riporto	+ 153,140. »
Cantonieri delle strade nazionali — Indennità di residenza in Roma.	+ 350. »
Custodi, guardiani e manovratori (Opere idrauliche di 1ª categoria) — Indennità di residenza in Roma.	+ 750. »
Personale di custodia delle bonifiche — Indennità di residenza in Roma.	+ 750. »
Personale di ruolo dell'ispettorato (Strade ferrate) — Indennità di residenza in Roma.	+ 57,678. »
Personale straordinario addetto all'amministrazione centrale ed alle opere in Roma — Indennità di residenza in Roma.	+ 28,000. »
Personale straordinario addetto al regio ispettorato delle strade ferrate — Indennità di residenza in Roma.	+ 31,000. »
	+ 271,668. »

te e dei telegrafi.

is Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	+ 650,000. »
is Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	+ 174,000. »
	+ 824,000. »

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Ministe	
1	Ministero — Personale di ruolo.	— 207,20
14	Stati maggiori ed ispettorati.	— 800.
15	Corpi di fanteria.	— 3,500.
17	Armi e servizi di artiglieria e genio.	— 27,000.
18	Carabinieri reali.	— 300.
20	Corpo e servizio sanitario.	— 3,000.
21	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi.	— 21,000.
22	Scuole militari.	— 2,500.
24	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.	— 1,000.
26	Personale della giustizia militare.	— 8,000.
		— 274,40
	Minister	
1	Ministero — Personale.	— 85,214
3	Consiglio superiore di marina.	— 922,9
	Da riportarst	— 86,136,5

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI		SOMMA
:.	Denominazione	

ella guerra.

1 *bis*	Personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti — Indennità di residenza in Roma.	+ 384,330. »
		+ 384,330. »

lella marina.

1 *bis*	Ministero — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 92,364. »
3 *bis*	Consiglio superiore di marina — Indennità di residenza in Roma.	+ 922. 50
17 *bis*	Amanuensi delle capitanenie dei porti — Indennità di residenza in Roma.	+ 750. »
	Da riportarsi	+ 94,036. 50

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	— 86,136.50
32	Personale civile tecnico.	— 1,640. »
33	Personale contabile, commassi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino.	— 2,600. »
62	Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici.	— 2,480. »
		— 92,856.50

Ministero d'agricoltura.

1	Ministero — Personale di ruolo.	— 79,754. »
25	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'agricoltura.	— 2,385. »
26	Istruzione agraria — Stazioni agrarie e speciali alle quali si applica la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, numero 3141, serie 3ª — Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti.	— 1,627.50
	Da riportarsi	— 83,766.50

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	+ 94.036.50
32 *bis*	Personale civile tecnico — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,740. »
33 *bis*	Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino — Indennità di residenza in Roma.	+ 6,150. »
48 *bis*	Servizio idrografico — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 350. »
62 *bis*	Personale degli ufficiali d'ordine — Indennità di residenza in Roma.	+ 2,830. »
		+ 107,106.50

industria e commercio.

1 *bis*	Ministero — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma.	+ 87,554. »
2 *bis*	Ministero — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma.	+ 61,250. »
25 *bis*	Ispettori dell'agricoltura — Indennità di residenza in Roma.	+ 2,385. »
26 *bis*	Personale addetto alle stazioni agrarie — Indennità di residenza in Roma.	+ 2,227.50
	Da riportarsi	+ 153,416.50

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	— 83,766.50
28	Istruzione agraria — Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª — Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti.	— 800. »
29	Istruzione agraria — Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141. serie 3ª, stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti.	— 1,240. »
49	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma — Personale e dotazioni.	— 454.40
50	Bonificamento agrario dell'Agro romano — Stipendi ed indennità.	— 2,635. »
56	Boschi — Stipendi, indennità ed assegni.	— 9,292. »
66	Miniere e cave — Stipendi ed indennità al personale minerario.	— 13,718. »
73	Meteorologia — Stipendi ed indennità.	— 3,190. »
80	Istituti di credito e di previdenza — Stipendi ed indennità.	— 3,125. »
89	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale.	— 2,235. »
99	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi — Personale.	— 4,540. »
	Da riportarsi	— 124,995.90

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	SOMMA
	Riporto	+ 153,416. 50
8 *bis*	Personale delle scuole speciali d'agricoltura — Indennità di residenza in Roma.	+ 800. »
9 *bis*	Personale delle scuole pratiche d'agricoltura — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,440. »
9 *bis*	Personale addetto alle stazioni di piscicoltura — Indennità di residenza in Roma.	+ 704. 40
0 *bis*	Personale addetto al bonificamento agrario dell'Agro romano — Indennità di residenza in Roma.	+ 2,635. »
6 *bis*	Personale boschi — Indennità di residenza in Roma.	+ 13,042. »
6 *bis*	Personale addetto alle miniere ed alle cave — Indennità di residenza in Roma.	+ 14,268. »
3 *bis*	Personale — Meteorologia — Indennità di residenza in Roma.	+ 4,690. »
5 *bis*	Personale straordinario — Meteorologia — Indennità di residenza in Roma.	+ 950. »
0 *bis*	Personale addetto al servizio degl'istituti di credito e di previdenza — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,375. »
9 *bis*	Personale degli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale — Indennità di residenza in Roma.	+ 2,235. »
9 *bis*	Personale — Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi — Indennità di residenza in Roma.	+ 6,140. »
	Da riportarsi	+ 203,695. 90

Digitized by Google

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione

CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
	Da riporto	— 124,995. 90
106	Proprietà industriale, letteraria ed artistica — Personale.	— 2,990. »
111	Economato generale — Personale.	— 1,010. »
		— 128,995. 90

RIAS

Ministero del tesoro . . . . . .
» delle finanze. . . . . .
» di grazia e giustizia . . . . . .
» degli affari esteri . . . . . .
» dell'istruzione pubblica. . . . . .
» dell'interno . . . . . .
» dei lavori pubblici . . . . . .
» delle poste e dei telegrafi. . . . . .
» della guerra. . . . . .
» della marina. . . . . .
» dell'agricoltura . . . . . .

Digitized by Google

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge

CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
	Da riporto	+ 203,695. 90
3 *bis*	Proprietà industriale, letteraria ed artistica — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 3,340. »
1 *bis*	Economato generale — Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 1,210. »
2 *bis*	Personale straordinario addetto alla formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Indennità di residenza in Roma	+ 1,550. »
		+ 209,795. 90

UNTO.

-	495,907. »	+	597,647. »
-	457,696. 36	+	611,146. 36
-	117,092. »	+	225,592. »
-	46,349. 84	+	51,979. 84
-	322,732. »	+	468,032. »
-	184,675. 42	+	292,545. 42
-	174,818. »	+	271,668. »
-	595,000. »	+	824,000. »
-	274,400. »	+	384,330. »
-	92,856. 50	+	107,106. 50
-	128,995. 90	+	209,795. 90
-	2,890,523. 02	+	4,043,843. 02

+ 1,153,320. »

Digitized by Google

II. — AMMINISTRAZIO

Stanziamenti approvati con le leggi degli stati di previsione		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
		a) **Fond**
1	Personale.	— 45,015
42	Personale fuori ruolo e in disponibilità.	— 720
		— 45,735
		b) **Fondo di beneficenza** e

Digitized by Google

DEL FONDO PER IL CULTO.

Stanziamenti da farsi per effetto della nuova legge		
CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
per il culto.		
1 *bis*	Personale — Indennità di residenza in Roma.	+ 65,015 »
42 *bis*	Personale fuori ruolo — Indennità di residenza in Roma.	+ 720 »
43 *bis*	Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma.	+ 15,780 »
		+ 81,515 »
religione nella città di Roma.		
27 *bis*	Indennità di residenza in Roma spettante ad un volontario demaniale.	+ 350 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 284. N. 284.

LEGGE *che distacca dal comune di Marudo le due frazioni di Vidardo e Castiraga e le costituisce in comune autonomo col nome di Castiraga-Vidardo.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 21 *luglio* 1902, *n.* 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1902 le frazioni Vidardo e Castiraga vengono separate dal comune di Marudo e costituiscono un comune autonomo denominato Castiraga-Vidardo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 285. N. 285.

LEGGE *che approva tre contratti di vendita di boschi demaniali ai comuni di S. Stino di Livenza e Portogruaro.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 21 *luglio* 1902, *n.* 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvati:

a) i due contratti stipulati il 12 agosto 1901 per la vendita al comune di Portogruaro dei boschi detti Acquanera e Frassineto nel territorio di quel comune;

b) il contratto stipulato il 16 settembre 1901 per la vendita al comune di S. Stino di Livenza del bosco detto Bandiziol in quel territorio.

L'approvazione è subordinata alla condizione che non possano mai i comuni col fatto proprio ottenere l'effetto di liberare i boschi dal vincolo forestale, e s'intendono applica-

Digitized by Google

bili le disposizioni del regolamento forestale 10 febbraio 1878 e delle prescrizioni di massima, per la coltura silvana ed il taglio dei boschi vincolati, vigenti nella provincia di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 286. N. 286.

LEGGE *portante l'ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale tecnico governativo di sanità marittima designato dal comma secondo dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanità, nel numero e cogli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

I delegati sanitari all'estero, i medici di porto e i medici di stazioni sanitarie marittime sono nominati con decreto

Digitized by Google

reale; le guardie di sanità con decreto del Ministero dell'interno.

I medici di porto sono scelti mediante concorso per titoli ed esame. Possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio di medico di porto è incompatibile con qualsiasi impiego nelle amministrazioni di comuni o provincie, come pure con qualsiasi ufficio presso società o private intraprese aventi scopo di lucro.

Per i medici di porto è vietato anche il cumulo di ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dallo insegnamento.

Art. 3.

I medici di porto di 1ª classe sono equiparati per grado e per ogni altro riguardo ai medici provinciali di ultima classe e formano ruolo unico con essi.

Art. 4.

Con apposito regolamento, da emanarsi con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità, saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le attribuzioni del personale tecnico governativo di sanità marittima, contemplato dalla presente legge, nonchè le norme per le supplenze temporanee od altri incarichi straordinari.

Art. 5.

Entro un mese dalla promulgazione del regolamento di cui al precedente articolo, i medici titolari di porto, già in servizio, dovranno fare la denunzia degli impieghi estranei al servizio portuale da essi tenuti, ed obbligarsi di unifor-

Digitized by Google

marsi, nel termine di altri 30 giorni dalla denunzia, al disposto dell'articolo 2. Non ottemperando all'obbligo della denunzia o allo impegno conseguente a questa, nei termini indicati, essi verranno, senz'altro, dichiarati dimissionari.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

indicante il ruolo organico del personale tecnico di sanità marittima con gli stipendi assegnati a ciascun grado.

	Stipendio annuo	Spesa complessiva
Delegati sanitari all'estero.		
1 delegato presso il consiglio sanitario internazionale di Alessandria d'Egitto	6,000	
1 delegato presso il consiglio sanitario internazionale di Costantinopoli	6,000	12,000
Medici di porto.		
4 medici di porto di 1ª classe	3,500	
6 medici di porto di 2ª classe	3,000	
6 medici di porto di 3ª classe	2,500	47,000
Medici di stazioni sanitarie.	Assegno annuo	
2 medici	1,000	
2 medici	400	2,800
Guardie di sanità.	Stipendio annuo	
3 capi guardia.	1,500	
10 guardie di 1ª classe	1,200	
14 guardie di 2ª classe	1,000	30,500
TOTALE SPESA . . .		92,300

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 287. N. 287.

REGIO DECRETO *che applica alla provincia di Benevento la legge del 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi di difesa contro la grandine.*

21 maggio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge del 9 giugno 1901, n. 211;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Benevento, presa nella tornata del 9 aprile 1902, nella forma stabilita dall'art. 237, n. 1, della legge comunale e provinciale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge del 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi di difesa contro la grandine, è applicata nella provincia di Benevento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 102. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 288. N. 288.

REGIO DECRETO *per l'attuazione in via di esperimento di un parziale esercizio economico sulla linea ferroviaria Barletta-Spinazzola.*

29 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con le società esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, per procedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all'esperimento dell'esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale, compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro;

Vista la proposta presentata dalla società esercente la rete Adriatica con la nota 14 giugno 1902, n. 61010, per l'attuazione di un parziale esercizio economico sulla linea Barletta-Spinazzola;

Digitized by Google

Ritenuta la opportunità di attuare anche sulla detta linea un esercizio economico che non comprenda tutti i servizî, in analogia a quanto venne già disposto col Nostro precedente decreto 12 giugno 1902 per le linee Bari-Taranto e Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro, d'agricoltura, industria e commercio e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1902, sarà applicato, in via di esperimento, per due anni, sulla linea Barletta-Spinazzola, un esercizio economico limitato al servizio viaggiatori ed al trasporto di bagagli, cani, biciclette, con le modalità e con le condizioni tecniche che saranno determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato superiore delle strade ferrate.

Art. 2.

L'imposta erariale stabilita, pei trasporti a grande velocità, dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 per cento ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e biciclette che si effettueranno sulla linea Barletta-Spinazzola sotto il regime del servizio economico.

Art. 3.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto per l'approvazione delle tariffe e condizioni pei trasporti

Digitized by Google

viaggiatori, bagagli, cani e biciclette sulla detta linea a parziale servizio economico, in relazione alla sovraricordata proposta 14 giugno 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 105. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
CARCANO.
DI BROGLIO.
G. BACCELLI.
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 289. N. 289.

REGIO DECRETO *che nomina il nuovo consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.*

3 luglio 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduti gli articoli 3, 4 e 5 dello statuto della cassa nazionale predetta, approvato con regio decreto del 21 maggio 1902, n. 183;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati componenti il consiglio d'amministrazione della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, i signori:

Digitized by Google

Arlotta comm. Enrico, deputato al Parlamento;

Besso comm. Marco;

Carcano comm. avv. Paolo, deputato al Parlamento;

De Angeli comm. Ernesto, senatore del Regno;

Doria Pamphily principe don Alfonso, senatore del Regno;

Ferraris comm. prof. Carlo Francesco;

Ferrero di Cambiano marchese Cesare, deputato al Parlamento;

Malatesta conte Sigismondo;

Picardi comm. avv. Silvestro, senatore del Regno;

Rava comm. prof. Luigi, deputato al Parlamento;

Torlonia duca don Leopoldo, deputato al Parlamento;

Venosta comm. Luigi, direttore generale della cassa dei depositi e prestiti;

Magaldi comm. dott. Vincenzo, rappresentante il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Rainaldi comm. ing. Filippo, rappresentante il Ministero del tesoro;

Miglioranzi comm. Antonio, rappresentante il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Sono chiamati a far parte del consiglio d'amministrazione suddetto, come rappresentanti degli operai inscritti nella cassa nazionale, i signori:

Abbundo Enrico;

Arneudo cav. Giuseppe;

Bonazzi Francesco;

Cipriani Ettore.

Art. 2.

Le nomine, di cui nel presente decreto, hanno decorrenza dal 1° luglio 1902.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 107. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 290. N. 290.

LEGGE *portante provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 21 *luglio* 1902, *n.* 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di stipulare con la provincia ed il comune di Napoli, con la banca d'Italia ed il banco di Napoli, apposite convenzioni, in conformità alle disposizioni della presente legge, allo scopo di rendere possibile il compimento dell'opera di risanamento di quella città.

Art. 2.

Per il medesimo scopo il ministro del tesoro è autorizzato ad aumentare, per non più di sette milioni di lire, il capitale di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (serie 3ª), alle condizioni previste dall'art. 4 della legge medesima e dalla convenzione 15 gennaio 1895, ap-

Digitized by Google

provata con l'art. 5 dell'allegato *L*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Il rimborso della metà di tale aumento, che per le leggi succitate è da porsi a carico del comune di Napoli, verrà da esso effettuato dopo eseguito quello dovuto in conseguenza delle leggi medesime.

La somma ancora da stanziare per il risanamento della città di Napoli in dipendenza delle leggi surriferite, e che a norma della legge 17 luglio 1898, n. 318, dovrebbe inscriversi nell'esercizio 1903-904, accresciuta di quella autorizzata col presente articolo, verrà ripartita in quote da determinarsi anno per anno con la legge del bilancio.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1903, l'imposta erariale e la sovraimposta provinciale e comunale sui fabbricati attualmente in proprietà o che per il compimento dell'opera diverranno proprietà della società per il risanamento, anche quando da quella data i fabbricati stessi sieno passati in altrui proprietà, saranno devolute al fondo per il risanamento, fino a che, coi relativi versamenti, sia raggiunta la somma di 7 milioni di lire.

Alle normali scadenze, il ricevitore provinciale di Napoli verserà nella regia sezione di tesoreria provinciale, insieme all'imposta erariale, la sovrimposta provinciale riguardante i fabbricati predetti, e l'esattore verserà nella tesoreria stessa la relativa sovraimposta comunale.

Art. 4.

La banca d'Italia e il banco di Napoli sono autorizzati ad intervenire finanziariamente, per compiere la detta opera di risanamento, con una somma complessiva di 8 milioni di lire,

Digitized by Google

da fornirsi per nove decimi dalla banca d'Italia e per un decimo dal banco di Napoli.

La banca d'Italia è autorizzata ad attingere la sua quota alla parte della massa di rispetto vincolata, come fondo di dotazione del credito fondiario della cessata banca nazionale nel Regno, a garanzia delle cartelle in circolazione; il banco di Napoli è autorizzato ad attingere la sua al fondo costituito con le somme versate dal rispettivo credito fondiario ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del testo unico di legge sugli istituti di emissione.

Ai detti due fondi saranno rimborsate le somme così fornite senza beneficio d'interessi. Il rimborso avrà luogo annualmente, per venticinquesimi, a carico dei bilanci della banca e del banco, in sino a che la liquidazione e la mobilizzazione del credito rispettivo dei due istituti verso la società per il risanamento di Napoli, non consentano il rimborso integrale delle somme di che i due fondi fossero ancora creditori.

A piena garanzia delle somme fornite coi detti fondi, la banca d'Italia e il banco di Napoli surrogheranno e cederanno a favore dei rispettivi crediti fondiari la priorità di grado, sino a otto milioni di lire, nelle loro iscrizioni ipotecarie già accese sulle proprietà immobiliari in Napoli della detta società per il risanamento.

Art. 5.

La banca d'Italia ed il banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla società per il risanamento, anticipazioni temporanee guarentite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3. 50 per cento sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati

Digitized by Google

provenienti dalla esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per sette milioni al compimento dell'opera stessa.

Art. 6.

Nulla è innovato circa la liquidazione delle operazioni di che all'art. 50 del testo unico di legge sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, per il triennio scadente il 31 dicembre 1902 e per il triennio scadente il 31 dicembre 1905.

Per il fatto dell'intervento finanziario, di cui all'art. 4, la banca d'Italia ed il banco di Napoli sono autorizzati a dedurre dalle partite immobilizzate che, ai termini del citato art. 50, si dovrebbero liquidare obbligatoriamente entro il 1908, le somme costituenti il rispettivo credito, per capitali ed interessi, verso la società predetta che non fossero realizzate a tutto l'anno 1908.

Art. 7.

Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse dovute per ogni nuova iscrizione ipotecaria sulle proprietà della società per il risanamento di Napoli, ne sarà esente la reiscrizione di un'ipoteca unica e generale, da assumersi a favore dei due istituti di emissione, per la somma complessiva del rispettivo credito attuale e accessori, e non sarà considerata come inscrizione nuova quella da darsi a tenore dell'art. 4, comma ultimo.

Agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei crediti della banca d'Italia e del banco di Napoli verso la detta società, saranno prorogate a tutto l'anno 1913 le agevolezze fiscali godute dagli istituti di emissione per la liquidazione delle partite immobilizzate ai sensi degli articoli 59 e 60 del citato testo unico di legge sugli istituti di emissione e dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516,

Digitized by Google

senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie riguardanti le partite medesime.

Le convenzioni tra gli istituti sovventori e la società per il risanamento, e fra la società stessa e il municipio di Napoli, dipendenti da questa legge, saranno registrate con la tassa fissa di lire 3.60.

Art. 8.

Con decreto reale promosso dal ministro del tesoro di concerto coi ministri delle finanze e dell'interno, sentito il consiglio di Stato, saranno fissate le norme per disciplinare l'erogazione delle somme che lo Stato e gli enti suindicati destineranno a compimento della detta opera, e per la vigilanza e il controllo sia della esecuzione di quest'opera, sia della spesa relativa, e ciò anche con deroga delle vigenti disposizioni in materia.

Lo stesso decreto provvederà ai modi e ai termini per compiere l'espropriazione, in applicazione della legge 25 giugno 1865. n. 2539, e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
BALENZANO.

Digitized by Google

N. 291. N. 291.

LEGGE *riguardante il concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal* 1° *gennaio* 1902 *al* 30 *giugno* 1905.

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 2 *luglio* 1902, *n.* 170)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il concorso dello Stato per una somma che non potrà complessivamente superare le lire 10,500,000, nelle spese da sostenersi dalle società esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, durante il periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905, per effetto dei rispettivi nuovi ordinamenti del loro personale comprendenti le modificazioni richieste dal Governo.

Digitized by Google

Art. 2.

Per regolare le modalità dell'indicato concorso dello Stato, il Governo del Re è autorizzato a stipulare con le società suddette separate convenzioni, da approvarsi con decreto reale.

Col suddetto decreto sarà provveduto eziandio alla pubblicazione delle tabelle organiche e dei regolamenti pel personale ferroviario.

Art. 3.

Le somme occorrenti per corrispondere alle società il concorso di cui all'art. 1 saranno prelevate dalle quote bimestrali di compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi delle tre indicate reti ferroviarie, prima che ne sia effettuato il versamento nelle tesorerie erariali ai sensi degli articoli 25 per la rete Mediterranea, 28 per la rete Adriatica e 22 per la rete Sicula dei vigenti rispettivi contratti di esercizio, approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 292. N. 292.

LEGGE *portante disposizioni per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1882.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1902, n. 174*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva di mare della classe 1882, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti assegnati alla 1ª categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1880 e 1881 in base all'art. 53 del testo unico delle

Digitized by Google

leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove sieno riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria nella leva del 1903, assumeranno la ferma di due anni se nati nel 1880 e quella di tre anni se nati nel 1881.

Art. 3.

Il ministro della marina potrà, durante l'anno finanziario 1902-903, mandare in congedo anticipato i militari di 1ª categoria del corpo reale equipaggi, appartenenti alle classi 1878 e 1879, dopo che essi abbiano compiuto almeno tre anni di servizio sotto le armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

E. MORIN.

Digitized by Google

N. 293. N. 293.

LEGGE *che autorizza la spesa di lire 200,000 per pagamento di stipendi ed altri assegni a funzionari del genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1902, n. 174*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire duecentomila da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-1902 per provvedere al pagamento degli arretrati di stipendio e di altri assegni dovuti, in seguito a sentenze 22-28 aprile 1899 della corte d'appello di Bologna e 1-15 aprile 1901 della corte d'appello di Perugia, a funzionari del genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 294. N. 294.

LEGGE *che convalida il regio decreto* 10 *settembre* 1895, *numero* 574, *sulle tare per le merci che s'importano dall'estero.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *luglio* 1902, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 10 settembre 1895, n. 574, col quale furono approvate le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, rimanendone convalidata la sua applicazione anche per tutto il tempo anteriore al giorno dell'applicazione della presente legge.

Art. 2.

L'art. 19 delle disposizioni annesse al citato decreto è modificato come segue:

Digitized by Google

« Con decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, possono essere modificate le tare legali per qualsiasi recipiente e per qualunque merce.

« Il decreto reale dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 295. N. 295.

REGIO DECRETO *che autorizza l'emissione di nuove cartoline postali.*

3 luglio 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1902, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Nostri decreti del 6 giugno 1901, n. 255, e del 12 settembre 1901, n. 442, coi quali si provvedeva alla emissione di nuovi tipi di francobolli postali;

Ritenuta l'opportunità di provvedere analogamente anche per le cartoline postali per corrispondenza e pei biglietti postali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

Le cartoline postali per corrispondenza di cui agli articoli 56 e 133 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1901, n. 120, che saranno emesse dal 1° ottobre 1902, porteranno impressa sul francobollo di francatura la Nostra sovrana effigie.

Art. 2.

I biglietti postali, di cui all'art. 62 del regolamento generale predetto, che saranno emessi dal 1° ottobre 1902, porteranno impresso il francobollo di francatura di tipo uguale a quello approvato, pei francobolli postali di corrispondente valore, dal Nostro decreto del 6 giugno 1901, n. 255.

Art. 3.

I tipi di cartoline per corrispondenza e di biglietti postali sino ad oggi in vigore, rimarranno in corso sino al 31 dicembre 1903.

Decorso tal termine dovrà cessarne l'uso, ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali italiani dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1904 dopo di che cesseranno di aver corso legale.

Art. 4.

È riservato all'amministrazione delle poste e dei telegrafi, a sensi dello art. 139 del regolamento approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, di determinare se ed a quale prezzo i biglietti postali e le cartoline ora in vigore, potranno, dopo il 31 dicembre 1904, esser posti in vendita per collezione.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 111. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

T. GALIMBERTI.

Digitized by Google

N. 296. N. 296.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.*

10 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 luglio* 1902, *n.* 172)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 19 giugno 1902, n. 181;

Veduto il Nostro decreto del 29 giugno 1902, n. 281, col quale è approvato il nuovo testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Uditi la corte dei conti, il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unico regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 112. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

della legge sulla riscossione delle imposte dirette

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

della legge sulla riscossione delle imposte dirette

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1.

In ogni decennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per comune o per consorzio di comuni associati e si provvede al conferimento delle medesime.

Nel mese di luglio del penultimo anno del decennio, il prefetto invita le giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il decennio seguente.

Le giunte comunali devono prendere concerti con le giunte degli altri comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i consigli comunali deliberano sulle proposte delle giunte comunali.

I comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Art. 2.

Le deliberazioni dei consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal sindaco al prefetto.

Digitized by Google

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri comuni, il prefetto, formate le proposte, le comunica ai rispettivi consigli comunali affinchè deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il prefetto rimette gli atti al consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta: ed, ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al Ministero delle finanze che promuove l'emanazione dei regi decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti il prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle finanze, alla deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 15 dicembre.

Art. 3.

Entro la seconda metà di dicembre del penultimo anno del decennio o del quinquennio in corso, gli esattori, i quali intendono di essere confermati in carica pel decennio o pel quinquennio successivo, giusta gli art. 3, 12 e 13 della legge, devono presentare regolare istanza al sindaco od al presidente del consorzio.

Art. 4.

Entro la prima metà di gennaio il prefetto convoca i consigli comunali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

Digitized by Google

1° se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dagli esattori ai termini dell'articolo precedente;

2° se, non essendo stata prodotta domanda di conferma o non venendo questa accettata, l'esattoria debba appaltarsi per asta pubblica o sopra terna;

3° sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta, o conferirsi la esattoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;

4° se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i comuni nel medesimo compresi. La facoltà di nominare un tesoriere particolare è limitata al tempo pel quale dura il contratto esattoriale;

5° sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali, e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono deliberati dalla giunta comunale.

Pei consorzi e pei comuni, le cui rappresentanze non trasmettono al prefetto i capitoli speciali, per la sua approvazione, entro il mese di gennaio, avranno valore soltanto i capitoli normali.

Art. 5.

Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli ob-

Digitized by Google

blighi dell'esattore come cassiere del comune, e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai regolamenti ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali si intende affidata all'esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un percettore particolare dai comuni o non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, o non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del corrispettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al comune, delle quote di concorso dovute da altri comuni, dei fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte, tasse ed entrate, e su tutte le altre riscossioni, che siano affidate all'esattore, è fissato in misura unica.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Digitized by Google

Quando il consorzio è formato da due comuni, ciascuna giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante: e, perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 7.

La deliberazione per la conferma dell' esattore in carica, firmata in segno di accettazione dall'esattore stesso, è, a cura del sindaco o del presidente della rappresentanza consorziale, trasmessa entro il 31 gennaio, insieme agli atti relativi, al prefetto, il quale provvede, dopo sentita la giunta provinciale amministrativa.

Trascorso l'anzidetto termine, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede pure sulle altre deliberazioni prese dai consigli comunali e dalle rappresentanze consorziali a senso dell'art. 4: e, quando non sia stata tempestivamente emessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio, entro i limiti fissati dall'art. 3 della legge, nonchè la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossione delle entrate comunali quanto il servizio di cassa.

Art. 8.

Entro la prima metà di febbraio il prefetto comunica all' intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi di concorso pel collocamento delle esattorie.

L'intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli somma ad una rata:

a) delle imposte erariali e delle tasse governative da esigersi colle forme della legge;

Digitized by Google

b) delle sovrimposte, e delle tasse provinciali e comunali, ordinarie e straordinarie;

c) delle tasse, dei contributi e dei proventi di ogni genere a favore dei consorzi speciali e degli altri enti che abbiano dichiarato di volerne affidare la riscossione all'esattore;

la somma corrispondente alle entrate patrimoniali dei comuni, e derminata o dai consigli comunali o dalle rappresentanze consorziali giusta il n. 5 del precedente art. 4 o dal prefetto giusta il precedente art. 7.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano; quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato, ed escluse le somme che per legge non dovranno figurare nei ruoli degli anni successivi.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguìto anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Art. 9.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci e i presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande col certificato del deposito richiesto, per i concorrenti all'asta, dall'art. 7 della legge e determinato in base ai dati forniti dall'intendenza. Questa nomina dai sindaci e dai presidenti si

Digitized by Google

trasmette al prefetto, non più tardi del 30 aprile accompagnata:

a) dal verbale di nomina del consiglio comunale o della rappresentanza consorziale;

b) da una copia dell'avviso di concorso coi relativi certificati di pubblicazione;

c) da tutte le offerte degli aspiranti col certificato del deposito;

d) dalla dichiarazione del nominato, che accetta la nomina per il decennio o per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dalle leggi, regolamenti e decreti sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, sulle polveri, sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica, non che dai capitoli normali e speciali, e obbligasi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall'intendente di finanza.

Il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa dà o rifiuta la propria approvazione alla nomina.

Art. 10.

Trascorso il 30 aprile senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1° luglio l'intendente di finanza, dopo aver fissato, di concerto col prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del comune o dei comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Digitized by Google

Art. 11.

Oltre le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;

b) i titoli dello Stato o da esso garantiti, ammissibili nei depositi d'asta e il prezzo di borsa a cui saranno accettati, desunto dal listino inserito nell' ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune o della provincia o della tesoreria governativa;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali: dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accertarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le

Digitized by Google

indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 12.

Il deposito può farsi in titoli del debito pubblico al portatore, o in danaro, ed anche in buoni del tesoro a lunga scadenza, non che negli altri lavori di cui all'art. 11, lett. *b*.

I titoli e i buoni devono portare unite le cedole non ancora maturate; questi ultimi dovranno altresì portare la girata in bianco.

Art. 13.

L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 14.

A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'art. 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, nè minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Digitized by Google

Art. 15.

L'asta è presieduta dalla giunta comunale, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei componenti di quella o di questa. Vi assistono, in ogni caso un delegato governativo ed il segretario del comune dove si tiene l'asta.

L'intendente designa il delegato governativo ed il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari, salvo rimborso dagli aggiudicatari o dai comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 16.

Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso o il suo mandante, o la persona da dichiararsi, non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'art. 14 della legge, o da leggi speciali. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 17.

Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato, e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'av-

Digitized by Google

viso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 18.

Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la giunta provinciale amministrativa, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare cauzione.

Art. 19.

Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'art. 11

Digitized by Google

della legge, e si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 20.

Quando l'asta sia annullata dal prefetto, si rinnova per intero lo esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'art. 9; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del comune o consorzio, convocata d'urgenza dal prefetto, può elevare la misura dell'aggio, entro il limite del 6 per cento, come può, con l'approvazione del prefetto, modificare i capitoli speciali col toglierví quelle clausole che reputi troppo gravose per lo assuntore e coll'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

Art. 21.

Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i comuni o consorzi, che col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna o conferma, provvede il prefetto ai termini dell'art. 13 della legge, sentita la giunta provinciale amministrativa.

L'aspirante alla nomina di ufficio deve, all'atto della presentazione della offerta, fornire il deposito previsto dall'art. 7 della legge.

Digitized by Google

Avvenuta la nomina di ufficio, i depositi di coloro, le cui offerte non furono accettate, saranno restituiti su semplice ordine del prefetto.

Art. 22.

Quando il comune o consorzio intenda valersi della facoltà, di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge, la relativa deliberazione del consiglio comunale o della rappresentanza consorziale dev'essere presa, rispettivamente, nella sessione ordinaria di primavera o nel mese di maggio del quarto anno del decennio, e trasmessa, non oltre il 5 giugno, al prefetto, il quale deve comunicare la sua risoluzione al comune o consorzio entro il 20 del mese stesso.

La deliberazione approvata dal prefetto è, dal comune o consorzio, notificata all'esattore per mezzo del messo comunale nel termine perentorio fissato dall'art. 3 della legge, e dell'avvenuta notificazione si dà immediata notizia al prefetto.

Entro lo stesso termine, l'esattore, che intende rescindere il contratto allo scadere del primo quinquennio, deve fare analoga notificazione, per mezzo di usciere giudiziario, al comune o consorzio, che ne informa immediatamente il prefetto.

Art. 23.

Per le esattorie non potute conferire di ufficio, il prefetto provvede, nominando, dopo aver sentito l'intendente di finanza, un delegato per la riscossione, in luogo dell'esattore, di tutti i cespiti, che sarebbero affidati all'esattore medesimo, e per il servizio di cassa, quando il comune non abbia un apposito tesoriere.

Art. 24.

A delegati devono essere nominati preferibilmente gl'istituti di credito che siano o siano stati ricevitori provinciali

Digitized by Google

od esattori senza che la loro gestione abbia dato luogo a debiti o controversie.

Potranno essere nominati anche gli impiegati governativi, sì civili che militari a riposo, in disponibilità o in posizione ausiliaria, che siano forniti di un assegno annuo non inferiore a lire 600, e che siano già stati riconosciuti idonei a tale ufficio.

All'uopo, prima che incominci il decennio esattoriale, l'intendente di finanza, assunte le debite informazioni e sentita l'autorità comunale, riconosce i funzionari idonei e dispone la formazione di apposito elenco degli stessi per ogni comune.

Possono, in casi eccezionali o quando non siavi modo di provvedere altrimenti, essere nominati delegati i funzionari governativi in attività di servizio, col consenso dell'amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 25.

Il delegato è retribuito con un compenso percentuale sulle somme versate, colle norme che verranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Ai locali ed ai mobili necessari per l'ufficio del delegato provvede gratuitamente il comune od il consorzio.

Art. 26.

Il delegato alla riscossione risponde delle somme riscosse e di quelle per le quali non avesse proceduto nei modi e termini di legge: e deve eseguire mensilmente il versamento delle somme riscosse al ricevitore provinciale ed al cassiere del comune, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato: e deve osservare le istruzioni che gli venissero date dall'intendenza di finanza.

Digitized by Google

Art. 27.

Il delegato è sottoposto alla vigilanza continua del prefetto, dell'intendente, del sindaco o del presidente del consorzio, che potranno esercitarla per mezzo di funzionari all'uopo designati.

Art. 28.

Alla fine di ogni mese il delegato dovrà rendere a ciascuno degli enti interessati il conto delle riscossioni e dei versamenti.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il delegato renderà il conto della sua gestione per la parte erariale, a norma dell'art. 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quest'ultimo conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al Ministero delle finanze, che lo invia alla corte dei conti pel suo giudizio.

Art. 29.

Il delegato cessa dalle sue funzioni pel collocamento della esattoria; e può essere sempre revocato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 30.

Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria nel corso del periodo decennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del decennio, per modo che la rinnovazione generale dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene prima del 31 agosto, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, prov-

Digitized by Google

vede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti è in sua facoltà di provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene invece dopo il 31 agosto, il prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; ed è in facoltà di lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la giunta provinciale amministrativa.

In caso di morte dell'esattore, il sindaco ne dà immediata notizia al prefetto.

Art. 31.

Perchè possa aver effetto la cessione di una esattoria nel corso del decennio o del quinquennio occorre che il concessionario non si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 14 e 15 della legge o da leggi speciali; che sia intervenuto il consenso del comune o del consorzio; e che la cessione stessa sia approvata dal prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa.

Approvata la cessione, il prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, collo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario, mediante nuovo vincolo colle forme dei successivi articoli 33 e 34.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano pel cessionario dalla data dell'approvazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano posti a carico del cedente per atti della sua gestione, quand'anche fossero accertati dopo la stipulazione del contratto.

Digitized by Google

Art. 32.

L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione della nomina, deve presentare alla giunta del comune, od alla rappresentanza del consorzio, nei modi previsti dalla legge, la cauzione determinata a norma del precedente art. 8.

Art. 33.

La prestazione della cauzione in numerario si prova mediante la polizza, dalla quale risulti che il denaro fu versato alla cassa dei depositi e prestiti a garanzia della gestione della esattoria.

La cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata: mediante deposito, nella cassa dei depositi e prestiti, di cartelle del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza o di altri titoli; ovvero mediante annotazione d'ipoteca da farsi dalla direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, e di altri titoli garentiti, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministero delle finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore alla nomina comunque seguìta, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal prefetto.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei prece-

Digitized by Google

denti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla direzione generale del debito pubblico, o dall'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffici di intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed agli altri titoli garentiti, non che a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo d'ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla direzione generale del debito pubblico od agli uffici di intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione annotati di vincolo e delle polizze di deposito.

Qualora, durante il contratto, i titoli redimibili offerti in cauzione venissero sorteggiati, la cassa depositi e prestiti provvederà alla sostituzione mediante rendita consolidata.

Art. 34.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali storici, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 17 della legge, non che di quelle che potranno essere richieste nei capitoli speciali.

Per gli stabili posti nei comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'esattore dovrà fornire inoltre tutti gli ele-

Digitized by Google

menti per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comunione o pro indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente gli enti interessati contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricati, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla giunta od alla rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione, entro dieci giorni, al prefetto della provincia, dove si trova l'esattoria, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso del comma secondo dell'art. 1951 del codice civile. Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il prefetto, e, nel termine che da questi sarà stabilito, versare la detta somma nella cassa dei depositi e prestiti, al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile.

Art. 35.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da rifarsi in ogni caso ai termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di im-

Digitized by Google

poste dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell' intendente di finanza e degli altri enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; e salvo ben inteso nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 36.

A cura della giunta comunale o della rappresentanza consorziale verrà pubblicato nei comuni compresi nel distretto della esattoria e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunciare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire l'esattoria.

Tale avviso dovrà rimanere affisso nell'albo dei suddetti comuni per lo spazio di otto giorni consecutivi, e dovrà essere poi restituito colla attestazione, per parte del segretario comunale, della seguìta pubblicazione.

Art. 37.

La giunta o la rappresentanza del consorzio, colla maggiore sollecitudine, esamina la cauzione presentata; quando l'accetti, espone in apposito verbale i motivi dell'accettazione, e lo trasmette tosto, con tutti gli atti, al prefetto.

Il prefetto pronunzia sulla idoneità della cauzione stessa,

Digitized by Google

dopo sentita la giunta provinciale amministrativa, anche se l'esattore debba adempire le funzioni di tesoriere comunale.

Quando la giunta, o la rappresentanza del consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente art. 18, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell'art. 18 della legge.

Le spese della perizia, ordinata dalla giunta o dalla rappresentanza consorziale, o dal prefetto, sono a carico dell'esattore ancorchè i risultati di essa confermino il valore, che egli avea attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal prefetto all'avvocatura erariale, ovvero dal comune o dal consorzio, a proprie spese, a persona competente.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termini del predetto art. 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'usciere.

Art. 38.

Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la giunta o la rappresentanza del consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita, o dal comune, o dal consorzio o dal prefetto, la durata dell'appalto,

Digitized by Google

la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, ai regolamenti in vigore per la riscossione della tassa di fabbricazione degli spiriti, ed a quello sul consumo del gas-luce e della energia elettrica, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data, alle parti contraenti, al prefetto per la deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 39.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del comune, e di qualsiasi altro ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Digitized by Google

Art. 40.

Appena risulti regolarmente garantita e costituita la esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali si intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli normali.

Di questa patente devono essere muniti anche il sostituto e il sorvegliante nominati dal prefetto o dal ministro delle finanze nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, nonchè il delegato ed il gestore che possano esser nominati ai termini degli articoli 23 e 58 del presente regolamento.

Art. 41.

Rilasciata la patente, le giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 42.

Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle

Digitized by Google

facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il comune o qualsiasi altro ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Art. 43.

L'esattore nomina uno o più messi scegliendoli, o fra coloro i quali, alla pubblicazione del presente regolamento, siano in servizio presso un'esattoria ed abbiano una attestazione di idoneità da parte del prefetto della provincia, o fra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione secondo le norme che saranno stabilite per decreto reale.

Digitized by Google

L'esattore può destinare alcuni messi per le notificazioni ed altri per le esecuzioni e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti, che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei comuni componenti il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Art. 44.

I messi nominati dagli esattori si approvano dalla giunta comunale o rappresentanza consorziale e si autorizzano dal procuratore del Re.

Ove dalla giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal prefetto a termini dell'art. 98 della legge, salvo al sindaco, o alla giunta comunale, o alla rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere e revocare la data approvazione.

Art. 45.

Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

Digitized by Google

La patente gli è rilasciata dal sindaco, nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli: l'esattore che li abbia ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi; e può dal prefetto essergli inflitta una multa da 50 a 100 lire a favore del comune, salvo ricorso al Ministero delle finanze nel termine di 90 giorni.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni la patente viene restituita al sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. 46.

La intendenza, le giunte comunali o le rappresentanze consorziali, e in genere tutti gli enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni.

Le giunte e rappresentanze predette rinnovano, inoltre, le inscrizioni ipotecarie; quando la cauzione sia data in fabbricati, vigilano altresì che sia mantenuta l'assicurazione contro gli incendi; e richiedono il supplemento di cauzione nei casi, di cui agli ultimi tre commi dell'art. 18 della legge, o in quelli indicati dall'art. 1980 del codice civile.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. I titoli pubblici si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Art. 47.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi,

Digitized by Google

le giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto, perchè provvedia secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 48.

I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dalla intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'uffizio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per 8 giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvennta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 49.

Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Digitized by Google

L'intendenza e il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 50.

I ruoli suppletivi si pubblicano, con le norme dei ruoli principali, nella prima metà di gennaio, di maggio e di settembre.

Il sindaco non più tardi del giorno 16 del mese, in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 51.

I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie, purchè, però, tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali.

Le disposizioni, relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 52.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi gratuitamente dagli esattori ai contribuenti si fanno con modulo da prescriversi dal ministro delle finanze.

Digitized by Google

Le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi e nei ruoli speciali di sovrimposte sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 53.

I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del comune.

Quando l'esattore si reca nei comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'art. 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Art. 54.

Il contribuente, debitore per più specie di imposte, può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal ministro delle finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le

Digitized by Google

quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Le cedole del debito pubblico non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta cioè la ritenuta per la imposta sulla ricchezza mobile, quando vi sono soggette, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 55.

Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'art. 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al comune o tenere a disposizione di esso, nel termine indicato dall'art. 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 56

Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; quando questa non sia conosciuta, si notificano al suo domicilio; e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune, che è sede della esattoria od in uno dei comuni del distretto della esattoria consorziale, ovvero siano in altro comune che risulti dal ruolo.

Digitized by Google

Si pubblicano alla casa del comune sede della esattoria le cartelle pei contribuenti non rinvenuti nel comune stesso nè in alcun altro dei comuni del distretto della esattoria consorziale; ed alla casa del comune, che sia indicato nel ruolo, quelle pei contribuenti non rinvenuti nel comune medesimo.

Le stesse norme si osservano per la notificazione dell'avviso di mora.

Della notificazione delle cartelle e degli avvisi di mora si fa constare mediante dichiarazione del messo sopra appositi elenchi di contribuenti, confermata da analoga dichiarazione del sindaco quando la notificazione sia seguita per affissione della cartella o dell'avviso all'albo pretorio.

Alla notificazione delle cartelle e degli avvisi in comuni estranei al distretto della esattoria si procede mediante delegazione all'esattore del comune, nel quale la notificazione deve avvenire.

A tergo degli avvisi deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Art. 57.

La decadenza di un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può ritardarsi oltre 60 giorni dalla notificazione della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione, ma non può mai essere pronunziata quando sia scaduta qualche rata d'imposta e prima che sia decorso il termine di dodici giorni dalla scadenza, fissato dall'art. 80 della legge.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza,

Digitized by Google

deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza), prima che segua il riappalto della esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Art. 58.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale abbandoni l'ufficio senza lasciare un collettore, si provvede alla gestione della esattoria o della ricevitoria per mezzo di uno speciale sostituto e, ove del caso, alla rescissione del contratto.

Il sostituto all'esattore è nominato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, colle forme di cui all'art. 15 della legge. Il sostituto al ricevitore è nominato dal ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri enti interessati, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del consorzio mediante manifesto, il cui modello sarà stabilito dall'amministrazione finanziaria, di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Digitized by Google

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'intendente propone al prefetto la nomina di un gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione del servizio per parte del nuovo esattore ai termini dell'art. 23 e seguenti.

Per la retribuzione del gestore provvisorio sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 25.

Appena sia provvisto della patente indicata all'art. 40, il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del consorzio, dopo adempite le prescrizioni dell'art. 41, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al comune e al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'intentenza di finanza.

Art. 59.

Se l'esattore lascia debito, spetta così al ricevitore come al comune di riscuotere, anche prima che sia compiuta la vendita della cauzione, le quote scadute durante la gestione dell'esattore predetto e ancora dovute dai contribuenti, salvo a depositare le somme, che si vengano riscuotendo, nella cassa dei depositi e prestiti.

Digitized by Google

Di tali riscossioni il ricevitore ed il comune possono incaricare il gestore, nominato come all'articolo precedente, o l'esattore in carica, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od all'esattore in carica, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute.

L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Se il debito non possa essere saldato col prodotto della vendita della cauzione, il ricevitore o il comune potrà provocare l'assegnazione, a proprio favore, dei residui riscossi, che abbiano conservato la natura d'imposte, e che come tali siano di sua esclusiva pertinenza, e la distribuzione, in proporzione dei crediti, dei residui riscossi, che siano da considerare come crediti privati del decaduto esattore.

Art. 60.

L'esattore, o il gestore provvisorio, incaricato della riscossione dei residui, deve eseguire gli atti pel recupero delle relative quote, nei modi e termini di legge, e deve altresì versare le somme riscosse alla fine di ogni mese, e presentare all'agenzia le documentate domande di discarico per devoluzione o per inesigibilità nel termine perentorio di dieci mesi dalla consegna degli elenchi dei residui o dei ruoli.

Per ciò che riguarda la documentazione di tali domande di discarico e la decisione in sede amministrativa, sulla loro ammissibilità, valgono le norme e i termini stabiliti per le domande di rimborso per devoluzione o per inesigibilità; ma l'esattore è dispensato dal provare di avere ripetuta la esecuzione mobiliare, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 110 del presente regolamento.

Digitized by Google

Ove l'intendenza ammetta il discarico di residui d'imposta, pei quali si verificò devoluzione allo Stato, provvede anche al pagamento del relativo prezzo di devoluzione a favore del ricevitore provinciale, nel cui interesse fu eseguita la riscossione, o al deposito del prezzo stesso nei casi di cui all'articolo 56 della legge.

Nel termine di dodici mesi dalla consegna degli elenchi o dei ruoli, l'esattore dei residui deve rendere il conto al comune o al ricevitore provinciale colla dimostrazione delle somme riscosse e versate e delle domande di discarico presentate per inesigibilità o per devoluzione.

Quando l'esattore dei residui non versi le somme riscosse, o non giustifichi la inesigibilità di quelle non riscosse, o non renda il conto nei congrui casi e nei modi e termini stabiliti, è responsabile verso il ricevitore provinciale o il comune, i quali possono, senz'altro, procedere alla esecuzione contro di lui, salvo all'esattore il ricorso alle competenti autorità.

Art. 61.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente art. 59 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale, od il comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 62.

Le rate d'imposte e di tasse scadute e non riscosse durante l'esercizio del delegato o del gestore nominati a mente degli articoli 23 e 58 e durante la vacanza della esattoria, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate

Digitized by Google

uguali, insieme con le tre rate più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi la durata del contratto di esso esattore.

Tale rateazione, che sarà concessa pure ai contribuenti, verrà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente art. 90.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore con la consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore, quando si tratti di esattorie rimaste vacanti alla fine del decennio precedente, è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione di esse i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente art. 121.

Il nuovo esattore deve anche procedere, coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione, contro il delegato o il gestore per le somme riscosse e non versate e per quelle dai medesimi non giustificate come inesigibili.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Capitolo I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 63.

L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'art. 56, ed in difetto al sindaco.

Digitized by Google

Se il sindaco conosce in quale comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale: e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore è trasmesso, ai termini e con le comminatorie dell'art. 35 della legge, al sindaco, che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Art. 64.

Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del codice di procedura civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato col regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento, e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto,

Digitized by Google

Art. 65.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'art. 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 66.

I segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione del procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal delegato o gestore provvisorio, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Ha però diritto, nei congrui casi, ai compensi stabiliti dall'art. 48 del regolamento 19 settembre 1899 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che gli saranno soddisfatti col prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, dopo prelevato il credito dell'esattore per imposte, sovrimposte, tasse, multe e spese.

Quando il valore dei mobili non sia sufficiente per pagare anche i detti compensi, essi staranno a carico del comune.

Art. 67.

L'esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall'art. 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente, anche in caso d'irreperibilità dei contribuenti.

Digitized by Google

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili o immobili o crediti: indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati; e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

Fermo il disposto dell'art. 110, ultimo comma, l'agente può, prima della scadenza di qualunque rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido, se non porta la firma del rappresentante l'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle provincie, dei comuni e di altri enti morali, le quali siano da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'amministrazione cui dette tasse profittano.

Capitolo II.

Dell'esecuzione sugl' immobili.

Art. 68.

Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'art. 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col

Digitized by Google

multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'art. 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 69.

L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 70.

Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore entro 15 giorni una nota regolare in carta libera

Digitized by Google

di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Nello stesso termine dovrà pure rilasciargli l'elenco dei creditori ipotecari di cui nell'art. 47 della legge.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente ai termini dell'art. 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questa l'avviso d'asta nei modi previsti dall'art. 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 71.

Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore è in obbligo di espropriare anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

Art. 72.

Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita in tutti i casi ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo, affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'art. 663 del codice di procedura civile.

Digitized by Google

Art. 73.

L'esattore ha diritto di ottenere dalla amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito a termini dell'art. 54 della legge entro tre mesi a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'art. 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla cassa dei depositi e prestiti la somma da essa dovuta.

Nel credito dell'esattore, da stabilirsi a termini del detto art. 54, non sono comprese nè le multe, nè le spese di esecuzione.

Art. 74.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento di incanto, l'esattore deve nel termine di otto giorni informarne l'agente delle imposte, cui trasmetterà in pari tempo tutti gli atti della procedura mobiliare ed immobiliare.

L'agente verifica innanzi tutto se la imposta, per la quale l'esattore ha proceduto sia, per qualsiasi causa, indebita, e, nel caso affermativo, fa le relative proposte di sgravio.

Qualora l'imposta non sia indebita, l'agente indaga, anche, ove occorra, con verifiche locali, se concorrano circostanze speciali per le quali possa prevedersi la deserzione del terzo incanto e fa in relazione le sue motivate proposte all'intendente non oltre il trentesimo giorno da quello del ricevimento degli atti.

L'intendente di finanza, esaminate ed accertate le cose, decide se debba o meno aver luogo il terzo esperimento di incanto e fa pervenire all'esattore l'ordine relativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'esperimento medesimo.

Digitized by Google

Qualora dall'intendente sia disposta la prosecuzione dell'asta, l'esattore dovrà provvedere perchè abbia corso ulteriore la procedura nei modi stabiliti dall'art. 54 della legge.

In caso diverso, potrà l'esattore chiedere il rimborso a titolo di inesigibilità delle imposte e sovrimposte per le quali ha proceduto, ed in merito alla relativa domanda sarà provveduto nei modi e giusta le norme stabilite pei rimborsi della specie dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 75.

L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'agenzia entro otto giorni dalla deserzione del 3° esperimento d'asta la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia pure in carta libera, rilasciata dal cancelliere della pretura, del verbale del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, non oltre il novembre dell'anno successivo a quello in cui avvenne la pubblicazione del ruolo.

Se l'intendenza, ricevuta dall'esattore la domanda, riconosce che la procedura tenuta sia irregolare, rifiuta la devoluzione. In caso diverso l'accetta e provvede al rimborso.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei comuni, provincie o di altri enti morali od anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'im-

Digitized by Google

posta erariale, gl'immobili, che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'ente creditore.

Art. 76.

Le partite rifiutate sono, coi motivi del rifiuto, notificate all'esattore, il quale può, entro novanta giorni, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Capitolo III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra mobili e sopra gli immobili.

Art. 77.

Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

A tale effetto, quest'ultimo si rivolge all'agente delle imposte dal quale dipende, che ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, ritirandone ricevuta.

Quando l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo di agenzia del richiedente, la delegazione gli è fatta pervenire, dall'agente dal quale dipende il richiedente, per mezzo dell'agente dell'altro circolo, al quale spetterà di ritirarne ricevuta da farsi recapitare all'esattore richiedente per mezzo del proprio agente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del

Digitized by Google

ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e dalla prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 31 della legge.

Art. 78.

L'esattore richiesto deve, previa nuova notificazione dell'avviso di mora ai sensi dell'art. 55, procedere agli atti esecutivi a termini di legge, e trasmettere all'esattore richiedente: o le somme riscosse, entro dieci giorni da quello della riscossione, ovvero, nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'art. 74.

Non ha diritto a rifusione, da parte del richiedente, delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso d'insufficiente o mancata esecuzione, nè ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'art. 37 della legge.

In caso d'inadempimento è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere alla esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui questo ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richedere al ministro delle finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Digitized by Google

Art. 79.

Il sindaco, che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 80.

La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovraimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi, in base alla tabella approvata con decreto ministeriale a termini dell'art. 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini dell'art. 70 della legge, l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del sclo credito principale, ma in tal caso deve proseguire gli atti per il ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 81.

L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciare loro la quietanza del correspettivo pagato in conformità dell'art. 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Digitized by Google

Art. 82.

Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili o di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'articolo 68 della legge.

Art. 83.

Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge (testo unico) 29 giugno 1902 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguìto pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno del biennio di cui all'art. 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi, il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, o rinnovare il pignoramento.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 84.

Entro il mese di gennaio dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i ricevitori, i quali intendano di essere confermati in carica pel

Digitized by Google

decennio successivo giusta l'art. 77 della legge, devono presentare regolare istanza al presidente della deputazione provinciale.

Art. 85.

Nel mese di febbraio i consigli provinciali deliberano:

1° se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dal ricevitore provinciale ai termini dell'articolo precedente;

2° se, non essendo stata prodotta domanda di conferma, o non essendo questa accettata, l'appalto della ricevitoria debba aver luogo col sistema dell'asta o della terna;

3° sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;

4° sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'art. 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 marzo il ministro approva i capitoli speciali delle ricevitorie.

Art. 86.

Per la compilazione e pubblicazione degli avvisi d'appalto l'intendente di finanza comunica al prefetto, non oltre il 20 marzo, l'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale.

Digitized by Google

Art. 87.

La deliberazione di conferma del ricevitore in carica, debitamente firmata da lui in segno di accettazione, è, a cura del presidente della deputazione provinciale, trasmessa entro il mese di marzo al Ministero delle finanze per la necessaria approvazione.

Art. 88.

Dentro il mese di maggio i consigli provinciali procedono alle nomime dei ricevitori per terna.

Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

La deputazione o il consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede di ufficio il ministro delle finanze, secondo l'art. 77 della legge.

Il ricevitore, che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo, voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori: e deve darne notizia all'intendente di finanza, alla deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Art. 89.

Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto,

Digitized by Google

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore: degli altri quattro, uno è trasmesso dal prefetto alla deputazione provinciale, e tre all'intendente, che ne invia due al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal ministro delle finanze.

Art. 90.

L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso così per le esattorie non collocate e gestite ai termini degli articoli 23 e seguenti, come per quelle che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui la immissione in possesso del nuovo esattore, tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza della esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del delegato e del gestore. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate nell'art. 62, tenuto conto delle somme che abbia anticipate.

Digitized by Google

Per le esattorie non collocate ed affidate ad un delegato, il ricevitore verserà le somme pagategli dallo stesso.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza della esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore provvisorio, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 91.

L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla giunta comunale, o, nel caso di consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la giunta comunale o il presidente del consorzio ne riferisce al prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81 della legge stessa.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede, nel caso d'inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 92.

L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni, per ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'art. 31 della legge.

Digitized by Google

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

Salvo la facoltà di cui all'art. 59 del presente regolamento, la vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 93.

Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'articolo 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'intendente e il ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della esattoria.

Agli effetti dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dallo esattore.

Art. 94.

Le norme stabilite dai precedenti articoli 92 e 93 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Digitized by Google

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal Ministero delle finanze (direzione generale delle imposte), e registrate alla corte dei conti.

Art. 95.

L'intendente di finanza informa il prefetto od il Ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il Ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 96.

Il sorvegliante, nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari e tutte le carte dell'esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può in verun caso sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla ricevitoria, ed alle casse degli enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili della esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Digitized by Google

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'art. 62 della legge e dell'art. 79 di questo regolamento.

Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri della esattoria.

Art. 97.

Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fideiussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il prefetto, sulla proposta dei comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle finanze, sentito il prefetto e l'intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Capitolo I.

Degli sgravi e rimborsi.

Art. 98.

In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia e del comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dell'intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione, e, per l'imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Quando lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, l'agente, contemporaneamente all'invio della relativa proposta e liquidazione alla intendenza di finanza, ordina all'esattore di sospendere la riscossione della imposta corrispondente per l'ammontare della parte rimasta a scadere e gli concede la tolleranza per la stessa somma.

Digitized by Google

Inoltre ne avvisa l'intendente di finanza con elenco descrittivo delle tolleranze da compilarsi per comune.

L'intendente di finanza alla sua volta riassume per comuni gli elenchi delle tolleranze ricevuti dalle agenzie e trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, concedendogli la tolleranza per l'ammontare complessivo di esso.

Art. 99.

L'intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dello elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori o inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

I decreti di sgravio emessi in seguito a reclami collettivi possono essere anche notificati mediante elenchi da affiggersi all'albo comunale per la durata di 8 giorni.

Art. 100.

L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per comune.

Digitized by Google

L'esattore restituisce un esemplare all'agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro per 15 giorni consecutivi nell'ufficio di esattoria.

Gli elenchi, muniti del certificato del sindaco per la eseguita affissione, sono inviati al ricevitore provinciale dall'esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, la eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per la esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 101.

Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale, l'esattore deve presentare alla intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

A tale distinta dovranno andare unite le quietanze rilasciate dai singoli contribuenti.

Parimente dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'art. 99 del presente regolamento.

Digitized by Google

Art. 102.

Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare e continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 103.

Il ricevitore provinciale, per l'ammontare complessivo della imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno e gli altri alla intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per la imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art 104.

L'intendenza di finanza, fatte le verificazioni riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente per ciascuna imposta e per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

La intendenza, inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti, i fogli di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo comune, e un foglio unico di liquidazione delle somme

Digitized by Google

a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo d'imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i comuni e al ricevitore la liquidazione per la provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciale.

Art. 105.

L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica, tanto per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo, quanto per quelle compreso nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, giusta il disposto degli articoli precedenti e in conformità alle istruzioni che saranno emanate.

Parimenti con istruzioni ministeriali saranno dettate le norme per l'esecuzione dei rimborsi che dovessero eseguirsi dai delegati esattoriali e dai gestori provvisori.

Art. 106.

I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoti 99 e 101, possono recarsi personalmente all'agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni: ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i comuni, sarà loro ricordata siffatta facoltà.

L'agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sulle distinte degli sgravi presentate dall'esattore ai termini dell'art. 101 e sulle quietanze annesse alle distinte medesime, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Digitized by Google

Art. 107.

Nei primi quattro mesi di ciascun anno l'esattore dà la dimostrazione degli sgravi non eseguiti nel corso dell'anno precedente e ne versa l'importo in tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di richiedere all'intendenza di finanza il pagamento diretto, se ed in quanto non siasi verificata prescrizione.

La cauzione dell'esattore non potrà essere svincolata se non quando risulti dell'avvenuto integrale versamento dell'importo di tutti i rimborsi ordinati e non eseguiti durante la sua gestione.

Art. 108.

Per ogni caso d'inadempimento, non giustificato, dei decreti di sgravio, l'esattore, sulla proposta dell'intendente di finanza, è assoggettato dal prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze entro 90 giorni, alla multa, a favore dello Stato, dal doppio al decuplo della somma portata da ciascun decreto di sgravio; e ciò senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 109.

L'intendente di finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'art. 365 del vigente regolamento di contabilità dello Stato; e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Digitized by Google

Art. 110.

Il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e comune.

L'esattore, che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore della provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè:

a) un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) l'avviso speciale di cui all'art. 31 della legge;

c) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'art. 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

d) la dichiarazione del sindaco di non essere a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto dei beni mobili ed immobili, l'esattore, che dimandi rimborso di quote d'imposta, in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

e) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

f) un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

Digitized by Google

g) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

h) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del comune, occorre inoltre sia data la prova dell'intimazione dell'avviso di mora e del pignoramento negativo ivi avvenuti ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria, giusta l'art. 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima, salvo il disposto dell'art. 67, terzo comma.

Art. 111.

L'esattore, prima di ottenere il rimborso, a senso dell'art. 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 di essa, e, nei casi previsti, dare le prove di avere proceduto ai termini dell'art. 65 della medesima.

Digitized by Google

Art. 112.

Per i contribuenti irreperibili, l'esattore, oltre al verbale di infruttuosa esecuzione di cui all'art. 67 ed oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato di cui alla lettera *a* del precedente art. 110, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che risultino da raccolte informazioni.

È applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente art. 110.

Art. 113.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio.

Art. 114.

Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui nei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità o insolvibilità del con-

Digitized by Google

tribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con provvedimenti che riassumono per imposta o per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali provvedimenti sono partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'intendenza le domande, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prendere nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi a suo tempo la data del provvedimento di rimborso.

Art. 115.

In base al provvedimento di rimborso, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Per le somme a debito dello Stato, egli provvede con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del comune e della provincia l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che, dopo approvata, la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Digitized by Google

Art. 116.

Decorsi i due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto motivato.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 117.

Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può entro novanta giorni ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

La notificazione dei provvedimenti così dell'intendenza, come del Ministero si esegue o dal messo comunale che ne fa referto con atto datato e firmato da lui e dall'esattore, o mediante consegna alla persona dell'esattore, contro ricevuta debitamente datata, di un esemplare della domanda coi documenti relativi alle partite rifiutate.

Contro il provvedimento del Ministero non sono ammessi nè ulteriori richiami in via amministrativa, nè riproduzioni di atti al Ministero.

Art. 118.

Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite o inesigibili sui ruoli delle tasse dei comuni, delle provincie o di altri enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere la domanda alle amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Digitized by Google

Art. 119.

Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'articolo 89 della legge, deve provare di aver agito nei termini dell'art. 87 della legge stessa sulla cauzione e sui beni tutti di lui compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate. I detti termini decorrono, per l'esecuzione sulla cauzione, dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, e per l'esecuzione sugli altri beni dell'esattore, dal giorno in cui fu portata a compimento la vendita della cauzione.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore decade dal diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'art. 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nel giorno successivo al prefetto per gli effetti dell'art. 96 della legge stessa.

Capitolo II.

Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.

Art. 120.

L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Digitized by Google

Art. 121.

Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune e dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dai capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 122.

L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Non è dovuto aggio tanto sulle somme rimborsate per indebito e per inesigibilità all'esattore, quanto su quelle sgravate ai contribuenti, tranne che sulle somme, delle quali sia ordinata la restituzione, a seguito di reclami collettivi in causa d'infortuni in quei compartimenti catastali nei quali questi danno luogo ad abbuoni d'imposta.

Art. 123.

L'imposta erariale dovuta al demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi e complementari in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Digitized by Google

Questa disposizione non è però applicabile agli immobili dello Stato temporaneamente ceduti e pei quali, per speciali convenzioni, le relative imposte debbono stare a carico del concessionario. Nei detti immobili vanno compresi quelli che costituiscono le linee ferroviarie consegnate alle società delle reti adriatica, mediterranea e sicula, le cui imposte debbono essere comprese nei ruoli e pagate dalle società come qualunque altro contribuente.

Le sovrimposte provinciali e comunali dovute dal demanio sono invece comprese e liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione. Per le anzidette sovrimposte le agenzie, mentre formano i ruoli principali e suppletivi, compilano per ogni ruolo una distinta di tutti gli articoli dovuti dal demanio e la rimettono all'intendenza di finanza a corredo del relativo ruolo.

In base agli avuti ruoli l'intendenza accerta la regolarità delle distinte e ne riporta i risultati in un riepilogo compilato per intiero in quattro esemplari, di cui ne spedisce subito uno alla direzione generale del demanio e un secondo al ricevitore provinciale. Un terzo esemplare trasmette poi alla corte dei conti insieme coi documenti che giustificano il pagamento della prima rata, trattenendo infine il quarto per uso proprio.

Per le suddette sovrimposte l'esattore, appena ricevuti i ruoli, compila in doppio originale l'elenco o cartella di tutti gli articoli intestati al demanio e lo rimette direttamente all'intendenza di finanza. Questa, fatti i debiti riscontri con le corrispondenti distinte dell'agenzia, rimanda approvato un esemplare dell'elenco all'esattore. In conformità di questo elenco l'esattore, prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, forma, in doppio, una nota delle somme dovute dal demanio in saldo della rata stessa e per l'importo

Digitized by Google

totale della medesima emette una sola quietanza in favore dell'amministrazione del demanio.

Poscia l'esattore rimette le due note e la quietanza al ricevitore principale che, previo confronto col riepilogo, le accetta come denaro in conto versamenti della rata che sta per scadere, per imposta erariale e per sovrimposte provinciali, e ne rilascia al medesimo corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, forma, in doppio originale, un riassunto delle suddette note e delle relative quietanze esattoriali, e rimette il tutto all'intendenza di finanza, la quale, fatti i debiti riscontri con gli elenchi esattoriali, provvede al rimborso dell'ammontare del riassunto con buoni a carico dei competenti capitoli del bilancio del Ministero delle finanze.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte gli esattori ed il ricevitore provinciale non potranno mai pretendere multe nè spese a carico dell'amministrazione demaniale.

Capitolo III.

Della competenza amministrativa.

Art. 124.

L'esattore richiesto delle sue deduzioni, nei casi di ricorso previsti dall'art. 72 della legge, deve presentarle entro il termine di quindici giorni; altrimenti il prefetto decide anche senza di esse.

I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'art. 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'art. 72 della legge medesima.

Digitized by Google

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'art. 100 della legge debbono essere presentati al Ministero delle finanze (direzione generale delle imposte), nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle giunte dei singoli comuni.

Capitolo IV.

Del riscontro della corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.

Art. 125.

I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla deputazione provinciale e all'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 126.

La ragioneria dell'intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla direzione generale

Digitized by Google

delle imposte dirette e a quella del tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 127.

Sono trasmessi alla corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalle deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 128.

L'esattore, che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a termini dell'art. 282 della legge comunale e provinciale (testo unico) in data 4 maggio 1898, n. 164; e, quando più comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine l'esattore, che non abbia il servizio di tesoreria, rende a ciascun comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali.

L'esattore rende inoltre alla provincia il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai

Digitized by Google

ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Art. 129.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'art. 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la deputazione provinciale, lo manda al ministro delle finanze, il quale lo invia alla corte dei conti, per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 130.

La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza, la deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro ente interessato.

Digitized by Google

Il consiglio comunale o la rappresentanza consorziale, che dovrà interpellare i consigli dei rispettivi comuni, autorizza con apposita deliberazione lo svincolo della cauzione.

Tale deliberazione è sottoposta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Indi il prefetto emette motivato decreto, che sarà il documento necessario e sufficiente per la restituzione del deposito cauzionale, o per la cancellazione dei vincoli apposti su titoli o delle inscrizioni ipotecarie su immobili.

Art. 131.

La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del ministro delle finanze, sentita la deputazione provinciale.

TITOLO VII.

Disposizione transitoria.

Art. 132.

Per le operazioni di conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali agli effetti del decennio 1903-1912, i termini indicati agli articoli 3 e 84, 4 e 7 e 85 e 87, e 9 e 88 del presente regolamento, per la presentazione delle domande di conferma da parte degli attuali esattori e ricevitori, per le deliberazioni dei consigli comunali o delle rappresentanze consorziali o delle giunte municipali e dei consigli provinciali o delle deputazioni provinciali, e per le no-

Digitized by Google

mine sopra terne, sono fissati rispettivamente al 15 luglio, 30 luglio e 25 agosto 1902.

Entro i termini indicati nel precedente comma gli esattori e i ricevitori provinciali, che abbiano già presentata domanda di conferma, dovranno dichiarare, qualora lo credano, di persistere in essa, e i consigli comunali o le rappresentanze consorziali e i consigli provinciali, che abbiano già deliberato sulle domande di conferma, debbono nuovamente deliberare sulle dichiarazioni di persistenza.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

Digitized by Google

N. 297. N. 297.

LEGGE *che stabilisce in lire 48,000,000 la spesa da erogarsi nel decennio 1903-904-1912-913 per la sistemazione delle strade nazionali e provinciali dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 28 *luglio* 1902, *n.* 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la costruzione delle strade nazionali e provinciali dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333, la spesa da erogarsi, nel decennio 1903-904, 1912-913, è stabilita in lire 48,000,000, giusta la tabella annessa alla presente legge.

Tale somma verrà inscritta nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici nella misura seguente:

Digitized by Google

Esercizio	1903-904	. . L.	4,300,000
»	1904-905	. . »	4,300,000
»	1905-906	. . »	4,300,000
»	1906-907	. . »	4,800,000
»	1907-908	. . »	6,300,000
»	1908-909	. . »	4,800,000
»	1909-910	. . »	4,800,000
»	1910-911	. . »	4,800,000
»	1911-912	. . »	4,800,000
»	1912-913	. . »	4,800,000
		L.	48,000,000

Art. 2.

Il contributo delle provincie, per la esecuzione delle opere contemplate nella presente legge, sarà, indistintamente, corrisposto in quattordici annualità eguali posticipate, a norma dell'art. 4, e in venti annualità per quelle provincie, che hanno ecceduto il limite legale della sovrimposta provinciale.

Sono estese alle dette annualità le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

Art. 3.

Il Governo, prima di procedere all'appalto dei lavori di ciascun tronco o tratto stradale, dovrà accertarsi che le provincie abbiano assunto impegno d'inscrivere in bilancio, a cominciare dall'anno immediatamente successivo, le loro quote

Digitized by Google

quattordicesimali, calcolando il contributo sulla spesa prevista dal progetto, che serve di base all'appalto.

Siffatto accertamento non occorrerà per gli appalti dei lavori addizionali e di completamento.

Art. 4.

Nel luglio di ogni anno, il Governo comunicherà alle amministrazioni provinciali interessate l'ammontare dei pagamenti eseguiti, per ciascun tronco o tratto stradale, nello scaduto esercizio finanziario.

Le provincie verseranno nelle casse dello Stato la propria quota di concorso, in quattordici rate eguali, decorrenti dall'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

Art. 5.

Le somme assegnate per ciascuna delle strade provinciali contemplate nell'annessa tabella, che non potessero impegnarsi per difetto di corrispondenti stanziamenti da parte delle provincie, o per assunzione diretta dalle provincie stesse delle rispettive costruzioni, potranno essere devolute, con la legge del bilancio, alla esecuzione di altre opere stradali contemplate dalla presente legge e, con preferenza, di quelle da costruire nella provincia medesima.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 2 e 4 saranno applicabili a tutti i pagamenti riferibili ad impegni assunti o da assumere dopo il 30 giugno 1901, per opere stradali provinciali, anche

Digitized by Google

se non contemplate nella presente legge. Del pari, le disposizioni dell'art. 3 saranno applicabili agli appalti di lavori, ai quali si procederà con fondi autorizzati da leggi anteriori alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo pel Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

TABELLA

della spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913 per costruzioni stradali straordinarie.

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-13
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Strade nazionali. (Legge 27 giugno 1869, n. 5147).	
Potenza	58	Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la nazionale delle Calabrie, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione).	300,000
		(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco II).	
Catanzaro	16 (ora nazionale n. 65)	Deviazione del tratto fra il Passo di Monterosso e il ponte Abate.	600,000
Torino	33 (ora nazionali numeri 22 e 23)	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande S. Bernardo.	300,000
		Strade provinciali. (Legge 30 maggio 1875, n. 2521).	
Teramo	2	Strada per Bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli.	812,000
		Da riportarsi.	2,012,000

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	2,012,000
Catanzaro	6	Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia.	113,600
Id.	7	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62), presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61, presso Santa Severina.	1,362,200
Cosenza	8	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati.	450,000
Salerno	10	Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri.	100,000
Campobasso	13	Strada da Petrella, per Palata alla ferrovia.	300,000
Id.	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca.	100,000
Id.	15	Strada lungo la Valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro.	400,000
Teramo	16	Strada di Capestrano, per Forca di Penne, alla provinciale Chieti-Teramo.	160,800
Potenza	21	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo.	748,000
		Da riportarsi.	5,746,600

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	5,746,600
Reggio Calabria	22	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi.	428,800
Catanzaro	23	Strada da Chiaravalle a Guardavalle.	2,200,000
Id.	25	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea.	578,400
Cosenza	28	Strada da Mormanno, per Papasidero a Scalea.	200,000
Id.	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.	2,084,000
Potenza	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.	1,772,700
Campobasso	39	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo-Sannitica.	923,200
Id.	40	Strada da Pietracatella a Campo Marino.	1,316,800
Messina	53	Strada da Capo d'Orlando, per Santa Domenica, a Randazzo.	400,000
Potenza	55	Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale.	2,150,000
		(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III).	
Arezzo	23	Strada da Sarsina, per la Valle del Savio, a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano.	180,000
		Da riportarsi.	17,980,500

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	17,980,500
Firenze	23	Strada da Sarsina per la Valle del Savio, a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano.	264,000
Arezzo	24	Strada dalla provinciale Tebro-Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Meleto in provincia di Pesaro.	226,200
Benevento	34	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, fra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Fojano presso il Casone Cocca.	120,000
Campobasso	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro.	440,000
Id.	73	Strada dalla provinciale Garibaldi al piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castelbottaccio e Lupara a Larino e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardalfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata.	230,000
Id.	74	Diramazione della strada provinciale n. 73, per Bagnoli, Civitanova del Sannio, alla strada provinciale Aquilonia, nei pressi di Pescolanciano.	525,000
Caserta	76	Strada da Piedimonte d'Alife, pel Matese, a raggiungere la nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo.	616,000
		Da riportarsi.	20,401,700

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1904-903 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	20,401,700
Chieti	77	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento.	540,600
Campobasso	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale, n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521), presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio, per un tratto della strada comunale da Montefalcone a S. Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chienti.	435,000
Chieti	97	Strada da sotto Atessa all'Istonia, presso S. Barnaba di San Buono.	360,000
Id.	98	Prolungamento della provinciale di Valsinello, da Guilmi all'innesto della Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio.	760,000
Id.	101	Collegamento della provinciale Istonia colla Trignina attraverso la Sella del convento di Palmoli.	198,400
Cosenza	112	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano.	800,000
Potenza	117	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara.	400,000
		Da riportarsi.	23,895,700

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	23,895,700
Cosenza	118	Strada litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro.	970,000
Firenze	127	Strada da Altopascio a Bientina, con diramazione alla provinciale del Tiglio.	65,000
Potenza	154	Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni, verso Bernalda e Genosa in Terra d'Otranto.	1,054,000
Messina	165	Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi d'Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia, alla provinciale Patti-Randazzo,	2,100,000
Id.	166	Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari.	900,000
Potenza	209	Strada dalla nazionale dell' Agri, per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento.	296,000
Id.	211	Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all' incontro della provinciale proposta verso Genosa.	263,200
Id.	212	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant'Angelo le Fratte, alla stazione di Romagnano.	338,500
Id.	213	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria.	180,000
		Da riportarsi.	30,062,400

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	30,062,400
Potenza	214	Prolungamento della Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo, verso Armento.	189,600
Salerno	216	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula alla Brienza-Montemurro.	338,000
Id.	225	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggero a Torre Orsaia, ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario.	288,000
Siracusa	233	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse.	272,000
		Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521.	400,000
		Concorso dello Stato per le strade provinciali di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, numero 2521; e nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente.	12,250,000
		Spese impreviste per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	2,000,000
		Da riportarsi.	45,800,000

Digitized by Google

PROVINCIA	OPERA STRADALE		SPESA da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	DESIGNAZIONE	
		Riporto.	45,800,000
		Indennità di trasferta e assegni mensili al personale del genio civile ed al personale straordinario addetto alle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. Compensi e rimunerazioni per maggiori servizi resi nell'interesse delle dette costruzioni.	2,200,000
		TOTALE.	48,000,000

Visto, d'ordine di S. M.
Il presidente del Consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 298. N. 298.

LEGGE *che autorizza la spesa di lire* 650,000 *per riparare ai danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane del secondo semestre* 1901.

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *luglio* 1902, *n.* 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire seicentocinquantamila (L. 650,000) da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di riparare ai danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901.

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa di lire cinquecentottantacinquemila (L. 585,000) per sussidiare le provincie, i comuni ed i

Digitized by Google

consorzî pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 3.

I sussidi di cui all'art. 2 saranno concessi alle provincie nella misura di un quinto, e ai comuni e consorzi in ragione di un quarto sulla spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

Art. 4.

La ripartizione delle spese di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è determinata dalla tabella annessa.

Art. 5.

Le domande pel conseguimento dei sussidi di cui alla presente legge dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data della pubblicazione della legge stessa.

Art. 6.

Sono estese ai consorzi di comuni ed ai comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, le disposizioni dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

Art. 7.

Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, e alle opere di difesa di proprietà privata e consorziale le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

Digitized by Google

Art. 8.

La somma da inscriversi per la durata di 35 anni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio in dipendenza dell'art. 12 della citata legge da erogarsi agli effetti degli articoli 6 e 7 della presente legge, sarà aumentata di lire centocinquantamila (L. 150,000) all'anno, e le eventuali eccedenze sulla predetta somma saranno vincolate fino alla estinzione completa dei crediti degli enti ed istituti sovventori per il capitale e per accessorî.

Art. 9.

Le domande per il conseguimento dei mutui, che potranno essere concessi in base all'art. 7 della presente legge per la riparazione dei danni arrecati ai fabbricati urbani e rustici e alle opere di proprietà privata dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, dovranno essere dirette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e presentate al sindaco del comune nel perentorio termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

Le domande di prestiti saranno sottoposte al parere della commissione istituita in base all'art. 14 della legge predetta.

Art. 11.

Per la esecuzione della presente legge, saranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1901, n. 341.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
CARCANO.
DI BROGLIO.
G. BACCELLI.

Digitized by Google

TABELLA

della ripartizione annuale delle spese di cui agli articoli 1 e 2.

	ESERCIZI FINANZIARII				TOTALE
	1901-1902	1902-1903	1903-1904	1904-1905	
Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901 in base all'art. 1 della legge	150,000	250,000	250,000	»	650,000
Sussidi alle provincie e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane in base all'art. 2 della legge.	50,000	200,000	150,000	185,000	585,000
	200,000	450,000	400,000	185,000	1,235,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del consiglio dei ministri:
Gi. ZANARDELLI

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BAGGIELLE.

Il ministro delle finanze
GRIMANI.

Digitized by Google

N. 299. N. 299.

LEGGE *portante la sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla ragioneria nel Ministero dell'istruzione pubblica.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1902, n. 174*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La pianta organica della carriera d'ordine nel Ministero della pubblica istruzione è modificata in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a trasportare, cominciando dall'esercizio finanziario 1902-903, al capitolo 1° del bilancio della pubblica istruzione, lire 89,960 costituenti il capitolo 2, lire 15,000 dal capitolo 70 e lire 8,000 dal capitolo 95 ed a collocare gl'impiegati ed uscieri straordinari attualmente inservizio al Ministero della pubblica istruzione, assunti prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, nel rispettivo

Digitized by Google

organico della carriera d'ordine e del personale di servizio, salvo il diritto dei sotto ufficiali e degli ufficiali di scrittura del regio esercito e della regia marina, ai termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

Art. 2.

Alla pianta organica del personale di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione sono aggiunti: un segretario a lire 3,500; un segretario a lire 3,000; due vice segretari a lire 2,500; e tre vice segretari a lire 2,000, ed è fissato in lire 3,000 lo stipendio dell'economo cassiere del Ministero stesso.

Per la maggiore spesa di lire 18,000 il Governo del Re è autorizzato a trasportare nel bilancio dell'esercizio 1902-903 del Ministero della pubblica istruzione la eguale somma di lire 18,000 dal capitolo n. 3 al capitolo n. 1 del bilancio dello stesso Ministero.

Art. 3.

Con decreti reali si provvederà all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

Digitized by Google

RUOLO ORGANICO

del Ministero della pubblica istruzione

Digitized by Google

RUOLO ORGANICO del M

RUOLO ATTUALE

Regio decreto 8 novembre 1901, n. 467

Carriera d'ordine.

4	Capi degli uffici d'ordine	4.000	16,000	
5	Archivisti	3,500	17,500	
7	Id.	3.200	22,400	
10	Id.	2.700	27,000	
19	Ufficiali d'ordine	2.200	41,800	
8	Id.	1,800	14,400	
4	Id.	1,500	6,000	
1	Telegrafista	—	2,000	
1	Magazziniere	—	1,800	
1	Ufficiale d'ispezione per i monumenti di Roma e suburbio	—	2,200	
60				151,[illegible]

Personale di servizio.

1	Usciere capo	—	1,800	
1	Commesso	—	1,800	
7	Uscieri	1,500	10,500	
14	Id.	1,300	18,200	
7	Id.	1,100	7,700	
30				4[illegible]
			Totale L.	191,10[illegible]

Digitized by Google

ro della pubblica istruzione.

NUOVO RUOLO

Carriera d'ordine.

4	Capi degli uffici d'ordine	4,000	16,000	
6	Archivisti	3,500	21,000	
8	Id.	3,200	25,600	
12	Id.	2,700	32,400	
22	Ufficiali d'ordine	2,200	48,400	
36	Id.	1,800	64,800	
18	Id.	1,500	27,000	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1	Ufficiale d'ispezione per i monumenti di Roma e suburbio	—	2,200	
07				237,400

Personale di servizio.

1	Usciere capo	—	1,800	
1	Commesso	—	1,800	
12	Uscieri	1,500	18,000	
20	Id.	1,300	26,000	
20	Id.	1,100	22,000	
				69,600
54			Totale L.	307,600

Uno dei posti di ufficiale d'ordine a lire 2,200 verrà conferito al telegrafista il cui posto viene soppresso.
Uno dei posti di ufficiale d'ordine a lire 1,800 verrà conferito al magazziniere il cui posto viene soppresso.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

Digitized by Google

N. 300. N. 300.

LEGGE *che autorizza la spesa di lire* 350,000 *per il compimento del Policlinico Umberto I in Roma.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *luglio* 1902, *n.* 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il compimento del Policlinico Umberto I in Roma è autorizzata, oltre le somme già accordate con le precedenti leggi, la nuova spesa di lire 350,000 da portarsi in aumento al capitolo 75 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

Art. 2.

Ultimati i lavori, al cui eseguimento è destinato il fondo autorizzato dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici consegnerà, non più tardi del 15 gennaio 1903, a quello

Digitized by Google

della pubblica istruzione i fabbricati costituenti le cliniche ed alla commissione degli ospedali riuniti in Roma i padiglioni ospedali e gli altri locali indicati nella convenzione 22 novembre 1898, approvata con la legge del 25 febbraio 1900, num. 56.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 301. N. 301.

LEGGE *che accorda, a titolo di concorso, la somma di lire* 140,000 *al comune di Roscigno e* 17,000 *a quello di Colliano in provincia di Salerno per la ricostruzione degli edifici pubblici e case di proprietari meno agiati, resi inabitabili dal pericolo di franamenti e lire* 15,000 *al comune di Aliano, in provincia di Potenza, per opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1902, n. 174*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È accordata, a titolo di concorso, la somma di lire 140,000 al comune di Roscigno e lire 17,000 al comune di Colliano, in provincia di Salerno, per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e la somma di lire 15,000 al co-

Digitized by Google

mune di Aliano, in provincia di Potenza, per l'esecuzione di opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato.

Le suddette opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, sentiti i rispettivi consigli comunali.

Le opere autorizzate dalla presente legge, e dalla legge 7 luglio 1901, n. 325, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di lire 138,500 al comune di Roscigno, di lire 15,000 al comune di Aliano di lire 62,000 al comune di Colliano per metterli in grado di provvedere alla completa esecuzione delle predette opere di ricostruzione e di consolidamento.

Tali mutui saranno accordati ai tre comuni per la durata di anni 35, e coll'interesse del 5 per cento.

Art. 3.

Al pagamento delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente, lo Stato contribuirà in ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo, sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la durata di 35 anni, la somma annua di lire 4,310.

Art. 4.

La somma di cui all'articolo 1° sarà pagata secondo i modi e le condizioni che verranno stabilite con decreto reale, soltanto dopo che verranno ultimati i lavori di ricostruzione da eseguirsi per conto dei comuni di Roscigno e di Colliano e quelli di consolidamento della frana minacciante il comune di Aliano.

Digitized by Google

Art. 5.

La spesa di lire 172,000, di cui all'articolo 1°, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici in ragione di lire 122,000 per l'esercizio 1902-903 e di lire 50,000 per l'esercizio 1903-904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 302. N. 302.

LEGGE *portante provvedimenti concernenti il personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1902, n. 174*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ufficio tecnico centrale, stato aggregato alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici finanziari con regio decreto 28 ottobre 1901, n. 472, è soppresso, e in sua vece è aggiunta alla direzione generale medesima una nuova divisione.

A tal fine, nel ruolo organico del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 5 aprile 1900, n. 134, modificato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 374, sono aggiunti: un posto di direttore capo divisione di 1ª classe con lo stipendio di lire 7,000; un posto di segretario amministra-

Digitized by Google

tivo di 1ª classe con lo stipendio di lire 4,000 e due posti di segretario amministrativo di 2ª classe con lo stipendio di lire 3,500.

A questi posti saranno nominati funzionari degli uffici tecnici di finanza e dell'amministrazione del catasto.

Art. 2.

Per il personale di ruolo, dipendente dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, viene stabilito un ruolo organico unico in conformità alla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Il Governo potrà collocare in disponibilità i funzionari dell'amministrazione del catasto e degli uffici tecnici di finanza, che non possano essere compresi nel ruolo unico, applicando le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 4 e 5 del regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

Gli assegni di disponibilità saranno corrisposti con i fondi stanziati nel capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1902-903 e nel corrispondente capitolo degli esercizi successivi, e quando tali fondi non siano sufficienti, si provvederà con le economie risultanti dalla applicazione graduale del ruolo unico.

Art. 3.

In relazione ai precedenti articoli 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *B*, annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Art. 4.

Nel ruolo organico dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza non saranno ammessi nuovi ingegneri e nuovi geometri fino a che non vi siano stati collocati gli ingegneri ed i geometri straordinari del catasto che hanno già acquisito l'idoneità pel passaggio in pianta stabile mediante esame.

La metà dei posti, che si renderanno vacanti nelle due ultime classi degli ingegneri, dopo che siano stati collocati in pianta gli ingegneri straordinari del catasto che ne hanno già acquisito l'idoneità, potrà essere soppressa, e le somme che risulteranno disponibili saranno impiegate ad ampliare le classi dei geometri principali e dei geometri, dei disegnatori e degli applicati. Le corrispondenti modificazioni nell'organico, nei limiti della somma totale portata dall'organico stesso, saranno approvate con decreto reale.

Con decreto reale saranno pure stabilite le norme per l'assunzione e per la carriera nelle singole categorie del personale del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

Art. 5.

È autorizzata l'istituzione di una cassa di previdenza a conti individuali, combinati con la mutualità, per gli impiegati tecnici straordinari dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

La cassa di previdenza sarà rappresentata, ed il suo patrimonio sarà amministrato dalla cassa dei depositi e prestiti,

Digitized by Google

e, per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi vigenti, sarà considerata come amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Le norme per il funzionamento della cassa di previdenza saranno stabilite con apposito regolamento, da emanarsi sentito il consiglio di Stato e la commissione tecnica permanente per gli istituti di previdenza amministrati presso la cassa depositi e prestiti.

A favore della cassa, ma con riserva dei diritti dello Stato pei debiti dei tecnici catastali straordinari, saranno devolute le somme che costituiscono le ritenute del 6 per cento operate sulle retribuzioni degli impiegati a garanzia dei lavori da essi eseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 del regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, e dell'art. 137 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76. La contabilità relativa sarà tenuta dal Ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

Il contributo dello Stato a favore della cassa è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione mensile liquidata a ciascuno degli impiegati straordinari inscritti alla cassa medesima. L'ammontare di tale contributo sarà prelevato dai fondi stanziati in bilancio per le spese relative alla formazione e conservazione del catasto.

Col regolamento che stabilisce le norme pel funzionamento della cassa di previdenza, verranno determinati i casi di decadenza del personale che vi è inscritto, dalla compartecipazione al contributo dello Stato e ad ogni altro provento eventuale e dipendente della mutualità.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA A

RUOLO ORGANICO

del personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

TITOLO E GRADO	Classe	Stipendio individuale	Numero per classe	Numero per grado	Spesa per classe	Spesa per grado
Ispettori	Unica	7,000	5	5	35,000	35,000
Ingegneri capi	1ª	6,000	10	60	60,000	297,500
	2ª	5,000	25		125,000	
	3ª	4,500	25		112,500	
Ingegneri	1ª	4,000	35	280	140,000	817,500
	2ª	3,500	55		192,500	
	3ª	3,000	70		210,000	
	4ª	2,500	70		175,000	
	5ª	2,000	50		100,000	
Ingegneri allievi	»	»	»	20	»	»
Geometri principali	1ª	4,000	10	34	40,000	118,000
	2ª	3,500	12		42,000	
	3ª	3,000	12		36,000	
Geometri	1ª	2,500	60	220	150,000	430,000
	2ª	2,000	80		160,000	
	3ª	1,500	80		120,000	
Geometri allievi	»	»	»	30	»	
Da riportarsi				649		1,698,000

Digitized by Google

TITOLO E GRADO	Classe	Stipendio individuale	Numero per classe	Numero per grado	Spesa per classe	Spesa per grado
Riporto . . .	. .	. .	. .	649	. . . . .	1,698,000
Disegnatori ed applicati	1ª	2,500	10	180	25,000	270,000
	2ª	2,100	12		25,200	
	3ª	1,800	36		64,800	
	4ª	1,500	50		75,000	
	5ª	1,200	40		48,000	
	6ª	1,000	32		32,000	
Inservienti	1ª	1,200	10	50	12,500	50,000
	2ª	1,100	10		11,000	
	3ª	1,000	15		15,000	
	4ª	800	15		12,000	
TOTALI . . .	. .	. .	. .	879	. . . . .	2,018,000

Nota. — Gli attuali aiutanti degli uffici tecnici di finanza non aventi il titolo di studio per essere compresi fra i geometri, saranno passati tra i disegnatori ed applicati.

In via transitoria, e fino a che saranno stati collocati in pianta stabile gli ingegneri e i geometri straordinari, che ne hanno diritto, il numero d gli ingegneri e geometri allievi potrà essere elevato rispettivamente a 40 e 60.

Gli ingegneri e geometri straordinari del catasto, nominati ingegneri o geometri allievi, conserveranno provvisoriamente, e fino a quando non sono collocati nell'ultima classe a stipendio fisso, le loro attuali retribuzioni.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

Digitized by Google

TABELLA B

NOTA DI VARIAZIONI

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per effetto della riunione delle due amministrazioni del catasto e degli uffici tecnici di finanza.

Esercizio 1902-903.

Numero dello stato di previsione	Numero nuovo	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio 1902-903	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1902-903
		TITOLO I. SPESA ORDINARIA — CATEGORIA I SPESE EFFETTIVE.			
		Ministero.			
1	1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,182,607. 54	+ 19,265. »	2,201,872. 54
		Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.			
26	26	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (spese fisse)	831,130. »	+1,197,223. »	2,028,353. »
29	»	Personale tecnico di finanza (spese fisse)	896,488. »	— 896,488. »	soppresso
29	»	Personale di ruolo ed avventizio per il servizio d'ordine, assegni e retribuzioni degli uffici tecnici di finanza	320,000. »	— 320,000. »	soppresso
		TOTALI . . .	4,230,225. 54	»	4,230,225. 54

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

Digitized by Google

N. 303. N. 303.

LEGGE *portante variazione alla legge sull'ordinamento del regio esercito ed a quella sull'avanzamento nel regio esercito.*

21 luglio 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1902, n. 1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra - testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 - modificata con legge n. 285 del 7 luglio 1901, sono arrecate le seguenti variazioni:

1. Nella lettera *a*, dell'art. 1, al capoverso:

« 1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie e 1 deposito) » sostituire:

Digitized by Google

« 1 reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto (15 batterie e 1 deposito) »; e al capoverso:

« 22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie) »; sostituire:

« 6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi) ».

2. All'art. 27 sostituire il seguente:

« L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria;

b) tre ispettorati d'artiglieria;

c) una direzione superiore delle esperienze;

d) nove comandi d'artiglieria;

e) tredici direzioni d'artiglieria;

f) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) un reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;

i) sei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (venticinque brigate, settantotto compagnie e sei depositi);

l) cinque compagnie di operai d'artiglieria ».

3. Art. 28: sopprimerlo.

4. Nell'art. 29, alle parole « due brigate di batterie », sostituire: « tre brigate di batterie ».

5. All'art. 31 sostituire il seguente: « Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, quattro brigate di batterie e un deposito ».

Digitized by Google

6. Dopo l'art. 31 inserire il seguente:

« Art. 31-*bis*. Ogni reggimento d'artiglieria da costa o da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più brigate di campagnie, e di un deposito ».

7. Nell'art. 32, prima dell'attuale capoverso « *a*) », aggiungere: « *a*) un ispettorato generale del genio »; e, conseguentemente, alle indicazioni « *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) » dei capoversi attuali sostituire rispettivamente: « *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ».

8. Art. 33: sopprimerlo.

9. Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria, sostituire la seguente:

« Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

45 colonnelli
70 tenenti colonnelli
131 maggiori
540 capitani
929 tenenti e sottotenenti (*a*).

1715 totale. »

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Art. 2.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti variazioni:

1. All'art. 10 aggiungere, dopo le parole « primo aiutante di campo di S. M. il Re », le parole:

Digitized by Google

« per l'ispettore generale d'artiglieria, per l'ispettore generale del genio ».

2. Alle disposizioni transitorie, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 68. Il ministro della guerra è autorizzato a limitare opportunamente, volta per volta, gli avanzamenti nei singoli gradi dell'arma di artiglieria quando, per effetto della combinata applicazione dell'organico dell'arma stabilito dalla legge d'ordinamento, e dell'art. 45 della presente legge, possa avvenire che si abbia nei corrispondenti gradi dell'arma del genio esuberanza di ufficiali in confronto delle cariche che possono essere da essi disimpegnate ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 304. N. 304.

LEGGE *portante modificazioni alla legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173, *concernente le opere idrauliche di* 3ª, 4ª e 5ª *categoria.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 29 *luglio* 1902, *n.* 176)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) Difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

Digitized by Google

b) Migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) Impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Alla inscrizione di opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani, che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sarà provveduto in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da tutti o da parte dei proprietari o enti interessati, o per iniziativa del Governo. La inscrizione stessa, quando il Ministero ne abbia riconosciuta la necessità, sarà fatta per decreto reale dopo sentiti i consigli comunali e provinciali.

Art. 2.

Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei beni interessati.

Le spese relative sono sostenute da detto consorzio, dallo Stato, nonchè dal comune o dai comuni e dalla provincia o dalle provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie.

La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del consorzio, del 15 per cento a carico del comune o dei comuni, del 15 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 50 per cento a carico dello Stato.

Per le opere da eseguirsi dove o la provincia o uno dei comuni interessati ecceda il limite legale della sovrimposta

Digitized by Google

nel momento della costituzione del consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del consorzio, del 10 per cento a carico del comune o dei comuni, del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.

Art. 3.

Le quote a carico delle provincie e dei comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

Per la misura del contributo, i proprietari e possessori potranno essere distinti in più classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli inscritti in ciascuna classe si provvederà in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni di metà in base alla superficie e di metà in base alla misura delle imposte.

I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno inscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti i proprietari interessati, sarà determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile.

Art. 4.

Qualora la domanda per la classifica a termini dell'art. 1, sia presentata dalla provincia interessata, questa può anche domandare, in seguito a deliberazione del consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'art. 1.

In tal caso, emesso il decreto di classifica, la provincia si sostituirà senz'altro al consorzio degli interessati, di cui all'art. 2, in tutte le operazioni previste dalla presente legge fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.

Digitized by Google

Art. 5.

Il decreto reale che classifica un'opera nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del consorzio che all'esecuzione della medesima deve provvedere, salvo che non sia il caso di applicare la disposizione dell'art. 4.

Entro sei mesi dalla data del decreto reale, il sindaco del comune nel cui territorio debba eseguirsi l'opera, o quello del comune più interessato per ragione di superficie, quando si tratta di opera che si estende nel territorio di più comuni, od il presidente della deputazione provinciale, nel caso di cui al precedente art. 4, od infine il prefetto, quando la inscrizione in 3ª categoria sia avvenuta per iniziativa del Governo, dovrà provvedere alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio, e ciò a spese ripartibili poi nella misura di cui all'art. 2.

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, trascorsi i quali, escluso il caso di cui al precedente art. 4, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente e di quattro componenti la commissione amministrativa. Di detta commissione faranno parte un delegato della provincia eletto dalla deputazione provinciale ed un delegato del comune eletto dalla giunta comunale, e, nel caso di più comuni, dalla giunta del comune più interessato per ragione di superficie.

La commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati contro l'elenco.

Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti alla deliberazione dell'assemblea generale.

Digitized by Google

La deliberazione dell'assemblea deve essere nel termine di 15 giorni omologata dal prefetto.

Art. 6.

Avverso l'elenco pubblicato a cura della provincia di cui all'art. 4, e avverso la deliberazione dell'assemblea di cui all'art. 5, gl'interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 7.

I progetti esecutivi delle opere di 3ª categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, compilati a cura del consorzio o della provincia, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, inteso il solo parere delle esistenti commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le lire 200,000.

Oltre tale limite, il parere sarà dato da una commissione centrale, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, e composta di tre membri del consiglio superiore dei lavori pubblici e due del consiglio forestale.

La vigilanza dei lavori sarà, in ogni caso, affidata al genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.

Art. 8.

Nei decreti ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verranno stabiliti i perimetri dei beni interessati ed i comprensori nei quali l'opera potrà essere eventualmente divisa; e si determineranno provvisoriamente le

Digitized by Google

quote di spese a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari ed enti interessati.

Negli stessi decreti ministeriali potrà essere ammesso, sentito il consorzio, che le provincie ed i comuni interessati soddisfacciano le rispettive loro quote in numero maggiore di anni di quello occorrente per l'esecuzione delle opere, ma non superiore ad anni 30.

La somma di concorso dello Stato potrà essere corrisposta anche ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base al certificato di *nulla osta* da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza dell'opera ed in rapporto, quando ne sia il caso, alla ripartizione di quest'ultima in comprensori.

Art. 9.

Un'opera di 3ª categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o più dei comprensori, in cui giusta l'articolo precedente è stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, ed a giudizio esclusivo del ministro dei lavori pubblici, si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori.

Art. 10.

Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero consorzio.

A tale effetto il consorzio, costituito per la costruzione dell'opera, continuerà ad esistere come consorzio obbligatorio di manutenzione.

Digitized by Google

Compiuti i lavori soltanto di uno o più comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 8.

Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa sono a carico dei proprietari interessati, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dal precedente art. 2.

Art. 11.

Compiuta l'opera in tutto od in parte, ai sensi dell'art. 9, il consorzio dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe a senso dell'art. 3, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.

In base alla detta liquidazione definitiva, il consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Art. 12.

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera, quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 13.

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si costituisca, desso potrà essere

Digitized by Google

costituito d'ufficio, mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa con le norme di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 14.

Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio la esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

Art. 15.

Ogni qualvolta un consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'art. 8;

b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Digitized by Google

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimati, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

Art. 16.

Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 11, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione.

Art. 17.

Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli articoli 8 e 11, sarà provveduto per regio decreto udita la commissione centrale di cui all'art. 7.

Contro tale decreto, è ammesso il ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 18.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a ter-

Digitized by Google

mini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 19.

Per la esecuzione tanto delle opere di quinta categoria previste nell'art. 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, quanto delle opere necessarie a difendere gli abitanti di città, villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del comune e dei proprietari e possessori interessati.

Art. 20.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, possono essere rese obbligatorie con decreto del ministro dei lavori pubblici, quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

Contro il decreto è ammesso il ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato a termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 21.

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto della presente legge.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

Art. 22.

Alla provincia od alle provincie interessate in opere di terza categoria potrà essere data facoltà quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente

Digitized by Google

le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari o possessori interessati.

In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresì assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere a termini dell'art. 10.

Art. 23.

La cassa dei depositi e prestiti, le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni e alle provincie per far fronte al pagamento delle opere idrauliche classificate in 3ª categoria, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e d'irrigazione.

Art. 24.

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 25.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non sia cominciata o sia tuttora in corso l'esecuzione.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le sovraindicate disposizioni e quelle delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e 30 marzo 1893, n. 173, intorno alle

Digitized by Google

opere idrauliche delle diverse categorie, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
G. BACCELLI.

Digitized by Google

N. 305. N. 305.

LEGGE *per l'acquisto dell'archivio Muratoriano in Modena.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *luglio* 1902, *n.* 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire quarantacinquemila (lire 45,000) da pagarsi al comune di Modena a titolo di rimborso per l'acquisto fatto dallo Stato dell'archivio Muratoriano da conservarsi in perpetuo ad uso degli studiosi nella biblioteca Estense in esecuzione della convenzione annessa alla presente legge.

Art. 2.

La somma suindicata sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica e ripar-

Digitized by Google

tita in dieci annualità di lire quattromilacinquecento (L. 4,500) ciascuna, a cominciare dall'esercizio finanziario 1903-904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONVENZIONE

fra il Governo, il comune di Modena e il N. U. Alessandro Muratori per l'acquisto dell'archivio muratoriano

---

Modena, questo giorno 12 dodici del mese di maggio dell'anno millenovecentodue (1902).

Si premette ad informazione quanto segue:

L'archivio muratoriano (costituito dalla ricca collezione di autografi, manoscritti e carte che appartennero al sommo storico Lodovico Antonio Muratori, dalla raccolta pervenutagli dall'Orsi, e dall'altra formata - dopo la di lui morte - dal nipote fu Gian Francesco Soli-Muratori) avvenuto il decesso del benemerito cav. Pietro Muratori nel giorno 23 febbraio 1901, passava in proprietà del figlio erede N. U. Alessandro Muratori, per testamento olografo pubblicato e depositato agli atti del dottor Giovanni Padovani con rogito 24 febbraio 1901.

Avendo l'erede medesimo manifestato l'intendimento di alienare la preziosa suppellettile a chi se ne fosse reso acquirente, a patti da convenirsi, il sindaco di Modena notificava tale intendimento al Governo, perchè volesse prendere in seria considerazione l'emergenza, dichiarando che ove il Governo stesso si fosse determinato per l'acquisto, il comune avrebbe potuto concorrere anticipando - senza frutto - il capitale necessario da rimborsarsi sul bilancio dello Stato ripartitamente in diversi successivi esercizi.

Digitized by Google

E poichè infatti parve al Governo medesimo di grande e generale interesse lo assicurare la insigne collezione Muratoriana, nella integrità sua, all'Italia ed alla città di Modena dove fu formata e conservata fin qui, S. E. il ministro della pubblica istruzione preso atto della offerta del comune per l'anticipazione della somma, mentre incaricava il sindaco di Modena delle trattative coll'erede Muratori, incaricava pure una speciale commissione tecnica di egregi letterati per l'esame, l'inventario e la stima della collezione da acquistarsi.

Avuto il voto della commissione stessa circa la consistenza dell'archivio Muratoriano e circa il suo valore determinato in lire 15 mila, come risulta dal verbale che verrà inserito in allegato alla presente, e per intromissioni autorevoli l'erede Muratori, dimesse le maggiori pretese, avendo finalmente accettato di stabilire nella cifra sopra indicata il corrispettivo della vendita; avute ancora in data 18 e 26 marzo 1902 le deliberazioni del consiglio comunale di Modena, omologate dalla giunta provinciale amministrativa in data 11 aprile successivo, deliberazioni che accolsero la proposta di anticipare tale corrispettivo per conto dello Stato, salvo rimborso come in appresso.

In conformità delle disposizioni date da S. E. l'onorevole ministro della istruzione pubblica, che delegava a rappresentarlo nell'atto presente il sottoscritto regio prefetto di Modena, come risulta dal dispaccio n. 1206 del 9 aprile 1902, ne è venuto che fra i signori:

1.° N. U. Alessandro Muratori del fu cavalier Pietro agente per sè e suoi;

2.° Commendatore Antonio Dall'Oglio del fu cav. Giovanni, regio prefetto di Modena, agente delegato dal Governo, in rappresentanza dell'onorevole ministro della pubblica istruzione in base al dispaccio sopracitato;

Digitized by Google

3.° Cavaliere avvocato Luigi Albinelli fu Adeodato, sindaco di Modena agente pel comune che rappresenta, giusta le deliberazioni consigliari 18 e 26 marzo p. p. e decreto 11 aprile dell'onorevole giunta provinciale amministrativa.

Sono intervenute le seguenti convenzioni;

I.

Il N. U. Alessandro Muratori, agente per sè e suoi, vende, cede ed aliena allo Stato, pel quale accetta e stipula il prefato sottoscritto sig. regio prefetto comm. A. Dall'Oglio, delegato da S. E. il ministro della pubblica istruzione, l'intera suppellettile dell'archivio Muratoriano, quale risulta descritta nella relazione della commissione tecnica; relazione che si unisce in allegato come parte integrante dell'atto presente con riferimento ai verbali di seduta della commissione stessa che contengono in particolare gli inventari da servire di base alla consegna di che in appresso.

II.

Il prezzo corrispettivo convenuto di lire 45,000 (quarantacinquemila) sarà pagato al venditore in sei rate come in appresso e cioè:

La prima di lire 16,000 tosto dopo la consegna, la seconda di lire 10,000 a capo di un anno dalla consegna stessa, la terza, quarta e quinta di lire 5,000 all'intervallo di un anno l'una dall'altra rispettivamente dal pagamento a scadenza della seconda rata, la sesta ed ultima di lire 4,000 e questa pure all'intervallo di un anno dal pagamento della precedente quinta rata.

Durante il periodo di tempo in cui sono distribuite dette rate non decorre sulle somme da pagarsi elcun interesse, perchè così di patto;

Digitized by Google

III.

Le somme stesse ripetute nelle rate di che sopra, costituenti il correspettivo totale convenuto per la vendita, saranno esigibili alle rispettive indicate scadenze dal venditore alla tesoreria comunale di Modena, assumendone il comune il pagamento per conto del Governo, salvo rimborso come in appresso.

IV.

La consegna di tutto il materiale costituente l'archivio Muratoriano, quale sommariamente risulta indicato dalla commissione ministeriale nella relazione inserita in allegato, ed in particolare nell'inventario che emerge dai verbali di seduta della commissione stessa, sarà fatta ai delegati ministeriali - incaricati all'uopo - non appena sarà stata approvata e resa esecutoria la presente convenzione, nei locali della regia biblioteca Estense, dove il suddetto archivio sarà collocato e conservato a pubblico vantaggio degli studiosi.

V.

Il venditore promette inoltre e si obbliga (ove in progresso di tempo ed eventualmente fossero per rinvenirsi fra altre carte di famiglia documenti di pertinenza dell'archivio Muratoriano) di consegnarli alla biblioteca Estense ad integrazione della raccolta costituente l'archivio medesimo. Così pure si obbliga di fare altrettanto nel caso che da estranei e da terzi in genere, gli pervenisse in restituzione qualche carta o documento in tempi anteriori dato in prestito dai precedenti possessori dell'archivio medesimo; delegando inoltre e

Digitized by Google

cedendo — come delega e cede — fin d'ora allo Stato ogni diritto ed azione pel ricupero delle suddette carte presso chiunque fossero per iscoprirsi.

VI.

Il comune di Modena assume l'obbligo di anticipare allo Stato, senza onere di frutto, la somma capitale di lire 45,000 (quarantacinquemila) prezzo da pagarsi come sopra per l'acquisto dell'archivio Muratoriano.

VII.

La detta somma sarà rimborsata dallo Stato al comune in dieci annualità consecutive sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ciascuna di lire 4,500 ad incominciare dall'esercizio finanziario 1903-904, per finire coll'ultima rata a saldo nell'esercizio 1912-913.

VIII.

Le somme anticipate come sopra, non producono interesse a vantaggio del comune, perchè così di patto.

IX.

Il Governo si obbliga di collocare l'archivio Muratoriano presso la biblioteca Estense, dove in perpetuo dovrà rimanere a vantaggio degli studiosi, ed in pari tempo assume a suo carico le spese di ordinamento, classificazione e conservazione.

X.

La presente convenzione è definitiva per parte del venditore signor Alessandro Muratori, ed è subordinata alla sanzione legislativa per quanto riguarda l'acquirente regio Governo.

Digitized by Google

Il presente atto in carta semplice perchè stipulato nello interesse dello Stato viene letto approvato e sottoscritto dalle parti in triplice esemplare: l'uno pel venditore, l'altro pel regio Ministero della istruzione pubblica ed in sua rappresentanza per la prefettura di Modena (ufficio contratti), il terzo per il comune di Modena, alla continua presenza dei testimoni noti ed idonei dottor Pio Lucchi, del dottor Tomaso, segretario di prefettura e Silingardi Giuseppe fu Tomaso, usciere della prefettura stessa.

Registrato a Modena, il 12 maggio 1902, in tre originali, Reg. 134, mod. II, n. 3126, gratis.

Firmati:

DALL'OGLIO, *regio prefetto.*
Avv. LUIGI ALBINELLI.
ALESSANDRO MURATORI.

Dott. PIO LUCCHI, *teste.*
SILINGARDI GIUSEPPE, *id.*

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

Digitized by Google

RELAZIONE

della Commissione per la ricognizione e stima dell'Archivio Muratoriano a Sua Eccellenza il Ministro della pubblica istruzione.

Eccellenza,

La Commissione alla quale, in conformità delle disposizioni date da Vostra Eccellenza con lettera del 17 gennaio 1902, n. 111, fu affidato il còmpito di riconoscere e valutare l'archivio Muratoriano esistente in questa città presso il nobile uomo Alessandro Muratori, ha compiuto i suoi lavori, e si affretta a presentare a Vostra Eccellenza una sommaria esposizione dell'opera sua.

La Commissione costituita con lettera del signor prefetto di Modena del 21 gennaio p. p., si riunì per la prima volta il 24 gennaio per uno scambio preliminare di idee e per la scelta del presidente; poi, presi gli opportuni accordi col possessore dell'archivio Muratoriano, iniziò le sue operazioni, le quali incominciarono il 6 febbraio e furono compiute mediante sedute quasi continuate in numero di diciotto il giorno 1° marzo corrente.

La Commissione fermò anzitutto alcune massime; tra le quali quella di far procedere congiuntamente la ricognizione e la stima del materiale costituente l'archivio Muratoriano, seguendo l'ordine del catalogo pubblicato dal professore Luigi Vischi nel 1872 e inserendo nei propri verbali quelle aggiunte-rettifiche che fossero apparse necessarie, specialmente per determinare più precisamente l'entità delle singole parti troppo genericamente enunciate nel catalogo stesso.

La ricognizione del materiale dell'archivio Muratoriano fu così compiuta colla maggiore accuratezza in modo che i verbali della Commissione hanno assunto il carattere di un inventario che sarà scorta sicura per una eventuale consegna,

Digitized by Google

sia perchè registrano non poche cose omesse dal Vischi, sia perchè in quelle da lui registrate danno indicazioni più precise e determinate. Oltre alle filze n. 87 descritte più o meno esattamente dal Vischi, la Commissione ne ha riconosciuta l'esistenza di altre filze n. 3, di modo che l'archivio Muratoriano propriamente detto è risultato di filze n. 90. Senonchè alla Commissione è sembrato non potersi disgiungere dalle carte di Ludovico Antonio Muratori due altre serie di documenti, non indicati nel catalogo del Vischi, e pertinenti l'una al nipote biografo del grande storico Giovanni Francesco Soli-Muratori, e l'altra al suo amico e protettore Giuseppe Orsi; perciò ha fatto i più vivi uffici presso l'attuale possessore, perchè consentisse a riunirli all'archivio Muratoriano; alla qual cosa avendo egli consentito (e su questa sua particolare benemerenza ci permettiamo di richiamare l'attenzione di Vostra Eccellenza perchè al nobile uomo Alessandro Muratori sia espresso il gradimento del Governo), la Commissione ha esaminato e descritte altre filze n. 28 (delle quali n. 13 di carte Soli-Muratori e n. 15 di carte Orsi), portando così il complesso delle filze dall'archivio Muratoriano a n. 118. Finalmente ha potuto ottenere dal possessore che siano compresi nella cessione n. 23 manoscritti contenenti il catalogo compilato nel secolo XVIII dei codici della regia biblioteca Estense (alla quale debbono essere ricondotti come preziosi documenti per la storia dell'istituto e come istrumenti necessari all'ordinamento e all'illustrazione dei suoi codici), e la serie quasi completa delle opere di Ludovico Antonio Muratori, e una assai notevole quantità di monografie Muratoriane, che formano un complesso di n. 145 pubblicazioni non poche delle quali di per sè assai costose.

Procedendo poi alla valutazione di tutto questo cospicuo materiale di grande importanza storico-letteraria, nel modo che è specificamente registrato nei suoi verbali, la Commissione gli ha attribuito il valore complessivo di lire quarantacinquemila (L. 45,000), somma che è ripartita fra i vari gruppi nel modo seguente:

Digitized by Google

I. —	1ª Sezione.	Studi (filze 1 a 3) . .	L.	2,691. —
	2ª »	Opere scientifiche e letterarie (filze 4 a 7).	»	2,865. —
	3ª »	Opere teologiche e morali (filze 8 a 14) .	»	1,609. 50
	4ª »	Opere storiche ed erudite (filze 15 a 37).	»	8,289. 50
	5ª »	Documenti storici (filze 38 a 44) . . .	»	1,640. —
	6ª »	Documenti e biografie del Muratori (filza 45)	»	500. —
		Lettere del Muratori (filze 46 a 48) . .	»	5,700. —
	7ª »	Carteggio del Muratori (filze 49 a 85) . .	»	15,695. —
	8ª »	Miscellanea (filze 86 a 90)	»	1,010. —
		Totale . .	L.	40,000. —

II. —	Carte di G. F Soli-Muratori (filze 13)	L.	2,500. —
III. —	Carte di G. Orsi (filze 15) . .	»	500. —
IV. —	Cataloghi dei codici Estensi (volumi 23)	»	500. —
V. —	Opere a stampa (n. 145 pubblicazioni)	»	1,500. —
	Totale generale . .	L.	45,000. —

Nell'atto di presentare a V. E. i verbali delle proprie sedute, nei quali è via via registrata la ricognizione delle singole parti dell'archivio Muratoriano e la rispettiva valutazione, la Commissione esprime i voti più fervidi che un

Digitized by Google

tale prezioso deposito sia assicurato da eventuali dispersioni avvenire mediante l'acquisto di esso da parte dello Stato e il deposito in un istituto, ove possa essere a disposizione degli studiosi. Nelle carte Muratoriane sono elementi preziosissimi per la storiografia e cultura italiana; e quando quelle carte siano assicurate e riordinate in modo razionale, con le cure avvedute che la loro importanza richiede, l'Italia nostra avrà elevato al padre della storia il più durevole e il più degno dei monumenti.

Abbiamo intanto l'onore di protestare a V. E. la nostra osservanza

TOMASO CASINI, *presidente*.
M. C. CAPUTO.
TOMASO SANDONNINI.
G. OGNIBENE.
MATTEO CAMPORI.

Digitized by Google

N. 306. N. 306.

LEGGE *che approva l'anticipazione di lire* 12,500,000 *sulle annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 28 *luglio* 1902, *n.* 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione sottoscritta il 10 marzo 1902 fra il presidente del consiglio dei ministri, *interim* dei lavori pubblici, il ministro del tesoro, il ministro dell'interno e il sindaco di Roma, diretta ad affrettare il compimento delle opere edilizie e di ampliamento della capitale, specificate nella tabella annessa alla presente legge e con le modificazioni di cui all'art. 2.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare al comune di Roma il pagamento della somma di lire 12,500,000, da

Digitized by Google

prelevarsi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980.

In conseguenza di tale anticipazione, e tenuto conto di quelle già autorizzate con le leggi 28 giugno 1892, n. 299, e 7 luglio 1901, n. 333, restano annullate le annualità del detto concorso che rimanevano da inscrivere per gli esercizi dal 1949-50 al 1953-54, e resta ridotta a lire 2,200,000 quella da inscriversi per l'esercizio 1948-49.

Il pagamento dell'anticipazione autorizzata con la presente legge sarà effettuato in sei rate annuali da inscriversi ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da ripartirsi nel modo che segue:

Esercizio	1901-902	. . . . L.	800,000
»	1902-903	. . . . »	1,700,000
»	1903-904	. . . . »	2,500,000
»	1904-905	. . . . »	2,500,000
»	1905-906	. . . . »	2,500,000
»	1906-907	. . . . »	2,500,000

È data facoltà al Governo del Re, d'accordo col comune e sentito il consiglio dei ministri di approvare con decreto reale, nell'intento di eseguire altre opere di suprema necessità pubblica, l'assegnazione delle dette annualità ad opere diverse da quelle specificate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

Il comune di Roma provvederà direttamente all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti dai proprietari dei beni confinanti e limitrofi, secondo il capo IV del titolo II

Digitized by Google

della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e l'art. 14 della convenzione approvata dalla legge 14 maggio 1881, n. 209, derogandosi così al disposto dell'art. 13 della legge 30 luglio 1890, n. 6980, che affida il detto accertamento all'ufficio tecnico amministrativo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione delle opere edilizie di Roma.

Art. 4.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere indicate nella tabella annessa alla presente legge o per quelle che ad esse fossero sostituite in virtù della facoltà accordata al comune di Roma dal precedente art. 2, saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

Art. 5.

Il termine indicato all'art. 4 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, sulla sistemazione della zona monumentale di Roma, verrà a scadere il 14 luglio 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONVENZIONE

Tra il presidente del consiglio dei ministri, *interim* dei lavori pubblici, il ministro del tesoro e il ministro dell'interno, da una parte, e il sindaco di Roma, dall'altra parte, rimane convenuto quanto segue:

Art. 1.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), il Governo del Re anticiperà al comune di Roma il pagamento della somma di lire 12,500,000.

Tale somma verrà pagata in cinque rate annuali di lire 2,500,000 ciascuna, e sarà destinata esclusivamente al pagamento delle opere di cui al successivo art. 3.

Le dette rate saranno anticipate sulle ultime annualità ancora residue del concorso dello Stato conformemente all'art. 10, capoverso ultimo, della legge 20 luglio 1890.

Art. 2.

I pagamenti relativi saranno fatti direttamente dal tesoro dello Stato in base ai mandati legalmente emessi dall'amministrazione municipale in conformità delle norme stabilite dall'art. 2 della convenzione 23 marzo 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883.

Digitized by Google

Art. 3.

Il comune di Roma compirà nel termine di 5 anni, a partire dalla data della legge che approva la presente convenzione, le opere indicate nella tabella *A*, fino all'importo di lire 12,500,000, oltre quella somma, sino alla concorrenza di quattro milioni, che potrà ricavare dalla vendita di stabili ed aree patrimoniali e dal contributo dei proprietari di beni confinanti e limitrofi.

Art. 4.

Qualora risulti necessario di rinviare l'esecuzione di alcune delle opere indicate in detta tabella, ovvero di farvi qualche mutamento o sostituzione, il comune dovrà fare le relative proposte al Governo del Re, ed ottenerne l'approvazione.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici terrà in continua evidenza lo stato degli impegni che si verranno assumendo per l'eseguimento delle opere edilizie contemplate nella tabella *A*, in corrispondenza ai fondi all'uopo destinati.

Il Governo del Re non assume alcun obbligo per il completamento delle opere che risultassero incompiute, dopo esauriti i fondi anticipati dallo Stato per effetto della presente convenzione.

Art. 6.

I contributi dovuti dai proprietari dei beni confinanti e limitrofi alle opere di cui alla tabella *A*, secondo il capo IV del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e l'art. 14

Digitized by Google

della convenzione approvata dalla legge 14 maggio 1881, numero 209, saranno accertati, liquidati e riscossi direttamente dal comune, e saranno impiegati nell'esecuzione dei lavori oltre il contributo dello Stato.

Art. 7.

La presente convenzione non obbliga il comune se non dopo l'approvazione del consiglio comunale, ed il Governo se non dopo che sarà emanata la legge relativa.

La convenzione stessa sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Roma, addì 10 marzo 1902.

Il presidente del consiglio dei ministri
interim dei lavori pubblici
G. ZANARDELLI.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro dell'interno
GIOVANNI GIOLITTI.

Il sindaco di Roma
PROSPERO COLONNA.

EMILIO MELANI, *testimone.*
ENNIO GRASSELLI, »

Digitized by Google

Digitized by Google

ELENCO

delle opere edilizie più urgenti di piano regolatore da compiersi col sussidio di anticipazioni sulle rate del concorso governativo, in base all'art. 10 della legge 20 luglio 1890

Ponte Cavour.

Maggiori fondazioni previste in contratto, raccordi coi muraglioni del Tevere, e spese accessorie . L. 20,000

Accessi al ponte Cavour.

Indennità per gli alterati accessi, e lavori per i modificati livelli delle vie di Ripetta e Tomacelli . . . . . » 110,000

Pomerio esterno.

Espropriazioni e lavori per allargare la via delle mura fra la Porta del Popolo e il Lungotevere . . . . . » 210,000

Quartiere dell'Oca.

Deviazione di fogne e di condutture; e inizio dei terrapieni intorno alle nuove fabbriche. . . . . » 50,000

Digitized by Google

Prolungamento della via dei Serpenti.

Muri di sostegno e sistemazione delle strade alte laterali . . . . . L. 20,000

Quartiere al Testaccio.

Compimento dei lavori stradali . . . . . » 30,000

Ponte di Ripetta.

Demolizione del ponte metallico e delle relative fondazioni . . . . . » 10,000

Altipiano del Colle Oppio.

Sistemazione della strada alta per collegare il prolungamento della via dei Serpenti colla via Labicana . . . . . » 55,000

Restauri di nuove strade.

Lavori da eseguirsi per consegnarle alla sezione della manutenzione ordinaria . . » 20,000

Magazzino Comunale.

Reintegro del valore dei selci somministrati per pavimentare le strade del piano regolatore . . . . . » 100,000

Zona Monumentale.

Seconda rata del concorso del Comune . . » 100,000

Digitized by Google

Fognatura.

Nuove fogne dalla piazza Colonna alla via dei Portoghesi, e dalla via della Lungaretta alla via in Piscinula . . . . . L. 75,000

Tunnel del Quirinale ed accessi.

Compimento del Tunnel, suo rivestimento, pavimentazione, illuminazione, e ulteriori espropriazioni per gli accessi . . . . . » 1,500,000

Riforma del lurido quartiere in contrada Tordinona.

Espropriazioni, tenuto conto del valore delle aree di risulta, e lavori della rete stradale. » 1,200,000

Strada dalla piazza Agonale al ponte Umberto I.

Espropriazioni e lavori stradali tenuto conto delle aree di risulta . . . . . » 1,500,000

Apertura di una grande strada centrale da piazza Barberini alla piazza Agonale.

Apertura della grande arteria stradale, con sezione di metri 18, dalla piazza Barberini per piazza di Trevi, piazza Sciarra, Pantheon, fino alla piazza Agonale — Espropriazioni e lavori da eseguirsi entro un quinquennio per tronchi fino all'importo di. » 9,000,000

Digitized by Google

Ponte sul Tevere.
alla metà di via della Lungara.

Costruzione del ponte sopra le fondazioni già eseguite . . . . . L. 400,000

Via Nomentana dalla Porta Pia
fino al piazzale di Sant'Agnese fuori le mura.

Continuazione con larghezza di 40 metri e con doppio viale, fra la traversa della via Reggio e il piazzale di Sant'Agnese — Espropriazioni e lavori . . . . . » 800,000

Passeggi pubblici.

Congiunzione del giardino del Pincio con Villa Borghese . . . . . » 300,000

Case operaie.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo di abitazioni economiche . . . . . » 700,000

Impreviste per le varie opere sopra indicate . » 300,000

IMPORTO TOTALE . . . L. 16,500,000

Digitized by Google

Il comune di Roma provvederà in parte a questa spesa con la vendita di stabili ed aree patrimoniali e col contributo dei proprietari dei beni confinanti e limitrofi, il tutto fino alla concorrenza di . . . . . L. 4,000,000

Alla differenza dovrà provvedersi con anticipazioni del concorso governativo e precisamente con rate annue di lire 2,500,000 durante un quinqennio, a cominciare dal futuro anno 1903. In tutto con . . . L. 12,500,000

Roma, addì 10 marzo 1902.

Il presidente del consiglio dei ministri
interim dei lavori pubblici
G. ZANARDELLI.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro dell'interno
GIOVANNI GIOLITTI.

Il sindaco di Roma
PROSPERO COLONNA.

EMILIO MELANI, *testimone*.
ENNIO GRASSELLI, »

Digitized by Google

N. 307. N. 307.

LEGGE *portante disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *luglio* 1902, *n.* 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta, o in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti e dall'osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 5 e 9 della vigente legge di contabilità generale dello Stato in data 17 febbraio 1884, n. 2016, modificata in questa parte coll'altra del 14 luglio 1887, n. 4713, le armi modello 1870-87, con scia-

Digitized by Google

bole, baionette e relativi accessori e munizionamenti, nonchè i materiali di artiglieria da cm. 7 e 9, che vengono sostituiti con quelli di nuovo modello, riconosciuti non più necessari ai bisogni dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 308. N. 308.

Legge *per la ricostruzione dei palazzi delle regie rappresentanze italiane in Cina.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *luglio* 1902, *n.* 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di lire per la ricostruzione dei palazzi delle regie rappresentanze italiane in Cina.

La somma predetta sarà inscritta in un capitolo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 2.

Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si farà fronte con una corrispondente quota della indennità assegnata

Digitized by Google

all'Italia, in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.

Le riscossioni che, a cominciare dall'esercizio 1902-903, verranno eseguite in conto della indennità predetta, saranno imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Per gli atti concernenti l'esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione dei palazzi delle regie rappresentanze in Cina, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.
PRINETTI.

Digitized by Google

N. 309. N. 309.

LEGGE *che approva le maggiori assegnazioni per spese della spedizione in Cina, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.*

7 luglio 1902.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 luglio 1902, n. 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 367,900 ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902:

Capitolo n. 6. — Telegrammi da spedirsi all'estero (spesa d'ordine) . . . . . L. 100,000
Capitolo n. 15. — Spese casuali . . » 6,900
Capitolo n. 31. — Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero . . . . . » 230,000

Digitized by Google

Capitolo n. 32. — Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero L. 31,000

L. 367,900

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

DI BROGLIO.
PRINETTI.

Digitized by Google

N. 310. N. 310.

REGIO DECRETO *riguardante il riordinamento del personale civile tecnico della regia marina.*

5 giugno 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *luglio* 1902, *n.* 178)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 30 luglio 1882, n. 952, sul riordinamento del personale civile tecnico della regia marina;

Visti i regi decreti 25 giugno 1893, n. 376; 22 dicembre 1898, n. 537; 9 aprile 1899, n. 146; e 14 dicembre 1899, n. 499;

Sentito il consiglio superiore di marina;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pe la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile tecnico della regia marina è ripartito per uffici, per categorie, per gradi e per classi, giusta le se-

Digitized by Google

guenti tabelle, le quali, secondo le esigenze del servizio, possono essere modificate, con decreto ministeriale, purchè il numero totale degli impiegati di ogni grado o classe, corrisponda a quello stabilito col ruolo organico:

Istituto idrografico.

CATEGORIE	Capi tecnici princ. di			Capi tecnici di			TOTALI
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
Congegnatori . . . . . Disegnatori . . . . . Incisori	1	2	2	5	6	—	16

Direzioni delle costruzioni navali.

CATEGORIE	Capi tecnici princ. di			Capi tecnici di			TOTALE
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
Assistenti	2	2	3	—	—	—	7
Calafati	—	—	1	4	2	2	9
Calderai	—	1	3	4	4	4	16
Carpentieri	3	3	6	15	12	10	49
Congegnatori	2	2	5	8	8	6	31
Disegnatori	3	4	6	5	4	4	26
Fabbri	—	2	4	4	4	4	18
Fonditori	—	1	1	4	2	1	9
Pittori	—	—	1	2	2	1	6
Stipettai	—	—	3	3	6	3	15
Tappezzieri	—	—	1	1	2	1	5
TOTALI . . .	10	15	34	50	46	36	191

Digitized by Google

Direzioni di artiglieria ed armamenti.

CATEGORIE	Capi tecnici principali di				Capi tecnici di			TOTALI
	1ª classe		2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
	a lire 5,000	a lire 4,500						
Ingegneri elettricisti .	1	1	1	2	2	1	—	8
Chimici	1	1	1	2	1	1	—	7
Disegnatori	—	1	2	2	3	4	2	14
Cannonieri e torped.	—	—	1	2	2	3	4	12
Congegnatori	—	3	8	8	12	10	12	53
Attrezzatori e cordai.	—	—	1	2	5	5	5	18
Fabbri e fonditori . .	—	—	1	1	1	3	2	8
Velai.	—	—	—	1	2	1	1	5
TOTALI . . .	2	6	15	20	28	28	26	125

Art. 2.

Le promozioni nel personale civile tecnico hanno effetto in base a quadri di avanzamento, che saranno compilati dal consiglio superiore di marina nei primi tre mesi di ciascun anno.

Qualora per necessità di servizio occorra di addivenire alle promozioni d'impiegati del personale civile tecnico, ed il quadro di avanzamento compilato nel termine suindicato sia stato tutto esaurito, in questo solo caso, si potrà procedere nel corso dell'anno alla compilazione di un nuovo quadro di avanzamento.

Le promozioni si effettuano da classe a classe nello stesso

Digitized by Google

grado, e dalla prima classe del grado inferiore all'ultima classe del grado superiore.

Oltre della condizione imprescindibile della idoneità, della quale nell'art. 6, nessun impiegato civile tecnico potrà essere promosso da una classe all' altra se non abbia servito due anni, almeno, nella classe inferiore, e da un grado all' altro se non abbia servito due anni, almeno, nella prima classe del grado inferiore, e se non sia inscritto nel quadro di avanzamento.

Ogni quadro di avanzamento cesserà di aver vigore dopo che sia stato compilato il nuovo quadro nel primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 3.

Gl'impiegati civili tecnici sono promossi sempre nella stessa categoria alla quale appartengono, secondo le tabelle dell'articolo 1°, rimanendo assolutamente escluso che possano, con l'avanzamento, occupare posti vacanti in altre categorie.

Art. 4.

Possono conseguire nomina o promozione fino a capo tecnico principale di 1ª classe: gl'ingegneri elettricisti, i chimici, gli assistenti, i carpentieri, i congegnatori, i disegnatori e gl'incisori.

Possono conseguire nomina o promozione fino a capo tecnico principale di 2ª classe: gli attrezzatori, i calderai, i cannonieri, i cordai, i fabbri, i fonditori ed i torpedinieri.

Possono conseguire nomina o promozione fino a capo tecnico principale di 3ª classe: i calafati, i pittori, gli stipettai, i tappezzieri ed i velai.

Digitized by Google

Art. 5.

In relazione a quanto è stabilito nel precedente art. 3, i quadri di avanzamento sono compilati in un'unica categoria per l'istituto idrografico, e separatamente, secondo la ripartizione delle categorie indicata nell'art. 1°, per le direzioni generali delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti.

Art. 6.

L'iscrizione nei quadri di avanzamento degli impiegati tecnici riconosciuti idonei alla promozione, in base alle note caratteristiche e ad altri documenti personali, viene fatta, in ciascuna categoria e per ogni grado o classe, secondo l'ordine di anzianità.

Nonpertanto, quando il consiglio superiore di marina riconosca che alcuni degli impiegati dichiarati idonei all'avanzamento siano di merito eccezionale rispetto ai propri colleghi, per distinta abilità professionale, per zelo e per condotta in servizio, li inscrive nei rispettivi quadri di avanzamento, senza tener conto dell'anzianità, al posto che crede loro competa. Questo merito eccezionale deve, però, essere ampiamente giustificato da speciali rapporti e risultare dalla deliberazione del consiglio.

Nella compilazione dei quadri di avanzamento sono scrutinati anche gli impiegati che già figurano nei quadri precedenti.

Art. 7.

Per ottenere l'idoneità all'avanzamento, i candidati debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale, nel giudizio, il voto del presidente.

Per essere inscritti nei quadri di avanzamento con precedenza su altri più anziani, nel caso previsto al secondo ca-

Digitized by Google

poverso dell'art. 6, gli impiegati tecnici, già dichiarati idonei alla promozione, debbono riportare un numero di voti non inferiore a due terzi del numero dei votanti.

Art. 8.

Gl'impiegati tecnici i quali, all'atto della pubblicazione del presente decreto, coprono posti che, per la specialità professionale degli impiegati stessi, non sono contemplati all'art. 4, o che sono eccedenti il numero stabilito per le rispettive categorie, continueranno ad occuparli; ma quei posti s'intendono, fin d'ora, virtualmente soppressi nelle categorie medesime fino a quando non lo saranno di fatto, allorchè si renderanno vacanti per promozione o per cessazione dal servizio degli attuali titolari.

I posti dei quali si tratta essendo, intanto, stati già numericamente considerati in altre categorie delle tabelle dell'articolo 1°, verranno occupati in queste ultime soltanto a misura che risulteranno disponibili.

Art. 9.

Sono abrogati il regio decreto 9 aprile 1899, n. 146, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 118. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. Zanardelli.
E. Morin.

Digitized by Google

N. 311. N. 311.

REGIO DECRETO *portante la sostituzione delle tabelle graduali numeriche n. 50, 58 e 63.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° agosto 1902, n. 179*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra - testo unico - approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285;

Vista la legge del 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1898, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificate con regi decreti del 19 gennaio e 2 giugno 1902;

Visto il regio decreto 26 novembre 1899, che approva il regolamento organico per le scuole militari;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle graduali e numeriche n. 50, 58, 63, annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal ministro della guerra, sostituiscono le corrispondenti tabelle n. 50 e 63 annesse al sopracitato regio decreto 22 dicembre 1898 e la tabella n. 58 annessa al regio decreto 19 gennaio 1902 pure sopracitato, le quali sono abrogate.

Art. 2.

Nel regolamento organico per le scuole militari, parte III, capo II, modificare come segue la parte del n. 2 riguardante l'organico degli ufficiali:

1 comandante (maggiore generale);
1 comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello);
2 tenenti colonnelli e maggiori (professore titolare militare e relatore);
8 capitani } aiutanti maggiori, professori titolari ed ag-
20 tenenti } giunti, istruttori ed ufficiali di squadrone;
1 capitano medico;
1 tenente o sottotenente medico;
1 capitano contabile;
2 tenenti contabili;
1 capitano veterinario;
2 tenenti o sottotenenti veterinari (1)

40

(1) Durante il periodo invernale viene comandato in più un sottotenente veterinario di complemento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 119. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

OTTOLENGHI.

Digitized by Google

TABELLA N. 50

TABELLA graduale e numerica di formazione della « scuola di cavalleria ».

(Comando e tre squadroni palafrenieri).

	Comando	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	3° squadrone palafrenieri	Totale
Comandante (maggiore generale)	1	»	»	»	1
Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (professore titolare militare e relatore)	2	»	»	»	2
Capitani } (aiutanti maggiori, professori militari titolari	5	1	1	1	8
Tenenti } ed aggiunti, istruttori, ufficiali di squadrone.	10	3	3	4	20
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	1	»	»	»	1
Tenenti contabili	2	»	»	»	2
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	2
TOTALE ufficiali	27	4	4	5	40
Maestro e maestro aggiunto di scherma e ginnastica	2	»	»	»	2
Ufficiali di scrittura	3	»	»	»	3
Furiere maggiore	1	»	»	»	1
Furieri	»	1	1	1	3
Sottufficiale portalettere	1	»	»	»	1
Da riportarsi	2	1	1	1	5

Digitized by Google

	Comando	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	3° squadrone palafrenieri	Totale
Riporto . . .	2	1	1	1	5
Sottufficiale custode dell'infermeria quadrupedi	1	»	»	»	1
Sottufficiali istruttori di scherma	2	»	»	»	2
Sottufficiali di contabilità.	6	»	»	»	6
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
Sergenti	»	3	3	5	11
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone . . .	2	3	3	4	12
Caporali maggiori e caporali di contabilità.	4	1	1	1	7
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità. . . .	1	»	»	»	1
Caporale maggiore o caporale trombettiere.	1	»	»	»	1
Caporali zappatori (1).	2	»	»	»	2
Caporali conducenti	2	»	»	»	2
Caporali maniscalchi.	»	2	1	2	5
Caporali	»	6	6	17	29
Appuntati.	»	8	8	12	28
Trombettieri	»	2	2	4	8
Sellai.	»	1	1	2	4
Soldati(2)	2	150	150	226	528
TOTALE truppa. . .	27	177	176	274	654
Cavalli di tuuppa	»	»	»	»	711

(1) Uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.
(2) I due soldati assegnati al comando sono allievi armaiuoli.

NOTE. — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei sottofficiali degli squadroni, 2 furieri e 4 sergenti possono essere promossi al grado superiore, pur continuando ad esercitare le stesse funzioni.

Roma, li 3 luglio 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

TABELLA N. 58

TABELLA graduale e numerica riepilogativa degli « ufficiali dello stato maggiore generale ».

	Generali d'esercito	Tenenti generali	Maggiori generali	Totale
Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi	1	1		2
Comando del corpo di stato maggiore	1	1	1	3
Comandi di corpo d'armata	»	12	»	12
Comandi di divisione militare	»	25	»	25
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1	1	2
Ispettorato degli alpini	»	1		1
Comandi di brigata di fanteria	»	»	48	48
Ispettorato di cavalleria	»	1		1
Comandi di brigata di cavalleria	»	»	9	9
Ispettorati d'artiglieria	»	4		4
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	1		1
Comandi d'artiglieria	»	»	8	8
Ispettorati del genio	»	2		2
Comandi del genio	»	»	6	6
Scuola di guerra	»	1		1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare	»	1		1
Scuola militare	»	1		1
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	1	1
Scuola di cavalleria	»	»	1	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	1	»	1
Istituto geografico militare	»	1		1
A disposizione		7		7
Totali	5	45	88	138
Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici)	»	»	3	3
TOTALI generali	5	45	91	141

NOTA. — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 3 luglio 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA N. 63

TABELLA generale e numerica riepilogativa degli « ufficiali dell'arma di cavalleria ».

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato di cavalleria	»	»	»	1	»	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	»	»	9	»	9
Reggimenti di cavalleria	48		48	204	576	876
Depositi d'allevamento cavalli	»	2	2	6	»	10
Scuola di guerra	»	1		»	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	1	2
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	1	2		8	20	31
TOTALI	20	32	52	231	598	933

NOTA. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate agli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1902.

Visto, d'ordine di S. M:
Il ministro della guerra
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 312. N. 312.

LEGGE *portante il pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio, in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria.*

21 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto* 1902, *n.* 180)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento di lire 119,954. 55 a favore della signora Augusta Trevisani, già istitutrice del regio collegio femminile di Verona, in adempimento della sentenza 3-6 agosto 1901 della corte d'appello di Venezia, passata in giudicato.

Tale somma di lire 119,954. 55 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1902-903.

Digitized by Google

Art. 2.

In adempimento della sentenza stessa viene inoltre alla signora Augusta Trevisani, già istitutrice nel collegio femminile predetto, assegnata sul bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1897, l'annua pensione vitalizia di lire 1,660.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

N. 313. N. 313.

LEGGE *che modifica i ruoli organici del personale di prima categoria dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e del personale addetto alle regie legazioni all'estero.*

28 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto* 1902, *n.* 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di 1ª categoria dell'amministrazione centrale degli affari esteri è fissato come segue:

Numero	GRADI E CLASSI	STIPENDIO individuale	TOTALE per ogni grado e classe
1	Ispettore generale. . . . . L.	9,000	9,000
1	Direttore capo di divisione di 1ª classe. . . »	7,000	7,000
2	Id. id. di 2ª id. . . . »	6,000	12,000
6	Capi sezione di 1ª classe. . . . . »	5,000	30,000
5	Id. di 2ª id. . . . . »	4,500	22,500
6	Segretari di 1ª classe . . . . . »	4,000	24,000
3	Id. di 2ª id. . . . . »	3,500	10,500
3	Id. di 3ª id. . . . . »	3,000	9,000
1	Vice segretario . . . . . »	2,500	2,500
1	Direttore degli archivi . . . . . »	6,000	6,000
	Totale. . . . L.		132,500

Digitized by Google

Art. 2.

Il ruolo organico del personale addetto alle nostre legazioni all'estero è fissato come segue:

Numero	GRADI E CLASSI	ST PE DIO individuale	TOTALE per ogni grado e classe
10	Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe. . . . . L.	15,000	150,000
13	Id. id. di 2ª classe. . . . . »	9,000	117,000
8	Consiglieri di legazione. . . . . »	5,000	40,000
16	Segretari di legazione di 1ª classe. . . . . »	4,000	64,000
15	Id. di 2ª » . . . . . »	3,000	45,000
36	Addetti di legazione . . . . . »	—	—
	Totale . . . L.		416,000

Art. 3.

È approvata la maggiore spesa di lire tredicimila sul capitolo 18 del bilancio del Ministero degli affari esteri « Stipendi al personale delle legazioni » insieme alla riduzione di lire undicimilacinquecento sul capitolo 1° del bilancio stesso: « Ministero - Personale di ruolo ».

Art. 4.

È autorizzato il trasferimento al ruolo del personale delle legazioni di tre ufficiali del personale di prima categoria dell'amministrazione centrale degli affari esteri, i quali per i loro personali requisiti e segnatamente per servizio prestato all'estero, dimostrino di avere speciali attitudini per la carriera diplomatica.

Digitized by Google

Il trasferimento sarà fatto con Nostro decreto. Gli ufficiali trasferiti nel ruolo del personale delle legazioni saranno collocati nel ruolo stesso in base alla loro anzianità di servizio da accertarsi per opera del consiglio del Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

PRINETTI.

Digitized by Google

N. 314. N. 314.

REGIO DECRETO *che cambia il nome alla regia nave sussidiaria di 2ª classe « Savoia » in quella di « Vulcano ».*

10 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla regia nave sussidiaria di 2ª classe « *Savoia* », già jacht reale, ed ora destinato al servizio di officina galleggiante è cambiato il nome in quello di « *Vulcano* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 122. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

E. MORIN.

Digitized by Google

N. 315. N. 315.

REGIO DECRETO *che modifica il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra.*

29 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con Nostro decreto in data 13 gennaio 1901, n. 20, è sostituito il ruolo seguente a datare dal 1° luglio 1902:

Digitized by Google

4	Capi uscieri	stipendio annuo	L. 1,600
35	Uscieri	»	» 1,400
25	Uscieri	»	» 1,200
10	Uscieri	»	» 1,000
1	Legatore di libri	»	» 1,500
1	Legatore di libri	»	» 1,350
2	Commessi	»	» 1,500

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 124. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.

Digitized by Google

N. 316. N. 316.

REGIO DECRETO *che istituisce nel comune di Fiesole un secondo ufficio di conciliazione.*

19 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1902, n. 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Fiesole in data 26 gennaio e 23 febbraio 1902, approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Firenze il 12 marzo 1902, con le quali si chiede l'istituzione di un secondo ufficio di conciliazione iu Fiesole;

Visti i rapporti del primo presidente della corte di appello di Firenze in data 3 settembre e 30 ottobre 1901, 29 marzo e 29 aprile 1902;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno n. 728;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Dal 1° settembre 1902 è istituito nel comune di Fiesole un secondo ufficio di conciliazione, con sede in Fiesole e con giurisdizione sul territorio compreso nelle frazioni di Fiesole, 1ª sezione; di Sveglia, del Pellegrino; e nelle parrocchie di Careggi e di Serpiolle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *luglio* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 126. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

F. Cocco-Ortu.

Digitized by Google

N. 317. N. 317.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento del nuovo consolidato 3.50 °/o.*

2 agosto 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *agosto* 1902, *n.* 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 giugno 1902, n. 166, riguardante la creazione di un nuovo tipo di rendita consolidata 3. 50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta, presente e futura, nonchè i provvedimenti per la conversione di alcuni debiti redimibili e per altri oggetti nella medesima legge indicati;

Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu istituito il gran libro del debito pubblico;

Veduta la legge 4 agosto 1861, n. 174, sulla unificazione dei debiti pubblici d'Italia;

Veduta la legge 25 gennaio 1873, n. 1242, per l'accettazione delle cedole del consolidato in pagamento delle imposte dirette erariali;

Digitized by Google

Veduta la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), modificata con la citata legge 12 giugno 1902, che autorizza la conversione dei titoli di alcuni debiti redimibili dello Stato in altri del consolidato 3. 50 per cento netto;

Veduta la legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), che autorizza l'iscrizione nel gran libro del debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il regio decreto 28 febbraio 1878, n. 4327 (serie 2ª), che provvede alla esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'amministrazione del debito pubblico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, modificato coi reali decreti 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 2ª), 7 maggio 1891, n. 233, e 20 ottobre 1895, n. 658;

Veduto il regio decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), circa le esenzioni dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, per domande ed operazioni relative al debito pubblico, confermate coll'art. 2, lettera *d*, della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª);

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite del consolidato 3. 50 per cento, esenti da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, saranno inscritte sul gran libro del debito pubblico in appositi registri distinti per categoria. Ogni categoria sarà controdistinta da una lettera e formata da iscrizioni al portatore, nominative e miste

Digitized by Google

che nel loro complesso corrispondano al capitale nominale di un miliardo, ossia all'annua rendita di lire 35,000,000.

Per ogni categoria saranno tenuti separati registri per le iscrizioni al portatore, per quelle nominative e per le miste. Non potranno eseguirsi operazioni se non su titoli di una stessa categoria.

Art. 2.

Le iscrizioni al portatore e le iscrizioni miste del consolidato 3. 50 per cento netto saranno distinte in serie da lire 3. 50, 7, 17. 50, 35, 70, 140, 350, 700.

Le iscrizioni nominative potranno essere di lire 3. 50 e di qualunque multiplo di questa somma.

Tanto le iscrizioni, quanto i corrispondenti titoli porteranno l'indicazione, mediante bollo a secco, della categoria alla quale appartengono e tale indicazione dovrà riprodursi costantemente in tutte le successive operazioni cui detti titoli possono andar soggetti, inclusa quella del cambio periodico.

Art. 3.

Le iscrizioni al portatore sono rappresentate da cartelle staccate da registri a matrice, che costituiscono il registro del gran libro per le iscrizioni al portatore.

Le iscrizioni nominative e le iscrizioni miste sono rappresentate da certificati che consistono nell'estratto delle medesime.

Le cartelle al portatore portano annesse le relative cedole per la riscossione della rendita in rate semestrali.

I certificati nominativi portano annesso un foglio di compartimenti per l'indicazione dei pagamenti delle rate trimestrali.

Digitized by Google

Ad ogni certificato d'iscrizione mista sono annesse non meno di 18 e non più di 20 cedole al portatore per la riscossione delle rate semestrali di rendita.

Art. 4.

Le cartelle al portatore verranno cambiate tutte contemporaneamente, al termine di ogni decennio, con altre provviste di una nuova serie di cedole.

Art. 5.

Le cartelle al portatore, i certificati nominativi ed i certificati misti e le cedole relative alle prime ed agli ultimi saranno conformi ai modelli da approvarsi con decreti reali, su proposta del ministro del tesoro e da depositarsi coi decreti stessi negli archivi generali del Regno.

Art. 6.

La iscrizione delle rendite del consolidato 3. 50 per cento, delle quali il Ministero del tesoro è autorizzato a valersi agli effetti degli articoli 6 e 7 della legge, sarà effettuata dalla direzione generale del debito pubblico in virtù di decreti reali che verranno promossi dal ministro del tesoro.

Art. 7.

La conversione dei titoli redimibili indicati nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 giugno 1902, n. 166, contro rendita del consolidato 3. 50 per cento netto, avrà luogo:

a) per i titoli al portatore, su domanda dell'esibitore;

Digitized by Google

b) pei titoli nominativi colle formalità richieste nei casi di tramutamento di rendita dal nominativo al portatore;

c) pei titoli che siano posseduti o che possano altrimenti pervenire di diritto allo Stato od alle amministrazioni ed istituti affidati alla amministrazione dello Stato, su domanda del ministro del tesoro, sentito il parere delle relative amministrazioni e dei consigli o commissioni che vigilano codesti istituti.

Il consenso alla conversione, nei casi di cui alla lettera *b*, potrà risultare da semplice domanda con firma debitamente autenticata.

Art. 8.

Per ogni singola conversione che sarà richiesta a termini della legge 12 giugno 1902, n. 166, l'amministrazione del debito pubblico iscriverà sugli appositi registri di cui all'art. 1 del presente regolamento, la rendita che sarà dovuta per la conversione di quella netta rappresentata dai titoli esibiti, tenendo conto del premio che fosse stato fissato o concordato dal ministro del tesoro.

Per le frazioni di rendita d'importo inferiore al *minimum* iscrivibile sul gran libro, che potranno risultare nelle singole conversioni, la direzione generale del debito pubblico rilascierà assegni provvisori del consolidato 3. 50 per cento netto convertibili, mediante riunione, in iscrizioni sul gran libro.

Art. 9.

I premi che, giusta l'art. 4 della legge 12 giugno 1902, n. 166, il ministro del tesoro è autorizzato a concedere, sono di due specie: l'una comune a tutte le conversioni in rendita per qualsiasi quantità e categoria d'obbligazioni indicate

Digitized by Google

nella tabella *I*, annessa alla detta legge, e questa non può eccedere i 15 centesimi di rendita per ogni 100 lire del nuovo capitale nominale dato in cambio; l'altra per le conversioni d'obbligazioni ferroviarie 3 per cento emesse in virtù della legge 27 aprile 1885, n. 3048, purchè per lotti di almeno 60,000 obbligazioni, e questa potrà essere elevata fino al limite massimo di 20 centesimi.

L'ammontare di ciascuna specie di tali premi sarà stabilito con disposizione ministeriale, che potrà esser data per ogni singola operazione od anche periodicamente, nel quale caso sarà reso di pubblica ragione.

Art. 10.

Le iscrizioni del consolidato 3. 50 per cento netto si faranno con decorrenza dal 1° giorno del semestre o del trimestre nel corso del quale sono eseguite, secondo che trattasi di iscrizioni al portatore e miste o di iscrizioni nominative.

Art. 11.

Qualora, in occasione di tramutamenti o di conversioni, vengano esibiti titoli che per loro natura abbiano decorrenza diversa da quelli che si devono emettere ed occorra perciò provvedere al conguaglio di un trimestre di interessi, si procederà nel seguente modo:

a) Se il trimestre è da dedursi perchè già esatto sui titoli esibiti, sarà stampata sulla cedola del semestre in corso una dichiarazione indicante che il valore della cedola è ridotto alla metà, ed il valore così ridotto sarà ripetuto in cifre a traforo;

b) Se invece il trimestre è dovuto, saranno emessi buoni.

Digitized by Google

Art. 12.

I buoni si emetteranno al nome della persona cui devesi effettuare la consegna dei nuovi titoli, semprechè nella relativa domanda non ne sia stata esplicitamente designata un'altra.

Art. 13.

Il pagamento delle rendite nominative del consolidato 3. 50 per cento netto sarà disposto alle scadenze trimestrali nei modi e nelle forme prescritte per il pagamento delle rendite nominative degli altri consolidati.

Per le iscrizioni nominative contenenti frazioni di lira per le quali la rendita annua non è esattamente divisibile in rate trimestrali, e per le cedole delle cartelle da lire 3. 50 e 17. 50, il cui valore sia soggetto a riduzione in dipendenza del conguaglio di cui all'art. 11, nonchè per i relativi buoni, la differenza di mezzo centesimo di lira sarà trascurata sulle rate al 1° aprile e 1° ottobre e compensata su quelle al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno.

Art. 14.

L'amministrazione del debito pubblico comunicherà al termine di ogni trimestre al Ministero del tesoro l'ammontare delle conversioni che avrà eseguite e delle rendite che a tale effetto avrà iscritte sul gran libro a termini della legge 12 giugno 1902, n. 166.

Il Ministero anzidetto, prendendo per base tali comunicazioni, promuoverà decreti reali per introdurre nei capitoli del bilancio del tesoro, riguardanti il nuovo consolidato 3. 50 per

Digitized by Google

cento e in quelli riguardanti i debiti redimibili, le occorrenti variazioni in aumento e in diminuzione.

Art. 15.

L'amministrazione del debito pubblico, in base ai risultati delle annuali estrazioni dei titoli di debiti redimibili indicati nella tabella *I*, annessa alla legge 12 giugno 1902, n. 166, determinerà la somma dello stanziamento in conto capitale che rimane disponibile per effetto delle conversioni eseguite in virtù della legge stessa o di leggi precedenti e ne darà comunicazione alla direzione generale del tesoro, disponendo nel modo indicato all'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1895, n. 658, la riscossione dell'assegnazione in conto capitale corrispondente all'ammontare delle obbligazioni che debbono essere effettivamente rimborsate.

La direzione generale del tesoro, in base alle risultanze delle estrazioni e alle comunicazioni dell'amministrazione del debito pubblico, provvederà mediante mandati a favore del tesoriere centrale del Regno, quale cassiere dell'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, al versamento nel fondo d'ammortamento, di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, delle somme rimaste disponibili per tutti i sei debiti, fatta deduzione dell'importo corrispondente agli abbuoni di tasse e ai premi conceduti per tutte le conversioni in 3. 50 per cento operate alla data dei singoli sorteggi e per ciascuno dei sei debiti stessi.

Dalle comunicazioni dell'amministrazione del debito pubblico dovrà altresì risultare la somma che eventualmente la direzione generale del tesoro, compensate le risultanze per il sorteggio dei sei debiti, dovesse prelevare dall'apposito capitolo del bilancio, di cui all'art. 9 della legge, e versare presso

Digitized by Google

la cassa dei depositi e prestiti a favore del fondo di ammortamento, per integrare la quota risultante dalla proporzione tra le obbligazioni convertite e la totalità di quelle che concorrono al sorteggio.

La direzione generale del tesoro coi sopravanzi degli altri esercizi durante i quali la detta proporzione, operata tale compensazione, fosse stata superata, provvederà, sulla base delle stesse comunicazioni dell'amministrazione del debito pubblico, alla reintegrazione della spesa sostenuta sul detto capitolo speciale.

Art. 16.

La cassa depositi e prestiti istituirà un conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, computato a norma dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, numero 2802, per raccogliere, in attesa dell'impiego definitivo, le somme che, giusta il precedente articolo, le verranno versate dalla direzione generale del tesoro.

Questa provvederà all'impiego delle somme disponibili nel detto conto, e per il passaggio al fondo di ammortamento dei titoli acquistati, giusta l'art. 9 della legge.

La gestione di questo fondo sarà tenuta separata dalle altre gestioni affidate alla cassa dei depositi e prestiti e distinta per ciascuno dei debiti redimibili ammessi alla conversione nel 3. 50 per cento, osservato il disposto dell'art. 3 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505.

Art. 17.

Le disposizioni contenute nei regolamenti in vigore riguardo alle iscrizioni al portatore, nominative e miste, ed alle corrispondenti cartelle e certificati nominativi e misti, nonchè

Digitized by Google

alle rispettive cedole e buoni, sono estese alle iscrizioni al portatore, nominative e miste, ai titoli che le rappresentano ed alle cedole ed ai buoni del consolidato 3. 50 per cento netto in tutto ciò che non sia contrario alla legge 12 giugno 1902, n. 166, ed al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 *agosto* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 135. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Digitized by Google

N. 318. N. 318.

LEGGE *portante provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 7 *agosto* 1902, *n.* 184)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cassa depositi e prestiti farà al comune di Napoli un prestito di lire 9,500,000 all'interesse del 4. 50 per cento da servire all'estinzione di passività fluttuanti di bilancio risultanti a tutto l'esercizio 1900, in conformità dell'annessa tabella, e da ammortizzarsi in 50 annualità decorrendo dal 1903 di lire 471,872. 82 ciascuna, garantite:

a) col pagamento diretto da parte del Ministero del tesoro alla cassa depositi e prestiti della somma annua di lire 400,000 da esso dovuta al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza, giusta la transazione 6 maggio 1899, approvata con la legge 12 maggio 1901, n. 164;

Digitized by Google

b) col rilascio alla cassa stessa da parte del comune di 50 delegazioni di lire 71,872. 82 sulla sovraimposta fondiaria pagabili nei modi prescritti dalle leggi vigenti con la decorrenza dal 1° gennaio 1903.

L'annualità di cui alla lettera *a* è dovuta alla cassa dei depositi e prestiti per tutti i 50 anni della durata del prestito ed è pagabile il 30 giugno d'ogni anno dal 1903 al 1952 inclusivo.

Art. 2.

È ammessa compensazione tra le categorie di spese indicate nell'annessa tabella.

Ove dalle liquidazioni definitive risulti una somma totale di debito minore delle lire 9,500,000 verrà in proporzione ridotto l'ammontare del debito e quello dell'annualità da pagarsi dal comune.

Art. 3.

Il residuo debito liquidato al 31 dicembre 1900 proveniente dai mutui concessi a tutto il 1900 dalla cassa depositi e prestiti al comune di Napoli, meno il prestito 29 giugno 1883 per costruzione di edifizi scolastici, sarà ammortizzato in 50 annualità decorrende dal 1° gennaio 1901, calcolate al saggio d'interesse del 3. 80 per cento.

Art. 4.

Il banco di Napoli è autorizzato a concedere al comune di Napoli di ripartire in 24 annualità, con effetto dal 1° gennaio 1901, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al comune stesso con istrumento 16 gennaio 1886,

Digitized by Google

e con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione 12 giugno 1888, mantenendo ferma la misura degli interessi originariamente stabilita per i due mutui.

Le somme in conto capitale che, per effetto dell'accennata autorizzazione, il banco riscuoterà sui detti mutui soltanto dopo l'anno 1908, non saranno comprese fra le operazioni da liquidarsi nei termini stabiliti dall'art. 50 del testo unico di legge sugli istituti di emissione, ma non potranno valere agli effetti dei successivi articoli 69 e 70.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1902-903, il rimborso dovuto al tesoro dal comune di Napoli di metà della spesa per opere di risanamento di quella città per effetto della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e della convenzione approvata con l'art. 3, allegato *L*, della legge 8 agosto 1895, n. 486, è determinato nell'annua somma fissa di lire 1,000,000 senz'obbligo d'interessi da parte del comune per la dilazione ad esso accordata col presente articolo.

Art. 6.

La cassa di risparmio del banco di Napoli, a deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato *T* all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, è autorizzata a concedere alla camera di commercio ed arti di Napoli, di estinguere in un periodo di 20 anni, a cominciare dal 1° gennaio 1903, con una rata annuale costante di lire 35,613. 57, per capitale ed interessi, il residuale debito di lire 484,000, per il mutuo ipotecario di lire 500,000, stipulato con istrumento del 3 gen-

Digitized by Google

maio 1895, fermo rimanendo l'obbligo della cassa di risparmio medesima d'impiegare le somme realizzate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
GIOLITTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

delle passività fluttuanti del bilancio del comune di Napoli da estinguersi col ricavo del mutuo di lire 9,500,000

---

a) Disavanzo di amministrazione a tutto l'esercizio 1900, giusta le risultanze di quel conto e giusta la liquidazione delle rate attive e passive operata dal regio commissario . . . . . L. 4,972,537. 36

b) Rimborsi agli esattori di quote inesigibili di tasse comunali per gli esercizi 1900 e retro e per i quali non esistono i residui passivi per tutti gli esercizi a cui vi si riferiscono, giusta gli accertamenti della commissione d'inchiesta. » 385,592. 96

c) Debitó per opere pubbliche eseguite nel 1900 e per le quali non esistono previsioni nel bilancio 1900, giusta la liquidazione della regia commissione d'inchiesta . . . . . » 574,836. 44

d) Debito per altre spese impegnate per la illuminazione, per le stampe, ecc., in eccedenza ai fondi stanziati nel bilancio 1900, giusta liquidazione della regia commissione d'inchiesta . . . » 79,611. 72

Digitized by Google

e) Debito del comune per la cauzione già prestata dalla società dei tramway napoletani e da esso alienata (lire 25,000 di rendita consolidata 5 per cento) .	L.	500,000. »
f) Debito del comune in seguito a condanne e possibili soccombenze, giusta la liquidazione della regia commissione d'inchiesta	»	3,000,000. »
TOTALE . . .	L.	9,512,578. 48

Visto, d'ordine di S. M.:
Il presidente del consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 319. N. 319.

LEGGE *per l'assegnazione di un termine per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa, al cambio, al rimborso al premio.*

21 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 agosto* 1902, *n.* 184)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il cambio delle obbligazioni di prima emissione non ancora estratte del prestito Bevilacqua-La Masa con le corrispondenti obbligazioni nuove sarà fatto senz'altra spesa all'infuori di quella di 10 centesimi, dovuta in virtù del patto settimo dell'istrumento 22 maggio 1877, dalla banca d'Italia, amministratrice del prestito, presso le sue sedi o succursali.

Quelle che a tutto il 31 dicembre 1907 non siano state peranco presentate al cambio, saranno considerate come prescritte.

Digitized by Google

Art. 2.

Il diritto al rimborso del premio per le obbligazioni tanto di prima che di seconda emissione, cesserà quando non sia esercitato entro il termine di cinque anni.

Per tutte le estrazioni finora eseguite il detto termine decorrerà dal giorno, in cui, a cura del regio commissario, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco, in ordine numerico, delle obbligazioni sorteggiate e non ancora pagate, con le indicazioni della serie e del numero delle obbligazioni stesse, della data della estrazione, e, per ciascun titolo, del premio e suo ammontare o del rimborso.

Tale elenco, sempre a cura del regio commissario, sarà trasmesso agli istituti di emissione del Regno, perchè lo pubblichino nelle sedi e succursali loro proprie, entro un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per le estrazioni avvenire il termine quinquennale decorrerà da identica pubblicazione, che, di volta in volta, ne sarà fatta.

La banca d'Italia in tutte le sue sedi e succursali avrà l'obbligo di fornire gratuitamente ai portatori delle obbligazioni vecchie e nuove tutte le notizie relative agli elenchi summenzionati, fino a quando le operazioni del prestito siano integralmente esaurite.

Art. 3.

Gli utili derivanti dalle prescrizioni stabilite dalla presente legge andranno per metà a beneficio della cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e invalidità degli operai (Legge 17 giugno 1901, testo unico).

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 320. N. 320.

LEGGE *per la costituzione in comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al comune di Fauglia.*

25 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 agosto* 1902, *n.* 184)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Crespina, Tripalle e Cenaia, del comune di Fauglia, sono distaccate dal medesimo e costituite in comune autonomo, che prende il nome di Crespina.

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato di dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 25 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

GIOLITTI.

Digitized by Google

N. 321. N. 321.

REGIO DECRETO *che approva il ruolo organico del personale della regia scuola di applicazione per gl' ingegneri di Napoli.*

21 luglio 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1902, n. 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1902, n. 230, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1902-903;

Veduti i regi decreti 3 luglio 1887, n. 4818, 23 agosto 1890, n. 7093, 24 ottobre 1901, n. 481, riguardante il personale della regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Napoli e l'annessa sezione industriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il ruolo organico del personale della regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Napoli, seconda la

Digitized by Google

tabella annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro, dal ministro predetto, a decorrere dal 1° agosto 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 128. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

Digitized by Google

RUOLO ORGANICO

del personale della regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli

	Direttore	L.	2,000
7	Professori ordinari a lire 5,000 . .	»	35,000
	Professori straordinari	»	29,000
	Assistenti, compresi quelli per gli esercizi pratici	»	34,000
	Incaricati d'insegnamento	»	9,000
	Assegni di gabinetto	»	8,400
1	Segretario	»	4,000
1	Vice-segretario	»	2,750
1	Vice-segretario	»	2,250
1	Vice-segretario	»	2,000
1	Vice-segretario	»	1,500
	Macchinisti	»	5,000
	Bidello, portiere ed inservienti . .	»	12,600
	Totale	L.	147,500

Roma, 23 luglio 1902.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
N. NASI.

Digitized by Google

N. 322. N. 322.

REGIO DECRETO *che costituisce la commissione che a norma dell'art. 5 della legge 12 giugno 1902, n. 185, deve dar parere sulla convenienza di sottoporre all'obbligo di denunzia le alienazioni di monumenti ed oggetti d'antichità e d'arte.*

21 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1902, n. 186*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e di arte, col quale articolo si dispone che l'obbligo di denunciare le vendite di un oggetto d'antichità o di arte può essere provvisoriamente imposto dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere di competente commissione, prima che l'oggetto sia iscritto in catalogo;

Considerato che mentre si provvede allo studio del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, non essendo ancora compilato il catalogo, occorre premunirsi con la provvisoria notificazione di cui al detto art. 5 contro alienazioni che facciano perdere al Governo le traccie d'importanti oggetti d'antichità e di arte;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, la commissione di cui all'art. 5 capoverso della legge 12 giugno 1902, n. 185, sarà costituita dal vice-presidente della giunta superiore di antichità e belle arti, di un direttore di musei e scavi, e di un direttore di gallerie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 129. BERETTA.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

N. NASI.

Digitized by Google

N. 323. N. 323.

REGIO DECRETO *che approva il ruolo organico della guardia di finanza.*

29 giugno 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1902, n. 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella dei gradi e dei soldi annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza, approvato col regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40;

Vista la legge 19 giugno 1902, n. 186, con la quale sono state introdotte aggiunte e varianti nell'anzidetto testo unico;

Vista la legge 12 giugno 1902, n. 172, con la quale venne approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1902-1903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico della guardia di finanza, approvato col regio decreto del 27 dicembre 1900, n. 498, è sostituito quello

Digitized by Google

qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1902.
Reg. 4. Atti del Governo a f. 130. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

RUOLO ORGANICO
della guardia di finanza.

GRADO	Num. dei posti del servizio		TOTALE	SOLDO	
	attivo	sedentario		individuale	complessivo
Ufficiali.					
Ispettori superiori di 1ª classe .	2	»	2	6,000	12,000
Id. id. di 2ª » .	1	»	1	5,000	5,000
Id. di circolo di 1ª » .	24	»	24	4,500	108,000
Id. id. di 2ª » .	25	»	25	4,000	100,000
Id. id. di 3ª » .	25	»	25	3,500	87,500
Sotto-ispettori.	18	»	18	3,000	54,000
Tenenti di 1ª classe	102	»	102	2,500	255,000
Id. di 2ª »	102	»	102	2,100	214,200
Sottotenenti	65	»	65	1,700	110,500
Bassa forza.					
Marescialli	300	135	435	1,300	565,500
Brigadieri.	1,134	135	1,269	1,200	1,522,800
Sotto-brigadieri	2,230	50	2,280	1,000	2,280,000
Guardie scelte	1,660	360	2,020	900	1,818,000
Guardie comuni	10,070	»	10,070	780	7,854,600
Allievi guardie	1,150	»	1,150	675	776,250
TOTALE . .	16,908	680	17,588	»	15,763,350

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

Digitized by Google

N. 324. N. 324.

REGIO DECRETO *che porta da 130 a 165 il numero dei guardiamarina nel corpo dello stato maggiore generale della regia marina.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1902, n. 186*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610, sull'ordinamento del personale della regia marina;

Visto il regio decreto 16 giugno 1901, n. 271;

Vista la legge 26 giugno 1902, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei guardiamarina nel corpo dello stato maggiore generale della regia marina è portato da 130 a 165.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *agosto* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 132. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
E. MORIN.

Digitized by Google

N. 325. N. 325.

REGIO DECRETO *che modifica il quadro organico del personale civile insegnante della regia accademia navale.*

7 luglio 1902.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1902, n. 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento della regia accademia navale approvato con regio decreto in data 17 dicembre 1896, n. 589;

Visto l'art. 3 del predetto decreto;

Vista la legge del 26 giugno 1902, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903;

Visto il regio decreto n. 347 del 16 giugno 1901, che stabilisce il quadro organico del personale civile insegnante della regia accademia navale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Nel quadro organico del personale civile insegnante della regia accademia navale sono approvate le seguenti modificazioni:

In aumento:

N. 1 professore di scienze o lettere di 1ª classe.

In diminuzione:

N. 1 professore di scienze o lettere di 2ª classe;
» 2 professori aggiunti di scienze o lettere di 2ª classe;
» 1 maestro di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *agosto* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 133. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI.
E. MORIN.

Digitized by Google

N. 326. N. 326.

REGIO DECRETO *che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Polizzi Generosa.*

21 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto* 1902, *n.* 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Polizzi Generosa, per l'istituzione in quel comune di un archivio notarile mandamentale, debitamente approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Palermo;

Visto il parere emesso al riguardo dalla deputazione provinciale di Palermo;

Visti gli articoli 3, 101 e 105 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª), e 94 del relativo regolamento 23 novembre stesso anno n. 3170 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *agosto* 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 131. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

F. COCCO-ORTU.

Digitized by Google

N. 327. N. 327.

REGIO DECRETO *riguardante il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1902, n. 186*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 123 del testo unico della legge doganale, approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare, con decreto reale, le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il consiglio dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capitolo XVI, titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col regio decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), sono estese alle verghette di ferro zincato, destinate alla fabbricazione dei cavi elettrici isolati.

Digitized by Google

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel capitolo XVII, titolo II, del succitato regolamento sono estese alle lamiere di ferro ricoperte di stagno (latta) destinate alla fabbricazione dei barattoli, scatole ed altri simili oggetti da esportarsi anche vuoti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 134. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 328. N. 328.

LEGGE *che autorizza la maggiore spesa di lire 100,000 occorrente per la sistemazione del porto di rifugio a Scilla.*

7 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'* 11 *agosto* 1902. *n.* 187)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di lire centomila occorrente per la costruzione del porto di rifugio a Scilla.

Art. 2.

La somma anzidetta, in più del milione concesso dall'art. 3 della legge 14 luglio 1889, n. 6280, pel porto suddetto, e per quelli di Lipari e di Oneglia, sarà prelevata dal fondo degli imprevisti, inscritto al n. 38 della tabella annessa alla legge medesima, ed imputata così all'assegnazione già fatta al cap. 258 del bilancio dell'esercizio corrente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI. – DI BROGLIO. – N. BALENZANO.

Digitized by Google

N. 329. N. 329.

LEGGE *pel prestito a premi a favore della cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della cassa dell'opera pia di S. Giuseppe in Roma.*

28 luglio 1902.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'*11 *agosto* 1902, *n.* 187)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto reale dal 1905 l'opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il titolo di Protettorato di San Giuseppe in Roma e l'opera pia presso l'associazione italiana della stampa residente in Roma, quale rappresentante della cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali, a fare un prestito a premi per la somma di sette milioni, dei quali tre a favore dell'opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il Protettorato di San Giuseppe in Roma e quattro all'opera pia della stampa.

Digitized by Google

Per decreto reale si fisseranno le norme e le modalità per l'applicazione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Digitized by Google

N. 330. N. 330

REGIO DECRETO *che approva l'emissione di speciali francobolli e di una speciale cartolina per la corrispondenza in partenza degli uffici postali italiani in Albania.*

3 luglio 1902.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 12 *agosto* 1902, *n.* 188)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato col regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il Nostro decreto del 6 giugno 1901, n. 255;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'emissione di speciali francobolli da centesimi 25, 20 e 5 e di speciali cartoline da 10 centesimi, da valere per la corrispondenza in partenza degli uffici postali italiani in Albania.

Tali francobolli e cartoline saranno identici a quelli in uso nell'interno del Regno con le soprastampe seguenti in color

Digitized by Google

rosso, eseguite ad opera dell'officina governativa delle carte-valori:

a) sui francobolli da 25 centesimi la soprastampa « Albania, 40 parà 40 »;

b) sui francobolli da 20 centesimi la soprastampa « Albania, 35 parà 35 »;

c) sui francobolli da 5 centesimi la soprastampa « Albania, 10 parà 10 »;

d) sulle cartoline postali da 10 centesimi la soprastampa « Albania, 20 parà 20 ».

Art. 2.

Gli uffici postali italiani dell'Albania, cui i valori predetti saranno dati in carico al prezzo in corso nell'interno del regno, li rivenderanno invece al prezzo indicato sulla soprastampa e la differenza in meno od in più, secondo l'oscillazione del cambio tra la moneta turca e quella italiana, andrà, conforme i casi, a carico del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, od a profitto del bilancio della entrata.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto col 1° settembre prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1902.
Reg. 4. *Atti del Governo a f.* 136. BERETTA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.

T. GALIMBERTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google